This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

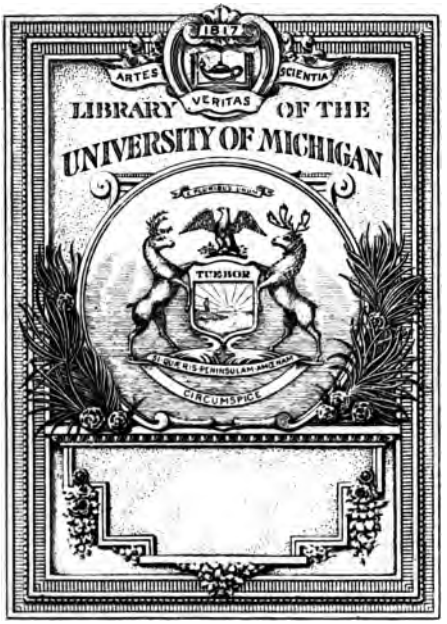
1817
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

DI SE. IL RE D'ITALIA

E DEL

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

MILANO

1866

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEI GOVERNI

DI MILANO E DI VENEZIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITA

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ.

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

1846.

AVV. UGO MONSELIS
Via Arcivescovo, 8
MANTOVA

350.945
L542
A25
1846
v.1

552119-128

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1846.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1846.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
1	1846 *Gennajo* 10	Trattamento delle obbligazioni del banco estratte a sorte il 1.° dicembre 1845 nella serie 128, e delle obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati della Carinzia, che vi furono unite in seguito	1
2	*detto* 15	Autorizzate le ricevitorie principali di finanza in genere al daziato d'entrata del caffè	2
3	*Febbrajo* 1.°	Si precisano i casi nei quali si devolve all'erario militare il deposito di cauzione di un supplente al servizio militare	3
4	*detto* 3	Cessato nei conservatori delle ipoteche il dovere di praticare l'inscrizione d'ufficio ordinata dagli articoli 6 e 70 del regolamento 19 aprile 1806 a favore del venditore di un immobile e per il prezzo insoddisfatto	5
5	*detto* 5	Sull'ammissione alla domanda della conclusionale quando il decreto ordinante l'inrotulazione degli atti è passato in giudicato	6
6	*detto* 9	Trattamento delle obbligazioni del banco al 5 per 100 estratte a sorte	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		il 2 gennajo 1846 nella serie 27 e delle obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati dell'Austria superiore comprese posteriormente in questa serie	7
7	1846 *Febbrajo* 23	Regolamento per gli esami rigorosi, per le dispute e per la promozione degl'ingegneri civili ed architetti, non che dei periti agrimensori . .	10
8	*detto* 26	Correzione di un errore di citazione occorso nella notificazione 31 ottobre 1845 intorno la valitura dei ricapiti finanziarj di legittimazione del caffè e zuccaro	20
9	*detto* 27	Discipline da seguirsi per l'importazione ed il transito della semenza di tabacco	21
10	*Marzo* 9	Abolito nello stato di Cracovia il pubblico lotto e proibita la vendita dei biglietti di lotteria	22
11	*detto*	Trattamento delle obbligazioni al 4 ed al 4 ½ per 100 del prestito assunto col mezzo della casa bancaria fratelli Bethmann che furono estratte a sorte il 3 febbrajo 1846 nella serie 333	25
12	*detto* 16	Esenti dal bollo gli attestati che si rilasciano dalle autorità dietro il § 160 del regolamento sulle dogane e privative	27
13	*detto* 23	Prescrizioni in vigore per la guardia armata di finanza in punto al diritto di usare le armi ed alla procedura da seguirsi nel caso d'inquisizioni per l'avvenuto uso di tale diritto	28
14	*detto* 28	Trattamento delle obbligazioni del banco al 5 per 100 estratte a sorte il 2 marzo 1846 nella serie 21 e	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		delle obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati dell'Austria inferiore comprese posteriormente in	
	1846	questa serie	35
15	*Marzo* 30	Disposizioni daziarie pel commercio delle sete fra il territorio doganale e gli stati esteri e territorj estradoganali	38
16	*detto* 31	Bollo da applicarsi alla spedizione d'ufficio con cui vien dato corso ad una convenzione giudiziale . . .	39
17	*Aprile* 1.°	Prescrizioni relative alle operazioni daziarie che si esercitano dall'ufficio di finanza esistente nella stazione della strada ferrata al ponte sulla laguna in Venezia	40
18	*detto*	Sotto quale limitazione debba riceversi il giuramento decisorio . . .	43
19	*detto* 4	Disposizioni sul proseguimento delle visite locali per definire i reclami sulle stime catastali attribuite ai terreni in varj comuni delle provincie di Vicenza, del Friuli, di Brescia e della Valtellina	44
20	*detto* 8	Leva militare per l'anno 1846	54
21	*detto* 10	Le firme in caratteri ebraici apposte ad atti privati o documenti pubblici debbono considerarsi semplicemente come segni di mano . . .	55
22	*detto* 11	Modificazioni alla tariffa delle competenze daziarie e trigesimali di alcune manifatture di pelle verso l'Ungheria e Transilvania	56
23	*detto* 20	Viene ripubblicata la governativa notificazione 26 febbrajo 1839 sui requisiti necessarj in punto agli studj preparatorj per essere ammessi all'imp. regia accademia di belle arti in Vienna	57

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1846		
24	*Aprile* 20	Aumentato il dazio d'entrata dei vini comuni dello stato sardo	59
25	*detto* 30	Quali effetti produca l'istanza per la purgazione della contumacia o per la restituzione in intiero contro la scadenza di un termine perentorio	60
26	*Maggio* 6	L'erede beneficiario dopo l'aggiudicazione della sostanza non ha diritto di domandare l'aprimento del concorso sulla medesima	61
27	*detto*	Estesi gli effetti della governativa notificazione 22 maggio 1827 per la dichiarazione di morte di un assente o mancante	62
28	*detto* 11	Risultamenti dell'amministrazione del fondo d'ammortizzazione al finire dell'anno 1845	63
29	*detto* 18	Modificata la prescrizione relativa al permesso ai particolari d'introdurre merci di vietato commercio . . .	65
30	*detto* 20	Attivazione del nuovo censimento nelle provincie di Venezia, Padova e Polesine	66
31	*detto*	Avviso per l'esecuzione della notificazione in data d'oggi sull'attivazione del nuovo censimento nelle provincie di Venezia, Padova e Polesine	117
32	*detto* 30	Regolamento approvato da S. M. I. R. A. sulle mutazioni d'estimo del nuovo censimento prediale del regno lombardo-veneto	128
33	*Giugno* 2	In quali casi gl'impiegati giudiziarj subalterni debbano astenersi dalle loro funzioni d'ufficio dipendentemente da rapporti di eccezioni colle parti	139

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
34	1846 *Giugno* 2	Pubblicazione della convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. ed il re delle Due Sicilie per la reciproca consegna dei delinquenti e dei coscritti	140
35	*detto* 20	Separazione dei quattro comuni di Perledo, Vendrogno, Esine superiore ed Esine inferiore dal distretto d'Introbbio e loro aggregazione a quello di Bellano	155
36	*detto*	Trattamento daziario e trigesimale per le lastre d'*argent-plaqué* daguerrotipiche	156
37	*detto* 22	Sull'alternativa lasciata alle vedove degl'impiegati e servi dello stato per una gratificazione o riserva della pensione nel caso che passino a seconde nozze	157
38	*detto* 27	Imposizioni dirette da esigersi nelle provincie lombarde per l'anno camerale 1847	159
39	*detto* 30	Trattamento delle obbligazioni della camera aulica al 4 per 100 estratte il 2 giugno 1846 nella serie 176. .	161

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE.

G. L. Governo Lombardo.

G. V. Governo Veneto.

M. C. L. Magistrato Camerale Lombardo.

M. C. V. Magistrato Camerale Veneto.

A. L. Tribunale d'Appello Lombardo.

A. V. Tribunale d'Appello Veneto.

AVVERTENZE.

Le Notificazioni che non portano una diversa speciale intestazione devono intendersi pubblicate da amendue i Governi di Milano e di Venezia.

Nelle Circolari diramate in amendue i territorj governativi, il testo riportato nella presente Raccolta appartiene a quella Magistratura lombarda o veneta il cui numero di protocollo e la data saranno stampati in fronte alle medesime a sinistra del lettore.

PARTE PRIMA.

(N.° 1.) *Trattamento delle obbligazioni del banco estratte a sorte il 1.° dicembre 1845 nella serie 128, e delle obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati della Carinzia, che vi furono unite in seguito.*

10 gennajo 1846.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al decreto 1.° dicembre prossimo passato dell'imp. regia camera aulica generale ed inerentemente alla governativa notificazione 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia che, a termini della sovrana patente 21 marzo 1818, le obbligazioni del banco al 4 per 100 estratte a sorte il 1.° dicembre 1845 nella serie 128, cioè i numeri 21653, 21654 e 21655 colla metà della somma capitale, indi i numeri 21668 fino al numero 22930 inclusive coll'intero importo del capitale; finalmente le obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati

della Carinzia, che vi furono unite in seguito, cioè i numeri 603 fino al 646 inclusive pure coll'intero importo del capitale, verranno concambiate con nuove obbligazioni dello stato portanti l'interesse del 4 per 100 in moneta di convenzione.

(N.° 2.) *Autorizzate le ricevitorie principali di finanza in genere al daziato d'entrata del caffè.*

15 gennajo 1846.

NOTIFICAZIONE.

In corrispondenza al dispaccio dell'imperiale regia camera aulica generale 15 dicembre 1845, n.° 42889-1496 si reca a pubblica notizia che da questo giorno in poi le ricevitorie principali in genere sono autorizzate al daziato d'entrata di caffè senza limitazione di quantità, eccettuate però le ricevitorie principali situate sulla linea del porto-franco di Venezia, nelle cui attuali attribuzioni nulla viene alterato.

(N.° 3.) *Si precisano i casi nei quali si devolve all'erario militare il deposito di cauzione di un supplente al servizio militare.*

1.° febbrajo 1846.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione in data 30 maggio 1843 si è degnata di permettere che il deposito di cauzione di un supplente, il quale secondo la sovrana patente di coscrizione del 1820, e giusta il sistema di completamento del 1819 sussistente pel reggimento de' cacciatori tirolesi, ora si devolve soltanto nei casi di diserzione a favore dell'erario militare, debba in avvenire anche essergli devoluto nei casi di *suicidio premeditato*, qualora non rimangano degli *eredi* legittimi, di *mutilazione spontanea*, oppure di *delitti* pei quali il delinquente viene condannato ai lavori di fortezza, semprechè in questi due ultimi casi ne derivi l'inattitudine del supplente al servizio di linea, ed in generale ogni qualvolta il supplente in qualunque modo si sottragga ai proprj obblighi militari, oppure per propria colpa si sia reso inabile al servizio di linea.

Un' eccezione da questa massima ha soltanto luogo:

a) qualora un supplente fuggito ritorni, dietro un perdono generale, nel termine stabilito, e che egli non sia divenuto invalido, in tale caso il deposito incassato oltre gl' interessi, detratta però l' indennizzazione per gli effetti erariali da esso seco esportati, dovrà ancora depositarsi a favore dello stesso supplente;

b) se il supplente come prigioniero di guerra entra nel servizio militare presso qualche estera potenza, e ritorni negli stati austriaci non più per il seguito cambio, oppure in conseguenza della reciproca dimissione generale, ma bensì dietro il perdono generale, in questo caso succede colla cauzione quello che più sopra si è detto sotto la lettera *a*), meno però l' indennizzazione per l' erario;

c) se un supplente si tolga da sè stesso la vita lasciando degli eredi legittimi (semprechè il suicida non siasi trovato in istato di accusa per un delitto, oppure sotto inquisizione), nel qual caso la cauzione va a vantaggio dell' erario militare.

Qualora però il suicidio avviene in istato di una malattia infiammatoria, la ripetuta cauzione sarà da consegnarsi intieramente coi rispettivi interessi agli eredi del supplente.

Tale sovrana risoluzione comunicata dall'imp. regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 13 settembre 1843, n.° 26431-1406 viene portata a pubblica notizia per comune intelligenza e norma.

(N.° 4.) *Cessato nei conservatori delle ipoteche il dovere di praticare l'inscrizione d'ufficio ordinata dagli articoli 6 e 70 del regolamento 19 aprile 1806 a favore del venditore di un immobile e per il prezzo insoddisfatto.*

3 febbrajo 1846.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. e R. si è degnata con sovrana risoluzione 9 dicembre 1845 di graziosamente stabilire quanto segue:

Non sussistendo a senso della vigente legislazione civile il diritto di privilegio che a termini del codice civile italiano competeva al venditore di un immobile sul prezzo insoluto, è cessato nei conservatori delle ipoteche il dovere, e così pure il diritto di praticare l'inscrizione d'ufficio che era ordinata dagli articoli 6 e 70 del regolamento 19 aprile 1806, salvo ai venditori di garantirsi del prezzo delle

vendite mediante inscrizione da rilevarsi da loro stessi sui beni dei compratori.

Tale sovrana risoluzione si reca a pubblica notizia in esecuzione degli ordini portati dall'ossequiato dispaccio 31 dicembre 1845, n.° 43614-4378 dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita.

(N.° 5.) *Sull'ammissione alla domanda della conclusionale quando il decreto ordinante l'inrotulazione degli atti è passato in giudicato.*

5 febbrajo 1846.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 22 novembre 1845 si è degnata di approvare, in seguito ad umilissima consulta dell'imp. regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia in Verona, la seguente declaratoria:

« La domanda per ammissione della con-
» clusionale non può rigettarsi pel motivo che
» il decreto ordinante l'inrotulazione degli
» atti sia passato in giudicato. »

Tale sovrana veneratissima risoluzione viene recata a pubblica notizia in esecuzione degli

ordini abbassati dall'imperiale regia cancelleria aulica coll'ossequiato dispaccio 3 gennajo prossimo passato, n.° 367–33.

(N.° 6.) *Trattamento delle obbligazioni del banco al 5 per 100 estratte a sorte il 2 gennajo 1846 nella serie 27 e delle obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati dell'Austria superiore comprese posteriormente in questa serie.*

9 febbrajo 1846.

NOTIFICAZIONE.

Inerentemente al decreto 2 gennajo prossimo passato dell'imperiale regia camera aulica generale ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829 si deduce quanto segue a pubblica notizia:

§ 1.° Le obbligazioni del banco al 5 per 100 dal n.° 19770 fino al n.° 20518 inclusive che sono comprese nella serie 27, estratte a sorte il 2 gennajo 1846, vengono pagate ai creditori nel valore nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione; le obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati dell'Austria superiore, comprese posteriormente in questa serie dal n.° 283 fino al n.° 328

inclusive, giusta le disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818, vengono concambiate contro nuove obbligazioni dello stato coll'interesse del 4 per 100 in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali al 5 per 100 estratti a sorte incomincia col 1.° febbrajo 1846 e viene eseguito dall'imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Insieme alla restituzione del capitale viene eseguito il pagamento degl'inerentivi interessi, cioè fino a tutto dicembre 1845 nella misura del 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna, e pel mese di gennajo 1846 nella misura originaria del 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Delle obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da altra prenotazione si deve prima del pagamento del capitale conseguire lo svincolo dall'autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Pel pagamento del capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, monasteri, fondazioni od altri pubblici istituti o corporazioni hanno luogo le norme prescritte per la voltura di tali obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di quelle obbligazioni, i cui interessi vengono soddisfatti da una cassa filiale di credito, è libero di conseguire il

pagamento del capitale presso l'imperiale regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, o presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora ritirato gl'interessi.

Nell'ultimo caso essi devono presentare le obbligazioni estratte a sorte alla cassa filiale di credito.

§ 7.° Il concambio delle estratte obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati dell'Austria superiore contro nuove obbligazioni dello stato ha luogo presso la cassa di credito degli stati a Linz, alla quale si devono presentare le obbligazioni estratte a sorte.

§ 8.° Gl'interessi delle nuove obbligazioni di stato in moneta di convenzione decorrono dal 1.° gennajo 1846, e gl'interessi delle antiche obbligazioni arretrati fino a quell'epoca in valuta di Vienna vengono soddisfatti all'atto del concambio delle obbligazioni.

(N.° 7.) *Regolamento per gli esami rigorosi, per le dispute e per la promozione degl' ingegneri civili ed architetti, non che dei periti agrimensori.*

23 febbrajo 1846.

NOTIFICAZIONE.

In seguito all'attivazione del nuovo piano degli studj matematici per gl' ingegneri, architetti e periti agrimensori istituito presso le università di Pavia e di Padova giusta la sovrana risoluzione 22 dicembre 1839, S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 23 agosto 1845 si è degnata di approvare il seguente

REGOLAMENTO

per gli esami rigorosi, per le dispute e per la promozione degl' ingegneri civili ed architetti, non che dei periti agrimensori.

SEZIONE PRIMA.

Capitolo primo.

§ 1. Chi desidera di essere ammesso agli esami rigorosi onde conseguire il grado di dottore dovrà comprovare di aver fatto il corso triennale degli

studj di matematica sublime, e di avere riportato almeno la classe prima nel progresso.

Qualora il candidato avesse quale studente di filosofia compiuto lo studio di storia naturale o di economia rurale, lo comproverà con attestati legali.

§ 2. Il candidato presenterà l'istanza al direttore degli studj matematici, il quale in concorso del decano della facoltà fisserà il giorno e l'ora per gli esami rigorosi, senza portare pregiudizio alle ore stabilite per le lezioni.

§ 3. A tutti gli esami rigorosi, oltre il direttore degli studj ed il decano della facoltà, interverranno quali esaminatori quei professori che insegnano le materie di studio sulle quali avrà luogo l'esame.

§ 4. I supplenti v'interverranno ed esamineranno nel solo caso che l'esame rigoroso abbracciasse anche la materia di studio da essi supplita.

§ 5. Gli esami rigorosi si faranno a voce.

§ 6. I medesimi saranno tenuti collegialmente, vale a dire il candidato verrà progressivamente esaminato dagli esaminatori.

§ 7. I primi ad esaminare saranno i professori secondo la loro anzianità di servizio, indi esaminerà il decano, e finalmente il direttore. Spetterà a quest'ultimo l'ordinare al professore di chiudere o di proseguire il suo esame.

§ 8. Ogni esame rigoroso durerà due ore, e giammai potranno essere esaminati ad un tempo due candidati.

§ 9. Onde conseguire il grado di dottore ingegnere, o di dottore architetto, dovrà il candidato sostenere tre esami rigorosi, e precisamente:

I. *a*) l'esame di matematica sublime, cioè di analisi sublime;

b) di geodesia ed idrometria;

c) di economia rurale;

d) di storia naturale generale;

e) di disegno di geometria.

II. *a*) di matematica sublime, cioè di calcolo differenziale ed integrale;

b) di architettnra civile e stradale;

c) di disegno nell'architettura civile;

d) di geometria descrittiva.

III. *a*) di matematica applicata;

b) d'idraulica;

c) di disegno di macchine e di architettura;

d) dei trattati legali.

I periti agrimensori per ottenere l'approvazione accademica sosterranno gli esami rigorosi:

a) sugli elementi di architettura;

b) sull'economia rurale;

c) sulla geodesia;

d) sul disegno rapporto alle misurazioni geometriche;

e) sulla storia naturale generale;

f) sui trattati legali.

Gl'ingegneri, gli architetti ed i periti agrimensori dovranno inoltre presentare, onde dar prova della manuale loro prontezza, un disegno, la di cui esecuzione verrà sorvegliata nel modo prescritto dal successivo § 30.

§ 10. Gli esami rigorosi del candidato si faranno coll'intervallo non minore di due mesi fra l'uno e l'altro esame.

§ 11. Il voto sugli esami subíti da un candidato sarà dato, a senso della sovrana risoluzione 21 febbrajo 1843, palesemente ed in iscritto.

§ 12. I professori daranno a protocollo il loro giudizio sull'esame secondo il loro rango di anzianità, cominciando dal meno anziano, indi seguirà il decano della facoltà, e finalmente il direttore degli studj.

Gli esaminatori nel pronunciare il proprio giudizio avranno riguardo al risultato complessivo delle risposte date dal candidato ai singoli quesiti.

Il presidente emetterà secondo le risultanze dei giudizj così pronunciati la decisione definitiva sull'esito dell'esame. Ove vi fosse parità di voti sulla sufficienza o non sufficienza del medesimo prevarrà l'opinione più rigorosa.

§ 13. La decisione definitiva sull'esito dell'esame rigoroso si esprimerà colle parole:

Approbatus per unanimia cum applausu, vel — Approbatus per unanimia — Per majora — Reprobatus.

§ 14. Questa decisione sarà resa nota dal presidente al candidato, il quale durante la votazione dovrà essere stato assente dall'aula dell'esame.

§ 15. Qualora il candidato non corrispondesse nell'esame rigoroso, e quindi non venisse approvato, potrà il medesimo ripeterlo dopo un congruo termine da fissarsi dal direttore degli studj, non però minore di un mese.

Per la ripetizione dell'esame pagherà la metà della tassa relativa.

Soccombendo il candidato all'esame di riparazione, non potrà essere ammesso ad una ripetizione ulteriore.

§ 16. Prima di dar principio all'esame rigoroso dovrà il cancelliere dell'università registrare nel protocollo dell'esame il nome e cognome del candidato, il luogo di nascita e provincia, la religione, l'università presso cui egli ha compiuto gli studj, il giorno dell'esame rigoroso e le materie di studio sulle quali sarà il medesimo esaminato. Questo protocollo verrà custodito presso la direzione degli studj.

Capitolo II.

Delle pubbliche dispute e della promozione degl' ingegneri civili e degl' ingegneri architetti.

§ 17. Il candidato che avrà sostenuto con buon esito i tre esami rigorosi potrà essere ammesso alla pubblica disputa. Egli presenterà le tesi in iscritto al direttore degli studj, cui ne spetta la prima censura, e senza la di cui approvazione non potranno essere stampate.

Il direttore degli studj, approvato una volta il manoscritto delle tesi, sarà risponsabile dell' autenticità delle medesime.

§ 18. Le tesi dovranno essere scelte fra tutte le materie d' insegnamento dello studio matematico, e saranno esposte in modo da poter formare l' argomento della disputa o dimostrazione, non che in numero sufficiente onde agevolarne la scelta all' opponente.

§ 19. La stampa delle tesi si farà a spese del candidato, e la loro distribuzione seguirà prima dell' incominciamento della disputa.

Sarà inoltre facoltativo al candidato di pubblicare colle stampe in occasione della disputa una dissertazione sopra qualche importantë argomento degli studj matematici, assoggettandola previamente all' esame del professore rispettivo, e quindi all' approvazione della direzione degli studj.

§ 20. Il direttore degli studj, qual presidente della facoltà, fisserà il giorno e l' ora della pubblica disputa, alla quale il medesimo dovrà pure presiedere.

V' interverranno inoltre il decano della facoltà e tutti i professori effettivi dello studio matematico.

§ 21. Alla pubblica disputa seguirà la promozione del candidato al grado di dottore. Il medesimo sarà all'uopo presentato dal direttore della facoltà al rettore magnifico, il quale fisserà la giornata in cui avrà luogo la promozione suddetta.

§ 22. All'atto della promozione interverranno il il rettore magnifico, il direttore degli studj matematici, i decani di tutte le facoltà, non che tutti i professori ed il cancelliere dell'università in qualità di attuaro.

Gli altri membri della facoltà matematica potranno essere invitati alla funzione senza però l'obbligo d'intervenirvi.

La disputa e la promozione avranno luogo nelle ore nelle quali non si danno lezioni.

§ 23. L'aspirante al grado di dottore firmerà prima della sua promozione la reversale di non appartenere ad alcuna società segreta.

Questa reversale sarà poi legalizzata dal notajo dell'università ed unita al protocollo di promozione.

§ 24. Dietro di ciò il rettore magnifico riceverà la promessa (sponsione) del candidato a tenore dell'aulico decreto 3 febbrajo 1783.

Il notajo dell'università ne preleggerà al candidato la formola in idioma italiano, e questi risponderà « Io prometto. »

§ 25. Il rettore magnifico procederà indi secondo la prescritta formola alla promozione del candidato, proclamandolo dottore negli stndj degl'ingegneri civili, ovvero degli architetti.

§ 26. Il diploma in pergamena da rilasciarsi in lingua italiana sarà firmato dal rettore magnifico, dal direttore degli studj matematici, dal decano della facoltà e dal cancelliere dell'università.

§ 27. Seguíta la pubblica disputa e la promozione dell'ingegnere civile, ovvero dell'ingegnere

architetto, al grado di dottore, verrà eretto sopra ognuno di questi atti un processo verbale.

Al processo verbale della disputa saranno unite le tesi a stampa, ed a quello della promozione la reversale firmata dal candidato.

Il primo di questi due processi verbali sarà firmato dal direttore degli studj e dal cancelliere per essere custodito negli atti della direzione degli studj, il secondo all'incontro sarà firmato dal rettore magnifico e dal cancelliere, e passerà in custodia fra gli atti del rettorato.

Capitolo III.

Degli esami rigorosi e dell'approvazione accademica dei periti agrimensori.

§ 28. I periti agrimensori sosterranno un solo esame rigoroso. Onde essere ammesso a questo esame dovrà il candidato comprovare d'aver con buon esito compito il corso degli studj prescritto per i periti agrimensori.

§ 29. Relativamente alla destinazione del giorno e dell'ora per questo esame, non che al modo con cui vi dovrà essere proceduto, ed indi pronunciato il giudizio sulle risposte date dal candidato, valgono le disposizioni contenute nei §§ 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 per gli esami rigorosi degl'ingegneri civili e degli architetti.

§ 30. L'esame verserà sulle materie di studio che s'insegnano nel corso prescritto pei periti agrimensori.

Al medesimo interverranno quali esaminatori tutti i professori del detto corso unitamente al direttore degli studj ed al decano della facoltà.

Il candidato vi presenterà un disegno, che avrà esteso sotto la sorveglianza del professore.

§ 31. Sostenuto lodevolmente l'esame rigoroso, il candidato sarà ammesso a firmare la reversale concernente le società segrete, la quale sarà poi dal decano della facoltà conseguata al direttore degli studj.

§ 32. Il diploma di approvazione dei periti agrimensori dovrà parimente essere esteso in lingua italiana, e sarà sottoscritto dal direttore degli studj, dal decano della facoltà e dal cancelliere dell'università.

SEZIONE SECONDA.

Delle tasse e loro distribuzione.

§ 33. Per gli esami rigorosi degl'ingegneri civili e degl'ingegneri architetti saranno pagate le seguenti tasse:

I.° *Esame rigoroso.*

Al direttore	lir.	20. —
Al decano	»	13. 50
Ai cinque professori rispettivamente d'introduzione alla matematica sublime, di economia rurale, di geodesia, del disegno di geometria e della storia naturale a lir. 13. 50 ciascheduno	»	67. 50
Ai bidelli	»	3. —
Totale . . .	lir.	104. —

II.° *Esame rigoroso.*

Al direttore	lir.	20. —
Al decano	»	13. 50
Ai quattro professori rispettivamente di matematica sublime, di architettura civile e stradale, di geometria descrittiva e della scuola di disegno nell' architettura a lir. 13. 50	»	54. —
Ai bidelli	»	3. —
Totale . . .	lir.	90. 50

III.° *Esame rigoroso.*

Al direttore	lir.	20. —
Al decano	»	13. 50
Ai cinque professori rispettivamente di matematica applicata, d' idraulica, di disegno di macchine, di disegno di architettura civile e dei trattati legali a lir. 13. 50	»	67. 50
Ai bidelli	»	3. —
Totale . . .	lir.	104. —

§ 34. Per la disputa e promozione saranno pagate le tasse seguenti:

Al rettore magnifico per la promozione e sottoscrizione del diploma di dottore .	lir.	24. —
Al direttore degli studj come presentatore e per la sottoscrizione del diploma	»	20. —
Ai quattro decani delle facoltà a lir. 13. 50 per cadauno	»	54. —
Ai nove professori dello studio matematico a lir. 12 per ciascuno	»	108. —
	lir.	206. —

Somma riportata . lir. 206. —

Al cancelliere e vicecancelliere dell' università . . . . . » 12. —

Al personale di cancelleria, cioè per la trascrizione e spedizione del diploma . » 10. —

NB. La pergamena ed il bollo dovranno pagarsi dal candidato separatamente al bidello . . . . . » 6. —

Al vicebidello ed al sottobidello da ripartirsi in proporzione del loro soldo . » 7. —

Per piccole spese . . . . . » 10. —

Alla cassa della facoltà . . . . . » 15. —

Totale . . . lir. 266. —

§ 35. Per l'esame rigoroso e per l'approvazione accademica dei periti agrimensori saranno pagate le seguenti tasse:

Al direttore degli studj . . . . . lir. 24. —

Al decano della facoltà . . . . . » 13. 50

Ai sei professori rispettivamente d'architettura, d'economia rurale, di storia naturale generale, di geodesia, d'idrometria e dei trattati legali a lire 13. 50 . . . » 81. —

Al cancelliere e vicecancelliere . . » 12. —

Al personale di cancelleria . . . . » 10. —

Al bidello, vicebidello e sottobidello » 12. —

Alla cancelleria per il diploma, compreso la sottoscrizione, la pergamena ed il bollo da lire 1. 50 . . . . . » 16. —

Per l'allestimento dell'aula . . . . » 6. —

Alla cassa della facoltà . . . . . » 10. —

Totale . . . lir. 184. 50

§ 36. Per la ripetizione d'un esame rigoroso pagheranno i candidati soltanto la metà della tassa relativa.

Il che si deduce a pubblica notizia in adempimento dell'ossequiato dispaccio 27 dicembre prossimo passato, n.° 8600 dell'eccelsa commissione aulica degli studj, e per comune intelligenza e norma.

(N.° 8.) *Correzione di un errore di citazione occorso nella notificazione 31 ottobre 1845 intorno la valitura dei ricapiti finanziarj di legittimazione del caffè e zuccaro.*

26 febbrajo 1846.

NOTIFICAZIONE.

Nella notificazione 31 ottobre anno passato concernente la valitura dei ricapiti finanziarj di legittimazione pel caffè e zuccaro rilasciati a' commercianti che esercitano il loro traffico in un luogo ove non esiste un ufficio autorizzato allo stacco di simili ricapiti, essendo stato per errore citato l'art. 2.° del § 125 delle norme per l'esecuzione del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato, in vece dell'art. 1.° di detto paragrafo, come avrebbe dovuto essere, se ne rende inteso il pubblico per espresso ordine dell'eccelsa camera aulica generale portato da suo ossequiato dispaccio 9 gennajo anno corrente, n.° 46021-4462.

(N.° 9.) *Discipline da seguirsi per l'importazione ed il transito della semenza di tabacco.*

27 febbrajo 1846.

NOTIFICAZIONE.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale con rispettato dispaccio del 16 dicembre dello scorso anno al n.° 49747-2225 ha determinato che l'importazione ed il transito della semenza di tabacco vengono permessi soltanto verso previa concessione dell'autorità di finanza (imperiale regio magistrato camerale).

Tale disposizione si reca a pubblica notizia per i suoi effetti legali ed in relazione, come venne espressamente dichiarato dal sullodato eccelso aulico dicastero, al § 383 del regolamento sulle dogane e privative dello stato.

(N.° 10.) *Abolito nello stato di Cracovia il pubblico lotto e proibita la vendita dei biglietti di lotteria.*

9 marzo 1846.

NOTIFICAZIONE.

All'oggetto di preservare dai danni quei sudditi austriaci che spedivano finora viglietti di lotterie di beni od altro a Cracovia, l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita, mediante ossequiato suo dispaccio 25 gennajo prossimo passato, n.° 2967-119, ha ordinato di recare a pubblica notizia, come si fa con la presente, l'ordine in data 12 dicembre 1845, col quale il senato di quella città e stato libero ha abolito il pubblico lotto, e contemporaneamente ha proibita la vendita dei viglietti di lotterie estere sotto comminatoria di pena pecuniaria.

NOI PRESIDENTE E SENATORI

DELLA CITTÀ E STATO LIBERO DI CRACOVIA

In adempimento della risoluzione della dieta 16 luglio 1844, e specialmente degli articoli 2.° e 3.° della medesima, in forza della quale dev'essere abolito nello stato il lotto de' numeri, ordiniamo quanto segue:

Art. 1.° Col 1.° gennajo 1846 viene abolito il lotto de' numeri finora in attività nella città libera di Cracovia.

Art. 2.° In conseguenza di ciò restano abolite nel territorio dello stato libero tutte le lotterie di qualsiasi nome ed origine.

Art. 3.° Soltanto i giuochi sopra pegno (*Pfand Spiele*) di beni mobili od immobili giacenti nel territorio dello stato libero potranno aver luogo dietro speciale autorizzazione del senato reggente.

Art. 4.° Chi vende biglietti di lotterie estere di qualsiasi nome incorre in una multa di fiorini 1000 pol. oltre alla perdita de' biglietti, e chi li porta attorno, nella multa di fiorini 500 pol.

Due terzi di queste multe cadranno a profitto di cause pie a scelta del senato, ed un terzo sarà dato al denunziante.

Nel caso che il contravventore non potesse pagare la multa, questa sarà commutata in un arresto di polizia nella proporzione di un giorno per ogni 10 fiorini pol.

Art. 5.° Ogni possessore di un biglietto di lotteria nel territorio della città libera di Cracovia soggiacerà, oltre alla perdita del biglietto, ad una multa, la quale trattandosi del lotto di numeri corrisponderà a 2 fiorini pol. per ogni grosso pol. della giuocata, e trattandosi di lotterie per classi, a 6 fiorini pol. per ogni fiorino pol. di giuocata. I possessori dei biglietti di lotterie sopra beni mobili o immobili situati nel territorio della città libera di Cracovia, le quali non furono autorizzate, soggiacciono alla pena stabilita pei possessori dei biglietti delle lotterie per classi.

Art. 6.° L' inquisizione per tali contravvenzioni ha luogo sopra denunzia, ed anche d' ufficio ogni qual volta si scoprano tracce del fatto, e viene

aperta nella città di Cracovia dalla direzione di polizia, e nel territorio dai commissarj distrettuali. Queste autorità, raccolte che abbiano le prove legali, decidono in prima istanza, restando salvo il riclamo al dipartimento degli affari interni e della polizia entro otto giorni da quello della pubblicazione della relativa sentenza.

Art. 7.° La prova legale per convinzione viene costituita a norma delle disposizioni generali che regolano le procedure delle gravi trasgressioni di polizia. Il possesso di un biglietto d'una lotteria non per anco estratta rende soggetto alla pena suindicata, senza alcun riguardo al luogo ove fu acquistato. Non sarà ammessa la scusa che il biglietto sia stato trovato, essendo dovere di chi trova un tal biglietto di consegnarlo alla direzione di polizia.

Art. 8.° Le vincite dei biglietti confiscati cadono a profitto di pie cause di beneficenza.

Art. 9.° Il dipartimento degli affari interni e della polizia, la direzione di polizia e i commissarj distrettuali sono incaricati della relativa esecuzione nella sfera delle attribuzioni rispettive.

Dato in Cracovia nella nostra seduta del 12 dicembre 1845.

IL PRESIDENTE DEL SENATO,

SCHINDLER.

Pel Segretario generale del Senato,

POPIELECKI.

(N.° 11.) *Trattamento delle obbligazioni al 4 ed al 4 $\frac{1}{2}$ per 100 del prestito assunto col mezzo della casa bancaria fratelli Bethmann che furono estratte a sorte il 3 febbrajo 1846 nella serie 333.*

9 marzo 1846.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al decreto 3 febbrajo pross.° pass.° dell' imp. regia camera aulica generale, ed inerentemente alla notificazione governativa 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Delle obbligazioni del prestito assunto col mezzo della casa bancaria fratelli Bethmann, che sono comprese nella serie 333, estratte a sorte il 3 febbrajo 1846, cioè lettera *A* n.° 2510 fino al n.° 3497 inclusive, al 4 $\frac{1}{2}$ per 100, poi lettera *B* n.° 13 *a* e n.° 3501 fino al n.° 4000 inclusive, al 4 per 100, quelle al 4 $\frac{1}{2}$ per 100 verranno pagate ai creditori nel valor nominale del capitale in contanti, moneta di convenzione, mentre a termini della sovrana patente 21 marzo 1818 quelle al 4 per 100 verranno concambiate con nuove obbligazioni dello stato portanti l' interesse del 4 per 100 in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento in contanti delle obbligazioni al 4 $\frac{1}{2}$ estratte a sorte incomincia col 1.° di giugno 1846, e viene eseguito dall' imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco a Vienna, oppure dalla casa bancaria fratelli Bethmann a Francoforte sul Meno.

§ 3.° All' atto del pagamento del capitale vengono pure soddisfatti in moneta di convenzione gl' interessi al 4 $\frac{1}{2}$ per 100 inerentivi a tutto maggio 1846.

§ 4.° Delle obbligazioni colpite da sequestro, divieto od altra prenotazione si deve prima del pagamento del capitale conseguire lo svincolo dall' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Il concambio delle obbligazioni al 4 per 100, che furono estratte a sorte, con nuove obbligazioni dello stato viene pure eseguito dall' imperiale regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco a Vienna, oppure dalla casa bancaria fratelli Bethmann a Francoforte sul Meno.

§ 6.° Gl' interessi delle nuove obbligazioni dello stato decorrono dal 1.° febbrajo 1846, e gl' interessi del 4 per 100 maturati fino a quell' epoca sulle obbligazioni estratte a sorte vengono soddisfatti all' atto del concambio.

(N.° 12.) *Esenti dal bollo gli attestati che si rilasciano dalle autorità dietro il § 160 del regolamento sulle dogane e privative.*

16 marzo 1846.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 17 novembre 1845 si è graziosamente degnata di dichiarare esenti dal bollo gli attestati che in seguito al § 160 del regolamento sulle dogane e privative dello stato si rilasciano dalle autorità alle parti sugli accidenti sopravvenuti, pei quali siasi reso necessario di deviare dalla strada originariamente designata al trasporto della merce.

Tanto si reca a pubblica notizia in obbedienza agli ordini abbassati dall'eccelsa imp. regia camera aulica generale col venerato dispaccio 18 dicembre 1845, n.° 34354-2426.

(N.° 13.) *Prescrizioni in vigore per la guardia armata di finanza in punto al diritto di usare le armi ed alla procedura da seguirsi nel caso d' inquisizioni per l' avvenuto uso di tale diritto.*

23 marzo 1846.

NOTIFICAZIONE.

All' oggetto di prevenire equivoci, di garantire ogn' individuo da possibili danni e di raggiungere con sicurezza lo scopo cui mira l' istituzione di una guardia armata di finanza, si deducono a pubblica notizia in seguito a veneratissima sovrana risoluzione 24 gennajo anno corrente, comunicata col rispettato decreto 8 febbrajo anno corrente, n.° 4742–250 dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale le seguenti disposizioni e prescrizioni più precisamente determinanti quelle precedentemente emanate in punto al diritto di usare le armi spettante ai funzionarj della detta guardia e alla procedura da seguirsi nel caso d' inquisizioni per l' avvenuto uso di tale diritto.

§ 1. I funzionarj della guardia di finanza sono autorizzati ad usare delle armi appartenenti al loro legale armamento soltanto in attualità di servizio, e per un fine che immediatamente risguarda l' adempimento delle loro incumbenze di servizio.

§ 2. Anche in detti casi essi dovranno far uso delle armi soltanto

a) per difesa necessaria onde respingere un'aggressione di fatto contro di essi. Non richiedesi però per poter adoperar le armi di aspettare che le persone, contro le quali i funzionarj della guardia di finanza devono agire, mettano loro le mani addosso, o adoperino contro di essi armi od altri mezzi atti a ferire. È anzi da risguardarsi già come un'aggressione di fatto se persone munite di armi o d'altri stromenti atti a far violenza, oppure anche non armate, ma in numero tale da poter vincere, stante le particolari circostanze del caso, i funzionarj della guardia in attualità di servizio, o in generale con mezzi atti a farli soccombere, si avanzano contro di essi, non ostante l'ingiunzione loro fatta di doversi fermare, e così li mettano nel pericolo d'essere violentemente impediti nell'adempimento dei loro doveri di servizio;

b) per vincere una violenta resistenza contro l'esecuzione delle incumbenze di servizio demandate ai funzionarj della guardia di finanza.

Come violenta resistenza si dichiara anche

aa) allorchè taluno, malgrado l'ingiunzione di fermarsi fattagli in modo intelligibile dalla guardia di finanza, che come tale si

dichiara, non solo non obbedisce, ma prosegue nell'azione o nell' impresa che diede luogo a tale ingiunzione, e la compie, o tenta compierla col corso celere di bestie da soma o da tiro, o coll'ajuto d'altri mezzi di trasporto, come sarebbero le barche, e mette con ciò i funzionarj nel pericolo di essere violentemente impediti nell'adempimento delle loro funzioni di servizio, oppure

bb) allorchè individui muniti d'armi, o in generale di stromenti atti a far violenza o di altri mezzi ausiliarj a ciò idonei, oppure quantunque senz' armi o stromenti atti a far violenza o mezzi ausiliarj, ma in numero tale da poter presumibilmente vincere il drappello della guardia in fazione, si fanno ad esso incontro, e all'ingiunzione che i funzionarj della detta guardia devono loro dirigere in modo intelligibile, e previa la manifestazione della propria qualità di deporre le armi o gli altri stromenti di cui fossero muniti, o di privarsi dei mezzi ausiliarj suindicati, ovvero di fermarsi o di presentarsi isolatamente ad uno ad uno al drappello delle guardie di finanza, oppure trovandosi in barche ne lascino ad esso libera l'entrata, non obbediscono, nè con parole o con fatti danno a conoscere con certezza di essere intenzionati di obbedire, ma in vece sia con parole o con gesti non equivoci, colla

posizione che prendono, manifestano la determinata intenzione di opporsi in un modo violento e pericoloso all' esercizio delle sue funzioni.

Nei casi contemplati sotto *aa*) e *bb*) l'uso delle armi è permesso soltanto per l'esecuzione dell'attacco prescritto al § 54 del regolamento di servizio della guardia di finanza, e solo in quanto tale uso rendasi assolutamente necessario ai distaccamenti della guardia di finanza che si compongono almeno di cinque uomini e sono comandati da una guida (*Oberaufseher*) o da un individuo di rango superiore.

§ 3. Fuori dei casi contemplati nel paragrafo precedente i funzionarj della guardia di finanza non sono autorizzati a servirsi delle loro armi, e specialmente non lo sono contro quegl' individui che senza l'ajuto di bestie da soma o da tiro o d'altri mezzi di trasporto prendono la fuga per sottrarre al fermo sè o le cose che hanno seco, oppure, sebbene cerchino col celere corso di bestie da tiro o da soma o di altri mezzi di trasporto di sottrarsi alle ispezioni delle guardie di finanza, rinunciano alla loro impresa e prendono conseguentemente nella fuga una direzione tale da far cessare durante l' inseguimento il sospetto d'una contravvenzione. In quest' ultimo caso gl' impiegati della guardia di finanza sono unicamente

autorizzati a tagliare le corde, cinghie o tirelle dei mezzi di trasporto o a rendere inservibili le bestie adoperate nella fuga, semprechè lo si possa fare senza esporre a pericolo la vita di qualche persona.

§ 4. Anche nei casi pei quali si verificano le condizioni dell' uso delle armi, quelli che le adoperano sono obbligati

a) di servirsene soltanto in quanto siano assolutamente necessarie per respingere un'aggressione o per vincere un' opposizione violenta, e

b) di adoperare l'arma in ogni caso colla precauzione che non ne venga messa in pericolo senza necessità la vita di un uomo.

Per quanto sia conforme ai doveri della guardia di finanza di rendere coll' uso legale delle armi efficaci e rispettati i servizj ad essa demandati, altrettanto la medesima dovrà aver presente la grave risponsabilità di cui al cospetto delle leggi divine ed umane si caricherebbe usandone inconsideratamente per capriccio o malvagità.

§ 5. La scelta dell' arma di cui la guardia di finanza dovrà far uso, cioè se della carabina, della sciabola o della bajonetta dipenderà dalle circostanze, e ritenuto per massima doversi far uso di quella che secondo la natura del caso riesce indispensabilmente necessaria.

§ 6. Nei casi in cui per l'uso delle armi fatto dalla guardia di finanza nell'adempimento de' proprj doveri sia avvenuto un ferimento o un' uccisione, e le autorità istituite per l'esecuzione del codice penale generale abbiano trovato titolo ad incamminare *la verificazione del fatto,* questa verrà istituita dietro le norme stabilite dal codice medesimo. Siccome però l'uso illegittimo delle armi da parte dei funzionarj della guardia di finanza è una mancanza di servizio, e come tale può soggiacere ad una pena speciale, così dovrà assumersi in tale verificazione del fatto (semprechè pel ritardo od altra circostanza non ne venga pregiudizio alla relativa procedura) anche il funzionario della guardia immediatamente superiore a quello nell'esercizio delle di cui funzioni avvenne il ferimento o l'uccisione. È dovere di questo funzionario, il quale non dovrà considerarsi nè come testimonio, nè come difensore di taluno degl'incolpati, di cooperare con zelo alla riuscita della verificazione. Spetta a lui d'indicare a questo fine all'impiegato giudiziario o amministrativo che procede alla verificazione quelle circostanze che a norma del caso gli sembrasse necessario di constatare per la completa dilucidazione del fatto, e di suggerire le misure che gli sembrassero opportune allo scoprimento della verità; così pure è suo dovere

di fornire le necessarie notizie sui rapporti del servizio, in quanto si riferiscano alla verificazione del fatto, e di somministrare tutte le ulteriori informazioni a tale verificazione necessarie che potessero raccogliersi dagli atti ufficiali della guardia di finanza. In quanto poi per l'effetto di tale verificazione si rendessero necessarie delle misure relativamente ad individui della guardia, esso funzionario vi provvederà, in modo però che non ne venga interrotto o pregiudicato il servizio della guardia stessa. Nel caso che l'impiegato incaricato della verificazione del fatto ritenga inammissibile il rilievo d'una circostanza o l'attuazione d'una misura additata dal funzionario della guardia di finanza, questi potrà esigere che ne sia fatta menzione nel processo verbale, senza però impedire per questo nè il proseguimento della verificazione del fatto, nè il chiudimento di essa o la successiva procedura.

Osservazione = Il § 54 del regolamento organico e di servizio delle guardie di finanza è concepito come segue:

« Se poi tali individui non obbediscono al-
» l'ingiunzione, se non ostante la medesima
» continuano a percorrere la strada sulla quale
» furono trovati, o ricusano di deporre le
» armi e gli altri stromenti atti a fare vio-
» lenza, oppure non vogliono disgiungersi e

» recarsi isolatamente presso il drappello della
» guardia, si attaccano con coraggio e se ne
» eseguisce l'arresto. »

(N.° 14.) *Trattamento delle obbligazioni del banco al 5 per 100 estratte a sorte il 2 marzo 1846 nella serie 21 e delle obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati dell'Austria inferiore comprese posteriormente in questa serie.*

28 marzo 1846.

NOTIFICAZIONE.

Inerentemente al decreto in data 2 corrente marzo dell' imp. regia camera aulica generale, ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829 si deduce quanto segue a pubblica notizia:

§ 1.° Le obbligazioni del banco al 5 per 100 dal n.° 15860 fino al n.° 16201 inclusive, che sono comprese nella serie 21, estratte a sorte il 2 marzo 1846 vengono pagate ai creditori nel valor nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione; le obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati dell'Austria inferiore, comprese posteriormente in questa serie, dal n.° 1791 fino al n.° 2048 inclusive,

giusta le disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818, vengono concambiate contro nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali al 5 per 100 estratti a sorte incomincia col 1.° aprile 1846, e vien eseguito dall' imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Assieme alla restituzione del capitale viene eseguito il pagamento degl' inerentivi interessi, cioè fino a tutto febbrajo 1846, nella misura del 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna, e pel mese di marzo 1846 all' incontro nella misura originaria del 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Delle obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da altra prenotazione si deve prima del pagamento del capitale conseguire lo svincolo dall' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Pel pagamento del capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, monasteri, fondazioni od altri pubblici istituti o corporazioni hanno luogo le norme prescritte per la voltura di tali obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di quelle obbligazioni, i cui interessi vengono soddisfatti da una cassa

filiale di credito, è libero di conseguire il pagamento del capitale presso l'imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, o presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora ritirato gl' interessi.

Nell' ultimo caso essi devono presentare le obbligazioni estratte a sorte alla cassa filiale di credito.

§ 7.° Il concambio delle estratte obbligazioni domesticali al 4 per 100 degli stati dell'Austria inferiore contro nuove obbligazioni dello stato ha luogo presso la cassa di credito degli stati a Vienna, alla quale si devono presentare le obbligazioni estratte a sorte.

§ 8.° Gl' interessi delle nuove obbligazioni dello stato in moneta di convenzione decorrono dal 1.° marzo 1846, e gl' interessi delle antiche obbligazioni arretrati fino a quell'epoca in valuta di Vienna vengono soddisfatti all'atto del concambio delle obbligazioni.

(N.° 15.) *Disposizioni daziarie pel commercio delle sete fra il territorio doganale e gli stati esteri e territorj estradoganali.*

30 marzo 1846.

NOTIFICAZIONE.

Onde togliere i dubbj e le difficoltà insorte nell'applicazione delle disposizioni daziarie contenute nella tariffa dei dazj d'entrata e d'uscita dell'anno 1838 alle rubriche 552, 553, 554 e relative annotazioni per alcune specie di seta, è stato determinato di attivare, dal 1.° aprile anno corrente in poi, in luogo delle suddette, le seguenti disposizioni daziarie pel commercio delle sete in discorso fra il comune territorio doganale e gli stati esteri e territorj estradoganali, cioè:

1.° Seta cruda filatojata o torta,

Dazio d'entrata lire 272, 30 per quintale netto;

Dazio d'uscita lire 120, 55 per quintale sporco.

2.° Seta purgata o tinta,

Dazio d'entrata lire 535, 70 per quintale netto;

Dazio d'uscita lire 22, 30 per quintale sporco.

Tali disposizioni si recano a pubblica notizia in conformità del dispaccio dell' imp. regia camera aulica generale 14 febbrajo anno corrente, n.° 49025-1748, aggiungendo che le facoltà degli uffici riguardo al dazio delle contemplate sete restano invariate.

(N.° 16.) *Bollo da applicarsi alla spedizione d'ufficio con cui vien dato corso ad una convenzione giudiziale.*

31 marzo 1846.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 27 gennajo p.° p.° si è degnata determinare, che la spedizione d'ufficio, con cui viene dato corso ad una convenzione giudiziale (l'intimazione della convenzione) presso le regie autorità giudiziarie debba ritenersi soggetta ad un bollo di 30 (trenta) carantani ogni foglio.

Tanto si deduce a pubblica notizia in obbedienza all'ossequiato dispaccio 6 febbrajo p.° p.°, n.° 4269-301 dell' eccelsa imp. regia camera aulica generale.

(N.° 17.) *Prescrizioni relative alle operazioni daziarie che si esercitano dall' ufficio di finanza esistente nella stazione della strada ferrata al ponte sulla laguna in Venezia.*

1.° aprile 1846.

N.° 8099-307.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE.

In seguito ad ossequiato dispaccio dell'eccelsa camera aulica 17 dicembre 1845, n.° 46079 si notificano le seguenti prescrizioni:

1. L'ufficio doganale posto nella stazione provvisoria al ponte sulla laguna in Venezia è istituito soltanto per le operazioni daziarie riferibili a quelle persone e merci che sortono da Venezia, o vi entrano col mezzo della strada ferrata, riguardo alle quali persone e merci spettano a questo ufficio tanto rispetto ai dazj di dogana, come a quelli di consumo le medesime attribuzioni, che fino all'apertura del ponte sulla laguna aveva l'ufficio doganale provvisorio posto all'approdo detto alle Penitenti.

2. Nella stazione di Venezia presso il ponte della laguna, e su questo ponte stesso non si può asportare da Venezia alcuna merce, che non sia prima stata dichiarata all'ufficio doganale istituito in questa stazione, ed assoggettata alle operazioni daziarie prescritte per l'ingresso delle merci nella linea doganale, a meno che non venga comprovato essere queste operazioni di già state praticate dall'ufficio competente di Venezia.

3. Tutte le merci arrivate a Venezia sulla strada ferrata non possono asportarsi dalla stazione prima che non siano state presentate all'ufficio doganale istituito in questa stazione, ed assoggettate alle operazioni daziarie prescritte per le merci che sortono dalla linea daziaria, o che venga comprovato essere state queste operazioni di già praticate da un altro ufficio doganale, e prima che per le merci stesse non sia stato pagato il dazio consumo, in quanto vanno al medesimo soggette.

4. È vietato d'introdurre nella stazione od esportare dalla medesima delle merci per altri accessi, che quelli aperti ed indicati a tale scopo di concerto coll'autorità finanziaria.

5. Il trasporto di merci sul ponte sulla laguna non può aver luogo che a mezzo dei traini della strada ferrata. Tale trasporto in ogni altra guisa, come pure ogni scarico di

merci su questo ponte è vietato, qualora non se ne abbia prima ottenuta la licenza.

6. Tutti gli spazj che trovansi nell' interno della stazione della strada ferrata appartengono al circuito d'ufficio dell'ufficio di finanza esistente nella stazione stessa e vengono posti sotto sorveglianza d'ufficio (controlleria).

7. È vietato di sorpassare i muri di cinta e le opere di chiusura della stazione e d' introdursi in qualsiasi altro modo nella stazione stessa con deviazione dagli accessi permessi, e così pure di danneggiare tali muri ed opere di chiusura.

8. Le trasgressioni a quanto viene prescritto dalla presente notificazione sono punite secondo il disposto dalla legge penale sulle contravvenzioni di finanza, ed in particolare le trasgressioni ai §§ 2, 3, 4, 5 sono trattate a norma dei §§ 187 n.° 1 e 2, 189 n.° 1, 191 n.° 1 lettera *a*, 195 n.° 1 e 2 della legge penale quale attentato, od in relazione alle circostanze, consumato contrabbando con illegale importazione od esportazione di merci per la linea daziaria od altra; come pure il sorpassare in onta ai premessi divieti i muri, cancelli e qualsiasi altra opera di cinta della sunnominata stazione, sarà punito quale contravvenzione di finanza preveduta dai §§ 463 e 464 della legge penale, anche in quei casi, nei

quali una tale azione non fosse da trattarsi come contrabbando, o come complicità e partecipazione al medesimo.

(N.° 18.) *Sotto quale limitazione debba riceversi il giuramento decisorio.*

1.° aprile 1846.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con risoluzione 20 gennajo 1846 si è degnata di dichiarare che « il giu-
» ramento decisorio non può mai cadere sulla
» sussistenza o insussistenza del debito, ma
» unicamente sulla sussistenza o insussistenza
» del fatto da cui il debito deriverebbe. »

Ciò si deduce a pubblica notizia in esecuzione del rispettato dispaccio 4 marzo prossimo passato, n.° 6925 dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita.

(N.° 19.) *Disposizioni sul proseguimento delle visite locali per definire i reclami sulle stime catastali attribuite ai terreni in varj comuni delle provincie di Vicenza, del Friuli, di Brescia e della Valtellina.*

4 aprile 1846.

N.° 36659.

IMP. REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO

NEL REGNO LOMBARDO—VENETO.

NOTIFICAZIONE.

Nella prossima ventura campagna censuaria saranno proseguite nelle provincie di Vicenza, Friuli, Brescia e della Valtellina, pei distretti, comuni amministrativi e censuarj indicati nell'elenco posto appiedi della presente notificazione, le visite locali per definire i reclami che, a senso del regolamento 7 maggio 1839, furono presentati dai possessori sulle stime dei fabbricati e sui dati catastali attribuiti ai singoli appezzamenti dei terreni, salvo l'applicare a questi ultimi i risultamenti delle relative tariffe allorquando saranno esse pure definite mediante l'evasione dei reclami delle pubbliche rappresentanze.

In pari tempo la giunta farà rilevare le variazioni sostanziali avvenute per forza maggiore o per fatto di pubbliche autorità nello stato de' fondi posteriormente alle operazioni censuarie in tutte le provincie, distretti, comuni amministrativi e censuarj compresi nella presente notificazione.

Importando che i suddetti rilievi riescano possibilmente compiuti, e che i singoli possessori aventi interesse intervengano alle visite per fornire gli opportuni schiarimenti, si dispone quanto segue:

1.° Tutti i possessori per il giorno 10 del prossimo venturo giugno dovranno avere denunziato alla rispettiva autorità comunale le proprietà perente e distrutte per forza maggiore od occupate con opere pubbliche, e quelle che per gli stessi titoli si trovano quasi perente od affatto improduttive, o che sono deteriorate per modo da non potersi ridonare allo stato anteriore senza spese ed opere sommamente gravi ed esorbitanti.

Tali denunzie abbracceranno tutte le variazioni dell' indicata natura avvenute posteriormente alle operazioni censuarie ed anche posteriormente alla pubblicazione dei catasti, omesse quelle già indicate dai possessori nei rispettivi estratti catastali all' atto della suddetta pubblicazione, e omesse anche quelle che furono già denunziate negli anni scorsi.

2.° Viceversa le deputazioni e le altre autorità comunali raccoglieranno entro lo stesso termine, col sussidio delle delegazioni censuarie, le opportune notizie sulle proprietà accresciute, divenute censibili o notabilmente migliorate dopo le operazioni censuarie indipendentemente dall'opera del possessore, come sono i terreni accresciuti per alluvione, le strade divenute censibili per essere state abbandonate, ed i terreni notabilmente migliorati in causa di nuove inalveazioni d'acque pubbliche e simili.

3.° Tanto nelle suddette denunzie, quanto nelle notizie raccolte d'ufficio dovrà indicarsi nel miglior modo possibile la situazione delle proprietà cui esse si riferiscono. Le dette denunzie e notizie, da stendersi in carta senza bollo, verranno dall'autorità comunale raccolte e consegnate al perito che sarà incaricato dalla giunta di eseguire le suaccennate visite.

4.° I possessori che non dimorano abitualmente nel comune ove sono situati i loro beni, quand'anche non abbiano presentato reclami, nè denunzie, dovranno eleggere nel comune medesimo un domicilio e notificarlo all'autorità comunale entro il suddetto termine del 10 giugno prossimo venturo e tenersi pronti ad intervenire a suo tempo alle visite locali o personalmente o col mezzo di

procuratori o rappresentanti, ed a fornire tutte le notizie e schiarimenti che potessero occorrere tanto sulle domande da essi fatte, quanto sugli aumenti d'estimo che occorresse di applicare alle loro proprietà, sia per fondi accresciuti o migliorati come sopra, sia per reclami di confronto.

5.° Affinchè i possessori siano più agevolmente istrutti dell'epoca in cui si faranno le visite locali nei rispettivi comuni, verrà affissa al principio d'ogni mese nell'ufficio dell'imp. regio commissario distrettuale, a cura del perito censuario, una nota indicante l'ordine progressivo dei comuni nei quali approssimativamente si eseguiranno le visite nel mese successivo.

Tre giorni poi innanzi di cominciare le visite in ciascun comune si pubblicherà dall'autorità comunale analogo avviso nello stesso comune, ed una copia di esso verrà affissa nell'ufficio dell'imperiale regio commissario distrettuale.

6.° Nòn intervenendo i possessori o direttamente o col mezzo di rappresentanti alle dette visite, si riterranno per vere le circostanze di fatto rilevate dagli operatori della giunta in concorso delle delegazioni censuarie, e serviranno di base per la definitiva sistemazione del catasto.

7.° Quei possessori che, per acquisto o per altro titolo legale, fossero successi nel possesso dei beni ad altri inscritti negli estratti catastali all'atto della pubblicazione, subentreranno negli obblighi e diritti dei loro datori per tutto quanto è superiormente disposto. Essi però dovranno indicare il titolo del loro possesso e l'antecedente possessore cui sono subingressi per l'opportuno riferimento agli estratti catastali verificati all'atto della pubblicazione.

ELENCO dei comuni amministrativi e censuarj nei quali si continuerà l'esame per la definizione dei reclami dei privati possessori delle provincie di VICENZA, FRIULI, BRESCIA *e della* VALTELLINA.

Provincie.	DISTRETTI.	COMUNI amministrativi.	COMUNI censuarj.
VICENZA.	VI. ASIAGO....	Conco.....	Conco.
			Conco di sopra.
			Fontanelle con S. Antonio.
			Puffale.
			Rubbieto.
		Roana	Roana con Camporovere e Verena.
			Canova con Cesuna
		Rotzo	Rotzo ed uniti.
		S. Giacomo di Lusiana	S. Giacomo di Lusiana con Covolo.
			Laverda con S. Caterina di Lusiana.
		Treschè.....	Treschè Conca.
		Lastebasse.....	Lastebasse.
			Posta.
	X. VALDAGNO..	Recoaro.....	Recoaro.
			Fongara.
			Fracassi.
			Obante.
			Pelichero.
			Peserico.
			Rovegliana.
			Storti.
			Valcalda.
			Valfredda.
		Novale.....	Castrazzano.

Provincie.	DISTRETTI.	COMUNI amministrativi.	COMUNI censuarj.
VICENZA.	II. Camisano.	Tutti i comuni di questi distretti.	
	IX. Malo....		
	XI. Arzignano		
	XII. Lonigo....		
	XIII. Barbarano		
FRIULI.	XV. Moggio .	Tutti i comuni di questi distretti.	
	XVI. Paluzza.		
	XVII. Rigolato		
	XVIII. Ampezzo.		
	XIX. Tolmezzo		
BRESCIA.	IV. Montechiaro	Calvisano	Calvisano con Mezzane e Malpaga.
		Visano.....	Visano.
		Remedello di sopra	Remedello di sopra
	VII. Bovegno..	Lodrino.....	Lodrino.
	XIV. Salò	Burago	Burago.
		Castrezzone.....	Castrezzone.
		Degagna	Degagna.
		Goglione di sotto.	Goglione di sotto.
		Moscoline	Moscoline.
		Polpenazze	Polpenazze.
		Prandaglio	Prandaglio.
		Sojano del Lago.	Sojano del Lago.
		Sopraponte	Sopraponte.
		Vallio	Vallio.
		Villanuova.....	Villanuova.
		Vobarno	Vobarno con Teglie

Provincie.	DISTRETTI.	COMUNI amministrativi.	COMUNI censuarj.
BRESCIA.	VIII. Chiari..	Tutti i comuni di questi distretti.	
	XI. Verolanuova.		
	XII. Orzinovi.		
	XVII. Vestone.		
VALTELLINA.	I. Sondrio....	Albosaggia.....	Moja ed uniti.
			S. Antonio ed uniti.
			S. Caterina ed uniti.
			S. Salvatore ed uniti.
		Cajolo.....	Cajolo ed uniti.
			Cantone con Costa.
			Pranzera con Palù.
		Caspoggio.....	Caspoggio con Monte di Dagua.
		Cedrasco.....	Cedrasco.
		Chiesa.....	Chiesa con Primolo.
			Chiareggio con Forbicina.
			Braccia.
			Lago Pirlo ed uniti.
			Vassalini con Curlo.
		Colorina.....	Colorina ed uniti.
		Fusine.....	Fusine ed uniti.
		Lanzada.....	Lanzada con Moizzi.
			Franscía con Scierscen.
			Ganda con Campagneda.

Provincie.	DISTRETTI.	COMUNI amministrativi.	COMUNI censuarj.
VALTELLINA.	I. Sondrio....	Spriana.....	Spriana ed uniti. Portola.
		Torre.....	Torre di Bondoledo con Zana. Campo con Mastabio. Melirolo con Contr. di Dagua. Pizzi con Cagnoletti.
	II. Ponte.....	Piateda.....	Piateda. Agneda. Ambria con Venina. Palù. S. Bartolomeo ed uniti.
		Teglio.....	Teglio. Boalzo. Caprinale. Carona. Foppa con Belviso. Sciardalco. Ligone inferiore. Nigola. Ligone superiore. S. Giacomo. S. Giovanni. S. Sebastiano. Prato Valentino. Sozzi. Tresenda. Valgella. Val Rogna.

Provincie.	DISTRETTI.	COMUNI amministrativi.	COMUNI censuarj.
VALTELLINA.	II. Ponte.....	Teglio.....	Aprica. Motta d'Aprica. Ospitale. Prati della Valle di Belviso ed unito.
	III. Tirano...	Tirano.....	S. Perpetua.
		Villa di Tirano.	Stazzona ed uniti.
		Bianzone.....	Bianzone. Bratta. Piazzeda.
		Grosio.....	Grosio ed uniti.
		Grossotto.....	Grossotto.
		Lovero.....	Lovero con S. Maria Maddalena.
		Mazzo.....	Mazzo con Vione.
		Sernio.....	Sernio con Biolo.
		Vervio.....	Vervio con Montagna.

(N.° 20.) *Leva militare per l'anno* 1846.

8 aprile 1846.

NOTIFICAZIONE.

La leva di terra e di mare da eseguirsi pel corrente anno 1846 nel regno lombardo-veneto venne dagli aulici dicasteri fissata in uomini 6579, dei quali spettano alle provincie

lombarde	n.° 3536
ed alle venete	» 3043
totale	n.° 6579

Mediante le occorrenti coadequazioni saranno bonificati ai singoli comuni gl'individui loro rispettivamente appartenenti, i quali fossero già entrati al servizio militare, a termini delle disposizioni contenute nelle sezioni XXII e XXIX della sovrana patente 17 settembre 1820.

Le operazioni prescritte nella sezione XII e successive della patente medesima avranno principio col giorno 15 aprile anno corrente, e la consegna al militare dei coscritti requisiti avrà principio col giorno 23 del successivo mese di maggio.

Le regie delegazioni provinciali sono incaricate, per ciò che le riguarda, dell'esecuzione di tali disposizioni.

(N.° 21.) *Le firme in caratteri ebraici apposte ad atti privati o documenti pubblici debbono considerarsi semplicemente come segni di mano.*

10 aprile 1846.

NOTIFICAZIONE.

Sul quesito se la sovrana prescrizione contenuta nell'aulico decreto 14 febbrajo 1814, n.° 1106 della raccolta delle leggi giudiziarie sia applicabile a firme in caratteri giudaici od ebraici apposte ad atti privati o documenti pubblici stesi in questi stati in lingua volgare, S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 14 febbrajo 1846 si è degnata di dichiarare che tali firme devono considerarsi semplicemente come segni di mano (*Handzeichen*), e quindi gli scritti firmati in tal guisa sono da trattarsi secondo le norme vigenti pei documenti muniti di un segno di mano dell'emittente.

Ciò si deduce a pubblica notizia in esecuzione di rispettato dispaccio 4 marzo anno corrente, n.° 7135 dell'eccelsa cancelleria aulica riunita.

(N.° 22.) *Modificazioni alla tariffa delle competenze daziarie e trigesimali di alcune manifatture di pelle verso l'Ungheria e Transilvania.*

11 aprile 1846.

NOTIFICAZIONE.

In conformità al dispaccio presidenziale dell'imp. regia camera aulica generale del 17 marzo anno corrente, n.° $\frac{2210}{F.V.}$, ed in relazione alla tariffa delle competenze daziarie e trigesimali per le manifatture di pelle posta in vigore il 1.° novembre prossimo passato, si deduce a pubblica notizia che riguardo ai lavori e ad altre stoffe contemplate alla rubrica 18 della suddetta tariffa col giorno 15 aprile 1846 sarà attivata nel commercio intermedio fra l'Ungheria e la Transilvania e le altre provincie del comune nesso doganale la seguente diminuzione delle relative competenze d'entrata, cioè del dazio d'entrata per l'introduzione dall'Ungheria e Transilvania dalle lire 80, 35 alle lire 22, 30 per quintale netto, e del contributo trigesimale per l'introduzione nell'Ungheria e Transilvania dai fiorini 7, carantani 30 a fiorini 2, carantani 5 per centinajo netto.

(N.° 23.) *Viene ripubblicata la governativa notificazione 26 febbrajo 1839 sui requisiti necessarj in punto agli studj preparatorj per essere ammessi all' imp. regia accademia di belle arti in Vienna.*

20 aprile 1846.

NOTIFICAZIONE.

Essendo stato rappresentato agli aulici dicasteri che molti de' giovani che bramano di essere ammessi in qualità di allievi ordinarj allo studio presso l' imp. regia accademia di belle arti in Vienna si presentano non forniti delle occorrenti cognizioni, l' eccelsa imp. regia commissione aulica degli studj con dispaccio 11 marzo prossimo passato, n.° 1807 ha ingiunto di ripubblicare la quì annessa notificazione 26 febbrajo 1839, n.° 6337-1200 che rendeva nota la sovrana risoluzione 4 dicembre 1838 sui requisiti necessarj in punto di studj preparatorj per essere ammesso all' accademia suddetta.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con venerata sovrana risoluzione 4 dicembre prossimo passato si è degnata di ordinare che d'ora in avanti tutti gl'individui, i quali si presenteranno all'accademia di belle arti in Vienna per esservi ammessi nella qualità di scolari ordinarj, dovranno comprovare in prevenzione di essere sufficientemente preparati agli studj divisati, producendo a tale effetto i documenti comprovanti di aver terminato con buon successo il corso biennale della quarta classe della scuola elementare maggiore, ovvero le quattro classi ginnasiali di gramatica, e che tali attestati dovranno essere presentati anche dai giovani che avessero compiuto il corso regolare degli studj nelle imperiali regiè accademie militari del genio in Vienna e di Wiener-Neustadt.

Rispetto poi ai giovani esteri che desiderassero di essere ammessi al corso regolare degli studj stabiliti nella predetta accademia di belle arti è autorizzata la presidenza dell'accademia medesima ad accordare la chiesta ammissione, ove dalle informazioni da assumersi preventivamente con esattezza non emerga veruna eccezione intorno alla moralità ed alla condotta del petente.

Lo che si notifica per comune norma in esecuzione del rispettato dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica unita in data 22 dicembre 1838, n.° 32726-2615.

Milano, il 26 febbrajo 1839.

(N.° 24.) *Aumentato il dazio d'entrata dei vini comuni dello stato sardo.*

20 aprile 1846.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana approvazione viene ordinato dall' imp. regia presidenza della camera aulica generale che il dazio d'entrata pei vini comuni dello stato sardo introdotti per la linea daziaria del regno lombardo-veneto sia aumentato all' importo di lire 21, 45 per quintale metrico sporco.

Si reca ciò a pubblica notizia coll' aggiunta che il nuovo dazio suddetto sarà attivato col giorno 1.° maggio prossimo venturo, avvertendosi inoltre che nulla viene cangiato nell' attuale trattamento daziario dei vini comuni degli stati di Parma, Piacenza, Guastalla, Modena e Ferrara contemplati alla rubrica 627 della vigente tariffa daziaria; che però i vini comuni del cantone svizzero del Ticino potranno partecipare al trattamento più favorevole della citata rubrica soltanto quando siano accompagnati dalla bolletta di esportazione del detto cantone svizzero e vengano introdotti nella Lombardia per l'ufficio austriaco di Ponte Chiasso, e che mancando queste condizioni

saranno pure assoggettati al maggior dazio di lire 21, 45 per quintale metrico sporco.

(N.° 25.) *Quali effetti produca l'istanza per la purgazione della contumacia o per la restituzione in intiero contro la scadenza di un termine perentorio.*

30 aprile 1846.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con veneratissimo sovrano viglietto 14 febbrajo 1846 si è degnata di determinare quanto segue:

« L'istanza sia per la purgazione della con-
» tumacia, sia per la restituzione in intiero
» contro la scadenza di termine perentorio,
» non importa altro effetto fuori di quello
» che sino alla definizione dell'incidente non
» si possa proseguire nel merito; l'esecuzione
» delle decisioni emanate in seguito alla non
» comparsa od alla scadenza del termine, che
» furono alle parti già intimate, non viene
» punto sospesa per la successiva produzione
» dell'istanza medesima. »

Il governo, in obbedienza ad ossequiato dispaccio 27 marzo anno corrente, n.° 10349-785

dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita, porta tale sovrana determinazione a comune notizia.

(N.° 26.) *L'erede beneficiario dopo l'aggiudicazione della sostanza non ha diritto di domandare l'aprimento del concorso sulla medesima.*

6 maggio 1846.

NOTIFICAZIONE.

Per togliere un dubbio occorso, S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 13 febbrajo prossimo passato si è degnata di dichiarare che « a » norma delle vigenti leggi l'erede beneficia» rio, dopo l'aggiudicazione della sostanza » ereditaria, non abbia diritto di domandare » l'aprimento del concorso sulla medesima. »

Ciò si deduce a pubblica notizia in esecuzione dell'ossequiato dispaccio 7 aprile prossimo passato, n.° 11739-876 dell'eccelsa cancelleria aulica riunita.

(N.° 27.) *Estesi gli effetti della governativa notificazione 22 maggio 1827 per la dichiarazione di morte di un assente o mancante.*

6 maggio 1846.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con sovrana risoluzione 27 gennajo 1846 si è degnata di dichiarare che le disposizioni contenute nella sovrana risoluzione 18 novembre 1826, pubblicata colla notificazione del governo di Milano 22 maggio 1827, debbono osservarsi in tutti i casi in cui l'avvenuta morte di un assente o mancante deve essere comprovata, sia che la prova venga offerta sul fatto dell'immediata ricognizione del di lui cadavere, sia che la prova stessa versi sopra altre circostanze le quali somministrino la certezza che la morte doveva inevitabilmente essere avverata.

Ciò si deduce a pubblica notizia in esecuzione dell'ossequiato dispaccio 28 marzo p.° p.°, n.° 10418–1198 dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita.

(N.° 28.) *Risultamenti dell'amministrazione del fondo d'ammortizzazione al finire dell'anno* 1845.

11 maggio 1846.

N.° 8558–1184.

I. R. MAGISTRATO CAMERALE
DELLA LOMBARDIA.

NOTIFICAZIONE.

La commissione istituita in forza del § 33 della sovrana patente 24 maggio 1822 per esaminare l'amministrazione del fondo d'ammortizzazione esercitata dall'imp. regia prefettura del monte lombardo-veneto ha presentato i risultamenti della medesima amministrazione, che furono da essa verificati nel rendiconto dell'anno 1845; e pertanto vengono ora portati a pubblica notizia nel quì sottoposto estratto del detto rendiconto.

ESTRATTO del rendiconto dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione nell' anno camerale 1845 *a termini dei* §§ 28, 29 *e* 30 *della sovrana patente* 24 *maggio* 1822, *stato presentato dall' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto e certificato dalla commissione istituita col* § 33 *della stessa sovrana patente.*

INTROITO.				
Rimasti da convertirsi alla fine dell' anno camerale 1844 ..... fior.			326,631	$44\frac{1}{5}$
Prodotti dei beni della corona e della cassa d'ammortizzazione realizzati nell'anno camerale 1845 fior.	424,831	7 –		
Rendita di cartelle dell' imperiale regio monte lombardo-veneto e di obbligazioni di stato acquistate.... »	538,662	29 –		
fior.	963,493	36 –	963,493	36 –
Totalità... fior.			1,290,125	$20\frac{1}{5}$
CONVERSIONE.				
Impiegati nell'acquisto di obbligazioni di stato al 4 per 100 pel capitale di fior. 922,450, oltre i frutti arretrati ..... fior.	924,423	7 –		
Spese per mediazioni di contratti di acquisto ..... »	65	56 –		
Totalità... fior.	924,489	3 –	924,489	3 –
Rimasti da convertirsi alla fine dell'anno camerale 1845 f.			365,636	$17\frac{1}{5}$

(N.° 29.) *Modificata la prescrizione relativa al permesso ai particolari d' introdurre merci di vietato commercio.*

18 maggio 1846.

NOTIFICAZIONE.

In seguito a sovrana risoluzione 7 febbrajo 1846 la prescrizione contenuta nel secondo paragrafo delle norme per l'applicazione del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato viene modificata in modo che vengono autorizzate le amministrazioni camerali, senza limitazione ad un dato valore o dazio, a permettere ai particolari l'introduzione di merci di vietato commercio per loro uso privato, quando non vi ostino riguardi di sanità o di polizia.

Colla presente determinazione non vengono minimamente alterate le attribuzioni dei governi relativamente al permesso d'introdurre merci di vietato commercio.

(N.° 30.) *Attivazione del nuovo censimento nelle provincie di Venezia, Padova e Polesine.*

20 maggio 1846.

N.° 36753.

IMP. REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO
DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

NOTIFICAZIONE.

Allo scopo di far godere anche prima del generale pareggiamento degli estimi i vantaggi di una più equa distribuzione del carico prediale nell' interno delle provincie comprese nel nuovo censimento lombardo-veneto, ed in corrispondenza all'articolo 25 della sovrana patente 23 dicembre 1817, S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 16 luglio 1835 si è degnata ordinare che i risultati del nuovo censimento, di mano in mano che saranno appurati e definiti nelle singole provincie, si debbano applicare all' interno ripartimento delle imposte nelle medesime.

Allo stesso intento poi di un più equo ripartimento dell' imposta prediale non solamente nelle singole provincie di nuovo censimento, ma ben anche da provincia a provincia, l'altefata Maestà con altra sovrana risoluzione 8

aprile 1845 degnossi prescrivere che attuandosi il nuovo censimento in più provincie sottoposte allo stesso governo si debbano queste associare tra di esse per unire insieme l'attual carico prediale di ciascuna e distribuirlo su tutte con una sola uniforme misura in base della nuova rendita censuaria.

La direzione impressa dall'imp. regia giunta alle operazioni censuarie ed alle relative revisioni coincideva pienamente colle prefate superiori prescrizioni e ne agevolava il progressivo adempimento.

Già nell'anno 1838 si erano pubblicate le tariffe d'estimo dei terreni di tutto il territorio di nuovo censimento e raccolti su di esse i reclami delle pubbliche rappresentanze da comune a comune, da distretto a distretto e da provincia a provincia, e questi reclami erano già stati esaminati e discussi nei convocati distrettuali e presso le congregazioni provinciali e centrali ne' modi e sensi indicati nel regolamento 7 febbrajo detto anno, e più tardi riveduti in luogo per opera di commissioni di periti censuarj e provinciali.

Così pure incominciando dall'anno 1839 e mano mano nei successivi si erano pubblicate in tutto il territorio suddetto le stime dei fabbricati ed i dati catastali applicati alle singole qualità dei terreni secondo lo stato censuario

del 27 maggio 1828; già si erano raccolti in tutte le provincie i reclami e le denunzie dei gravi cambiamenti avvenuti per cause accidentali dopo l'epoca suddetta, e già si erano eseguite in diverse provincie le relative verificazioni sul luogo col mezzo degli operatori censuarj assistiti dalle delegazioni censuarie, ed in concorso dei possessori reclamanti.

La giunta quindi colla scorta degli atti e delle verificazioni di sopra indicate ha potuto intraprendere la disamina e la decisione dei reclami tanto pubblici che privati a lei demandate dalla sovrana patente 31 ottobre 1818, adoperando per una parte tali metodi ed ordinamenti, pei quali la progressiva sistemazione dell'estimo provincia per provincia non andasse disgiunta dal generale collegamento delle stime tra l'una e l'altra provincia, ed attenendosi per l'altra parte nella scelta delle provincie da sistemarsi per le prime a quell'ordine che ad un tempo soddisfacesse meglio ai bisogni di ciascuna di esse, avuto riguardo allo stato degli estimi provvisorj, e si prestasse nel modo il più opportuno alla prescritta unione progressiva delle imposte nelle diverse provincie.

Con queste vedute ed ordinamenti, ed in base ad appositi regolamenti, l'imperiale regia giunta del censimento ha deciso i reclami e

sistemato in ogni parte il nuovo estimo nelle provincie di

Venezia,
Padova e
Polesine;

ed ora, conformemente alla superiore abilitazione, deduce a pubblica notizia le seguenti

DETERMINAZIONI.

A. DECISIONE DEI RECLAMI E LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA CENSUARIA.

1.° Nel modo e nelle cifre di perticato ed estimo, o rendita censuaria, apparenti dai catasti di ciascun comune censuario e dai rispettivi libri delle partite che unitamente alle mappe vengono consegnati ai commissarj distrettuali ed ivi offerti all'ispezione degli aventi interesse, l'imp. regia giunta del censimento ha deciso i reclami delle pubbliche rappresentanze sulle tariffe d'estimo dei terreni, ed i reclami dei privati sulla misura e sugli altri dati catastali attribuiti ai singoli beni e sulle stime dei fabbricati nelle provincie di Venezia, Padova e Polesine; ed ha regolato qualunque altro oggetto concernente l'estimo delle anzidette provincie.

2.° In conseguenza di ciò la rendita censuaria dei terreni e dei fabbricati nelle anzidette provincie viene riconosciuta e stabilita rispettivamente nelle seguenti cifre:

Provincia di Venezia . . lir. 6107904, 41.
» di Padova . . » 8900303, 99.
» del Polesine . » 4533368, 65.

3.° Nelle cifre suddette è però compresa la rendita dei beni censiti bensì, ma per effetto della loro destinazione temporaneamente esenti dal pagamento delle imposte, la quale è complessivamente di lir. 125509, 11.

In conseguenza di che la rendita dei beni effettivamente ed attualmente soggetti all'imposta si riduce

Nella provincia di Venezia a lir. 6024531, 77.
» di Padova . . » 8863434, 53.
» del Polesine . » 4528101, 64.

4.° Le stime furono costituite secondo le massime e determinazioni sovrane riassunte nei regolamenti 7 febbrajo 1838 e 7 maggio 1839 ed in base allo stato materiale in cui i terreni ed i fabbricati si trovavano all'epoca del 27 maggio 1828.

5.° Successivamente però si sono introdotte nell'estimo dei singoli beni le rettifiche occorse dipendentemente dai gravi deterioramenti e dai notabili miglioramenti avvenuti nei terreni per cause naturali ed accidentali

indipendenti dai possessori, e lo stesso si è praticato per rispetto ai gravi deterioramenti dei fabbricati avvenuti nella stessa epoca e per le stesse cause, secondo appare distintamente dal regolamento 10 marzo 1841 e dalle successive notificazioni.

6.° Restano poi salve le correzioni da eseguirsi tanto al momento dell'attuazione del nuovo censo, quanto posteriormente in qualunque epoca dipendentemente

1.° Dagli errori materiali di fatto incorsi nella scrittura censuaria dopo la decisione dei reclami per abbagli di trascrizione, conteggio ed altri simili, come viene indicato in apposito avviso;

2.° Dagli errori procedenti dall'essersi inchiuso nell'estimo pagante qualche stabile che nella formazione del censo doveva esserne escluso o ritenuto temporaneamente esente dall'imposta, o viceversa.

7.° Così pure restano salve le modificazioni d'estimo da eseguirsi posteriormente all'attuazione del nuovo censo in causa dei cambiamenti che avvennero dopo le ultime visite od avverranno in appresso negli oggetti censibili nei modi e per le cause indicate nell'apposito regolamento per la conservazione dell'estimo.

B. APPLICAZIONE DEL NUOVO ESTIMO ALL' ESAZIONE DELL' IMPOSTA.

8.° La rendita censuaria indicata nel § 3.° e rettificata secondo il § 6.° servirà di base per ripartire nell' interno delle provincie di Venezia, Padova e Polesine nell'anno camerale 1846-1847 l'imposta prediale competente alle medesime.

Nel caso poi che le rettifiche indicate nel suddetto paragrafo e denunziate nel termine che a tal uopo verrà stabilito non si potessero eseguire abbastanza in tempo per introdurle negli atti censuarj per l'esazione dell' imposta nell' anno 1846-1847, il riparto si eseguirà sulle cifre attualmente conosciute e riassunte nel § 3.°, e si faranno i dovuti compensi nell' anno 1847-1848.

Per le rettifiche addomandate dopo l'epoca suddetta i compensi saranno regolati colle norme generali stabilite nel regolamento per la conservazione dell' estimo.

9.° L' imposta erariale competente alle anzidette provincie nell' anno 1846-1847 e da ripartirsi sulla nuova rendita verrà desunta come per lo passato dal ripartimento generale dell' imposta complessiva attribuita alle provincie venete colle sovrane risoluzioni 3 agosto e 14 settembre 1816 e 25 giugno 1822.

10.° Le somme d'imposta come sopra assegnate a ciascuna provincia saranno unite insieme in una somma complessiva e sociale, e questa somma verrà ripartita sulla somma complessiva della rendita enunciata al § 3.° e rettificata giusta il § 6.°, per modo che i possessori di qualsivoglia provincia paghino a titolo d'imposta la medesima aliquota per ogni lira di rendita applicata ai beni di cui si trovano intestati nel libro delle partite.

La precisa cifra di tale aliquota sarà fatta conoscere con apposita notificazione allorquando saranno compiute le relative operazioni.

11.° Attuandosi successivamente il nuovo censo in altre provincie oltre alle suindicate, le somme d'imposta competenti tanto alle une che alle altre si uniranno in una sola, e parimente si uniranno in una sola le cifre di rendita competenti alle medesime, e l'imposta complessiva verrà ripartita sulla rendita totale di esse tutte; così che ne emerga per tutte la medesima aliquota per ogni lira di rendita. E così di mano in mano finchè siano associate tutte le provincie di uno stesso governo.

12.° Nello stesso modo verrà ripartito sulla nuova rendita qualunque altro carico reale generale, e separatamente comune per comune l'imposta comunale e qualunque altro carico reale locale.

13.° Le imposte prediali accennate nei precedenti paragrafi si dovranno sempre pagare direttamente dalle persone intestate nel libro delle partite in via principale come debitori del tributo prediale, a sensi delle istruzioni 7 maggio 1839 sulle intestazioni censuarie.

Resta però salvo ai possessori degli utili dominj il diritto di ritenere la quinta parte del canone dovuto ai proprietarj del diretto dominio nei modi e colle limitazioni apparenti dal decreto 27 aprile 1811.

14.° Con apposito avviso le pubbliche rappresentanze ed i possessori vengono avvertiti dell'epoca nella quale saranno offerti alla loro ispezione presso i commissarj distrettuali i catasti, le mappe ed i libri delle partite, e potranno rispettivamente

a) riconoscere in qual modo furono decisi i loro reclami;

b) promuovere le eventuali emende degli errori indicati nel § 6.° della presente notificazione;

c) far introdurre nelle intestazioni censuarie le modificazioni occorrenti tanto in causa di errori che fossero per avventura incorsi nelle medesime, quanto a cagione dei trapassi di proprietà o possesso ed altri mutamenti avvenuti nei rapporti legali delle persone intestate.

15.° Ad opportuna norma dei possessori si pubblicano unitamente alla presente:

1.° Il regolamento 6 maggio 1841 sui beni esclusi dall' estimo od esenti temporaneamente dall' imposta;

2.° Le istruzioni 7 maggio 1839 sulle intestazioni censuarie;

3.° Il regolamento 20 maggio corrente pei trasporti censuarj o mutazioni d' intestazione in causa di cambiamenti dei possessori.

16.° Più tardi sarà pubblicato il regolamento sulle mutazioni di estimo in causa di cambiamenti negli oggetti censiti o censibili.

N.° 25108.

REGOLAMENTO

intorno ai beni da escludersi dal censimento o da esentarsi dall'imposta.

TITOLO I.

MASSIME GENERALI.

1.° Conformemente all'art. 21 della sovrana patente 23 dicembre 1817 le qualificazioni personali del possessore di un fondo o di un edificio non danno alcun titolo di esenzione dall'imposta fondiaria.

2.° Sono però esenti da questa i terreni ed edificj indicati in via generale nel suddetto art. 21 e più specialmente precisati nel presente regolamento.

3.° Alcuni dei suddetti terreni ed edificj furono assolutamente esclusi dal censimento, altri vi sono compresi, ma saranno temporaneamente esenti dall'imposta prediale sino a che dureranno nello stato od agli usi specialmente contemplati dal presente regolamento come titolo di esenzione.

TITOLO II.

BENI ESCLUSI DAL CENSIMENTO.

4.° Sono esclusi assolutamente dall'estimo

a) I fiumi, i torrenti, i laghi ed i canali pubblici; e così pure gli alvei maestri e le diramazioni principali de' canali consorziali e privati inservienti allo scolo, all'irrigazione e ad altri simili

usi, e già esistenti all' epoca della formazione del nuovo censimento;

b) Le strade regie, le comunali e le piazze che servono loro di continuazione e sono destinate allo stesso uso, così pure le strade consorziali soggette ad uso pubblico. Parimente i bastioni delle città non fortificate, gli argini regj o mantenuti dallo stato, e gli argini consorziali, in quanto gli enti suddetti servano anche di pubblica strada e non diano alcun prodotto;

c) I terreni lungo i fiumi ed i canali navigabili nella parte destinata ad uso pubblico per l'attiraglio delle barche;

d) Le chiese e gli oratorj destinati al culto cattolico di proprietà pubblica o comunale, od anche di privata proprietà, ma stabilmente aperti al pubblico; e così pure le sagrestie, le celle mortuarie, i sagrati, i battisteri ed i campanili annessi o dipendenti;

e) I cimiteri indistintamente finattantochè sono destinati a tale uso;

f) I forti e le fortezze nelle parti fortificate e di proprietà dello stato;

g) Le piazze d' armi ed i campi di marte di ragione dello stato destinati per gli esercizj militari, se ed in quanto non se ne ritragga veruna rendita;

h) Le porte delle città, i porti di mare cogli arsenali inservienti al reale servizio;

i) I palazzi di residenza e villeggiatura reale e gli spazj di decorazione compresi nello stesso recinto e formanti parte integrante dei medesimi;

l) I terreni assolutamente sterili, come rocce, ghiaje nude e simili tanto di ragione dello stato, che dei privati e corpi morali;

m) I boschi tensi ed altri beni di simil natura nel solo caso che i regolamenti politici vietino assolutamente il ricavarne qualsivoglia profitto; in caso diverso si censiscono in ragione del profitto che a fronte dei suddetti regolamenti si può tuttavia ritrarne.

5.° I beni indicati alle lettere *a*), *b*) sono delineati in mappa, ma senza numero nè lettera, e non sono descritti in catasto.

Le parti di terreno indicate alla lettera *c*) sono comprese nei perimetri dei terreni adiacenti, ma escluse dalla calcolazione della superficie.

Quelli alle lettere *d*) sino ad *i*) inclusive sono distinti in mappa con lettere e descritti in appendice al catasto, ma senza estimo.

Quelli alle lettere *l*), *m*) sono distinti con numero e descritti in catasto, ma senza estimo.

TITOLO III.

BENI ESENTI DALL' IMPOSTA.

6.° Sono descritti nell'estimo, ma saranno esentati dall'imposta fino a che durerà la speciale loro destinazione

a) I fabbricati di proprietà dello stato e destinati alla residenza dei governi e delle autorità pubbliche, ed agli usi ed uffici della pubblica amministrazione civile, politica, camerale e giudiziaria; alla pubblica istruzione;
ai servigi ed alloggi militari;

b) I fabbricati di proprietà comunale, in quella parte che servono
ad uso delle scuole comunali;

alla residenza ed agli uffici delle congregazioni municipali e delle deputazioni comunali aventi uffici proprj.

Non godranno di tale esenzione gli alloggi esistenti negli uffici indicati sotto *b*), sebbene fossero lasciati gratuitamente ai membri, impiegati o maestri;

c) I seminarj vescovili;

d) Gli ospedali degl'infermi, degli esposti, dei pazzi e delle partorienti, tanto di proprietà dello stato, che dei comuni, od anche di privata fondazione, quando ammettano gratuitamente ed indistintamente gl'individui di uno o più comuni appartenenti alle suddette categorie.

7.° I suddetti beni sono distinti con numeri e descritti in catasto come i beni non esenti.

TITOLO IV.

BENI DI CENSIMENTO SPECIALE ED ECCEZIONALE.

8.° Hanno subíto una stima speciale e diversa da quella che avrebbe richiesto il loro stato materiale e topografico, e furono considerati come semplice area

a) I fabbricati esistenti nelle spianate delle fortezze per semplice concessione precaria, e colla condizione che debbano distruggersi a qualunque richiesta dell'autorità militare e senza compenso;

b) Le case costrutte dopo l'epoca fissa dello stato censuario (27 maggio 1828), salvo l'applicar loro la stima de' fabbricati all'epoca che verrà superiormente stabilita in relazione all'art. 20 della sovrana patente 23 dicembre 1817.

Milano, dall'imp. regia giunta del censimento lombardo-veneto il 6 maggio 1841.

N.i 20987-21145.

ISTRUZIONE

per le intestazioni censuarie nel nuovo catasto del regno lombardo-veneto.

TITOLO I.

MASSIME FONDAMENTALI SULL' INTESTAZIONE CENSUARIA.

POSSESSI E PERSONE DA INTESTARSI IN VIA PRINCIPALE.

1.° Tutti i fondi o beni stabili compresi nel nuovo censimento devono essere descritti ed intestati nel catasto censuario dei rispettivi comuni in nome della persona o del corpo morale a cui spetta di pagarne l' imposta.

2.° La legge censuaria ritiene obbligata al pagamento dell' imposta la persona o il corpo morale che ne ha il godimento sì per titolo di proprietà o condominio, sì per qualsivoglia altro titolo in proprio, e non già in nome altrui e nella qualità di semplice affittuario, colono o mezzajuolo a tempo determinato.

3.° In conseguenza di ciò s' intestano nel catasto censuario come debitori dell' imposta:

Proprietarj.

a) I proprietarj che sono essi medesimi in possesso dei proprj fondi (sì di libero allodio, come

feudali) e ne hanno il godimento o direttamente, o col mezzo di affittuarj semplici, mezzajuoli, coloni *ad tempus* e simili.

Livellarj.

b) I livellarj o possessori del dominio utile de' fondi enfiteutici tanto in perpetuo, quanto a tempo determinato.

Affittuarj perpetui.

c) Gli affittuarj perpetui o a più generazioni.

Usufruttuarj.

d) Gli usufruttuarj anche a tempo determinato quando abbiano essi il possesso e l'amministrazione del fondo. S'intesta in vece il proprietario se questi conserva presso di sè l'amministrazione del fondo e ne corrisponde la rendita all'usufruttuario.

Censi o diritti di superficie.

e) I proprietarj o possessori del diritto di superficie (ossia dei fondi censuarj nel senso in cui sono definiti dal § 1147 del vigente codice civile), i quali hanno il diritto al godimento di tutti i frutti esterni del suolo o dei fabbricati sovr'esso esistenti, essendo riservati al padrone del fondo soltanto i prodotti sotterranei, p. e. le miniere, i tesori e simili.

Che se a taluno spettino la proprietà del fondo ed il godimento dei prodotti immediati del medesimo (prodotti del suolo), e ad un altro soltanto il diritto di tenervi o educarvi alberi, s'intesta

il proprietario del suolo, e non già il possessore delle piante; salvo ciò che dirassi in appresso del caso in cui tanto il terreno ed i frutti immediati del suolo, quanto le piante appartengano a diverse persone.

Fondi in comunione pro-indiviso o per parti astrattamente determinate.

4.° Se uno o più fondi sono posseduti in comunione da più persone o corpi morali pro-indiviso per parti indeterminate ovvero per parti astrattamente determinate, ma non materialmente precisate e separatamente descritte in censo, tutte queste persone o corpi morali sono obbligati solidariamente al pagamento dell' imposta dei fondi posseduti in comunione, e come tali s' intestano cumulativamente senza distinzione di parti. Tali sono particolarmente i casi:

a) Di più eredi indivisi quantunque si conosca la parte di eredità che astrattamente appartiene a ciascuno di essi;

b) Dei proprietarj o possessori di pascoli, boschi, forni fusorj, torchj e simili goduti in comunione per parti astrattamente determinate o carati di uso e di utilità. Questi beni però, se i proprietarj sono costituiti regolarmente in società ed hanno nominato o notificato un amministratore, s' intestano alla società stessa coll' indicazione della persona incaricata dell' amministrazione;

c) Di due o più proprietarj o possessori di un fondo, a ciascuno dei quali spetti una determinata qualità o quantità di piante, avendo tutti in promiscuo e pro-indiviso la proprietà o il possesso del suolo; salvo ciò che si disse al § 3.° lettera *e*) dei proprietarj di piante in suolo altrui.

INTESTAZIONI ADDIZIONALI.

5.° Nei casi di usufrutto all' intestazione dell' usufruttuario si aggiunge sempre anche l' indicazione del proprietario del fondo.

Nei livelli, nei fondi censuarj e nelle locazioni perpetue od a più generazioni basterà di regola l' indicazione generica del vincolo ossia della qualità del possesso a titolo di livello, di censo, ecc. Si dovrà però aggiungere anche l' indicazione dei padroni del fondo o del diretto dominio se questi ne facciano domanda.

Nei casi di beni feudali, oltre all' indicazione di questo vincolo, si aggiungerà anche la denominazione del feudo se desso ne abbia una speciale.

RISERVE DI DIRITTI.

6.° Nei casi indicati dai §§ 3.° e 4.° della presente istruzione (e così pure per rispetto ai fondi soggetti a decime, quartesi e simili) restano salvi ai proprietarj, utilisti e possessori in genere i diritti di regresso e tutte le altre ragioni che loro competessero nei rapporti privati verso i comproprietarj, direttarj, decimanti e simili dipendentemente dalle speciali disposizioni della legge civile o dalle private convenzioni.

In ispecie rispetto ai livelli restano salvi gli effetti del decreto 27 aprile 1811.

7.° In generale poi, siccome le intestazioni censuarie sono destinate unicamente a rilevare e far conoscere lo stato attuale del possesso di fatto all' oggetto del pagamento ed esazione dell' imposta, così restano salve ai privati tutte le ragioni di proprietà e prevalente possesso.

Resta pur salvo a qualunque interessato il diritto di far rettificare le intestazioni a norma di giustizia tanto all'atto della pubblicazione dei dati e dei risultamenti censuarj, quanto in appresso nel modo e per gli effetti che verranno stabiliti con apposito regolamento.

BENI ESCLUSI DALL'INTESTAZIONE.

8.° Sono esclusi dall'intestazione i seguenti beni che per la loro destinazione ad uso pubblico o del sovrano sono anche affatto esclusi dal censimento:

a) I fiumi, i torrenti ed i canali pubblici, e così pure gli alvei maestri e le diramazioni principali di canali consorziali e privati inservienti allo scolo, all'irrigazione ed altri simili usi e già esistenti all'epoca della formazione del nuovo censimento;

b) Le strade regie, le comunali e le piazze che servono loro di continuazione e sono destinate allo stesso uso; così pure le strade consorziali soggette ad uso pubblico. Parimente i bastioni delle città non fortificate, gli argini regj o mantenuti dallo stato e gli argini consorziali, in quanto gli enti suddetti servano anche di pubblica strada e non diano alcun prodotto;

c) I terreni lungo i fiumi ed i canali navigabili nella parte destinata ad uso pubblico per l'attiraglio delle barche;

d) Le chiese e gli oratorj destinati al culto cattolico di proprietà pubblica e comunale, od anche di privata proprietà, ma stabilmente aperti al pubblico; e così pure le sagrestie, le celle mortuarie, i sagrati, i battisteri ed i campanili annessi o dipendenti;

e) I cimiteri indistintamente finattantochè sono destinati a tale uso;

f) I forti e le fortezze nelle parti fortificate e di proprietà dello stato;

g) Le piazze d'armi ed i campi di marte di ragione dello stato destinati per gli esercizj militari, se ed in quanto non se ne ritragga veruna rendita;

h) Le porte delle città, i porti di mare cogli arsenali inservienti al reale servizio;

i) I palazzi di residenza e villeggiatura reale e gli spazj di decorazione compresi nello stesso recinto e formanti parte integrante dei medesimi;

I beni dello stato e dei comuni non indicati in questo paragrafo s'intesteranno nel modo prescritto nel seguente titolo (*).

TITOLO II.

MODO PRATICO DI ESEGUIRE L'INTESTAZIONE CENSUARIA.

PROPRIETA' ASSOLUTE POSSEDUTE DA SINGOLI PRIVATI.

Privati in genere.

9.° I beni posseduti a titolo di piena proprietà da una persona privata che ne ha la libera amministrazione s'intestano alla medesima coll'indicazione del cognome e del nome di battesimo, aggiungendovi anche il nome del genitore, ogni qual volta sia conosciuto, per esempio:

Agrati Giuseppe di Antonio . . . (padre vivente).
Adamoli Biagio q. Francesco . (padre defunto).
Colombo Andrea di (. . . .) . (padre sconosciuto).

(*) Il presente paragrafo fu posto in armonia col § 4 del regolamento 6 maggio 1841 pei beni esclusi dal censimento.

Cognomi diversi.

10.° Se il privato ha più cognomi, si accennano tutti nell' ordine con cui il medesimo suol firmare i proprj atti, per esempio:
Mori Cervetti Luigi q. Eugenio.
Curti Petarda Pietro di Cesare.

Prenome De.

11.° Il prenome De nei cognomi si conserva soltanto quando esso fa parte integrante del cognome, e generalmente si scrive unito con esso, per esempio:
De Antoni Pietro q. Paolo.

Soprannomi.

12.° Nel caso di coincidenza del cognome, nome e paternità di più privati vi si aggiunge qualche altra càratteristica che distingua l' uno dall' altro, cioè la professione o il luogo di nascita, o il soprannome quando non sia ingiurioso e simili, per esempio:
Pallerini Pietro q. Lorenzo, detto Molena.
Pallerini Pietro di Lorenzo, Avvocato.
Pallerini Pietro q. Lorenzo di Cuvio.

Nobili.

13.° Ai possessori nobili dopo il cognome si espone il titolo o predicato di nobiltà, e nel caso di molti titoli s' indica soltanto il principale. Lo stesso dicasi delle cariche di corte o dignità a vita, per esempio:
Cerati Duca Luigi q. Carlo.

Sartelli Sua Eccellenza Leonardo q. Giulio.
Acquani Conte Carlo q. Teodoro.
Bandelli Cavaliere Luca di Gio., I. R. Ciambellano.
Bondi Nobile Alessandro q. Pietro.
Pasi Barone Eutimio q. Annibale.

Sacerdoti.

14.° Ai sacerdoti che possedono in proprio come privati dopo il cognome si esporranno le sole qualifiche generiche di monsignore o di sacerdote senza veruna indicazione della qualità o residenza vescovile, parrocchiale o simili, per esempio:
Bertoli Monsignor Carlo q. Domenico.
Donati Sacerdote Giorgio di Matteo.
Scalvini Sacerdote Giulio q. Carlo.

Donne.

15.° Le donne s' intestano sempre col cognome del loro padre, col loro nome e paternità, e se maritate o vedove si aggiugne il cognome del marito, per esempio:
Finoli Teresa q. Gio., maritata Archinti.
Belloni Caterina di Pietro, vedova Balbi.

PROPRIETA' ASSOLUTE POSSEDUTE DA PERSONE O CORPI MORALI IN AMMINISTRAZIONE.

Tutele, curatele, ecc.

16.° I beni appartenenti a privati minorenni, e così pure quelli spettanti a privati interdetti, assenti e simili s' intestano ai detti privati proprietarj da indicarsi come sopra col cognome, nome e

paternità, cui deve sempre aggiungersi il cognome e nome del tutore, curatore o amministratore, per esempio:

Carini Pietro q. Antonio, pupillo in tutela di Rosnati Teresa sua madre.

Venturelli Antonio di Giuseppe, amministrato dal proprio padre.

Ceruti Anastasio q. Cesare, interdetto in curatela di Gervasini Giovanni.

Pini Pietro di Carlo assente, amministrato dal proprio padre.

Masse concorsuali. — Eredità giacenti.

17.° I beni spettanti alle masse concorsuali ed alle eredità giacenti (siano questi amministrati da un estraneo delegato dal tribunale o dall'erede presunto) s'intestano al privato oberato o defunto da indicarsi come sopra col cognome, nome e paternità, aggiungendovi la caratteristica di oberato o defunto, ed il cognome e nome dell'amministratore, per esempio:

Ratti Gaetano q. Pietro oberato — Massa concorsuale, amministrata da Talenti Giovanni.

Tatti fu Silvestro q. Luca — Eredità giacente, amministrata da Bellati Giovanni.

Società pubbliche e private.

18.° I beni appartenenti ai comuni, ai consorzj ed alle diverse società private permesse s'intestano al comune od alla società proprietaria da indicarsi colla precisa denominazione da essa adottata, colla residenza, ove occorra, e coll'aggiunta dell'amministratore quando questi sia stabile, cioè non mutabile di anno in anno o a breve termine; per esempio:

Comune di Romano.

Città di Bergamo.

Comune di Paularo per la frazione di Villara.

Consorzio di Dese, amministrato dalla sua Presidenza residente in Venezia.

Azienda assicuratrice per gl' incendj in Milano.

Società del forno fusorio di ferro in Castione, amministrata da Tela Giuseppe.

Società del Casino detto del Giardino in Milano.

Istituti, Stabilimenti e legati di pubblica utilità.

19.° I beni di proprietà degl' istituti, stabilimenti e legati di pubblica beneficenza od istruzione ed altri di pubblica utilità s' intestano sotto la propria denominazione adottata dal rispettivo istituto, ecc., la quale generalmente dinota lo scopo o la destinazione, cui si aggiunge la residenza. Quando poi l' istituto o il legato non abbia una notoria amministrazione apposita, come accade pei piccoli legati, si deve indicare anche l' amministratore, il patrono o l' erogatario, sia desso un privato od un corpo morale; per esempio:

Ospitale maggiore di Milano.

Ospitale de' pazzi detto della Misericordia in Bergamo.

Orfanotrofio delle femmine detto il Conventino in Bergamo.

Luogo pio elemosiniere detto la Misericordia in Chiari.

Luogo pio Ghislandi pei carcerati in Milano.

Monte de' grani in Brescia.

Monte di pietà in Chiari.

Casa di ricovero in Sondrio.

Legato Altomenti per gli abitanti di Pezzo, amministrato dal Comune di . . . . .

Legato Guzzetti di Codogno, amministrato da Gerola Pietro.

Istituti religiosi.

20.° I beni appartenenti alle mense vescovili, alle abazie, alle prebende, alle cure parrocchiali e ad altri beneficj, come anche quelli spettanti a conventi e monasteri non soppressi, alle chiese ed oratorj pubblici od a legati di culto s'intestano sotto la propria denominazione di mensa vescovile, prebenda, cura parrocchiale o coadjutorale, canonicato, beneficio, legato, ecc., cui deve aggiungersi il luogo di residenza e l'indicazione dell'investito rispetto ai beneficj, o dell'amministratore se sono vacanti o non conferibili, oltre quello del patrono (almeno in via generica) se sono di patronato privato, comunale e simili.

Anche i beni delle chiese e degli oratorj pubblici inservienti al culto cattolico s'intestano alle chiese stesse ed agli oratorj da indicarsi col titolo cui sono dedicati ed il luogo in cui sono situati.

Esempi.

Mensa vescovile di Verona, in possesso di Monsignor Giuseppe Capocci.

Capitolo de' Canonici nella Cattedrale di S. Alessandro in Bergamo.

Canonicato di S. Carlo nella Basilica di S. Stefano in Milano, goduto dal Canonico Pianca Ambrogio.

Canonicato di patronato Nerè nella Chiesa parrocchiale di Brivio, goduto dal Canonico Ferri Stefano.

Prebenda parrocchiale di Ghisalba, goduta dal Parroco Monti Egidio.

Prebenda coadjutorale di Cernobio, vacante, in amministrazione del subeconomo Sacerdote Pini Giovanni Battista.

Beneficio di S. Luigi nella Chiesa di S. Paolo in Vigevano, goduto dal Prete Maffi Cesare.

Sagrestia della Chiesa vescovile di Belluno, amministrata dal Prete Croce Pietro.

Seminario vescovile di Treviso.

Convento de' Padri Barnabiti, detti di S. Salvatore in Milano.

Monastero delle Madri Salesiane, dette di S. Chiara in Bozzolo.

Santuario della B. Vergine delle Grazie in Brescia.

Chiesa della B. Vergine del Rosario in Vimercate.

Oratorio di S. Dalmazio in Fossalta.

Fabbriceria della Parrocchiale di Santa Caterina in Bergamo.

Beni dello stato.

21.° I beni dello stato s' intesteranno all' imp. regio erario civile o militare (secondo che appartengono all' uno od all' altro), e per esso ai relativi istituti, stabilimenti od amministrazioni colle seguenti avvertenze:

a) Se trattasi di uno stabilimento che paga esso direttamente le imposte con una cassa propria, s' intesterà l' imp. regio erario civile o militare, e per esso lo stabilimento medesimo, come p. e.

Erario civile I. R., e per esso l' I. R. Direzione della Zecca in Venezia.

Erario civile I. R., e per esso l' I. R. Direzione delle Poste in Venezia.

b) Se in vece le imposte di uno stabile sono pagate non direttamente dallo stabilimento od istituto a cui desso è applicato o che ne ha l'amministrazione, ma dall' imp. regia cassa centrale o da un' imp. regia cassa provinciale o simili, s' intesterà l' imp. regio erario civile o militare ed il ramo cui

è applicata la proprietà, aggiungendovi anche l'indicazione della cassa incaricata del pagamento. Così a cagion d'esempio il fabbricato inserviente all'imp. regio magistrato camerale di Venezia s'intesterà

Erario civile I. R. — Ramo camerale, e per esso l'I. R. Cassa centrale in Venezia.

Il fabbricato erariale inserviente ad una dogana in una città di provincia s'intesterà

Erario civile I. R. — Ramo Dogane, e per esso l'I. R. Cassa di Finanza e Demanio in . . . .

Lo stesso dicasi dei beni appartenenti all'imp. regio erario militare.

PROPRIETA' ASSOLUTE POSSEDUTE PRO-INDIVISO DA PRIVATI O CORPI MORALI.

Proprietarj indivisi.

22.° I beni posseduti in comunione da più persone private o da corpi morali *pro-indiviso* sì per parti indeterminate, come per parti determinate soltanto astrattamente ossia per carati s'intestano cumulativamente a tutti i comproprietarj senza distinzione delle parti o quote di proprietà spettanti a ciascuno. L'intestazione perciò consiste nello scrivere l'uno dopo l'altro i comproprietarj, siano essi privati o corpi morali, indicando ciascuno di essi nei modi sovraespressi, per esempio:

Ercolani Pietro, Maria e Giuseppe fratelli e sorella q. Antonio.

Pezzi Luigi q. Paolo — Galdi Giovanni di Pietro — Seminario di Monza, e Pastori Pietro q. Gio. con Pastori Paolo q. Luca zio e nipote.

23.° Quando i comproprietarj come sopra indivisi sono costituiti regolarmente in società ed hanno nominato e notificato un amministratore, s'intestano

alla società nei modi superiormente indicati per le *società pubbliche e private.*

24.° Allorquando la proprietà del fondo, cioè i prodotti del suolo spettino ad uno, e spetti ad un altro o ad altri il diritto di tenervi e di educarvi alberi, s'intesta soltanto il proprietario del fondo, e non già il possessore o possessori degli alberi.

25.° Quando accada che la proprietà del fondo appartenga pro-indiviso a più proprietarj, e che agli uni spetti una data qualità di piante, e ad altri un'altra qualità, s'intestano tutti i comproprietarj del fondo nel modo sovrindicato, senza distinzione e senza indicazione dei diversi diritti competenti a ciascuno di essi sulle piante.

PROPRIETA' MENO PIENE.

Livellarj ed affittuarj perpetui.

26.° I beni posseduti da privati o corpi morali a titolo di livello sia perpetuo o a tempo determinato, e così pure quelli posseduti a titolo d'affitto perpetuo o a più generazioni s'intestano ai livellarj od affittuarj perpetui nei modi indicati superiormente, aggiungendovi però di seguito la qualificazione di *livellario* o *affittuario perpetuo*, ed a tale qualificazione si aggiungerà anche l'indicazione del direttario o direttarj o del padrone del fondo ogni qual volta i medesimi ne facciano domanda, per esempio:

Monti Camillo q. Giulio — Livellario.

Negri Paolo q. Giacomo — Livellario a Pallavicini Carlo e Guicciardi Ernesto.

Ratti Antonio di Cesare — Affittuario perpetuo dell'Ospitale maggiore di Milano.

Usufruttuarj.

27.° I beni appartenenti ad una persona e vincolati ad usufrutto a favore di un'altra s'intestano a quella delle due che ne ha l'effettivo possesso. Perciò quando tali beni sono in possesso ed amministrazione del proprietario coll'obbligo di corrispondere la rendita all'usufruttuario, essi s'intestano al proprietario, aggiungendovi l'indicazione dell'usufruttuario, per esempio:

Santini Mauro q. Pietro proprietario, e Monti Francesco usufruttuario.

Viceversa quando i beni sono in possesso ed amministrazione dell'usufruttuario s'intestano allo stesso coll'aggiunta della qualificazione di *usufruttuario*, alla quale deve succedere l'indicazione del proprietario con questa sua qualificazione, per esempio:

Guarnieri Girolamo di Lelio usufruttuario, e Valaperti Anna Maria proprietaria.

Feudi.

28.° I beni soggetti a feudo s'intestano al possessore che ne è investito, ma deve aggiungersi anche l'indicazione del vincolo feudale colla denominazione del feudo quando ne abbia una speciale, per esempio:

Cacciapiatti Nobile Anselmo q. Annibale per concessione feudale.

Curletti Conte Gioachimo q. Marco pel feudo di Martinengo.

Censi o diritti di superficie.

29.° I beni censuarj come sono definiti dal § 1147 del codice civile austriaco (sui quali l'uno ha il

diritto agli utili della superficie, cioè ai frutti esterni del suolo e dei fabbricati sovra esso esistenti, e l'altro come proprietario diretto e padrone di tutto quanto è sottoposto al fondo, come miniere, tesori sotterrati e simili) s'intestano all'utilista della superficie, ma a tale intestazione deve aggiungersi quella del proprietario del sottoposto fondo, per esempio:

Lucignolo Marco q. Aurelio utilista della superficie, e Somaruga Gaspare di Giovanni proprietario del sottoposto fondo.

AVVERTENZE.

30.° Allorquando una stessa persona o uno stesso corpo morale posseda beni di diversa natura, cioè beni di assoluta proprietà, beni indivisi con altri, beni livellarj a Tizio, beni livellarj a Sempronio, beni in usufrutto, beni feudali o censuarj, si dovranno fare tante separate intestazioni quanti sono i possessi di diversa natura come sopra.

31.° Nel caso di controversia fra due possessori sulla proprietà di un fondo s'intesterà il possessore di fatto prevalente e notorio, e dove sia dubbio anche il possesso s'intesterà quegli che era già intestato nel catasto provvisorio, aggiungendo tanto nell'uno quanto nell'altro caso l'indicazione di possesso controverso, per esempio:

Laurenti Giuseppe q. Giulio — possesso controverso da . . . .

Milano, dall'imp. regia giunta del censimento lombardo-veneto il 7 maggio 1839.

N.° 36753.

REGOLAMENTO (*)

sui trasporti censuarj in causa di cambiamenti nelle persone intestate.

1.° Colle istruzioni 7 maggio 1839 si sono prescritte le regole secondo le quali eseguir si dovevano le intestazioni dei beni soggetti all' imposta, accennando

a) le persone ed i corpi morali da intestarsi in via principale come debitori diretti dell' imposta, quali sono i proprietarj assoluti, gli usufruttuarj, gli utilisti, ecc. (§§ 3 e 4);

b) le persone ed i corpi morali da intestarsi in via addizionale siccome compartecipanti alla proprietà e godimento, ed obbligati soltanto in via sussidiaria o indiretta al pagamento delle imposte, quali sono i direttarj, i proprietarj non aventi il godimento del fondo, ecc. (§ 5);

c) le indicazioni accessorie da aggiungersi alla persona dell' intestato principale per indicarlo chiaramente e per far conoscere la sua rappresentanza legale (§§ 16 e 17, ecc.).

2.° Col presente regolamento si stabiliscono le norme secondo le quali si dovranno tenere in ogni

(*) *Avvertenza.* Il presente regolamento quantunque non ancora approvato definitivamente ed in ogni parte per la conservazione del nuovo censo, deve interinalmente servire per i trasporti da farsi nell' attuazione del medesimo, salve le eccezioni indicate nel regolamento d' attuazione e riassunte nell' avviso ai possessori sotto questo medesimo numero e data.

tempo in evidenza i cambiamenti che avverranno nelle persone o nei rapporti legali indicati nel precedente paragrafo.

CAPITOLO PRIMO.

DEI CASI QUALIFICATI PEI TRASPORTI CENSUARJ.

3.° Si fa luogo a trasporto censuario ogni qual volta in causa di contratti, eredità, sentenza o decreto del giudice, o per qualsivoglia altro titolo si cambiano

a) le persone che hanno il possesso o godimento dei beni, e che sono intestate in via principale come debitori dell'imposta, quali sono i proprietarj aventi essi medesimi il possesso o godimento del fondo, i livellarj o possessori dell'utile dominio, gli affittuarj perpetui od a più generazioni, e tutti gli altri indicati nel § 3.° dell'istruzione 7 maggio 1839; oppure

b) le persone qualificate per l'intestazione addizionale, quali sono i proprietarj dei beni goduti da altri in usufrutto o per conduzione ereditaria, i direttarj, ed altri indicati nel § 5.° della suddetta istruzione, salvo pei direttarj quanto si dirà in appresso; o finalmente

c) le persone che hanno la rappresentanza dei possessori intestati in via principale, quali sono i tutori, i curatori ed anche gli amministratori nei casi contemplati dai §§ 16.°, 17.° e 18.° della succitata istruzione.

Non si fa luogo a trasporto censuario pel cambiamento dei tutori, curatori ed amministratori che rappresentano le persone indicate nell'intestazione soltanto in via addizionale od accessoria.

4.° Trattandosi di possessori *pro-indiviso*, od in quote astratte, e per conseguenza intestati cumulativamente senza distinzioni di parte (§ 4.° della ripetuta istruzione 7 maggio 1839), il trasporto censuario ha luogo soltanto nei seguenti due casi:

a) Se ad una persona o ad un corpo morale che ha già parte nell'intestazione passerà per intero la quota spettante ad altro degl'intestati, il quale per conseguenza non deve più figurare nell'intestazione.

b) Se tutta la quota od una parte soltanto della quota spettante ad uno degl'intestati passerà ad una persona o ad un corpo morale che non fa già parte dell'intestazione, e per conseguenza vi si deve introdurre.

Viceversa non ha luogo a trasporto se una parte soltanto della quota di un intestato passa ad una persona o ad un corpo morale che ha già parte egli pure nell'intestazione.

Quando però i comproprietarj per parti astratte addivengano alla divisione del fondo, assegnando a ciascuno od a taluno di essi una parte materiale determinata del fondo stesso, in tal caso si dovrà eseguire il trasporto d'estimo.

5.° Il patto di ricupera e le condizioni risolutive del contratto non esimono mai dall'obbligo del trasporto censuario al nome dell'acquirente.

6.° Quando si tratta del trapasso di diretti dominj e simili accennati nella seconda parte del § 5.° della ripetuta istruzione 7 maggio 1839, l'annotazione del direttario è meramente facoltativa, bastando che consti del vincolo livellario od altro simile a cui è soggetto il fondo.

Quando però nell'intestazione preesistente trovasi già indicato il nome del direttario, si dovrà chiedere il trasporto per surrogarvi quello della persona che vi è succeduta nel diretto dominio.

7.° Per massima generale non può aver luogo alcun trasporto censuario se prima non è regolata la partita o l'intestazione dipendentemente dai precedenti trapassi.

CAPITOLO II.

DELLE PERSONE OBBLIGATE A CHIEDERE IL TRASPORTO CENSUARIO, E DEI TERMINI A CHIEDERLO.

8.° Sono obbligati a chiedere il trasporto censuario

a) tutte le persone ed i corpi morali che acquistano la proprietà, il possesso o godimento in proprio, od anche la semplice amministrazione di uno stabile per qualsivoglia dei modi e titoli indicati nel precedente capitolo;

b) ed in loro difetto tutte le persone ed i corpi morali che per fatto proprio cessano di avere la proprietà, il possesso, il godimento o l'amministrazione come sopra.

9.° Nel caso di più comproprietarj o cointeressati nel trapasso la domanda pel trasporto censuario potrà essere presentata anche da un solo di essi, ed il commissario distrettuale dovrà regolare la partita come se la domanda fosse stata presentata da tutti i cointeressati, semprechè dessa ed i relativi documenti ne offrano tutti i dati necessarj.

10.° Le persone indicate al § 8.° lett. *a*) sono obbligate a chiedere il trasporto nel termine di tre mesi decorribili dall'epoca in cui hanno acquistata la proprietà, il possesso, il godimento o l'amministrazione, e precisamente come verrà specificato più sotto.

Alle persone indicate sotto la lett. *b*) del predetto paragrafo viene concesso un altro mese decorribile dalla scadenza degli accennati tre mesi.

Quando la proprietà, il possesso o godimento di un fondo durasse in una persona soltanto per uno spazio minore di tre mesi, e questa cessasse di possedere per fatto proprio, essa dovrà far eseguire il trasporto al proprio nome almeno immediatamente prima dell'alienazione o cessione del godimento e simili.

Quando poi il passaggio di proprietà o godimento non avvenga per fatto proprio del possessore, e questi non abbia ancora richiesto il trasporto a sua testa, ciò dovrà effettuarsi per cura del successore nell'atto stesso in cui fa eseguire il trasporto al proprio nome.

11.° Nei contratti, atti d'asta e simili il termine utile si misura dalla data della scrittura o del processo verbale, a meno che le parti abbiano differito ad un termine più lontano il trapasso della proprietà o del possesso o godimento, o il trapasso si faccia dipendere da una condizione sospensiva, come per esempio dalla superiore approvazione e simili.

In questi casi il termine si misura dall'epoca stabilita nel contratto, o dall'epoca in cui si sarà verificata la condizione sospensiva.

12.° Il patto che la cosa venduta non passerà in pieno dominio o possesso legale dell'acquirente se non dopo il pagamento del prezzo non sospende per sè solo il trasporto censuario.

Tale sospensione ha luogo soltanto nel caso che il venditore siasi riservato anche il possesso o godimento materiale dello stabile venduto, ed allora il termine decorre soltanto dall'epoca del seguito pagamento e del trapasso dell'effettivo possesso e godimento.

13.° Chi acquista per persona da dichiarare, e nel termine di tre mesi non dichiara la persona

per cui acquistò, dovrà far eseguire nel detto termine il trasporto censuario al nome proprio coll'indicazione od aggiunta suddetta.

La persona dichiarata dovrà poi sempre far eseguire il trasporto in sua testa nel termine di tre mesi da computarsi dall' epoca della dichiarazione, se nel frattempo ebbe già luogo l' intestazione al nome della persona dichiarante, ed in caso diverso dall' epoca del contratto.

14.° Nei casi di sentenza o di decreti esecutivi e simili il termine si misura dal giorno in cui la sentenza o il decreto saranno passati in cosa giudicata, o dall' epoca futura più remota che nel decreto medesimo fosse prescritta per l' effettivo possesso e godimento.

15.° Rispetto alle eredità la domanda pel trasporto censuario si dovrà presentare fra tre mesi da che l' eredità si sarà aperta, colle seguenti distinzioni:

Quando in pendenza del decreto di aggiudicazione l' amministrazione interinale della sostanza ereditaria venga dal giudice demandata ad un amministratore od all' erede presuntivo, questi deve chiederne il trasporto censuario al nome dell' eredità giacente fra tre mesi dall' intimazione del relativo decreto. E se l' erede presuntivo o l' amministratore od esecutore testamentario destinato dal testatore assumesse di fatto il possesso o l' amministrazione anche prima del decreto del giudice, il termine a chiedere il trasporto al nome dell' eredità giacente decorrerà dal giorno in cui questi avrà assunto di fatto il possesso o l' amministrazione.

Quando poi l' eredità sarà stata aggiudicata a sensi del § 819 del codice civile, l' erede dovrà chiederne il trasporto a nome proprio entro tre mesi dall' intimazione del decreto di aggiudicazione.

16.° I legatarj, usufruttuarj e simili dovranno far seguire il trasporto a nome proprio entro tre mesi da che avranno ottenuto dall'erede lo stabile loro legato in proprietà od usufrutto, o ne avranno conseguito altrimenti il possesso o godimento anche prima dell'aggiudicazione dell'eredità.

17.° Gl'investiti de' beneficj ecclesiastici e gli amministratori de' beneficj vacanti, delle masse concorsuali, dei pubblici stabilimenti ed altri indicati ai §§ 16 e seguenti della ripetuta istruzione 7 maggio 1839 dovranno chiedere il trasporto censuario nel termine di tre mesi decorribili, rapporto ai primi, dal giorno del conferito possesso dei beni costituenti la dotazione del beneficio, e per rispetto ai secondi, dal giorno dell'intimazione del relativo decreto di nomina in amministratori, ed in mancanza di apposito decreto, dal giorno dell'effettiva amministrazione.

CAPITOLO III.

DELLE PETIZIONI PEI TRASPORTI CENSUARJ.

18.° Le domande pel trasporto censuario devono dirigersi rispettivamente all'imp. regio commissario del distretto entro il quale sono situati i beni a cui si riferiscono le domande.

Queste domande possono eseguirsi o mediante petizione in iscritto firmata dalla parte interessata o da persona da essa incaricata anche a voce e senza formale procura, od anche mediante domanda verbale da ridursi in iscritto dal commissario distrettuale, e da firmarsi come sopra, unendo alla petizione i relativi documenti come abbasso.

19.° Le petizioni pel trasporto censuario devono esprimere

a) il comune censuario dove i beni sono situati, avvertendo che una petizione non potrà mai comprendere beni situati in diversi comuni censuarj;

b) la persona o il corpo morale attualmente intestato con tutte le caratteristiche e le indicazioni addizionali prescritte dall'istruzione 7 maggio 1839;

c) la persona od il corpo morale da intestarsi tanto in via principale qual debitore dell'imposta, quanto in via addizionale come proprietario, amministratore e simili, colle relative caratteristiche nel modo suddetto;

d) l'esatta designazione dei beni stessi, esprimendo in serie progressiva i singoli numeri di mappa, o parte di numeri di mappa sotto cui essi cadono, ed il rispettivo loro perticato ed estimo. Quando però il trasporto censuario risguardi l'intera partita da taluno posseduta in un comune, basterà indicare una tale circostanza ed esporre il perticato e l'estimo complessivo della partita medesima;

e) il titolo o documento che deve servire d'appoggio al trasporto censuario, indicandone la precisa qualità, la data, l'ufficio o notajo, colla sua residenza, dal quale venne eretto od autenticato, e trattandosi di scrittura privata, la data e la relativa legalizzazione.

Onde agevolare la regolare compilazione delle petizioni con tutti i dati richiesti si uniscono i modelli *A* e *B*.

CAPITOLO IV.

DEL MODO DI DOCUMENTARE LE DOMANDE PEI TRASPORTI CENSUARJ.

20.° Le domande pel trasporto censuario si dovranno giustificare producendo i relativi titoli e documenti come appresso.

21.° Se trattasi di contratti, appuntamenti giudiziali, atti d'asta e simili si dovranno produrre le relative scritture, i protocolli ecc.

Che se tali atti sono vincolati a qualche condizione sospensiva, si dovrà produrre anche la prova del di lei adempimento, ed in ispecie, se per la natura della cosa, o la qualità delle persone, essi atti sono soggetti all'approvazione tutoria dell'autorità giudiziaria od amministrativa, si dovranno produrre anche i relativi decreti di autorizzazione od approvazione. Ciò ha luogo principalmente pei minori, gl'interdetti, i comuni, gli stabilimenti pubblici, le pie fondazioni e simili.

22.° Se trattasi di eredità aggiudicata si dovrà produrre il decreto di aggiudicazione. Se l'eredità non è ancora definitivamente aggiudicata si dovrà produrre il decreto che concede l'amministrazione interinale. Che se in pendenza del decreto del giudice l'erede presuntivo od altro chiunque in suo nome avrà assunto l'amministrazione di fatto della sostanza ereditaria, si eseguirà l'intestazione all'*eredità giacente* coll'indicazione dell'amministratore interinale, in base alla fede di morte dell'attuale intestato o della dichiarazione dell'amministratore indicante il titolo per cui ha preso la custodia e l'amministrazione interinale della sostanza, salve quelle verificazioni e giustificazioni che in caso dubbio potessero occorrere.

23.° Trattandosi di sentenze o di decreti esecutivi, o d'atti emessi in confronto di diverse parti, o in qualunque altro modo suscettivi di appellazione, si dovrà produrre, oltre le sentenze o i decreti, anche le prove che questi siano passati in giudicato.

24.° I tutori, i curatori e gli amministratori di masse concorsuali, beneficj, pie fondazioni e simili,

dovranno sempre produrre i decreti od altri atti in forza dei quali hanno preso l'amministrazione dei beni a cui si riferisce la domanda del trasporto censuario, salvo il caso in cui la loro qualità risulti dagli altri documenti che furono prodotti a giustificazione della domanda.

25.° I documenti richiesti a giustificazione della domanda di trasporto censuario, siano dessi pubblici o privati, si possono produrre in originale od in copia, ma tanto gli originali quanto le copie devono prodursi in forma legale, giusta le generali prescrizioni di legge e le particolari disposizioni contenute nei seguenti paragrafi.

26.° Si considerano come atti legali ed idonei a servire di giustificazione ai trasporti censuarj

a) gli atti pubblici eretti ed emessi dalle autorità e dai pubblici ufficiali indicati nel § 70 del regolamento del processo civile;

b) gli atti rogati od emessi dai pubblici notaj nei modi e nelle forme prescritte dai relativi regolamenti;

c) gli atti rogati in ufficio dai commissarj distrettuali in affari dei comuni a sensi dell'art. 80 delle istruzioni pubblicate colla notificazione 4 aprile 1816 del governo veneto e 12 aprile anno suddetto del governo lombardo: così pure i contratti stipulati dalle congregazioni municipali nei modi e sensi dell'art. 148 delle suddette istruzioni 4 e 12 aprile 1816;

d) gli atti d'asta rogati avanti le pubbliche autorità ed amministrazioni muniti della competente superiore approvazione;

e) gli atti d'asta per le vendite fiscali redatti a sensi degli art. 69 e 70 della sovrana patente 18 aprile 1816;

f) le scritture private quando la firma delle parti è riconosciuta dal giudice o dal pubblico notajo nei modi prescritti dai veglianti regolamenti;

g) le scritture private in cui le firme dei contraenti sono riconosciute dalle deputazioni comunali, o dalle congregazioni municipali se si tratta di uno stabile il cui estimo non supera le lire cinquecento di rendita. Lo stesso intendesi dei processi verbali per acquisti dei fondi da occuparsi con opere pubbliche.

27.° Gli atti suddetti se non si producono in originale, ma soltanto in copia dovranno essere muniti di tutte le formalità ed autenticazioni indicate nel paragrafo precedente, e la loro corrispondenza coll' originale dovrà essere attestata sulla copia medesima dall' autorità che l' avrà rilasciata, o dal pubblico notajo, od altro pubblico ufficiale specialmente autorizzato dalla legge o da appositi regolamenti.

Quando si tratti di atti notarili od altri atti pubblici di cui esiste un originale in un pubblico archivio, la parte potrà limitarsi a produrre un *pateat* od estratto conforme, autenticato come sopra, colla condizione però, che contenga l' esatta descrizione dei fondi sui quali cade il trasporto, e tutte le altre indicazioni accennate nel precedente capitolo, salvo al commissario distrettuale il richiamare dalla parte l' intiero documento quando lo trovi necessario.

28.° Tanto gli atti originali quanto le copie redatte od autenticate come sopra sono ammissibili pei trasporti censuarj soltanto nel circondario amministrativo o giudiziario a cui si estende la giurisdizione della pubblica autorità, o l' esercizio del pubblico ufficiale che gli emise od autenticò.

Gli atti che devono servire al trasporto censuario in un distretto, in una provincia, in un territorio governativo, diverso da quello ove furono eretti, dovranno essere vidimati rispettivamente dall'autorità del distretto, della provincia, del governo.

In questi casi le firme degli ufficiali e delle autorità inferiori tanto amministrative che giudiziarie sono da vidimarsi dall'autorità immediatamente superiore, e così di mano in mano sino a che si perviene al capo del distretto, della provincia o del governo, al qual uopo si richiamano le disposizioni sulle autenticazioni degli atti, contenute negli appositi regolamenti giudiziarj ed amministrativi.

Gli atti provenienti dalle autorità ecclesiastiche dovranno essere vidimati dall' ordinariato, ed anche dalla presidenza dell'imp. regio governo, se vengono prodotti fuori del territorio governativo in cui furono eretti.

29.° Agli atti notarili ed altri documenti pubblici eretti in estero stato si presterà piena fede quando siano muniti della legalizzazione dell'ambasciatore o console estero riconosciuto dal governo austriaco ed appartenente a quella potenza nel di cui territorio fu eretto il relativo documento. La firma dell'ambasciatore o del console estero dovrà essere cerziorata dalle competenti autorità amministrative di questo regno.

30.° I documenti, quando si tratti di atti pubblici o notarili di cui esista l'originale in un pubblico archivio, vengono restituiti alla parte dopo che hanno servito al trasporto censuario.

Nel caso però che si tratti di scritture private, il commissario distrettuale dovrà trattenerne una copia in carta semplice da presentarsi dalla parte,

e da *collazionarsi* ed autenticarsi *gratis* dal commissario medesimo, od altrimenti da eseguirsi e da autenticarsi dallo stesso contro la retribuzione fissata per le scritturazioni in genere.

CAPITOLO V.

NORME SPECIALI PER LE DIVISIONI DEGLI STABILI RAPPRESENTATI DA UN SOLO NUMERO DI MAPPA.

31.° Tutte le divisioni di stabili attualmente rappresentati da un solo numero di mappa dovranno essere introdotte nel libro delle partite e delineate sulle mappe catastali.

32.° A tale scopo quando uno stabile rappresentato come sopra venga diviso fra più possessori ed alienato soltanto in parte, la petizione pel trasporto dovrà comprendere anche la domanda della divisione e fornire i dati necessarj tanto pel riparto del perticato ed estimo, quanto per la delineazione delle nuove figure di mappa.

DIVISIONE DEL PERTICATO ED ESTIMO NEL LIBRO DELLE PARTITE.

33.° Il complessivo perticato e la complessiva rendita dell' intero numero di mappa si dovranno dividere fra le singole parti di esso per modo che le somme delle singole quote di perticato e di rendita assegnate a ciascuna parte corrispondano al totale dell' originario numero, senza oltrepassare colle frazioni i centesimi di pertica o di lira.

34.° Il ripartimento del perticato si desumerà dalla misura reale di ciascuna parte divisa, quale è indicata negli atti di divisione od alienazione, da rettificarsi in proporzione della misura censuaria

complessiva del numero di mappa, avvertendo che pei fabbricati la misura si applica soltanto al piano terreno.

35.° Il ripartimento della rendita censuaria dei terreni si eseguirà col distribuire sulle singole parti divise in ragione del rispettivo perticato la rendita censuaria totale dell'appezzamento, compresavi quella dei gelsi e degli ulivi sparsi, salvo il caso in cui le parti abbiano espressamente convenuto che la rendita dei gelsi e degli ulivi si divida in ragione del numero di essi esistente su ciascuna porzione del fondo diviso.

36.° Il ripartimento della rendita censuaria dei fabbricati si desumerà sempre dalla rendita effettiva o ritraibile dalle singole parti quali si trovano all'epoca della divisione, da ragguagliarsi poscia colla rendita censuaria complessiva del numero di mappa.

37.° Seguita la divisione ed il ripartimento del perticato e della rendita colle suddette norme, il possessore non sarà più responsabile che del pagamento dell'imposta attribuita alla sua parte.

DELINEAZIONE DELLE NUOVE FIGURE SULLE MAPPE.

38.° Allorquando un numero di mappa od appezzamento si divida come sopra in più parti, il possessore che domanda il trasporto dovrà indicare esattamente la proporzione e direzione nella quale è seguito il ripartimento, aggiungendo alla petizione un tipo visuale, o fornendo altrimenti i necessarj schiarimenti per modo che, avendo sott'occhio la mappa, si possa agevolmente comprendere quali nuovi appezzamenti si formarono.

Ciò servirà di preliminare notizia ai periti espressamente destinati dall' amministrazione del

censo a rilevare e tracciare successivamente sulle mappe le dette divisioni nel seguente modo.

39.° I possessori saranno avvertiti mediante pubblico avviso dell' epoca in cui il perito si recherà in comune per eseguire le divisioni, ed invitati a collocare sui fondi i relativi segnali o termini divisorj.

Non prestandosi essi a tempo debito a tale invito, dovranno sottostare alla spesa della seconda visita, da liquidarsi dalla pubblica amministrazione e da esigersi col privilegio fiscale.

40.° Il perito rileverà in campagna le tracce delle divisioni in base delle petizioni presentate dalle parti e dei segni collocati sui fondi, e le riporterà poscia sopra un esemplare della mappa catastale, ed occorrendo, in misura più grande sopra appositi fogli da unirsi alle mappe come allegati secondo verrà più specialmente indicato nelle relative istruzioni.

41.° Le norme contenute nel presente capitolo per le divisioni delle proprietà rappresentate da un solo numero di mappa si applicheranno anche alle successive divisioni.

Tutte le spese saranno a carico della pubblica amministrazione in quanto non siano cagionate come sopra da colpa delle parti.

CAPITOLO VI.

DELLE PROROGHE A PRESENTARE I DOCUMENTI.

42.° Quando le parti obbligate a chiedere il trasporto censuario non possano avere a propria disposizione nel termine prescritto i relativi documenti, dovranno nel termine stesso denunciare al commissario distrettuale il seguito cambiamento con tutte

le possibili indicazioni e chiedere insieme una proroga a presentare i documenti stessi.

43.° Le imp. regie delegazioni provinciali, a cui i commissarj inoltrar devono le carte, sono autorizzate, ove ne riconoscano il bisogno, a concedere una proroga non maggiore di tre mesi alla produzione dei suddetti documenti. — Occorrendo un'ulteriore proroga, essa non potrà concedersi che dall'imp. regio governo.

CAPITOLO VII.

DEI DOVERI DEI COMMISSARJ DISTRETTUALI PEI TRASPORTI CENSUARJ E SIMILI.

44.° Gl'imp. regj commissarj distrettuali devono prestare l'opportuna assistenza a coloro che chiedono un trasporto censuario e permettere loro *gratis* l'ispezione dei registri censuarj, anche delle mappe a seconda dei casi, e somministrare ad essi tutte le notizie delle quali potessero abbisognare.

45.° Essi devono anche prestarsi, richiesti, a stendere le relative petizioni, conformandole nei modi prescritti nei titoli precedenti.

Se il trasporto censuario si riferisce ad un'intera partita, i commissarj distrettuali sono autorizzati ad esigere per la redazione della petizione la mercede di centesimi 60. Che se il trasporto si riferisce ad una porzione soltanto di una partita, oltre la detta mercede sono autorizzati ad esigere altri centesimi 6 per ogni numero di mappa cadente nella domanda di trasporto.

46.° I commissarj distrettuali eseguiscono al più tardi nel termine di tre giorni i trasporti censuarj richiesti da uno o più cointeressati con petizione regolare ne' modi prescritti, ed invitano le parti a regolarizzare le petizioni difettose.

47.° Eseguito il trasporto censuario, i commissarj restituiscono alle parti i relativi documenti, salvo quanto è prescritto nel § 30.° per le scritture private.

Ai documenti da restituirsi come sopra i commissarj distrettuali appongono la dichiarazione dell'eseguito trasporto censuario, e della seguita restituzione fanno annotazione sulla petizione, nè per ciò possono esigere alcuna mercede.

CAPITOLO VIII.

DELLE CONTRAVVENZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO.

48.° Le persone obbligate secondo il § 8.° lett. *a*) in via principale a chiedere il trasporto censuario ed a presentare i relativi documenti, quando ommettano di farlo nel tempo prescritto, oltre all'essere responsabili dei danni che avranno cagionato con tale ommissione, saranno sottoposte alla multa di centesimi 10 per ogni lira di rendita censuaria, ossia d'estimo, dei fondi ai quali si riferisce l'ommissione, in modo però che la multa non sia mai minore di lire 3, nè maggiore di lire 300.

49.° Incorreranno esse nella multa comminata nel paragrafo precedente quand'anche le persone indicate nel suddetto § 8.° lettera *b*) supplissero a tale difetto nel termine ulteriore di un mese loro concesso dal § 10.° Ove anche queste ultime ommettano di chiedere il trasporto censuario nell'anzidetto termine di un mese loro ulteriormente concesso, incorreranno esse pure nella multa comminata nel paragrafo precedente e continueranno ad essere obbligate al pagamento delle imposte.

50.° Coloro che crederanno di avere dei titoli per meritare una diminuzione, od anche il condono

totale dell' incorsa multa, potranno ricorrere col mezzo dell' imp. regio commissario distrettuale all' imp. regia delegazione provinciale nel termine di venti giorni da quello in cui sarà loro stato intimato il relativo monitorio, e trovandosi gravati della nozione dell' imp. regia delegazione provinciale potranno ricorrere all' imp. regio governo nel termine di altri venti giorni dall' intimazione della nozione delegatizia.

Trascorsi i suddetti termini, le multe si riterranno passate definitivamente in giudicato e non si ammetteranno ulteriori reclami.

51.° Gl' imp. regj commissarj distrettuali e le imp. regie delegazioni provinciali non potranno dar corso ad istanze di riduzione o condono di multe, se non siano precedute od accompagnate dalla regolare petizione pel trasporto censuario.

52.° Le multe comminate dal presente regolamento non incumberanno agli eredi del contravventore se desse non saranno passate in giudicato prima della di lui morte.

53.° Quando un fondo sia passato successivamente a diversi possessori, i quali lo abbiano posseduto per un periodo di tempo anche minore di tre mesi senza chiedere il trasporto a sensi del § 10, andranno tutti soggetti a multa, e si dovranno aprire tante procedure, quanti furono i passaggi irregolari.

54.° Le multe passate come sopra in giudicato verranno riscosse col mezzo degli esattori comunali nei modi e coi privilegi dell' imposta prediale.

Il loro importo depurato dalle spese spetterà per un terzo al comune dove si trovano i fondi, per un terzo all' erario e per un terzo al denunziante, ed in sua mancanza all' erario stesso.

CAPITOLO IX.

DEI TRASPORTI CENSUARJ E DELLE CORREZIONI D'INTESTAZIONE DA PROMUOVERSI D'UFFICIO.

55.° Gl'imperiali regj commissarj distrettuali nell'intimare le multe ai contravventori del presente regolamento prefiggono loro il termine di giorni venti a presentare la petizione, sotto comminatoria che altrimenti vi sarà provveduto a tutto loro carico.

Trascorso il suddetto termine, gl'imp. regj commissarj distrettuali vi provvedono d'ufficio a carico delle parti renitenti.

56.° Quando gl'imp. regj commissarj distrettuali scoprono essere accaduto qualche errore nelle attuali intestazioni dei possessori o nelle rispettive partite, essi devono procedere alle relative correzioni in concorso delle parti ed all'appoggio dei relativi documenti da richiamarsi dalle parti stesse, od in loro difetto nella via d'ufficio a loro carico come sopra.

57.° La stessa procedura ha luogo se l'errore nell'intestazione o nella partita viene denunciato dalle parti stesse, non dovendosi mai ammettere veruna correzione sopra istanze private, se prima non è debitamente riconosciuto l'errore mediante l'esame dei documenti, o la consensuale dichiarazione delle parti interessate.

In questi casi le parti interessate nella correzione debbono emettere una concorde loro dichiarazione, e questa dev'essere munita delle loro sottoscrizioni legalizzate nei modi espressi al capitolo IV, e non si potranno valutare le sottoscrizioni

dei procuratori, se non siano muniti di procura regolare e legalizzata come sopra.

CAPITOLO X.

DISPOSIZIONI GENERALI.

58.° I trasporti censuarj da eseguirsi a sensi del presente regolamento potranno per massima generale aver luogo anche a favore dei forestieri ammessi di regola a possedere negli stati austriaci. Nei casi dubbj però essi dovranno provare a termini del § 33 del vigente codice civile e della governativa notificazione 10 aprile 1833 che anche i sudditi austriaci godono dello stesso diritto nello stato a cui essi appartengono.

59.° Il presente regolamento sarà susseguito da un'apposita istruzione, nella quale saranno indicate le norme più speciali ed i metodi pratici da osservarsi tanto dagl'imp. regj commissarj distrettuali, quanto dagli uffici centrali e dalle autorità provinciali per la regolare tenuta dei registri censuarj e per l'applicazione ed esazione delle multe.

Milano, dall'imp. regia giunta del censimento del regno lombardo-veneto il 20 maggio 1846.

MODELLI *A. B.* (1)

A.

COMUNE CENSUARIO DI . . . . . .

POSSESSORI INTESTATI.	BENI DA TRASPORTARSI. Numeri di mappa.	Numeri sub.	Superficie Pertiche metriche.	Superficie Cent.	Rendita. Lire.	Rendita. Cent.	POSSESSORI DA INTESTARSI.
Clerici Giulio q. Luigi . .	Intera	partita	120	12	858	65	Porta Antonio di Giuseppe.

Il presente trasporto viene richiesto in base dell'istromento 13 *ottobre* 1846, *n.°* 584 *a rogito del dottor Federico . . . . . notajo in . . . . .*

Firma del petente,
N. N.

B.

Arnò Giovanni q. Anselmo.	14	»	3	05	18	40	
	18	1	10	00	90	75	Annoni Marco q. Giuseppe.
	d. 28	»	5	14	27	12	
	141	2	»	30	218	92	
			Tot.^{e} 18	49	355	19	
Suddetto livellario all' Oratorio di . . . . . in	19	»	4	10	25	41	Suddetto livellario all'Oratorio di . . . . in . . . .

Il presente trasporto viene richiesto in appoggio dell'istromento 12 *dicembre* 1846, *n.°* 890 *a rogito del dottor Giuseppe . . . . . notajo in . . . . .*

Firma del petente,
N. N.

(1) *Avvertenza.* Il modello *A* è l'esempio d'una petizione pel trasporto di una partita intera. Il modello *B* è l'esempio di una petizione pel trasporto di porzione di una partita.

(N.° 31.) *Avviso per l'esecuzione della notificazione in data d'oggi sull'attivazione del nuovo censimento nelle provincie di Venezia, Padova e Polesine.*

20 maggio 1846.

N.° 36753.

IMP. REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO

NEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

AVVISO.

In consonanza alla notificazione in data d'oggi s'incominceranno col giorno 1.° giugno prossimo venturo le pratiche necessarie per l'attuazione del nuovo censimento nelle provincie di Venezia, Padova e Polesine.

Queste pratiche, in quanto vi abbiano a prender parte le pubbliche rappresentanze ed i possessori, consistono:

1.° Nel recare a notizia delle parti interessate il nuovo estimo definitivamente liquidato e stabilito dopo la decisione dei prodotti reclami;

2.° Nel regolare le intestazioni censuarie al nome dei possessori attuali;

3.° Nell'emendare quegli errori di fatto che dopo la decisione dei reclami fossero

incorsi nella materiale compilazione della scrittura censuaria, e quegli altri che giusta gli appositi regolamenti sono correggibili in qualunque tempo.

TITOLO I.

PUBBLICAZIONE DEL NUOVO ESTIMO RETTIFICATO.

1.° Incominciando col giorno 1.° giugno prossimo venturo e continuando per due mesi sino al giorno 31 luglio successivo saranno ostensibili presso i commissarj distrettuali nelle suddette provincie le mappe censuarie, i catasti ed i libri delle partite dei comuni cadenti nei rispettivi circondarj, colle rubriche dei possessori e cogli estratti catastali debitamente rettificati e completati dietro la decisione dei prodotti reclami pubblici e privati e la definitiva sistemazione del nuovo censimento.

2.° Le delegazioni censuarie potranno nel suddetto termine di due mesi riconoscere sui catasti aventi in fronte le tariffe d'estimo in qual modo furono decisi i loro reclami e definitivamente sistemate le tariffe d'estimo nei rispettivi comuni.

Oltre di ciò sarà comunicata al governo, alla congregazione centrale ed alle congregazioni provinciali una copia delle tariffe

definitivamente rettificate dei comuni cadenti nel rispettivo territorio.

3.° I possessori dal canto loro potranno esaminare gli estratti catastali rettificati, ed occorrendo, le mappe, i catasti ed i libri delle partite, per iscorgervi essi pure come furono decisi i loro reclami e definitivamente sistemato l'estimo dei singoli loro beni.

4.° L'estimo come sopra rettificato e pubblicato servirà di base al riparto dell'imposta nelle anzidette provincie per l'anno camerale 1846-1847 e pei consecutivi.

5.° Saranno però emendabili prima dell'attuazione dell'estimo ed anche dopo in qualsiasi tempo:

1.° Gli errori materiali di fatto incorsi nella scrittura censuaria dopo la decisione dei reclami per abbagli di trascrizione o di calcolo, o per iscambio accidentale nell'applicare ad una qualità e classe la tariffa di un'altra;

2.° Gli errori procedenti dall'essersi inchiuso nell'estimo pagante qualche stabile che all'atto della formazione del censo doveva esserne escluso o ritenuto temporaneamente esente, o viceversa.

6.° Pei cambiamenti avvenuti negli oggetti censibili dopo la formazione del nuovo censo e la decisione dei già prodotti reclami non si farà luogo per ora a veruna emenda: ma sarà

provveduto colle future lustrazioni come pei cambiamenti che avverranno dopo l'attuazione del censimento.

TITOLO II.

DELLA REGOLAZIONE DELLE INTESTAZIONI CENSUARIE.

7.° Nel termine perentorio dei due mesi indicati nel § 1.° del presente avviso i possessori e gli altri aventi interesse dovranno presentare le loro petizioni per la regolazione delle intestazioni censuarie, e propriamente

1.° Per l'esecuzione dei trasporti censuarj dipendentemente dai cambiamenti di possesso, proprietà od altri titoli indicati nell'apposito regolamento in data d'oggi ed avvenuti posteriormente alle precorse intestazioni;

2.° Per la correzione degli errori che per avventura fossero incorsi nelle intestazioni antecedenti.

A) *Dell'esecuzione de' trasporti censuarj.*

8.° Sono obbligati a chiedere i trasporti censuarj:

1.° In via principale tutti coloro che, dopo la prima pubblicazione dei catasti e la corrispondente regolazione delle intestazioni,

hanno acquistato e conservano tuttora il possesso, la proprietà od il godimento in proprio di uno o più stabili, o ne hanno l'amministrazione e la legale rappresentanza del possessore;

2.° In via sussidiaria tutti coloro che nell'epoca anzidetta hanno avuto il possesso, la proprietà od il godimento in proprio di uno stabile o la semplice amministrazione e rappresentanza legale del possessore, e l'hanno poi dimessa per fatto proprio.

9.° Chi ha l'attuale possesso, godimento, ecc., è obbligato a presentare la petizione non solamente pel trasporto censuario dipendente dall'immediato suo acquisto, ma ben anche per tutti i trapassi antecedenti.

I possessori, proprietarj, usufruttuarj, ecc. antecedenti sono rispettivamente e sussidiariamente obbligati ciascuno a presentare la petizione pel trasporto dipendente dall'immediato suo acquisto e pei trapassi che lo hanno preceduto nel ripetuto termine.

Il solo possessore attualmente intestato, o quello in cui verrà a ricadere in seguito l'intestazione nell'epoca suddetta, può limitarsi a presentare la domanda pel trasporto dal proprio nome a quello del suo successore immediato.

10.° Non venendo presentate le petizioni pei trasporti censuarj entro il termine indicato

nel § 7.°, si applicheranno ai possessori in mora le multe comminate dal citato relativo regolamento e sarà considerato come debitore dell'imposta prediale l'ultimo possessore intestato.

11.° L'essersi eseguiti nei libri degli estimi provvisorj i trasporti censuarj pei cambiamenti avvenuti nella detta epoca non dispensa dal chiederne l'effettuazione sui registri del nuovo censo.

In questi casi però la petizione potrà essere presentata in carta senza bollo, e non si pagherà veruna mercede o tassa d'ufficio.

12.° Le petizioni pei trasporti censuarj devono essere redatte nella forma prescritta dal ripetuto regolamento e corredate indispensabilmente dei documenti ivi indicati.

Quando involvano divisioni di proprietà in più appezzamenti subalterni dovranno esser anche corredate delle relative indicazioni secondo il regolamento suddetto.

13.° Si acconsentono però le seguenti abbreviazioni:

a) Qualora si debbano chiedere diversi trasporti successivi non sarà necessario presentare altrettante domande separate, ma si potranno comprendere tutti in una sola petizione.

b) Si potranno ommettere affatto le domande dei trasporti intermedj i quali non

corrispondano ad un vero trapasso di proprietà e possesso, ma rappresentino uno stato meramente interinale già susseguito da uno stato definitivo, come per es. l'intestazione all'eredità giacente quando possa già intestarsi il vero erede, l'intestazione a più persone indivise quando si possa già intestare a ciascuna la sua parte. In questi casi basterà chiedere soltanto il trasporto definitivo e far un semplice cenno dei precedenti passaggi interinali, indicando però precisamente il cognome, nome e le altre caratteristiche delle persone che ebbero il possesso o l'amministrazione interinale, non che la data e la qualità del documento che servì d'appoggio a tale possesso od amministrazione.

c) Finalmente le parti non saranno obbligate a presentare effettivamente i documenti che provino il passaggio di proprietà, possesso e simili, se con questi documenti siasi già eseguito il trasporto negli estimi provvisorj, ed il commissario distrettuale riconosca chiaramente l'identità della partita inscritta negli estimi antichi e da inscriversi o trasportarsi nel nuovo.

14.° Per facilitare ai possessori la compilazione delle suddette petizioni saranno disposti degli appositi modelli esemplificati ed i relativi fogli da riempirsi a seconda dei casi.

I possessori ed altri interessati potranno anche farle compilare dai commissarj distrettuali ne' modi e sensi indicati nel regolamento suddetto.

15.° Con apposito avviso i possessori saranno poi avvertiti dell'epoca in cui i periti censuarj eseguiranno le visite per la ricognizione e delineazione delle divisioni di proprietà.

B) *Della correzione degli errori incorsi nelle intestazioni censuarie.*

16.° Nello stesso modo con cui si domandano i trasporti censuarj dipendentemente dai trapassi avvenuti posteriormente alle precedenti intestazioni, si chiedono anche le correzioni degli errori incorsi nelle intestazioni suddette.

17.° Anche per queste si presentano regolari petizioni foggiate nella stessa guisa delle petizioni pei trasporti ed ugualmente documentate.

In mancanza di documenti potrà supplire la concorde dichiarazione delle parti interessate, eretta avanti il commissario distrettuale, od altrimenti redatta in forma autentica a sensi del § 57 del regolamento sui trasporti.

Tali domande sono esenti da bollo e da pagamento di qualsivoglia mercede come gli altri atti di formazione primitiva dell'estimo.

TITOLO III.

DELL' EMENDA DI ALCUNI ERRORI DI FATTO NELLA CIFRA D' ESTIMO.

18.° Coloro che potessero provare essere incorso nell' applicazione della cifra d' estimo attribuita ai loro beni alcuno degli errori indicati nel § 5.° del presente avviso, potranno farne la denunzia presso i commissarj distrettuali nel termine di due mesi stabilito ad insinuare le petizioni pei trasporti censuarj.

19.° Tali denunzie si potranno fare in carta senza bollo, e dovranno indicare:

a) Il cognome e nome del denunziante;

b) I numeri di mappa su cui credesi incorso l' errore;

c) Le qualifiche censuarie che si credono errate e quelle da sostituirsi;

d) Il motivo e la giustificazione del cambiamento richiesto.

20.° La giunta farà eseguire l' emenda di questi errori, seguendo per regola generale l' ordine con cui saranno stati denunziati.

21.° Se tali emende non potessero eseguirsi prima dell' epoca in cui il commissario distrettuale dovrà formare i quinternetti per l' esazione dell' imposta, si dovrà questa pagare

sull'estimo pubblicato, e si faranno i dovuti compensi nell'anno 1847-1848.

22.° Delle seguite emende sarà data notizia ai possessori i quali abbiano eletto e notificato un domicilio nel comune in cui cadono i beni reclamati.

23.° Gli errori indicati al citato § 5.° potranno essere denunziati ed emendati in qualsivoglia tempo anche dopo l'attuazione dell'estimo; ed i compensi saranno loro regolati colle norme generali stabilite per la conservazione ed evidenza dell'estimo.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

24.° Trascorsi i due mesi indicati ai §§ 7.° e 18.°, si potranno bensì presentare ai commissarj distrettuali le petizioni pei trasporti d'estimo dipendenti da trapassi avvenuti sino al giorno 31 luglio prossimo venturo e per l'emenda degli errori d'intestazione ed altri di sopra indicati; ma i commissarj distrettuali non eseguiranno pel momento i suddetti trasporti ed emende, dovendo chiudere le partite col giorno suddetto e predisporre gli atti immediatamente occorrenti per l'esazione dell'imposta.

25.° Dal giorno 1.° agosto prossimo venturo in appresso continueranno poi a decorrere i termini utili per chiedere i trasporti relativi ai trapassi avvenuti nel corso dei precedenti due mesi o che avvenissero in seguito giusta il regolamento sui trasporti censuarj, ed i possessori dovranno presentare le relative petizioni prima della scadenza dei termini stessi, od altrimenti incorreranno nelle penali comminate dal suddetto regolamento.

26.° In generale si raccomanda ai possessori la maggiore sollecitudine ed esattezza nell'adempiere agli obblighi loro imposti dal presente avviso e dai relativi regolamenti, e si dichiarano responsabili delle conseguenze d'indebiti ritardi.

(N.° 32.) *Regolamento approvato da S. M. I. R. A. sulle mutazioni d'estimo del nuovo censimento prediale del regno lombardo-veneto.*

30 maggio 1846.

N.° 36967.

IMP. REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO
DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

NOTIFICAZIONE.

Adempiendo alla riserva espressa nella notificazione 20 corrente maggio, n.° 36753, l'imp. regia giunta del censimento reca a pubblica notizia l'annesso regolamento n.° 36746 approvato da S. M. I. R. A. per norma nelle mutazioni d'estimo da eseguirsi durante il nuovo censo a causa dei cambiamenti negli oggetti censiti o censibili e per le altre cagioni in esso indicate.

In pari tempo la giunta ha la soddisfazione di dichiarare che l'altefata Maestà I. R. si è degnata di approvare definitivamente per la conservazione del nuovo censo il regolamento sui trasporti censuarj promulgato in via provvisoria colla suddetta notificazione.

È per tal modo compiuta la pubblicazione dei regolamenti di massima per l'attuazione e conservazione del nuovo censo.

N.° 36746.

REGOLAMENTO

sulle mutazioni dell' estimo dei beni compresi nel nuovo censimento.

1.° Col regolamento sui trasporti censuarj si sono date le norme per tenere in evidenza sul libro delle partite i possessori dei singoli beni.

Col presente regolamento si stabiliscono le norme per tenere in evidenza sugli atti catastali lo stato degli oggetti censiti o censibili ed il loro estimo.

2.° Tali norme riguardano:

a) I cambiamenti che possono accadere negli oggetti censiti o censibili e le relative mutazioni d' estimo;

b) Le correzioni d' estimo dipendentemente da errori incorsi nella costituzione del censimento e tuttora correggibili.

PARTE I.

Dei cambiamenti negli oggetti censiti o censibili e delle relative mutazioni d'estimo.

3.° Le variazioni negli oggetti censibili possono dar luogo

I. Ad esclusioni o riduzioni d' estimo;

II. Ad introduzioni od aumenti d' estimo.

TITOLO PRIMO.

DELLE ESCLUSIONI E RIDUZIONI D'ESTIMO.

CAPO I.

Esclusioni e riduzioni dell'estimo dei terreni.

4.° Verranno eliminati dall' estimo:

a) I terreni che, per lo stabile avanzarsi del mare o dei laghi, per corrosione od irruzione dei fiumi o torrenti, per frane o scoscendimenti di montagne od altri simili infortunj, saranno assolutamente scomparsi o perenti.

b) I terreni che per gli anzidetti titoli saranno quasi perenti, cioè ridotti ad un' assoluta sterilità equivalente alla perenzione.

Nel primo caso i suddetti terreni verranno assolutamente eliminati dal catasto: nel secondo saranno mantenuti in catasto, ma descritti come sterili e senza estimo.

5.° Verranno pure esonerati dall' estimo e descritti secondo il nuovo loro stato e condizione i terreni che per titolo d' interesse pubblico furono sottratti alla coltura ed alla produzione di qualsiasi rendita.

Tali sono i terreni occupati nella costruzione delle strade ed altre opere pubbliche, i boschi dichiarati assolutamente tensi, ed in generale tutti i beni contemplati dal § 4.° del regolamento 6 maggio 1841.

6.° Quando la perenzione o quasi perenzione e gli altri titoli d' esclusione risguarderanno soltanto una parte del terreno costituente un sol numero di mappa, la riduzione dell' estimo si farà sempre in proporzione del perticato da escludersi dal censo in confronto del perticato da conservarvisi.

7.° Non si farà luogo ad alcuna riduzione d'estimo allorquando la perenzione o quasi perenzione risguardi una minima parte di terreno. Si ritiene minima quella parte che non eccede il 50.° ossia il 2 per 100 dell' intero appezzamento.

8.° I semplici deterioramenti anche gravi, ed i cambiamenti di qualità e coltura dei terreni non danno mai diritto a cambiamento d' estimo; da qualunque cagione derivino.

Nel solo caso che un terreno all' epoca del censimento fosse irrigato con acqua d' affitto od altrimenti precaria, e questa venga deviata o perduta, ed il fondo sia stabilmente ridotto a coltura asciutta, si farà luogo ad una corrispondente riduzione d' estimo.

I terreni non si riterranno stabilmente ridotti a coltura asciutta se non dopo cinque anni continui da che furono privati delle acque; e solo a quest' epoca avrà luogo la riduzione d'estimo, a meno che l'acqua non risulti utilizzata prima in altro fondo od opificio, e si faccia il corrispondente aumento giusta i §§ 16.° e 20.°

CAPO II.

Esclusioni e riduzioni dell' estimo dei fabbricati.

9.° Verranno esclusi assolutamente dall' estimo e depennati dai catasti i fabbricati che, per forza d'acqua, scoscendimenti di monti od altri infortunj elementari, saranno distrutti o perenti in modo che non ne rimanga neppur l' area.

10.° Verranno esclusi dall' estimo dei *fabbricati* ed introdotti in estimo come *terreni:*

a) I fabbricati che, per alcuni dei suddetti infortunj, per causa d' incendio o per qualunque

altro titolo, saranno distrutti e perenti sino alla base, sussistendo però l'area;

b) I fabbricati che per infortunio o vetustà saranno quasi perenti, cioè caduti in rovina e diroccati nei tetti e nelle pareti per modo che non possano più servire (e non servano almeno da tre anni) a nessun uso.

11.° Verranno pure esclusi dall'estimo e descritti secondo il nuovo loro stato i fabbricati che in causa di pubblica utilità saranno demoliti per incorporarne l'area in istrade, canali ed altre opere pubbliche, od altrimenti convertiti in alcuni degli usi contemplati dal suddetto § 46.° del regolamento 6 maggio 1841.

12.° La perenzione o demolizione, e molto meno la quasi perenzione di una sola parte di un edificio, non darà luogo ad eliminazione o riduzione d'estimo.

13.° Nessuno sgravio o riduzione di estimo verrà accordata ai fabbricati per deterioramenti o cambiamenti di qualità anche rilevanti ed estesi alla totalità del fabbricato. Solamente si farà luogo ad una congrua riduzione d'estimo nel caso che un opificio all'epoca del censimento fosse mosso da acqua d'affitto od altrimenti precaria, e questa venga deviata o perduta, e l'opificio cessi stabilmente dall'esser tale. L'opificio si riterrà avere stabilmente cessato di esser tale, se ne sia rimosso il meccanismo e rimanga inoperoso per tre anni continui, a meno che l'acqua non risulti utilizzata anche prima in altro fondo od opificio a cui venga fatto il corrispondente aumento d'estimo giusta i §§ 16 e 20.

14.° Sarà accordata l'esenzione temporanea dall'imposta ai fabbricati che verranno destinati ad alcuno degli usi contemplati dal § 6.° del regolamento 6 maggio 1841.

TITOLO SECONDO.

DELLE INTRODUZIONI E DEGLI AUMENTI D'ESTIMO.

CAPO I.

Introduzioni ed aumenti nell'estimo dei terreni.

15.° Saranno introdotti nell'estimo e descritti in catasto secondo la loro natura:

a) I terreni che si saranno nuovamente formati per alluvione, o che si saranno messi allo scoperto per stabile abbassamento del mare o dei laghi, o per deviazione dei fiumi e torrenti;

b) I terreni che furono qualificati come sterili, e che per forza naturale saranno divenuti produttivi;

c) I terreni che cesseranno di essere occupati da strade od altre opere pubbliche, o che saranno svincolati dal divieto di utilizzazione, od altrimenti privati dei titoli di privilegio contemplati nel § 4.° del ripetuto regolamento 6 maggio 1841.

16.° Nessun aumento d'estimo si farà per qualsivoglia miglioramento o cambiamento nella qualità o coltura dei terreni.

Solo avrà luogo un proporzionato aumento d'estimo per quei terreni sui quali saranno state condotte le acque deviate da un terreno o da un opificio, che le godeva a titolo d'affitto o per altro titolo precario, ed a cui siasi fatta per questo motivo una riduzione d'estimo.

CAPO II.

Introduzioni ed aumenti nell'estimo dei fabbricati.

17.° Saranno censiti come fabbricati:

a) I fabbricati che saranno stati costrutti dopo il 27 maggio 1828, o che verranno costrutti in

avvenire, sopra un'area non censita o censita come terreno;

b) I fabbricati ricostrutti sulle rovine di un fabbricato perento o quasi perento, e pel quale siasi ottenuto lo sgravio dell'estimo de' fabbricati.

18.° Subiranno l'eguale trattamento:

a) I fabbricati che furono esclusi dall'estimo per alcuno dei titoli contemplati nel ripetuto § 4.° del regolamento 6 maggio 1841, ed a riguardo dei quali verranno a cessare siffatti titoli d'esclusione;

b) I fabbricati situati nelle spianate delle fortezze che in forza del § 8.° (lettera *a*) del suddetto regolamento 6 maggio 1841 furono o rimarranno in seguito censiti come terreni, e a riguardo dei quali verrà a cessare siffatto titolo di privilegio.

19.° I fabbricati nuovamente costrutti o ricostrutti ed assoggettati a nuovo estimo, come al § 17.°, godranno dell'esenzione dell'imposta per anni 10. La decorrenza del decennio sarà calcolata in tutti i casi dall'epoca della compita loro costruzione.

20.° Nessun aumento d'estimo si eseguirà ai fabbricati per semplici miglioramenti o per ampliazioni circoscritte nel numero di mappa già censito come fabbricato.

Verrà solo accresciuto l'estimo dei fabbricati nei quali siasi attuato od ampliato un opificio, conducendovi le acque d'affitto od altrimenti precarie sottratte ad un fondo od opificio a cui siasi per questo titolo praticata una diminuzione d'estimo.

21.° I fabbricati censiti, ma temporaneamente esentati dall'imposta pei titoli indicati nel § 6.° del regolamento 6 maggio 1841, saranno assoggettati all'effettivo pagamento del carico prediale allorquando verranno a cessare i titoli stessi.

TITOLO TERZO.

DISPOSIZIONI D' ORDINE.

22.° La pubblica amministrazione farà eseguire di regola di cinque in cinque anni alternativamente nelle diverse provincie di nuovo censimento una visita per riconoscere i terreni ed i fabbricati che a sensi delle premesse disposizioni dovranno essere introdotti od esclusi dal censo, o subire una modificazione d' estimo. L' amministrazione pubblica si riserva però di far eseguire delle visite straordinarie in una o più provincie, distretti o comuni anche nel corso del quinquennio, allorquando lo richiedano straordinarj accidenti di rotte di fiumi, scoscendimenti di montagne e simili.

23.° Sarà poi sempre facoltativo in qualunque tempo ai possessori il chiedere una visita speciale a proprie spese per conseguire, se e come di ragione, uno sgravio o riduzione d' estimo per qualsivoglia dei titoli suindicati.

24.° Le visite ordinarie si estenderanno non solo alle sponde dei fiumi e torrenti principali pei terreni, ed alle città pei fabbricati, ma a qualsivoglia parte del territorio ove saranno avvenuti dei cambiamenti negli oggetti censiti o censibili.

25.° A tal uopo i possessori dovranno denunziare in tempo debito all' autorità comunale tutti i cambiamenti che essi avranno eseguito nelle loro proprietà, e che in forza del presente regolamento possono dar luogo ad introduzioni od aumenti d'estimo; e così pure potranno denunziare i cambiamenti avvenuti nelle stesse proprietà ed importanti esclusione o riduzione d' estimo.

Tali denunzie per rispetto ai fabbricati nuovamente costrutti o ricostrutti si dovranno eseguire nel termine di sei settimane dopo compiuta e resa abitabile la fabbrica. Pei terreni sarà provveduto nelle apposite istruzioni e notificazioni.

26.° Le autorità comunali e distrettuali dovranno poi far conoscere ne' modi e tempi che verranno stabiliti le località, specialmente lungo i fiumi e torrenti, nelle quali siano avvenuti per forza naturale, o per fatto della pubblica amministrazione dei cambiamenti nei beni censiti o censibili, e prestarsi alle altre incumbenze che verranno loro demandate, per iscoprire le denunzie omesse dai possessori.

27.° I possessori che non eseguiranno le denunzie loro ingiunte col § 25.° per le variazioni importanti aumenti d'estimo, o le eseguiranno dopo il termine stabilito, saranno sottoposti alla multa di centesimi 20 per ogni lira di rendita che verrà introdotta a cagione delle variazioni suddette. Tale multa non potrà mai essere nè minore di lire 6, nè maggiore di lire 300.

Trattandosi di fabbricati, essi perderanno inoltre il diritto all' esenzione temporanea dall' imposta accordata dal § 19.°

28.° I risultati della visita ed i corrispondenti sgravj od introduzioni d'estimo proposti dagli uffici tecnici saranno comunicati alle parti interessate per gli eventuali loro reclami; e questi saranno sottoposti all' imp. regio governo, a cui è riservata la relativa definizione e l' approvazione della cifra d' estimo da introdursi o sgravarsi.

29.° Gli sgravj o le riduzioni d' estimo così approvati dall' imp. regio governo avranno effetto nell' applicazione dell' imposta col principio dell' anno camerale immediatamente consecutivo all' approvazione medesima.

30.° Simili norme ed analoga procedura avranno luogo quando venga richiesta o promossa d'ufficio l'esenzione temporanea d'imposta o la cessazione di siffatta esenzione giusta i §§ 14.° e 21.° del presente regolamento.

PARTE II.

Della correzione d'errori incorsi nella costituzione del censo.

TITOLO PRIMO.

CAUSE O TITOLI DELLE CORREZIONI.

31.° Saranno correggibili in qualunque tempo:

a) Gli errori d'ommissione o duplicato incorsi nelle mappe e nei catasti, ed in generale tutti gli errori in forza dei quali un fondo sia stato indebitamente compreso o indebitamente escluso dal censo o dall'estimo pagante;

b) Gli errori di materiale esecuzione avvenuti nell'applicare le tariffe alle singole qualità e classi dei fondi, nel conteggio del perticato o dell'estimo relativo, e gli altri errori di calcolo, trascrizione e simili correggibili al tavolo.

32.° Viceversa non saranno correggibili gli errori che si pretendessero occorsi

a) Nella formazione delle tariffe;

b) Nella misura degli appezzamenti;

c) Nell'applicare agli appezzamenti medesimi le qualità e classi, le lettere consorziali ed il numero de' gelsi e degli ulivi sparsi;

d) Finalmente nella costituzione o formazione delle stime dei fabbricati, esclusi i soli errori di trascrizione o calcolazione verificabili al tavolo.

TITOLO SECONDO.

DISPOSIZIONI D'ORDINE.

33.° Le correzioni degli errori indicati al § 31.° *a* e *b* potranno essere promosse

a) Dai privati interessati;

b) Dagli uffici d'amministrazione pubblica o comunale.

34.° Tanto nell'uno che nell'altro caso la direzione del censo farà esaminare l'oggetto dai proprj periti, e (sentite, nei casi di correzione promossa d'ufficio, le parti interessate) sottoporrà il tutto alla decisione dell'imp. regio governo.

35.° La correzione, nel caso che sia stata promossa d'ufficio, avrà effetto nell'esazione dell'imposta soltanto dal giorno in cui la decisione sarà stata intimata al possessore: nel caso poi che sia stata promossa dal possessore, il di lei effetto sarà retrotratto al giorno in cui venne presentata la domanda.

Milano, dall'imp. regia giunta del censimento del regno lombardo-veneto il 30 maggio 1846.

(N.° 33.) *In quali casi gl' impiegati giudiziarj subalterni debbano astenersi dalle loro funzioni d' ufficio dipendentemente da rapporti di eccezioni colle parti.*

2 giugno 1846.

NOTIFICAZIONE.

Sul quesito, in quanto impiegati subalterni, che stanno in rapporti di eccezione colle parti, debbano astenersi dalle loro incumbenze d' ufficio, S. M. I. R. A. mediante veneratissima sovrana risoluzione 24 febbrajo 1846 si è degnata di determinare quanto segue:

« Anche gl' impiegati giudiziarj subalterni » devono astenersi dalle loro funzioni in quei » casi, nei quali essi, a senso delle istruzioni » per le autorità giudiziarie emanate per norma » dei consiglieri giudiziarj, non sono da con- » siderarsi per ineccepibili. »

Tanto si porta a pubblica notizia in esecuzione dell' ossequiato dispaccio 1.° maggio, n.° 14608-1054 dell' imp. regia cancelleria aulica riunita.

(N.° 34.) *Pubblicazione della convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. ed il re delle Due Sicilie per la reciproca consegna dei delinquenti e dei coscritti.*

2 giugno 1846.

NOTIFICAZIONE.

Inerentemente agli ordini impartiti dall'imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 10 aprile prossimo passato, n.° 12272-906 si deduce a notizia del pubblico la convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. e S. M. il re delle Due Sicilie in data 24 dicembre 1845, le cui ratificazioni furono concambiate a Vienna il giorno 3 marzo p.° p.°, concernente la reciproca consegna dei delinquenti e dei coscritti.

NOS FERDINANDUS PRIMUS

Divina favente clementia

AUSTRIÆ IMPERATOR;

Hierosolymæ, Hungariæ, Bohemiæ, Lombardiæ et Venetiarum, Dalmatiæ, Croatiæ, Slavoniæ, Galiciæ, Lodomeriæ et Illyriæ Rex; Archidux Austriæ; Dux Lotharingiæ, Salisburgi, Styriæ, Carinthiæ, Carnioliæ, superioris et inferioris Silesiæ; Magnus Princeps Transilvaniæ; Marchio Moraviæ; Comes Habsburgi et Tirolis, etc., etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore præsentium facimus:

Postquam inter Nostrum et Plenipotentiarium Suæ Majestatis Utriusque Siciliæ Regis formalis de mutua extraditione maleficorum et desertorum Conventio inita et signata est tenoris sequentis:

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, und Seine Majestät der König beider Sicilien, haben, in Erwägung, daß die Leichtigkeit, mit welcher die Uebelthäter eines Staates sich der Strenge der Gesetze durch die Flucht auf ein anderes Staatsgebieth entziehen können, die Vermehrung der straffälligen Handlungen zur Folge hat, diesem für die öffentliche Ruhe und das Wohl beider Staaten so wichtigen Gegenstande Ihre Fürsorge zugewendet und Sich vereinigt, eine Convention über die Anhaltung und wechselseitige Auslieferung der Beschuldigten und Verurtheilten abzuschließen.

Zu diesem Ende haben Allerhöchstdieselben mit Ihren Vollmachten versehen und zwar:

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich den Fürsten Clemens Wenzel Lothar von Metternich-Winneburg; Herzog von Portella, Grafen von Königswart, Grand von Spanien erster Classe, Ritter des goldenen Vließes, Großkreuz des königl. ungarischen St. Stephan-Ordens in Brillanten, des goldenen Civil-Verdienstzeichens und des Ordens des heiligen Johannes von Jerusalem, Ritter des königl. sicilianischen St. Januarius und Großkreuz des königl. sicilianischen St. Ferdinand- und Verdienst-Ordens, Ritter und Großkreuz mehrerer anderer Orden, Seiner österreichisch k. k. Majestät wirklichen geheimen Rath, Kämmerer, Staats- und Conferenz-Minister, und Haus-, Hof- und Staatskanzler;

Und Seine Majestät der König beider Sicilien den Ritter von Ramirez, Großkreuz des königl. sicilianischen Ordens Franz I und des kaiserl. brasilianischen Christus-Ordens, Großkreuz des königl. sardinischen militärischen Ordens der Heiligen Mauritius und Lazarus, Ritter aus der effectiven Zahl des Ordens Carl III von Spanien, außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Sr. Sicilianischen Majestät in Wien; —

Welche kraft ihrer Vollmachten über folgende Artikel übereingekommen sind:

Art. I. Jedes Individuum, welches in den Staaten der beiden hohen contrahirenden Theile wegen einer im Artikel II der

S. M. l'imperatore d'Austria, re d'Ungheria e di Boemia, e S. M. il re del regno delle Due Sicilie, convinti che la facilità che trovano i delinquenti di uno stato di rifuggirsi in altro, sottraendosi in questo modo al rigore delle leggi, produce una maggior frequenza de' misfatti, e volendo provvedere ad un oggetto tanto importante alla pubblica tranquillità ed al vantaggio de' due stati, hanno determinato di conchiudere una convenzione per l'arresto e reciproca consegna de' rei e condannati.

A tal uopo hanno muniti de' loro pieni poteri, cioè:

S. M. l'imperatore d'Austria il principe Clemente Venceslao Lotario di Metternich-Winneburg, duca di Portella, conte di Königswart, grande di Spagna di prima classe, cavaliere del toson d'oro, gran croce dell'ordine reale di S. Stefano d'Ungheria in brillanti, dell'onor civile e dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, cavaliere dell'ordine reale siciliano di S. Gennaro e gran croce dell'ordine reale siciliano di S. Ferdinando e del merito, cavaliere e gran croce di molti altri ordini, consigliere intimo ed attuale di S. M. I. e R. A., ciambellano, ministro di stato e delle conferenze, cancelliere della casa imperiale, della corte e dello stato, ecc., ecc.

E S. M. il re del regno delle Due Sicilie il cavaliere D. Vincenzo Ramirez, cavaliere gran croce del reale ordine di Francesco I di Napoli e di quello di Cristo del Brasile, cavaliere gran croce decorato del gran cordone del militare e reale ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, cavaliere di numero del reale e distinto ordine di Carlo III di Spagna, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso l'imperiale e real corte di Vienna;

I quali in virtù dei loro pieni poteri hanno convenuto i seguenti articoli:

Art. I. Ogni individuo che imputato o condannato negli stati di una delle due alte parti contraenti per reato espresso

gegenwärtigen Convention angedeuteten straffälligen Handlung beschuldigt oder verurtheilt wurde und sich auf das Staatsgebieth des anderen contrahirenden Theiles flüchtet, soll über ein im diplomatischen Wege gestelltes Begehren derjenigen Regierung, auf deren Gebieth das Vergehen stattgefunden hat, verhaftet und derselben ausgeliefert werden.

Art. II. Die straffällige Handlung, für welche in Gemäßheit des vorstehenden Artikels die Auslieferung von Seite der österreichischen Regierung zugestanden werden wird, muß eine solche seyn, welche in dem sicilianischen Strafgesetzbuche misfatto genannt wird und nach dem I Buche, 1 Cap., § 3 jenes Gesetzbuches mit einer Criminalstrafe verpönt ist. Die Auslieferung wird dagegen von Seite der neapolitanischen Regierung für jene straffälligen Handlungen bewilligt werden, die in dem österreichischen Strafgesetzbuche als Verbrechen (delitto) bezeichnet und worauf die im 2 Hauptstücke desselben, §§ 9, 10, 11, 12, 13 und 14 bestimmten Strafen verhängt sind.

Art. III. Die Verhaftung und Auslieferung eines Beschuldigten soll auch für ein außerhalb des Staatsgebiethes der beiden contrahirenden Theile begangenes Verbrechen stattfinden, wenn dieses Verbrechen auf die Verfassung, auf die öffentlichen Credits-Papiere oder auf das Münzwesen des die Auslieferung begehrenden Staates Einfluß hat, und dieser Auslieferung nicht etwa ein zwischen dem ersuchten Staate und jenem, dessen Unterthan der Beschuldigte ist, existirender Vertrag entgegen stehet.

Art. IV. Die Auslieferung eines Individuums findet nicht statt, welches entweder durch die Geburt oder durch die dem Zeitpuncte des begangenen Verbrechens vorausgegangene Naturalisation Unterthan des Staates ist, auf dessen Gebieth er entdeckt wurde, nachdem er auf jenem des anderen Staates das Verbrechen begangen hat. In diesem Falle werden die Behörden des Staates, dessen Unterthan der Beschuldigte ist, nach Vorschrift der vaterländischen Gesetze vorgehen, und es sollen ihnen im diplomatischen Wege Abschriften der aufgenommenen Acten zugefertigt werden.

Im Falle, daß die nach den Gesetzen des ersuchten Staates bestimmte Strafe von der durch die Gesetze des Landes, wo

nell' articolo secondo di questa convenzione si rifuggisse negli stati dell' altra, sulla domanda che in via diplomatica ne sarà fatta dal governo in cui il reato è stato commesso dovrà essere arrestato e consegnato alle sue forze.

Art. II. Il reato pel quale a norma del precedente articolo l' estradizione sarà accordata dal governo austriaco dev' essere uno di quelli che sono qualificati di *misfatti* dal codice delle leggi penali delle Due Sicilie e punibili colle pene criminali portate nel libro I, capitolo I, § 3. L' estradizione da parte del governo di Napoli sarà accordata per quei reati che sono qualificati di *delitto* dal codice penale austriaco e punibili con una delle pene portate nel capitolo II, §§ 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Art. III. L' arresto e l' estradizione di un imputato si eseguirà anche per un delitto commesso fuori degli stati delle due parti contraenti, quando il delitto porterà danno alla costituzione, al credito pubblico ossia al sistema monetario dello stato richiedente e che non farà ostacolo all' estradizione un trattato esistente fra lo stato richiesto e quello di cui l' imputato è suddito.

Art. IV. Non è ammessa l' estradizione a carico dell' individuo suddito per origine, o per naturalizzazione anteriore al misfatto, del governo contraente, negli stati del quale si è ricoverato dopo aver delinquito in quelli dell' altro governo. Procederanno in questo caso a norma delle patrie leggi le autorità del proprio governo, cui si farà pervenire nelle vie diplomatiche copia degli atti compilati.

Nel divario della pena applicabile pel misfatto avvenuto a norma delle leggi del governo richiesto e la pena

das Verbrechen begangen wurde, bestimmten Strafe verschieden wäre, soll die mildere Strafe verhängt werden. Eine Abschrift des gefällten Urtheilsspruches soll dann, wenn dasselbe in Rechtskraft erwachsen ist, der Regierung, in dessen Staaten das Verbrechen begangen wurde, mitgetheilt werden.

Art. V. Wenn das Individuum, dessen Auslieferung begehrt wird, auch eines im Staatsgebiethe der ersuchten Regierung begangenen Verbrechens beschuldigt ist, soll die Auslieferung bis zur Beendigung der Untersuchung, und im Falle der Verurtheilung bis nach Ablauf der Strafe verschoben werden. Es steht jedoch der ersuchten Regierung frei, die Auslieferung des Beschuldigten oder Verurtheilten nicht hinauszuschieben, falls das auf ihrem Gebiethe begangene Verbrechen bedeutend geringer ist, als jenes, das im fremden Lande begangen wurde.

Art. VI. Für eine im Staatsgebiethe einer der beiden contrahirenden Regierungen begangene und zu einer der im Artikel II der gegenwärtigen Convention bestimmten Kategorien gehörige straffällige Handlung soll die andere Regierung weder eine Begnadigung eintreten lassen, noch durch Ertheilung eines freien Geleites der Verhaftung oder Auslieferung des Beschuldigten ein Hinderniß in den Weg legen.

Art. VII. Das Begehren um Anhaltung und Auslieferung soll immer im diplomatischen Wege gestellt werden, und von einer beglaubigten Abschrift des von der competenten Behörde gefällten Urtheils oder rechtskräftig erlassenen Verhaftbefehls begleitet seyn. In diesem Verhaftbefehle oder der demselben gleichkommenden Urkunde soll das Verbrechen, wegen welchen die Auslieferung begehrt wird, so wie die darauf nach den Gesetzen des ersuchenden Staates festgesetzte Strafe ausgedrückt seyn. Auch soll die Personsbeschreibung zur leichteren Auffindung und Habhaftwerdung des Beschuldigten, so wie zur Herstellung seiner Persons-Identität beigeschlossen werden.

Art. VIII. Im Falle der Auslieferung soll der Beschuldigte oder Verurtheilte der fremden Regierung zugleich mit den bei ihm vorgefundenen Papieren und den von Seite der Behörden des ersuchten Staates aus Anlaß der Verhaftung aufgenommenen Acten, dann mit den auf das Verbrechen bezüglichen

applicabile per le leggi vigenti dove si è delinquito verrà proferita la pena più mite. Della decisione che si pronunzierà sarà inviata copia al governo ne' cui stati si è delinquito, allorchè essa avrà fatto passaggio in cosa già giudicata.

Art. V. Qualora l'individuo di cui si domanda l'estradizione si trovasse imputato di reato anche nel territorio del governo richiesto, la consegna sarà differita all'esito del giudizio, ed in caso di condanna, al tempo in cui sarà compiuta l'espiazione della pena. Rimane però nelle facoltà del governo richiesto non differire la consegna dell'imputato o condannato, quando il reato avvenuto ne' suoi stati fosse notabilmente meno grave di quello commesso negli stati dell'altro.

Art. VI. Per reato avvenuto negli stati di uno de' due governi contraenti e appartenente alle categorie indicate nell'articolo secondo della presente convenzione non concederà l'altro governo grazia, nè permetterà che l'imputato o condannato sia munito di salvocondotto il quale porti ostacolo all'arresto ed alla sua estradizione.

Art. VII. La domanda per arresto e per estradizione sarà sempre fatta per la via diplomatica e dovrà essere accompagnata da una copia autentica della sentenza o dal mandato di arresto spedito in forza di decisione delle autorità competenti. Nel mandato o in altra carta che ad esso equivalga dovrà essere designato il misfatto pel quale si domanda l'estradizione e la pena di cui è passibile secondo le leggi dello stato richiedente. Si aggiungeranno anche i connotati per facilitare le ricerche e l'arresto del delinquente e stabilirne l'identità.

Art. VIII. Nel caso di estradizione l'imputato o condannato si consegnerà unitamente alle carte a lui sorprese, o compilate in occasione del suo arresto dalle autorità del governo richiesto, ed agli oggetti che come relativi al misfatto si trovassero assicurati dalle autorità medesime.

und indessen von jenen Behörden in Verwahrung genommenen Gegenständen übergeben werden.

Art. IX. Im Falle der Nichtauslieferung, weil nämlich der Beschuldigte oder Verurtheilte ein Unterthan des ersuchten Staates ist, sollen die im vorigen Artikel angedeuteten Gegenstände dem Eigenthümer zurückgestellt werden, wenn man deren zur gerichtlichen Untersuchung nicht mehr bedarf.

Art. X. Jede der contrahirenden Regierungen wird dem von dem andern Theile wegen eines Straffalles gestellten Ansuchen um Abhörung von Zeugen, die sich im Gebiethe des ersuchten Staates befinden, Folge geben.

Sie wird das Nöthige anordnen, damit die Behörde, in deren Jurisdictions-Bezirk sich der Zeuge befindet, die Aussagen desselben auf die ihr im diplomatischen Wege von Seite der ersuchenden Regierung mitgetheilten Fragestücke aufnehme.

Die Aussage des Zeugen soll beeidigt werden, wenn derselbe nicht unter 14 Jahre alt ist.

Die hierüber Aufgenommenen Acten sollen der ersuchenden Regierung zugefertigt werden, ohne ihr die hierüber aufgelaufenen Unkosten zur Last zu legen.

Art. XI. Wenn in eine vor der Behörde der einen contrahirenden Regierung eröffneten Criminal-Untersuchung ein Unterthan des andern contrahirenden Theiles verwickelt erscheint, und im Laufe der Untersuchung die Nothwendigkeit hervorgienge, den Mitschuldigen zu vernehmen, soll die ersuchte Regierung dem Begehren um die Stellung jenes Individuums Folge leisten, damit die Confrontation desselben auf dem Gebiethe des ersuchenden Staates Platz greifen könne, unter der Bedingung jedoch, daß nach dem Aufhören der Nothwendigkeit das Individuum wieder seiner eigenen Regierung zurückgestellt werde, um von seinen vaterländischen Behörden abgeurtheilt zu werden. In einem solchen Falle wird die ersuchende Regierung die Kosten für die Transportirung des Verhafteten bis zum Orte der Confrontation und für dessen Zurückstellung in sein Vaterland bestreiten und für dessen sichere Ueberwachung Sorge tragen.

Art. IX. Nel caso di non estradizione perchè l'imputato o condannato è suddito del governo richiesto, gli oggetti come nel precedente articolo assicurati si restituiranno al proprietario, allorchè di essi non abbiasi più bisogno in giudizio.

Art. X. Ciascuno de' governi contraenti seconderà la domanda che pel ricevimento di testimonianze in materia penale di persone esistenti ne' suoi stati riceverà dall' altro governo.

Disporrà all' effetto che l' autorità, nel cui territorio giurisdizionale ritrovasi il testimonio, ne riceva la dichiarazione sul foglio di fatti inviato nelle vie diplomatiche dal governo richiedente.

Si riceverà con giuramento la dichiarazione del testimonio, purchè non sia egli minore di anni quattordici.

Le carte all' uopo formate si faranno giungere al governo richiedente senza porre a suo carico le spese occorse per la loro compilazione.

Art. XI. Se in una procedura criminale aperta in uno degli stati de' governi contraenti fosse implicato alcun suddito dell' altro governo, e nel corso del giudizio sorgesse il bisogno di sentirsi il correo o complice, lo stato richiesto dovrà prestarsi alla dimanda che gli venisse diretta di tale individuo, affinchè il confronto abbia luogo nel territorio dello stato richiedente; a condizione però che cessato il bisogno l' individuo venga restituito al proprio governo, onde esser giudicato dalle patrie autorità. In tal caso lo stato richiedente dovrà sopportare le spese per la conduzione dell' individuo arrestato sino al luogo della confrontazione e per la sua restituzione in patria, ed aver cura di farne sorvegliare la sicurezza.

Art. XII. Die für die im II Artikel der gegenwärtigen Conventions bestimmten straffälligen Handlungen verabredete Auslieferung soll auch für die Desertirung aus was immer für einem Corps der Land- oder Seetruppen der ersuchenden Regierung bewilliget werden.

In diese Kategorie gehören auch die Individuen, welche durch Conscription oder Werbung zum Militärdienste zu Land- oder zur See verpflichtet sind und militärflüchtig wurden.

Die Auslieferung soll auch dann stattfinden, wenn der Deserteur, der Conscriptionsflüchtige oder zum Seedienste Berufene in die Kriegsdienste der ersuchten Regierung, sei es in die Land- oder Seedienste, eingetreten wäre.

Art. XIII. Um den letzteren Fall zu verhindern, verpflichten sich beide vertragschließenden Regierungen, in den Dienst ihrer Land- oder Seemacht keinen Unterthan des anderen contrahirenden Staates aufzunehmen, der nicht ein gültiges Zeugniß seiner Behörde beibringt, laut welchen er den Militärgesetzen seines Vaterlandes bereits genug gethan oder die Befreiung von seiner dortigen Militärpflichtigkeit erlangt hat.

Art. XIV. Niemals aber kann die Auslieferung eines Deserteurs oder Conscriptionsflüchtlings, welcher Unterthan des ersuchten Staates ist, stattfinden, und in einem solchen Falle sollen nur die Waffen, Pferde oder sonstigen Militärgegenstände, welche der Deserteur mit sich genommen hat und die einstweilen im Lande der ersuchten Regierung in Sicherheit gebracht wurden, der ersuchenden Regierung zurückgestellt werden.

Art. XV. Die Verhaftung der Deserteurs und Conscriptionsflüchtlinge, von denen der Artikel XII handelt, soll durch die Regierung, auf deren Gebieth sie sich geflüchtet haben, alsogleich, wenn sie davon Kenntniß erhält, und ohne erst ein die dießfälliges Begehren abzuwarten, vorgenommen und unverzüglich der Regierung, welcher sie angehören, wegen der einzuleitenden Uebergabe derselben bekannt gegeben werden.

Wenn es sich jedoch um einen desertirten Officier handelte, soll dessen Verhaftung und Auslieferung nur in Folge eines von der Regierung, der er angehört, gestellten besonderen Ersuchens stattfinden.

Art. XII. L'estradizione convenuta pe' misfatti espressi nell'articolo secondo di questa convenzione avrà ancor luogo per diserzione da qualunque corpo di truppe di terra o di mare del governo richiedente.

Son compresi in questa categoria coloro che per soscrizione o per leva destinati alla milizia o chiamati al servizio della marina si rendessero refrattarj.

L'estradizione negli accennati casi avrà luogo anche quando il disertore, il refrattario, o chiamato al servizio della marina si fosse arrolato nell'armata o nella marina del governo richiesto.

Art. XIII. A prevenire quest'ultimo caso i due governi contrattanti si obbligano a non ammettere al servizio delle loro armate di terra o di mare un individuo suddito dell'altro senza che lo stesso presenti un certificato legale dell'autorità, dal quale risulti di aver egli adempiuto alle leggi militari della sua patria o di aver ottenuto la liberazione dal servizio.

Art. XIV. In ogni caso però l'estradizione non avrà luogo pel disertore o refrattario suddito del governo richiesto, ed in tal circostanza si restituiranno al governo richiedente le armi, i cavalli ed altri oggetti militari che il disertore avesse portato seco e che negli stati del governo richiesto venissero assicurati.

Art. XV. L'arresto de' disertori o refrattarj di cui tratta l'articolo XII dovrà farsi dal governo in cui essi si rifugiano subito che esso ne avrà conoscenza, senza attendere la domanda, e ne informerà tosto il governo al quale essi appartengono per farsene la consegna.

Se però si trattasse di un uffiziale disertore l'arresto e la consegna dello stesso dovranno aver luogo in seguito di dimanda speciale del governo al quale esso appartiene.

Art. XVI. Hinsichtlich des in den Staaten der ersuchten Regierung beschuldigten oder verurtheilten Deserteurs oder Conscriptionsflüchtlings wird die nämliche Regel, welche im V Artikel der gegenwärtigen Convention festgesetzt wurde, zu befolgen seyn.

Art. XVII. Der ersuchten Regierung fallen die in ihren Staaten aufgelaufenen Unkosten für die Aufnahme der Acten, die Verhaftung, die Verpflegung mittelloser Arrestanten, so wie für die Transportirung des Beschuldigten oder Verurtheilten bis zu dem zur Uebergabe desselben bestimmten Orte zur Last.

In dieser Bestimmung sind auch die Kosten für die bis zu jenem Orte vorzunehmende Transportirung der Gegenstände begriffen, welche als auf das Verbrechen sich beziehend in Verwahrung genommen wurden.

Art. XVIII. Der zur Uebergabe des Beschuldigten, Verurtheilten oder Deserteurs bestimmte Ort ist Neapel oder Manfredonia für das von Seite der österreichischen Regierung begehrte Individuum, und Triest oder Venedig für jenes, dessen Auslieferung von Seite der neapolitanischen Regierung verlangt wird. Die Uebergabe wird zu Handen der respectiven in den gedachten Häfen bestellten Agenten der beiden Regierungen stattfinden.

Art. XIX. Gegenwärtige Convention wird in den Staaten der contrahirenden Regierungen nach der binnen zwei Monaten oder noch früher, wenn es möglich wird, stattzufindenden Auswechslung der Ratificirungen kundgemacht werden, und soll 15 Tage nach der Vornahme dieser Auswechslung in Kraft treten. Sie soll durch fünf Jahre fort gelten und sofort von fünf zu fünf Jahren für wieder erneuert angesehen werden bis zu der entgegengesetzten Erklärung einer der beiden Regierungen.

Wien, den 24 December 1845.

(L. S.) Metternich. (L. S.) Ramirez.

Art. XVI. Pel disertore imputato o condannato negli stati del governo richiesto, non che pel refrattario, si terrà la stessa regola che trovasi stabilita nell' articolo V di questa convenzione.

Art. XVII. Andranno a carico del governo richiesto le spese fatte ne' suoi stati così per compilazione di carte, come per arresto, detenzione, mantenimento del detenuto povero, non che pel trasporto dell' imputato o condannato nel luogo destinato per farne la consegna.

Entrano in questa disposizione anche le spese pel trasporto nell' accennato luogo degli oggetti assicurati come relativi al misfatto.

Art. XVIII. Il luogo destinato a consegnare l' imputato, condannato o disertore è Napoli o Manfredonia per l' individuo chiesto dal governo austriaco, e Trieste o Venezia per l' altro domandato dal governo delle Due Sicilie. La consegna verrà fatta agli agenti rispettivi de' due governi accreditati negli accennati porti.

Art. XIX. La presente convenzione si pubblicherà negli stati de' governi contraenti dopo il cambio delle ratifiche che avrà luogo in due mesi o più presto se si può, e sarà in osservanza dopo giorni quindici da quello in cui verrà eseguito l' accennato cambio. Avrà essa la durata di cinque anni e si avrà come innovata da quinquennio in quinquennio sino alla dichiarazione in contrario di uno de' governi.

Vienna, il 24 dicembre 1845.

(L. S.) METTERNICH. (L. S.) RAMIREZ.

Nos visis et perpensis omnibus et singulis conventionis hujus articulis, illos omnes gratos acceptosque nos habere hisce declaramus, verbo nostro cæsareo-regio spondentes, Nos ea omnia, quæ in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur præsentes ratihabitionis nostræ tabulas manu nostræ signavimus, sigilloque nostro cæsareo-regio adpresso firmari jussimus.

Dabantur in imperiali urbe nostra Vienna Austriæ die vigesima octava mensis februarii, anno millesimo octingentesimo quadragesimo sexto, regnorum nostrorum undecimo.

FERDINANDUS.

L. S. PRINCEPS A METTERNICH.

Ad mandatum Sacr. Cæs. ac Reg. Apostolicæ Majestatis proprium

FRANCISCUS L. B. DE LEBZELTERN-COLLENBACH.

(N.° 35.) *Separazione dei quattro comuni di Perledo, Vendrogno, Esine superiore ed Esine inferiore del distretto d'Introbbio e loro aggregazione a quello di Bellano.*

20 giugno 1846.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 18 dicembre 1845, n.° 41312-4182 si è compiaciuta di approvare la divisata separazione dei quattro comuni di Perledo, Vendrogno, Esine superiore ed Esine inferiore dall'imp. regia commissaría distrettuale d'Introbbio e la loro aggregazione a quella di Bellano ove risiede la pretura, dalla quale i detti comuni dipendono già per gli oggetti giudiziarj.

Essendosi quindi disposto perchè col giorno 1.° luglio prossimo venturo abbia a seguire l'effettivo distacco nei rapporti amministrativi dei predetti quattro comuni dal distretto d'Introbbio e la loro aggregazione a quello di Bellano, si porta ciò a pubblica notizia in adempimento degli ordini abbassati dalla sullodata imp. regia cancelleria aulica riunita col successivo pure rispettato dispaccio 9 febbrajo corrente anno, n.° 3219-256, venendo

con ciò a modificarsi in parte il compartimento territoriale pubblicato coll' altra governativa notificazione 1.° luglio 1844.

(N.° 36.) *Trattamento daziario e trigesimale per le lastre d'*argent-plaqué *daguerrotipiche.*

20 giugno 1846.

NOTIFICAZIONE.

A tenore del dispaccio dell' imp. regia aulica camera generale 14 maggio anno corrente si pubblicano con sovrana approvazione per norma generale nel comune territorio doganale le seguenti disposizioni daziarie e trigesimali per le lastre d'*argent-plaqué* daguerrotipiche, cioè destinate alla produzione d' immagini fotografiche o già fornite delle medesime.

L'importazione ed esportazione delle lastre in discorso è generalmente permessa.

Nel commercio coll' estero e coi territorj estradoganali il dazio d' entrata viene fissato in lir. 5 e cent. 36 per libbra metrica peso netto, ed il dazio d' uscita in cent. 2 per libbra metrica peso lordo, e sono autorizzate al daziato d' entrata le dogane principali e le dogane.

Nel commercio vicendevole fra l' Ungheria e la Transilvania e le altre provincie del comune territorio doganale il dazio ed il trigesimo d' entrata vengono fissati in lir. 1 e centesimi 34 per libbra metrica peso netto, ed il dazio e trigesimo d' uscita in cent. 2 per libbra metrica peso lordo.

Queste disposizioni anderanno in vigore col 1.° luglio 1846.

(N.° 37.) *Sull' alternativa lasciata alle vedove degl' impiegati e servi dello stato per una gratificazione o riserva della pensione nel caso che passino a seconde nozze.*

22 giugno 1846.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 14 febbrajo prossimo passato si è degnata di ordinare che nei casi in cui, giusta le veglianti disposizioni, è concessa alle vedove degl' impiegati o servi dello stato le quali godono una pensione od una provvigione, in occasione del loro passaggio a secondi voti, la scelta fra la gratificazione e la riserva della goduta pensione o provvigione pel caso

di nuova vedovanza, debba questa scelta venir da loro significata per iscritto all'autorità che ha emesso l'ordine di assegno nel periodo al più tardi di tre anni dalla celebrazione del matrimonio. Se la scelta fatta non viene partecipata in iscritto entro questo termine, non potrà più concedersi la gratificazione, e rimarrà salvo unicamente il rientrare nel godimento del primitivo assegno in caso di nuova vedovanza quando se ne verifichino le prescritte condizioni. Queste determinazioni valgono, in forza della sullodata sovrana risoluzione, anche per le orfane, in quanto che a norma delle veglianti prescrizioni che restano tuttavia in vigore spetta loro all'atto di maritarsi la scelta fra la gratificazione e la riserva dell'assegno goduto pel caso di vedovanza.

Tanto si deduce a pubblica notizia in obbedienza all'ossequiato dispaccio 5 aprile prossimo passato, n.° $\frac{4415}{V.R.}$ di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè.

(N.° 38.) *Imposizioni dirette da esigersi nelle provincie lombarde per l'anno camerale* 1847.

27 giugno 1846.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione del 18 aprile anno corrente partecipata al governo dall'imp. regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 5 corrente giugno, n.° 13659-1481 si è compiaciuta di ordinare che le imposizioni dirette pel prossimo venturo anno camerale 1847 abbiansi a riscuotere nelle provincie lombarde nell'eguale misura di quelle stabilite per l'andante anno.

In conseguenza si reca a pubblica notizia quanto segue:

1.° L'imposizione prediale per l'anno camerale 1847 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d'estimo nelle prime tre rate con centesimi 4 e millesimi 4, e nella quarta rata con centesimi 4 e millesimi 5.

Nelle provincie di Milano e Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre prossimo venturo; la seconda nel giorno 20 febbrajo 1847; la terza nel giorno 20 del

successivo maggio, e la quarta nel giorno 20 agosto.

Nelle provincie di Brescia, Lodi e Crema e Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre prossimo venturo; la seconda nel giorno 20 marzo 1847; la terza nel giorno 20 giugno, e la quarta nel giorno 20 del susseguente settembre.

Finalmente nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo; la seconda nel 10 aprile; la terza nel giorno 10 luglio, e la quarta nel giorno 10 ottobre 1847.

2.° La tassa personale spettante al regio erario pel suddetto anno camerale 1847 è stabilita in lir. 3, 68 per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi con Crema e Pavia entro il mese di agosto 1847; nelle provincie di Milano, Mantova e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Sarnico, Zogno, Trescorre, Breno ed Edolo si pagherà nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti, come pure nella provincia di Sondrio, si pagherà nel giorno 10 del mese di ottobre detto anno.

3.° Il pagamento delle tasse per l'esercizio delle arti e del commercio si effettuerà nelle medesime epoche come sopra prescritte pel pagamento della tassa personale.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

(N.° 39.) *Trattamento delle obbligazioni della camera aulica al 4 per 100 estratte il 2 giugno 1846 nella serie 176.*

30 giugno 1846.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al dispaccio dell' imp. regia camera aulica generale del 2 corrente, ed in relazione alla notificazione gevernativa 4 dicembre 1829, si porta a pubblica notizia che le obbligazioni della camera aulica al 4 per 100 estratte a sorte il 2 giugno 1846 nella serie 176 dal n.° 24663 sino inclusive al n.° 25930 verranno secondo la determinazione della sovrana patente del 21 marzo 1818 concambiate verso nuove obbligazioni dello stato fruttanti l' interesse del 4 per 100 in moneta di convenzione.

PARTE SECONDA.

CIRCOLARI

E

DISPOSIZIONI VARIE

DI MASSIMA

PUBBLICATE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1846.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1846.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1846		
1	*Gennajo* 2	Dilucidazioni intorno alle governative notificazioni 10 ottobre 1839 e 20 giugno 1844 relativamente alla durata del privilegio fiscale pei ricevitori comunali e provinciali . .	1
2	*detto* 10	Le perizie nelle contravvenzioni boschive sono da eseguirsi da impiegati superiori forestali	5
3	*detto* 13	Sul trattamento daziario degli oggetti inservienti per fuochi artificiali . .	6
4	*detto* 16	Bollo da applicarsi ai contratti d'appalto di pubblici lavori quando nei medesimi è compreso l'obbligo di eseguire le eventuali opere addizionali	7
5	*detto*	Esenti dal bollo i ricorsi e le domande di grazia nella procedura per semplici trasgressioni di polizia.	8
6	*detto* 18	Trattamento daziario dei bottoni di rame dorati ed inargentati	9
7	*detto* 19	Trattamento daziario del così detto spirito di lavanda	10
8	*detto* 20	Sono esclusi dal computo i servizj prestati nel ramo di cancelleria a quelli che ricorrono per un posto nel ramo di concetto	11

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1846		
9	*Gennajo* 21	Trattamento daziario della così detta lisciva ossia acqua madre di Kreuznach	12
10	*detto* 22	Esenti dal bollo le carte di permanenza che si rilasciano ai forestieri .	14
11	*detto* 23	Trattamento daziario delle intelajature di ferro liscio per lettiere, sofà e sedie	15
12	*detto*	Sul trattamento degl'invalidi reali o mezzo invalidi che conseguono un impiego temporario	16
13	*detto* 28	In quali casi si fa luogo a provocare d'ufficio la deroga dal requisito dell'età a riguardo di aspiranti al servizio della guardia di finanza. .	17
14	*detto*	Sul collocamento nelle case di educazione militare dei figli degl'individui addetti alla guardia di finanza.	18
15	*detto* 30	Esclusi dal grado di dottore gl'individui che subirono una condanna per commesso delitto, se non vi concorra il previo sovrano permesso.	25
16	*detto*	Determinazione sulla quota competente agli eredi di un deputato alla congregazione centrale nell'assegno per il mese in cui avvenne la morte del deputato medesimo .	26
17	*detto*	In quali casi soggiacciono al bollo i processi verbali di collaudo ed i certificati di laudo nelle imprese per opere pubbliche.	27
18	*detto*	Sono soggetti al bollo i capitoli, le descrizioni ed i tipi che corredano i contratti d'appalto di opere pubbliche	28
19	*detto* 31	Sulle modalità nell'esercizio della tutela dell'autorità pubblica sui consorzj d'acque.	30

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1846		
20	*Gennajo* 31	Sulle dichiarazioni per l'accettazione alla sudditanza del governo di Sassonia d'individui esteri	31
21	*Febbrajo* 2	Schiarimento ai §§ 67 e 74 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840	33
22	*detto* 3	Sul modo di calcolare le miglia di viaggio nelle trasferte giudiziali per oggetti di giustizia punitiva	35
23	*detto* 5	Sulle competenze di alimentazione dovute alle guardie di finanza che trovansi in istato d'arresto	36
24	*detto* 7	Nuovo metodo per la bollatura dei vasi da liquidi e di majolica	37
25	*detto* 14	Sulla costruzione delle stanze di deposito temporario dei cadaveri umani presso i cimiteri dei comuni e presso le chiese	40
26	*detto* 22	Sulla classificazione degli studenti di liceo ed università nei rapporti di diligenza e di costumi	43
27	*detto* 23	Sul carico che può incumbere al regio erario nelle spese per gli accessi alle stazioni delle strade ferrate.	45
28	*detto* 24	Sul trattamento degl' impiegati addetti ai rami delle privative qualora siano puniti in causa di contravvenzioni di finanza	47
29	*detto* 27	Esenti dal bollo i certificati medici prodotti per giustificare l'impossibilità di comparire avanti alle autorità inquirenti di finanza. . . .	48
30	*Marzo* 2	In quali casi l'allontanamento d'uno studente da un istituto di pubblica istruzione porti con sè il divieto di essere accettato in tutti gli altri stabilimenti di eguale natura. . . .	49
31	*detto* 4	Norme per la trasmissione alle autorità giudiziarie degli atti di onoraria	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		giurisdizione col mezzo degli agenti e segretarj dei comuni e nelle eredità di poca importanza	51
32	1846 *Marzo* 6	Sulla trasmissione degli atti di morte dei sudditi danesi.	53
33	*detto* 7	Sulla franchigia della corrispondenza postale degli ordinariati diocesani, parrochi, vicarj, ecc. in affari di ufficio	55
34	*detto* 13	Sul bollo delle ricette mediche prodotte a corredo di suppliche degli impiegati od inservienti per conseguire un sussidio	56
35	*detto*	Quale fra due o più impiegati che viaggino insieme abbia a produrre la specifica pel rimborso delle spese.	58
36	*detto*	Esenti da bollo le istanze degli avvocati per esonero di curatele o rappresentanze ufficiose	59
37	*detto* 17	Sull' esenzione dal dazio a favore di impiegati o servitori di persone aventi possesso o all' estero o nel territorio estradoganale	60
38	*detto*	Sulla provvigione delle vedove d' inservienti di bassa categoria e dei loro figli	62
39	*detto* 20	Confermate le tasse portate dal regolamento 3 novembre 1805 per gli architetti, periti e ragionieri .	63
40	*detto*	Norme da osservarsi pel conferimento di promozioni o graduatorie di soldo fra gl' impiegati degli uffici esecutivi di finanza	64
41	*detto* 23	Soggette al bollo dei passaporti le licenze per importazione in questi stati di effetti dei viaggiatori o degli stranieri che qui vengono a stabilirsi	67

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1846		
42	*Marzo* 31	Trattamento daziario delle così dette *piatteforme* servibili per le strade ferrate	68
43	*Aprile* 2	Norme da osservarsi nell'amministrazione del fondo assegnato per giustizia punitiva	69
44	*detto* 9	Modalità da osservarsi onde i grani da foraggio possano godere dell'esenzione dal dazio	74
45	*detto* 16	Sono soggetti al proporzionale bollo gli atti divisionali fra più coeredi per una massa indivisa	75
46	*detto* 18	Sul trattamento degl'invalidi o mezzi invalidi adoperati in un ufficio civile come diurnisti	76
47	*detto* 20	Ogni contravvenzione al divieto di dividere in quote il prezzo determinato per ciascuna polizza di lotteria deve essere punita a tenore del § 451 della legge penale di finanza	77
48	*detto* 23	Sul concorso dei comuni nelle spese di culto nei casi in cui la parrocchia estenda la propria giurisdizione alle frazioni di varj comuni .	79
49	*detto*	Soluzione del quesito in materia di bollo allorquando occorra il cambio di un foglio intermedio d'atto già bollato	81
50	*detto* 27	Norme da aversi presenti nei capitoli d'appalto d'opere pubbliche rispetto ai lavori addizionali	84
51	*detto*	Bollo da applicarsi ai conti che si presentano alle autorità ed uffici .	86
52	*detto*	Metodo da seguirsi nel daziato delle merci avvolte intorno ad assicelle, cilindri, rocchetti e simili	89
53	*detto* 28	Sul trattamento di pensione accordabile ai commessi postali	91

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1846		
54	*Aprile* 28	Disposizioni da adottarsi in confronto alle guardie di finanza che incontrassero matrimonio senza il previo permesso dell'autorità	92
55	*detto* 29	Misure da adottarsi contro quegl'impiegati degli uffici esecutivi aventi custodia di danaro erariale che anticipassero i pagamenti senza superiore autorizzazione	93
56	*Maggio* 7	Sono esenti dal bollo gli esibiti prodotti ai comandi dei reggimenti ungheresi e transilvani quantunque stazionati nelle provincie nelle quali è in vigore la legge sul bollo e sulle tasse	94
57	*detto* 8	Trattamento daziario delle assi di rovere	96
58	*detto* 9	Esenti da bollo le quitanze per importi di elemosine in causa di celebrazione di messe	97
59	*detto* 12	Metodo da tenersi dalle autorità giudiziarie per le requisitorie da spedirsi nel gran ducato di Toscana .	98
60	*detto* 13	Facilitazioni accordate alle fabbriche privilegiate di sapone nei porti franchi di Venezia e Trieste nei casi di spedizione entro il territorio doganale	99
61	*detto*	Bollo da applicarsi alle istanze pei permessi di lotterie	101
62	*detto*	È abrogata la legge italica 20 gennajo 1813 relativa alla fabbricazione e detenzione di forbici da zecca, laminatoj e torchj, ecc. . .	102
63	*detto* 14	Trattamento daziario delle frutta ordinarie cotte nell'acqua o nei forni .	103
64	*detto* 15	Casi nei quali torna applicabile il § 263 del regolamento sulle dogane	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		per lo zuccaro, il caffè ed altre	
	1846	spezierie introdotte in questi stati .	104
65	*Maggio* 15	È vietato agl' impiegati di qualsivoglia ramo dell'amministrazione camerale l'acquistare dai denuncianti le loro quote d' invenzione	105
66	*detto* 22	Norme da aversi presenti nella collocazione degli alunni che trovinsi in parentela col capo d' ufficio . .	107
67	*detto* 26	Sulle competenze dovute ai cursori comunali per le intimazioni di atti giudiziarj allorquando la parte esibente è esente dal bollo per miserabilità	108
68	*detto* 27	Non si fa luogo a prenotazione presso le casse dello stato della cessione d' una quota di pensione se non vi concorra il decreto dell'autorità giudiziaria	109
69	*detto* 29	Schiarimento alla circolare 29 gennajo 1845 sulle modalità per la prestazione della cauzione richiesta per alcuni impieghi	110
70	*detto* 30	Bollo da applicarsi ai compromessi ed alle sentenze arbitramentali . .	111
71	*detto*	Norme da osservarsi relativamente al bollo per le domande di prenotazione, inscrizione o rinnovazione ipotecaria insinuate dalle autorità regie	113
72	*detto* 31	Sull' applicazione a favore dei poveri civili e militari dei legati disposti da un testatore a favore dei poveri in genere	115
73	*Giugno* 2	Rettificazione dei §§ 163 e 236 del regolamento sulle dogane e privative	116
74	*detto* 6	Trattamento daziario degli uccelli così detti civette	117

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
75	1846 *Giugno* 12	Regolamento per gli archivj dello stato e per le registrature politiche e camerali esistenti nel regno lombardo-veneto	118
76	*detto* 13	In quali casi può farsi luogo a limitare l'intervento degli aspiranti alle aste per lavori pubblici	123
77	*detto* 14	Quali privilegi competono agli esercenti nei comuni del diritto erariale di una pesa pubblica	124
78	*detto* 16	Ribasso sulle competenze daziarie e trigesimali dei lavori da calzolajo .	125
79	*detto* 23	Schiarimenti intorno alla pratica applicazione del § 23, lett. *g* delle avvertenze preliminari alla tariffa daziaria relativamente agli stranieri che si trasportano per emigrazione negli stati austriaci	126
80	*detto* 26	Nuovo compartimento territoriale delle provincie venete	130

PARTE SECONDA.

(N.° 1.) *Dilucidazioni intorno alle governative notificazioni* 10 *ottobre* 1839 *e* 20 *giugno* 1844 *relativamente alla durata del privilegio fiscale pei ricevitori comunali e provinciali.*

N.° 44252-4158. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 2 gennajo 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Colla governativa notificazione 20 giugno 1844, n.° 19430-1387, vennero già fatte conoscere le dichiarazioni dell' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita sui dubbj insorti in punto alla durata del privilegio fiscale dopo che in forza della sovrana risoluzione 13 agosto 1839, resa nota colla precedente notificazione 10 ottobre detto anno, n.° 35645-4358, fu protratta ad un sejennio la durata dei contratti delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Essendosi però in seguito da taluna fra le delegazioni provinciali elevate nuove dubbiezze sull'epoca precisa della decorrenza del privilegio fiscale e sulla cessazione del medesimo, il sullodato aulico dicastero nel confermare la precedente dichiarazione che la prolungazione del contratto ad un sejennio non ha portato alcuna innovazione rispetto alla durata del privilegio fiscale, ha trovato di fare le seguenti dichiarazioni:

« Il § 80 della sovrana patente 18 aprile 1816
» concede all'esattore di poter far uso del
» privilegio fiscale accordatogli, 60 giorni dopo
» scaduto il contratto, allora di 3, ora di 6
» anni.

» L'intenzione di concedere all'esattore colla
» prolungazione del contratto d'esattoria an-
» che l'estensione del privilegio a tutto il
» tempo di questo contratto non è in alcun
» luogo espressa, e sembra nè a consigliarsi,
» nè necessaria.

» Il permettere che si accumulino gli arre-
» trati pel di cui incasso l'esattore possa far
» uso del proprio privilegio potrebbe essere
» pernicioso tanto nelle viste d'ordine pub-
» blico, quanto ne' rapporti de' privati che
» soddisfano le imposte.

» Inoltre l'estensione del privilegio fiscale
» ad una durata di sei anni potrebbe in molti

» casi condurre a collisioni e tornare a pre-
» giudizio dei creditori ipotecarj.

» La cancelleria aulica riunita persiste quindi
» anche di presente nell'avviso espresso col
» succitato suo dispaccio 15 marzo 1844, di-
» retto al governo, che cioè la sovrana ri-
» soluzione 13 agosto 1839, riferendosi espres-
» samente soltanto alla prolungazione della
» durata del contratto, non abbia arrecato
» alcuna innovazione rispetto alla durata del
» privilegio fiscale, e non siavi ragione per
» invocare da S. M. una prolungazione di
» quest'ultimo.

» Se non che da ciò verrebbe pure la con-
» seguenza che durante il contratto sejennale
» l'esercizio del privilegio fiscale dovrebbe
» essere limitato per quegli arretrati d'imposta
» il cui debito non rimonta oltre a tre anni,
» ciò che dovrebbe essere ricordato all'ap-
» paltatore nella stipulazione del contratto,
» ed occorrendo, anche nei capitolati d'ap-
» palto pel nuovo sejennio.

» Dietro ciò un arretrato d'imposta proce-
» dente dal primo trimestre 1847 potrebbe
» durante il contratto sejennale d'esattoria
» 1846–1852 essere riscosso col privilegio fi-
» scale sino alla fine del primo trimestre 1850
» a termini del disposto dal § 80, e scaduto
» questo trimestre, non avrebbe più luogo un
» tal privilegio.

» Gli appaltatori non vengono con ciò ad
» essere posti in una condizione peggiore di
» quella in cui erano prima coi contratti trien-
» nali, mentre essi per tutti gli arretrati pro-
» cedenti dal primo triennio vengono ad avere
» un termine di tre anni al loro incasso con
» tutte le prerogative concesse dal § 80.

» Dalla divisione del periodo sejennale in
» due trienni per rapporto all' esercizio del
» privilegio fiscale, la cancelleria aulica non
» potrebbe che temere tutti gl' inconvenienti
» additati dalle autorità locali e specialmente
» dal governo veneto. »

Essendo espressa intenzione dell' aulico dicastero che la massima di sopra avvertita, relativa alla limitazione dell'esercizio del privilegio fiscale solo a quegli arretrati d' imposta il di cui debito non rimonta oltre a tre anni, venga ricordata agli appaltatori ed inserita nei capitolati d' appalto del nuovo sejennio, si commette a cotest' imp. regia delegazione provinciale di curare l'indefettibile esecuzione degli ordini superiori nella prossima celebrazione dei contratti delle ricevitorie provinciali e di disporre che vengano egualmente osservati nella rinnovazione dei contratti delle esattorie comunali.

(N.° 2.) *Le perizie nelle contravvenzioni boschive sono da eseguirsi da impiegati superiori forestali.*

CIRCOLARE.

N.° 373-26. G. L.

Milano, 10 gennajo 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia cancelleria aulica riunita di concerto coll'imperiale regia camera aulica generale non ha trovato di far luogo alla proposizione avanzata dal magistrato camerale veneto, che in pendenza del nuovo regolamento boschivo venga adottata la disposizione di far eseguire da impiegati superiori forestali le perizie nelle contravvenzioni boschive ogni qual volta esigano l'applicazione di tecniche cognizioni.

Tale superiore dichiarazione, conforme all'opinione esternata dal governo, viene comunicata a cotesta regia delegazione provinciale in relazione al governativo decreto 19 marzo pross.° pass.°, n.° 9445-872 ed al rapporto ecc.

(N.° 3.) *Sul trattamento daziario degli oggetti inservienti per fuochi artificiali.*

N.° 552-122. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 13 gennajo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha con suo rispettato dispaccio del 2 dicembre 1845, n.° 42437-1477 ordinato, che debba estendersi anche a tutte le provincie venete l'efficacia del di lei anteriore decreto 26 maggio 1841, n.° 16639-578, con cui venne dichiarato che tutti gli oggetti per fuochi artificiali non sono già da considerarsi come mercerie e quindi di proibita importazione, ma che dessi devono all'incontro daziarsi come droghe non nominate a parte, giusta l'articolo 200 della vigente tariffa daziaria del 1838.

Del che vengono avvertite le dipendenti imperiali regie intendenze e tutti gli uffici esecutivi di queste provincie per loro norma e per la corrispondente esecuzione.

(N.° 4.) *Bollo da applicarsi ai contratti d'appalto di pubblici lavori quando nei medesimi è compreso l'obbligo di eseguire le eventuali opere addizionali.*

CIRCOLARE.

N.° 685-134. M. C. V.

Venezia, 16 gennajo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

A fine di ovviare a qualsiasi men retta applicazione della legge sul bollo ai contratti d'appalto di pubblici lavori, quando nei medesimi è compreso anche l'obbligo di eseguire le opere addizionali che per avventura potessero successivamente occorrere, il magistrato camerale trova di dichiarare, che siccome tali contratti, i quali per la loro natura appartengono alla categoria di quelli di cui parla il § 79 della prefata legge, contemplano un correspettivo *determinato* ed uno *indeterminato;* così, secondo il disposto dalla seconda parte del paragrafo medesimo, combinata coll'antecedente § 17, l'importo del bollo prescritto deve determinarsi in base della somma espressamente fissata, a meno che questa non sia inferiore alle lir. 375,00, nel qual caso si userà invece il bollo fisso di lir. 1,50, a cui

soggiace la disposizione del contratto riguardante il correspettivo eventuale ed indeterminato.

Avendo la parte soddisfatto in tal guisa agli obblighi imposti dalla legge sul bollo riguardo a tutte le disposizioni contenute nei contratti di cui è parola, non si potrà quindi esigere l'uso di alcun altro bollo nè fisso, nè proporzionale in causa delle anzidette opere addizionali sugli atti che avessero luogo posteriormente, quando questi non vi soggiacciano indipendentemente da questa circostanza.

Questa disposizione viene comunicata ai dipendenti uffici affinchè serva loro di norma avvenire.

(N.° 5.) *Esenti dal bollo i ricorsi e le domande di grazia nella procedura per semplici trasgressioni di polizia.*

CIRCOLARE.

N.° 1030-207. M. C. V. N.° 697-83. M. C. L.

Venezia, 18 gennajo 1846. Milano, 15 gennajo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia aulica camera generale di concerto coll'eccelsa imp. regia cancelleria

aulica unita ha trovato di determinare che tutti gli esibiti e scritti, i quali hanno luogo nella procedura per semplici trasgressioni di polizia, e quindi anche i ricorsi e le domande di grazia, sono esenti da bollo a senso del § 64, n.° 4 della sovrana patente 27 gennajo 1840.

Ciò si rende noto per norma ed esecuzione in seguito ad ossequiato aulico dispaccio 23 dicembre 1845, n.° 51397.

(N.° 6.) *Trattamento daziario dei bottoni di rame dorati od inargentati.*

N.° 855-132. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 18 gennajo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito ad un proposto quesito intorno al trattamento daziario dei bottoni di rame dorati ed inargentati, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 11 dicembre prossimo passato, n.° 45111-1601 si è degnata di dichiarare che i bottoni dorati ed inargentati soggiacciono al trattamento portato dalle prescrizioni di tariffa per le

chincaglierie (rubrica 212 testo tedesco e 113 testo italiano).

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia intendenza per propria norma e per la corrispondente istruzione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 7.) *Trattamento daziario del così detto spirito di lavanda.*

CIRCOLARE.

N.° 1022-217. M. C. V. Venezia, 19 gennajo 1846.

N.° 555-158. M. C. L. Milano, 12 gennajo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imp. regia camera aulica generale ha col rispettato decreto 30 dicembre 1845, n.° 47037-1672 trovato di dichiarare, che lo *spirito di lavanda* deve nel suo trattamento daziario considerarsi come oggetto di profumeria classificandolo all' art. 502 della vigente tariffa daziaria d' entrata ed uscita.

Nel darne conforme partecipazione alle dipendenti autorità ed uffici per norma ed osservanza, credesi inutile l' avvertire che lo *spirito* deve distinguersi dall' *essenza di lavanda,*

già espressamente contemplata in tariffa all'articolo 390.

(N.° 8.) *Sono esclusi dal computo i servizj prestati nel ramo di cancelleria a quelli che ricorrono per un posto nel ramo di concetto.*

N.° 1362. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 20 gennajo 1846.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Sopra rapporto dell' eccelso senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia concernente l'ammissione all'alunnato di cancelleria d' individui che sono qualificati alla carriera di concetto od almeno che hanno assolti gli studj giuridici, S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 27 dicembre p.° p.° si è degnata di stabilire per norma generale « che per nulla siano da calcolarsi » i servigi prestati nel ramo di cancelleria in » vantaggio dei ricorrenti ai posti di servigio » nel ramo di concetto, e che di caso in caso » siano da rendersi di ciò edotti simili ricor- » renti quando vengano ammessi al servizio » di cancelleria. »

In esecuzione d' ossequiato aulico decreto 13 corrente, n.° 62 del prefato eccelso senato

questo appello ne rende intese le prime istanze da esso dipendenti, affinchè, insinuandosi a posti di alunno individui che abbiano assolti gli studj legali, debbano fare agli stessi di volta in volta l'anzidetta diffida, ed unire il relativo protocollo verbale alla tabella generale degli aspiranti.

(N.° 9.) *Trattamento daziario della così detta lisciva ossia acqua madre di Kreuznach.*

CIRCOLARE.

N.° 1078-304. M. C. L. N.° 1408-306. M. C. V.
Milano, 21 gennajo 1846. Venezia, 28 gennajo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Dipendentemente da un quesito proposto circa al trattamento daziario d'entrata dell'acqua madre (lisciva) di Kreuznach, cioè della sostanza che residua dopo una triplice estrazione del sale comune dall'acqua salsa raccolta nella salina di Kreuznach, non che della soluzione di sale d'acqua madre che se ne ritrae, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 29 dicembre

prossimo passato, n.° 46904-1661 si è degnata di partecipare che S. M. con sovrana risoluzione 15 novembre 1845 si è graziosamente degnata di concedere, che il suddetto articolo contenente sale possa in vista del suo uso, per scopi medici introdursi verso commisurazione e pagamento del dazio d'entrata di carant. 6 per centinajo di Vienna sporco, e della tassa di licenza di fior. 1 moneta di convenzione per centinajo netto, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni, cioè:

a) che previa istanza, nella quale sia dimostrato per mezzo di certificato medico il quantitativo occorrevole, venga dall'autorità superiore camerale rilasciata una licenza d'importazione per uso privato di un quantitativo proporzionato al dimostrato bisogno;

b) che il trattamento daziario sia limitato alle dogane principali.

Tanto si partecipa a cotesta intendenza per la relativa osservanza e per la corrispondente istruzione dei dipendenti uffici esecutivi, con incarico d'inculcare a questi ultimi di procedere con speciale diligenza nella visita daziaria dell'articolo in discorso, onde impedire ogni intrusione di altri oggetti sottoposti alle prescrizioni di privativa del sale, o ad un dazio maggiore, e di far visitare dai periti l'oggetto che si vuole introdurre per acqua madre

di Kreuznach ogni qual volta nascesse un sospetto nella natura di esso.

(N.° 10.) *Esenti dal bollo le carte di permanenza che si rilasciano ai forestieri.*

CIRCOLARE.

N.° 1426-291. M. C. V. Venezia, 22 gennajo 1846.

N.° 696-82. M. C. L. Milano, 25 marzo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia aulica camera generale con ossequiato dispaccio 2 gennajo corrente, n.° 30102 ebbe a dichiarare che quelle carte, le quali si rilasciano ai forestieri durante la loro dimora in una città, e vengono denominate in Milano *carte di sicurezza*, in Venezia *carte di permanenza*, sono esenti da bollo in forza del § 64, n.° 28 della sovrana patente 27 gennajo 1840, semprechè servano unicamente a legittimare la dimora in quella città o paese per il quale vennero rilasciate, e non altrimenti come ricapito per viaggiare nè in un circondario di governo, nè in una provincia, nel qual caso andrebbero invece soggette a bollo secondo il § 60, n.° 2.

È in tal guisa abrogata la disposizione contenuta nell'aulico dispaccio 28 dicembre 1840, n.° 46242, che fu diramato col camerale decreto 19 febbrajo 1841, n.° 3666.

Ciò si rende noto per opportuna notizia e norma.

(N.° 11.) *Trattamento daziario delle intelajature di ferro liscio per lettiere, sofà e sedie.*

N.° 856-233. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 23 gennajo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra un dubbio insorto intorno al trattamento daziario delle intelajature (*gestelle*) di ferro liscio per lettiere, sofà e sedie, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 31 dicembre p.° p.°, n.° 44920-1594 si è degnata di dichiarare che i suindicati oggetti debbono siccome opere da chiavajuolo daziarsi secondo la rubrica 104 (testo tedesco) e 222 (testo italiano) della vigente tariffa daziaria.

Tanto si partecipa a cotesta intendenza per propria norma, e per la corrispondente istruzione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 12.) *Sul trattamento degl' invalidi reali o mezzo invalidi che conseguono un impiego temporario.*

N.° 1973-175. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 23 gennajo 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc. (*)

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato decreto 5 dicembre 1845, n.° 49058-4964 si è degnata di dichiarare che in forza di veneratissima sovrana risoluzione 2 detto mese debbono applicarsi le norme portate dal § 2 dell' anteriore risoluzione sovrana 14 giugno 1844 (di cui alla governativa circolare 17 gennajo 1845, n.° 724-55) circa il trattamento degl' invalidi reali, e dei mezz' invalidi che passano al servizio civile, anche per gl' impieghi temporarj dotati di un giornaliero stipendio, e quindi che non è compatibile il contemporaneo ulteriore godimento della paga d' invalidità colla percezione del salario annesso a tale impiego

(*) La presente sovrana risoluzione fu comunicata nel territorio soggetto all' imp. regio governo di Venezia mediante circolare 19 gennajo 1846, n.° 1051-141 di quell' imperiale regio magistrato camerale.

temporaneo: che però a riguardo di quegli invalidi che si trovassero nella su contemplata circostanza, e che tuttavia fossero al godimento anche della paga d'invalidità, l'altefata M. S. I. ha graziosamente permesso che possano *ad personam* fruire anche di questa paga fino a che i medesimi non vengano provveduti di stabile impiego: in fine non potersi applicare tali norme per l'assunzione come diurnista, qualifica che è compatibile colla percezione della paga d'invalidità.

(N.° 13.) *In quali casi si fa luogo a provocare d'ufficio la deroga dal requisito dell'età a riguardo di aspiranti al servizio della guardia di finanza.*

CIRCOLARE.

N.° 1028-103. M. C. V.

Venezia, 28 gennajo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Presentandosi aspiranti al servizio della guardia di finanza i quali uniscano tutti gli altri requisiti che sono imposti per gli arrolamenti, meno quello dell'età, dovrassi in avvertire dalle autorità e funzionarj che procedono alle

ammissioni provocarsi d'ufficio la deroga dal requisito dell'età, tanto nel caso che non l'abbiano ancora raggiunta, quanto nel caso che l'abbiano oltrepassata.

L'eccelsa camera con ossequiato dispaccio 23 dicembre passato anno, n.° 51519-3020 si è degnata di permettere, nella vista di facilitare e sollecitare gli arrolamenti, che, di caso in caso abbia luogo d'ufficio un tale procedimento.

(N.° 14.) *Sul collocamento nelle case di educazione militare dei figli degl' individui addetti alla guardia di finanza.*

N.° 1285-362. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 28 gennajo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In aggiunta a quanto il magistrato camerale partecipava a cotest'imp. regia intendenza provinciale colla circolare 27 marzo anno pass.°, n.° 4294-667, relativa alla graziosissima sovrana risoluzione colla quale S. M. si degnò di concedere che dei figli degl'individui della guardia di finanza possano venire collocati nelle

case di educazione dei reggimenti, e che la loro dozzina abbia ad essere soddisfatta a carico del fondo dei sopravanzi delle pene pecuniarie, si comunicano a cotesta medesima imp. regia intendenza provinciale le seguenti determinazioni state adottate per l'esecuzione della sullodata sovrana risoluzione dell'eccelsa imp. regia camera aulica generale di concerto coll'eccelso imperiale regio consiglio aulico di guerra.

1.° Il numero complessivo delle piazze nelle due case di educazione militare del regno lombardo-veneto in Bergamo e Cividale venne fissato in dieci, sei delle quali da conferirsi ai figli degl'individui della guardia di finanza di Lombardia, e quattro a quelli degl'individui che appartengono allo stesso corpo nelle provincie venete.

2.° In quanto al pagamento della dozzina, che venne per ora fissato in fiorini dieci al mese per testa, sarà provveduto direttamente dal magistrato camerale, il quale si riserva, ove siavene il bisogno, di comunicare a cotest'imp. regia intendenza provinciale le relative disposizioni.

3.° Nell'unito estratto di decreto dell'eccelso imp. regio consiglio aulico di guerra 21 novembre 1845, n.° 4086 sono specificate le norme da osservarsi rispetto ai dozzinanti figli d'individui della guardia di finanza.

4.° Allorchè l'eccelsa imp. regia camera aulica generale avrà conferita una delle piazze, per l'ammissione del graziato nella casa di educazione dovrà presentarsi dall'intendenza provinciale da cui dipende il padre del nominato ragazzo una lista di qualificazione stesa secondo il modello che parimente si unisce, la quale verrà poi dal magistrato camerale trasmessa all'imp. regio comando generale militare.

5.° Onde ottenere l'ammissione nella casa di educazione il padre del graziato dovrà produrre alla propria imp. regia intendenza provinciale, che gli accompagnerà al magistrato camerale, i seguenti documenti:

a) la fede di battesimo del ragazzo;

b) l'attestato della subita vaccinazione;

c) l'attestato medico sullo stato di salute del ragazzo, in cui si dovrà anche dichiarare se il ragazzo stesso non è affetto da malattia contagiosa oppure cronica;

d) l'attestato scolastico sulle cognizioni elementari acquistate dal graziato;

e) la dichiarazione del padre in quale delle due case di educazione, di Bergamo o di Cividale, desidera che venga ammesso il di lui figlio, dappoichè il comando generale militare è disposto a prendere in considerazione siffatto desiderio a misura della suscettibilità dello spazio del rispettivo istituto di

educazione. Siffatta dichiarazione dovrà pur anco con precisione indicare se l' ammissione nella prescelta casa di educazione viene chiesta esclusivamente, oppure se il padre del ragazzo si accontenta che questi nel caso dell' impossibilità di un pronto collocamento nella casa di educazione, cui si desse la preferenza, venga in vece ammesso nell' altra casa di educazione.

6.° L'ammissione di un ragazzo nella rispettiva casa di educazione, qualora sianvi posti disponibili, avrà luogo, ove concorrano in di lui favore le condizioni legali, nel corso dell' anno scolastico in cui venisse graziato della nomina, e diversamente in massima, coll'incominciamento di ciascun anno scolastico.

7.° In quanto alle spese per il trasporto del ragazzo dal proprio domicilio alla casa di educazione si riserva il magistrato camerale di partecipare a cotest' imperiale regia intendenza provinciale le decisioni che si vanno a provocare dall' eccelsa imp. regia camera aulica generale.

Si trasmettono a cotest' imp. regia intendenza provinciale diversi esemplari della presente circolare, affinchè col mezzo del dipendente comando di sezione abbia ad essere portata a cognizione degl' individui aventi figli che alla stessa sezione appartengono.

Copia.

ESTRATTO

del decreto dell'imp. regio Consiglio aulico di guerra ai Comandi generali nella Bassa Austria, nell'Austria Superiore, nella Moravia e nella Galizia in data 21 *novembre* 1845, *n.°* 4086.

a) L'assegnamento e rispettiva distribuzione di queste piazze nell'ora indicato numero fra i *singoli* istituti di educazione de' reggimenti viene a misura degli spazj di località rimesso all' . . . . . , il quale dovrà renderne edotta la competente imp. regia amministrazione superiore camerale.

b) Ogni ragazzo della guardia di finanza deve nei rapporti fisici ed intellettuali possedere le medesime qualità come un allievo militare, e conseguentemente come tale produrre anche gli stessi documenti.

c) A titolo di pensione per ogni simil ragazzo si pagherà dall'erario camerale all'istituto *frattanto* l'importo di dieci fiorini m. c. al mese in rate trimestrali.

d) La durata della conservazione del ragazzo nell'istituto è in massima stabilita a cinque anni, qualora corrisponda la sua condotta e non appariscano in lui tali difetti fisici o morali che di conformità alle regole dell'istituto fanno rendere necessario il suo allontanamento; oppure qualora per avventura il legale rappresentante del figlio rinunciando all'impartitogli beneficio non volesse ritirarlo dall'istituto prima della suddetta durata. Soltanto in via di eccezione, per ispeciali riguardi verso l'uno o l'altro di questi ragazzi, verrà concesso un prolungamento

della conservazione nell' istituto oltre i cinque anni, però mai oltre l' età d' anni 18 del rispettivo individuo.

e) L' autorità superiore camerale e dietro i suoi ordini le autorità distrettuali ed i superiori della guardia di finanza dovranno mediante personali informazioni, esame delle liste di condotta, ecc., prendere influenza sulla sorveglianza di tali allievi dozzinanti; finalmente

f) Dal beneficio dell' educazione nelle case di educazione de' reggimenti non potrà derivare alcun obbligo per gli allievi dozzinanti della guardia di finanza di entrare al servizio militare, ed a questi, come agli allievi dozzinanti privati, non è imposto alcun costringimento rispetto alla scelta della futura loro condizione.

Per estratto conforme. Vienna, il 20 dicembre 1845.

MODULA. N. N. GUARDIA DI FINANZA.

LISTA di qualificazione dei seguenti ragazzi destinati ad essere ammessi come allievi dozzinanti in una delle case militari di educazione in queste provincie.

Sezione	GRADO e NOME del padre.	NASCITA. del padre.				Religione del padre.	Condizione del padre.	NOME del ragazzo.	Luogo e provincia della nascita del ragazzo.	Giorno ed anno della nascita del ragazzo.	Religione del ragazzo.	Qualità fisica del ragazzo.	MISURA del ragazzo.			Quale istruzione abbia avuto l'aspirante e con qual esito.	Cognizione delle lingue del ragazzo.	Indicazione della casa di educazione nella quale il padre del ragazzo desidera sia ammesso esclusivamente o di preferenza.
		Luogo	Provincia	Regno	Anno								Piedi	Pollici	Linee			

N. N., il . . . . .

N. N.

Firma del Comandante della Guardia di Finanza.

(N.° 15.) *Esclusi dal grado di dottore gl' individui che subirono una condanna per commesso delitto se non vi concorra il previo sovrano permesso.*

N.° 3596-473. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 30 gennajo 1846.

All' imp. regio Rettorato dell' Università, ecc.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 14 ottobre 1845, recata da ossequiato dispaccio 10 corrente, n.° 346-69 dell' eccelsa imperiale regia commissione aulica degli studj, si è graziosamente degnata di ordinare, che non possano essere promossi al grado di dottore quegl' individui, che subirono una condanna per aver commesso un delitto, senza previo espresso sovrano permesso, e che il tenore di tale veneratissima sovrana risoluzione venga portato a conoscenza di tutte le università della monarchia.

In esecuzione dell' avuto incarico se ne prevengono per intelligenza e norma il rettorato e le quattro direzioni degli studj presso l' università di Pavia.

(N.° 16.) *Determinazione sulla quota competente agli eredi di un deputato alla congregazione centrale nell' assegno per il mese in cui avvenne la morte del deputato medesimo.*

N.° 3208-440. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 30 gennajo 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

Sopra il dubbio insorto in caso particolare se l' annuo assegno di fiorini 2000, di cui godono i membri della congregazione centrale sia devoluto agli eredi dell' individuo che ne è al possesso per tutto il mese in cui avvenne la di lui morte o soltanto in ragione del *dietim*, anche quando sia il medesimo mancato ai vivi dopo il giorno 16 fissato pel pagamento, S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè si è degnato di rescrivere al consultante magistrato camerale, che siccome l'annuo assegno succitato viene pagato in rate mensili egualmente al soldo dei regj impiegati camerali e politici, così trovava di convenire nell' opinione manifestata dal magistrato camerale suddetto che agli eredi di un defunto deputato centrale competa l' integrale pagamento della rata mensile quando la di lui morte sia avvenuta dopo il giorno sedici del mese in cui suole farsi il detto pagamento.

Tanto si partecipa a cotest . . . . . per opportuna sua intelligenza e norma.

(N.° 17.) *In quali casi soggiacciono al bollo i processi verbali di collaudo ed i certificati di laudo nelle imprese per opere pubbliche.*

N.° 18627-3409. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 30 gennajo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

A scanso di qualsiasi men retta interpretazione dell'aulico dispaccio 17 gennajo 1844, n.° 14648, reso noto colla circolare 10 aprile 1845, n.° 27042, il magistrato camerale trova di dichiarare che a senso del dispaccio medesimo i processi verbali di collaudo, i certificati di laudo, e simili atti che hanno luogo nelle imprese di opere pubbliche vanno soggetti a bollo *nel solo caso* in cui *vengano rilasciati direttamente* agli assuntori, affinchè possano in base dei medesimi *ottenere il pagamento contrattato.*

Ciò servirà di opportuna notizia e norma pei casi avvenire.

(N.° 18.) *Sono soggetti al bollo i capitoli, le descrizioni ed i tipi che corredano i contratti d'appalto di opere pubbliche.*

N.° 1620-344. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 30 gennajo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito se i *capitoli normali*, le *descrizioni dei lavori* ed i *tipi*, che devono essere uniti ai contratti d'appalto di opere pubbliche, vadano soggetti a bollo come *parti integranti* dei contratti medesimi, il magistrato camerale trova di dichiarare che siccome questi atti determinano con dettaglio gli obblighi e i diritti degli assuntori, non che il modo di esecuzione delle opere assunte; siccome senza di essi i contratti sarebbero incompleti ed inintelligibili, nè potrebbero da sè soli servire di base a decidere sulla natura e sull'estensione degli accennati diritti ed obblighi; siccome finalmente i contratti stessi espressamente vi si riportano, così non vi può esser dubbio sul ritenerli parti integranti, e come tali *soggetti a bollo.*

Ciò posto, siccome a senso del § 74 della sovrana patente 27 gennajo 1840 fra i contratti

eretti in più esemplari e stipulati colla regia amministrazione, l'uno di essi va *esente*, gli altri *soggetti a bollo*, come vi soggiacciono anche i contratti estesi in un solo esemplare; e l'esemplare bollato a carico della parte è quello che dev'essere trattenuto presso la regia amministrazione, così non regge il dubbio che le parti integranti del medesimo possano considerarsi come atti d'ufficio.

In conseguenza di ciò quell'esemplare, od esemplari di contratti dell'indicata natura, i quali pel citato § 74 vanno soggetti a bollo, dovranno assoggettarvisi anche riguardo alle loro parti integranti, quantunque rimangano fra gli atti d'ufficio.

La presente disposizione viene comunicata a tutti gli uffici dipendenti per loro norma avvenire.

(N.° 19.) *Sulle modalità nell' esercizio della tutela dell' autorità pubblica sui consorzj d' acque.*

N.° 3981-386. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 31 gennajo 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul modo nel quale deve esercitarsi la tutela dell' autorità pubblica sui consorzj l' imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 15 aprile 1841, n.° 11010-1016 ha abbassato al governo le seguenti dichiarazioni:

a) I rapporti dei consorzj verso l' autorità, e la loro dipendenza trovano la particolare loro regola unicamente nelle disposizioni positive dei due regolamenti 20 maggio 1806, e a norma di questi regolamenti tali società sono per molti riguardi sottoposte a positiva tutela pubblica.

b) Ma essendo questa tutela alligata alle positive disposizioni dei suddetti regolamenti tuttora aventi forza di legge, non possono applicarvisi quelle maggiori o meno determinate facoltà che l' autorità esercita sopra gli stabilimenti e le comunità pubbliche tutelate.

c) Non è riservata alla pubblica amministrazione la facoltà di approvare i privati

contratti stabiliti dai consorzj per l'esecuzione delle proprie opere, appunto poichè la sua autorità sopra le società consorziali vogliasi chiamare tutela, oppure sorveglianza, è regolata soltanto dalle positive disposizioni di legge sopra enunciate.

d) Restano però incolumi i diritti d'ingerenza dell'autorità in casi di collisione col sistema generale di buon governo delle acque, come pure quelle particolari disposizioni legislative tuttora vigenti, che avessero fissato una norma speciale per determinati casi o luoghi.

Tanto si comunica a cotesta imp. regia delegazione provinciale per opportuna sua norma.

(N.° 20.) *Sulle dichiarazioni per l'accettazione alla sudditanza del governo di Sassonia d'individui esteri.*

N.° 3434-217. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 31 gennajo 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

All'oggetto di ovviare agl'inconvenienti derivanti dall'abusivo rilascio per parte delle dipendenti autorità nel regno di Sassonia di

dichiarazioni concernenti l'accettazione di esteri nel nesso di sudditanza sassone, il ministero dell'interno di detto regno ha trovato di emettere alle dipendenti direzioni circolari (*Kreisdirectorien*) un decreto in data 8 ottobre 1845, col quale disapprovando la procedura tenutasi per lo passato dalle autorità, ordina alle medesime di protrarne, ove venisse fatta domanda, il rilascio del certificato che assicura ad un estero la sua accettazione qual suddito sassone, fino a che, dietro il rapporto rassegnato in proposito alla preposta direzione circolare, sarà stato deciso che nulla osta al medesimo.

Dietro ricerca fattane dall'ambasciata sassone alla dieta germanica, e comunicazione avutane dall'imperiale regia cancelleria intima di casa, corte e stato, l'eccelsa cancelleria aulica riunita con ossequiato suo dispaccio 29 dicembre p.° p.° ha incaricato il governo d'avvertire i dipendenti uffici per loro notizia, fermo però il disposto dalla circolare 14 giugno 1841, n.° 19510-2224 che per l'accettazione di un estero nel regno di Sassonia saranno validi soltanto quei certificati che verranno rilasciati dalle regie direzioni circolari, o dalle autorità del luogo in cui l'estero intende prender domicilio con riferimento all'autorizzazione avuta dalla direzione circolare

rispettiva, mentre i certificati rilasciati senza la detta autorizzazione non potranno avere verun effetto di legge nel regno suddetto.

(N.° 21.) *Schiarimento ai §§ 67 e 74 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840.*

N.° 2011-229. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 2 febbrajo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si accompagna in copia all'imperiale regia intendenza provinciale di finanza per sua intelligenza e norma nei contingibili casi l'unita copia di decreto dell'imp. regia camera aulica generale a schiarimento dei §§ 67 e 74 della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840.

Al n.° 2011-229 del M. C.

Copia di decreto dell'eccelsa imp. regia Camera aulica generale 7 gennajo 1846, n.° 46518-3257 diretto all'imp. regio Magistrato camerale.

Giusta il § 67 della legge sul bollo e sulle tasse, in tutti gli affari, nei quali i documenti e scritti dei privati soggiacerebbero a bollo, le autorità e

gli uffici pubblici, non che i loro rappresentanti, sono esenti dal bollo, ogni qual volta questo andrebbe a carico del pubblico erario. Giusta il § 74 della stessa legge chi conchiude affari con autorità, uffici o persone, che godono dell'esenzione dal bollo non può per questo pretendere per sè un'eguale esenzione.

Perciò venendo in tal caso eretto in più esemplari un documento soggetto a bollo, sarà munito del bollo normale *a spese della parte non esente dal bollo quell'esemplare che si emetterà da questa parte istessa;* nel caso che il documento soggetto a bollo si eriga in un solo esemplare, *sarà munito del bollo normale a spese della parte soggetta al bollo questo esemplare portante la segnatura d'ambedue i contraenti.*

Per ultimo il § 82 stabilisce, che erigendosi un documento, o uno scritto in più esemplari, ognuno di essi deve essere munito del bollo fissato per questo documento e scritto, e cita come eccezione il § 74; dal che ne segue che nel caso di questo paragrafo, non ostante il § 82, anche qualora venga eretto un documento soggetto a bollo in più esemplari, l'esemplare emesso dall'erario non abbisogna di bollo.

Volendosi ora applicare queste determinazioni di legge ad un contratto d'affitto conchiuso fra l'erario esente dal bollo ed una parte non esente, ne emerge, che qualora il documento del contratto venga eretto in un sol esemplare, il bollo per esso deve pagarsi dalla parte soggetta al bollo, e venendo egli eretto in più esemplari, il solo esemplare emesso dall'erario gode dell'esenzione dal bollo, mentre gli altri emessi dalle parti soggette al bollo debbono venir bollati a loro spese.

Tanto si reca a cognizione dell'imp. regio magistrato camerale in evasione del rapporto 31 luglio 1845, n.° $\frac{1201}{F.}$ e per norma nei casi contingibili.

(N.° 22.) *Sul modo di calcolare le miglia di viaggio nelle trasferte giudiziali per oggetti di giustizia punitiva.*

N.° 2492. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 3 febbrajo 1846.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Avuta l'autorizzazione dall'imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, mediante aulico decreto 26 gennajo anno corrente, n.° 3745, di diramare alle dipendenti prime istanze la decisione dell'imperiale regio governo veneto 4 gennajo 1844, n.° 51309 sul modo di calcolare le miglia di viaggio a senso della tariffa penale 5 maggio 1824 per trasferte fuori del luogo di ordinaria residenza dell'ufficio giudiziario, si dichiara essere la medesima del tenore seguente:

« Si deve valutare per massima nelle trasferte giudiziali tanta distanza quanta corrisponda alla metà fra l'andata ed il ritorno. »

(N.° 23.) *Sulle competenze di alimentazione dovute alle guardie di finanza che trovansi in istato d'arresto.*

CIRCOLARE.

N.° 1435-134. M. C. V. N.° 1190-342. M. C. L.

Venezia, 5 febbrajo 1846. Milano, 22 gennajo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'interpretazione del § 335 del regolamento organico e di servizio per la guardia di finanza venne fatta argomento di consulta all'eccelsa imperiale regia aulica camera, in quanto l'individuo che trovasi in arresto di pena dovesse ricevere oltre gli alimenti anche la provvigione minima, ovvero le competenze di alimentazione soltanto.

Nell'ossequiato aulico dispaccio 6 gennajo prossimo decorso, n.° 45867-2860 ebbesi in riscontro, che le parole *viene alimentato* devono venir prese nel senso che *gli sono dovute le competenze di alimentazione*, e che l'ultima parte del citato paragrafo contempla soltanto il caso che l'individuo in arresto non abbia ancora compiti *dieci* anni di servizio.

In conseguenza il trattamento degli arrestati non deve mai essere quello degli *alimenti*

congiunti ad altra competenza, ma soltanto quello delle competenze di alimentazione, dovendosi di regola prendere per base nel determinarla la competenza di quiescenza, a senso della sovrana risoluzione 16 febbrajo 1828, e così pure del circolare dispaccio 31 gennajo 1844, n.° 1542-163.

(N.° 24.) *Nuovo metodo per la bollatura dei vasi da liquidi e di majolica.*

N.° 2088-116. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 7 febbrajo 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendosi riconosciuto insufficiente a prevenire le frodi l'attuale metodo di bollatura de' vasi da liquidi e di majolica, l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 8 maggio 1845, n.° 1338a-1334 si è degnata di approvare un nuovo metodo di bollatura, consistente nell'apporre un doppio bollo al foro che si pratica nei vasi suddetti, collocandone uno all'interno e l'altro all'esterno del recipiente.

Il governo, pertanto anche nella vista di conciliare la più sollecita applicazione del

nuovo metodo di controlleria superiormente approvato cogli altri gravosi impegni degli uffici dei pesi e misure per le ordinarie operazioni della prossima biennale verificazione, trova di emanare le seguenti disposizioni per l'attivazione del nuovo sistema:

1.° Viene fissato il primo quadrimestre dell'anno solare 1847 per surrogare il nuovo bollo sulle misure vecchie nelle città ove risiedono gli uffici dei pesi e misure, lasciando luogo a questa operazione di ricambio durante l'epoca della biennale verificazione per gli esercenti del forese, onde approfittare della congiuntura che il verificatore dovrà recarsi nei comuni per dar passo alla verificazione suddetta, e ritenuto altresì che quelle misure, le quali per essere nuove o per avere smarrito il vecchio bollo, fossero esibite dal 1.° agosto 1846 in avanti, durante cioè la verificazione dei pesi e delle misure, dovranno essere assoggettate all'applicazione del nuovo metodo di controlleria superiormente approvato;

2.° Non saranno assoggettati a tassa gli esercenti per l'applicazione della nuova bollatura sulle misure vecchie già regolarmente bollate col sistema che va a cessare, ma non saranno compresi fra gli esentati quegli esercenti che indipendentemente dall'attivazione del nuovo sistema presentassero le misure per

la rinnovazione della bollatura atteso lo smarrimento del vecchio bollo.

3.° Trascorsa l'epoca del primo quadrimestre dell'anno solare 1847, saranno ritenute come irregolari ed in contravvenzione alla legge quelle misure di vetro o di majolica che fossero bollate col sistema vecchio, nè si ammetterà a favore degli esercenti l'esenzione dalla tassa per l'applicazione della nuova bollatura.

Quanto poi al metodo di controlloria da seguirsi dai verificatori delle provincie per l'attivazione del nuovo sistema, il governo ha approvato le seguenti norme:

a) Pel consumo dei bollini che si applicheranno senza percezione di tasse, gli uffici dei singoli verificatori dovranno far uso dei separati bollettarj secondo il formato in corso.

b) Gli esercenti nell'esibire le misure pel ricambio del bollo dovranno unirvi in carta semplice le seguenti indicazioni: nome, cognome dell'esercente, la qualità della professione o mestiere, non che il loro domicilio, e la numerale specifica dei recipienti che si sottopongono al bollo comprovata dalla loro firma.

c) Il sovraindicato ricapito si dovrà contrapporre regolarmente da ciascun verificatore alla parziale bolletta madre degli accennati

bollettarj, rilasciando contemporaneamente ai presentatori la relativa bolletta figlia.

d) Sarà poi speciale cura degli uffici di verificazione di custodire gelosamente tutti quanti i bollini dell'anteriore pratica levati dalle precitate misure, e questi bollini dovranno corredare gli anzidetti bollettarj, onde si possa riconoscere dalle competenti autorità il preciso scarico de' nuovi bolli che ogni verificatore avrà consunto.

Ciò si partecipa a cotesta regia delegazione provinciale per sua norma e per la relativa esecuzione.

(N.° 25.) *Sulla costruzione delle stanze di deposito temporario dei cadaveri umani presso i cimiteri dei comuni e presso le chiese.*

N.° 2922-409. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 14 febbrajo 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

È emerso di osservare che molti comuni troppo latamente interpretando le disposizioni della governativa notificazione 20 ottobre 1838 nella parte che risguarda le stanze di deposito temporario dei cadaveri umani o per le sezioni

anatomiche fanno sovente elevare dei progetti di costruzioni non necessarie e ne propongono l'approvazione con soverchio aggravio della loro economia: si osservò altresì che di frequente i periti incaricati del rilievo di progetti per ristauri od ingrandimento di cimiteri nei comuni foresi si permettono di comprendervi di loro arbitrio l'erezione di una attigua camera mortuaria; e sebbene l'autorità superiore escluda poi questa indebita aggiunta assentita in buona fede dai convocati comunali; pure resta sempre ai comuni la spesa delle competenze peritali.

Ad ovviare a simili inconvenienti il governo in relazione a rispettato decreto 2 dicembre 1841, n.° 35899-2052 dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita trova di partecipare alle imperiali regie delegazioni provinciali quanto segue:

1.° Nei *comuni foresi* non si fa luogo alla costruzione presso i cimiteri di alcuna camera o cella per le sezioni anatomiche delle quali parla l'articolo 7.° della governativa notificazione 20 ottobre 1838, potendo l'autorità comunale nei casi che si presentassero, e qualora la sezione non si facesse nelle case private, destinare a tal uopo qualsivoglia altro sito compatibile coi riguardi di decenza e di sanità.

2.° All' incontro in prossimità alle chiese si terrà una stanza pel solito temporario deposito dei cadaveri giusta il prescritto dai combinati articoli 4 e 11 della citata notificazione, ma la costruzione di siffatta apposita stanza a carico del comune rispettivo non potrà aver luogo se non nell'unico caso in cui manchi assolutamente presso la chiesa ogni altra camera, oratorio o cappella adattata, circostanza che di caso in caso dovrà essere regolarmente giustificata, mentre senza questa prova il progetto che venisse esibito per la costruzione della stanza verrà senz'altro escluso.

La delegazione provinciale preverrà di conformità i commissariati distrettuali e curerà l'esatta osservanza delle surriportate prescrizioni, che erano già contenute in una circolare del 23 dicembre 1841 del governo di Venezia, inserita nella raccolta ufficiale di quell'anno, tomo II, parte II, pag. 450.

(N.° 26.) *Sulla classificazione degli studenti di liceo ed università nei rapporti di diligenza e di costumi.*

CIRCOLARE.

N.° 6684-820. G. L. Milano, 22 febbrajo 1846.

N.° 7391-662. G. V. Venezia, 27 febbrajo 1846.

Alle Direzioni degl' imp. regj Licei, ecc.

Per le vigenti normali prescrizioni, contenute nell' aulico decreto 7 dicembre 1807, n.° 24324-2373, stato comunicato con dispaccio 25 maggio 1822, n.° 3237-752 dell' eccelsa imperiale regia commissione aulica degli studj e diramato col governativo decreto 15 luglio 1822, n.° 19290-2982, e per le vigenti prescrizioni normali contenute nello statuto disciplinare per gli studj filosofici, recato con dispaccio 30 luglio 1825, n.° 4960-849 dell' eccelsa imperiale regia commissione aulica degli studj e diramato col decreto governativo 5 settembre 1825, n.° 26918-4370, sussistono quattro gradazioni nel classificare la diligenza degli studenti di *liceo* e d' *università*, cioè: *molto diligente*, *diligente*, *meno diligente* e *negligente*, le quali gradazioni corrispondono alle classi: eminenza, prima, seconda e terza.

Eguale numero di gradazioni sussiste riguardo alla classificazione degli stessi studenti nei *costumi* per le combinate prescrizioni del citato aulico decreto 7 dicembre 1807 e della veneratissima sovrana risoluzione 29 aprile 1843, recata dal dispaccio 3 maggio 1843, n.° 3143-789 e diramata col governativo decreto 13 giugno 1843, n.° 16686-2258, la quale vuole una distinzione fra la seconda e la terza classe nei costumi. Queste quattro gradazioni sono le seguenti: *distintamente conformi*, *conformi*, *meno conformi* e *non conformi*, le quali del pari corrispondono alle classi eminenza, prima, seconda e terza.

La nota *meno conforme* nei costumi porta con sè le conseguenze additate in generale nelle relative e vigenti prescrizioni normali, ed in ispecie quelle che ne vengono addotte nel regolamento sul modo col quale debbono essere trattati gli scolari che hanno riportato classi sfavorevoli di progresso o di condotta per ciò che concerne il loro avanzamento ad un corso superiore di studj, recato con dispaccio dell'eccelsa imp. regia commissione aulica degli studj 13 agosto 1826, n.° 2998-571 e diramato con decreto governativo 10 settembre 1826, n.° 28803-4619.

La nota *non conforme* nei costumi va congiunta all'esclusione dello studente da tutti

gli studj, per cui la medesima dovrà essere applicata nei soli casi ove il contegno disciplinare o morale dello studente renda necessaria una tale esclusione.

Nel comunicare tali prescrizioni l'eccelsa imperiale regia commissione aulica degli studj ha ordinato con ossequiato dispaccio 10 corrente, n.° 174-30 ch' esse debbano servire d'impreteribile norma a tutti i licei ed alle due università del regno lombardo-veneto, e che in seguito non abbia luogo alcun deviamento dalle medesime.

(N.° 27.) *Sul carico che può incumbere al regio erario nelle spese per gli accessi alle stazioni delle strade ferrate.*

N.° 6593-745. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 23 febbrajo 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale determinò sotto il 31 prossimo passato gennajo, n.° 153, e prescrisse di conformità per propria norma all'imp. regia direzione delle strade ferrate, che l'azienda delle strade ferrate dello stato si assume a proprio carico i

compensi per terreni od edifizj occupati, non che le spese di *costruzione, della somministrazione della ghiaja e di manutenzione* in genere in tutti quei luoghi, ove le stazioni delle strade ferrate si trovano collocate sopra terrapieni, ove quindi per mettere le corti esteriori, ossia gli spazj dipendenti di esse stazioni, di cui parlasi nel secondo dei precitati fogli, in comunicazione colle strade che vi mettono capo sotto il livello delle stazioni occorrono *manufatti* per ascendere e discendere dalle stazioni (*rampes*) manufatti, i quali devono perciò eseguirsi e mantenersi a spese regie.

Ciò si partecipa a cotesta imp. regia . . . . . in appendice ai governativi dispacci 11 e 29 marzo scorso anno, n.° 7086–740 e 10370–1112, non che in obbedienza dell'ossequiato dispaccio 5 corrente, n.° 4076–372 dell'eccelsa presidenza dell'imp. regia cancelleria aulica riunita affinchè le premesse superiori determinazioni le servano di conveniente sua norma.

(N.° 28.) *Sul trattamento degl'impiegati addetti ai rami delle privative qualora siano puniti in causa di contravvenzioni di finanza.*

CIRCOLARE.

N.° 3443-987. M. C. L. Milano, 24 febbrajo 1846.

N.° 4595-987. M. C. V. Venezia, 6 marzo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Dipendentemente da un quesito sul trattamento d'impiegati dello stato che vennero puniti in causa di contravvenzioni di finanza, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 29 gennajo prossimo passato, n.° 47015–2098 si è degnata di dichiarare, che le determinazioni della parte IV, capitolo III delle istruzioni per gli uffici esecutivi incaricati dell'esecuzione del regolamento sulle dogane e privative dello stato devono essere applicate a tutti gl'impiegati, inservienti ed operai addetti ai rami tabacco, sale, polveri e nitri.

Tanto si partecipa a cotesta intendenza per conveniente istruzione, e perchè ne renda di conformità edotti i dipendenti uffici.

(N.° 29.) *Esenti dal bollo i certificati medici prodotti per giustificare l'impossibilità di comparire avanti alle autorità inquirenti di finanza.*

CIRCOLARE.

N.° 4010-854. M. C. V. N.° 4629-541. M. C. L.
Venezia, 27 febbrajo 1846. Milano, 14 marzo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito ad un quesito promosso il magistrato camerale trova di dichiarare a scanso d'indebiti aggravj delle parti che i certificati medici prodotti a fine di giustificare l'impossibilità di comparire avanti le autorità inquirenti di finanza devono ritenersi esenti da bollo in forza del § 64, n.° 1 della sovrana patente 27 gennajo 1840.

(N.° 30.) *In quali casi l'allontanamento d'uno studente da un istituto di pubblica istruzione porti con sè il divieto di essere accettato in tutti gli altri stabilimenti di eguale natura.*

N.° 6683-819. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 2 marzo 1846.

Alle imp. regie Direzioni dei Licei, ai Prefetti dei regj Ginnasj, ecc.

S. M. I. R. con veneratissima sovrana risoluzione 27 gennajo pross.° pass.°, recata da ossequiato dispaccio 3 febbrajo pross.° pass.°, n.° 939-210 dell'eccelsa imperiale regia commissione aulica degli studj, si è graziosamente degnata di ordinare, che la notificazione dell'esclusione di studenti da singoli istituti di pubblica istruzione a tutti gl' istituti d'eguale categoria dell'impero austriaco (prescritta colla veneratissima sovrana risoluzione 23 settembre 1827, recata da ossequiato dispaccio 6 ottobre 1827 e diramata col governativo decreto 19 novembre 1827, n.° 35106-5631) abbia a limitarsi a quei soli casi, nei quali dal direttore degli studj in concorso dei professori della rispettiva sezione sarà decretata l'esclusione d'uno studente da tutti gl' istituti di pubblica istruzione della monarchia o per riguardo alla

gravità del trascorso disciplinare o pel timore di seduzione; e che all' incontro nel caso di allontanamento o d' esclusione d' uno studente da un istituto di pubblica istruzione (*consilium abeundi*) per cattivo progresso, ovvero per mancanze disciplinari o contro il buon costume, però di lieve natura, abbia a bastare che del seguíto allontanamento od esclusione venga fatto cenno nei cataloghi degli studj.

Del resto, onde prevenire l' inconveniente, che taluno il quale fosse stato escluso dagli studj presso un istituto di pubblica istruzione, senza che però a tenore della premessa sovrana risoluzione ne sia seguita la notificazione a tutti gli altri istituti simili della monarchia, non venga in seguito ammesso agli studj presso un altro di tali istituti, il governo richiama le direzioni degli studj e le prefetture ginnasiali alla stretta osservanza delle prescrizioni sull' ammissione di studenti a frequentare gli istituti di pubblica istruzione contenute nel dispaccio dell' eccelsa imperiale regia commissione aulica degli studj 15 luglio 1826, diramato a stampa col decreto governativo 10 settembre 1826, n.° 28803-4619 e nel dispaccio della sullodata commissione aulica 19 aprile 1834, e diramato col governativo decreto 20 maggio 1834, n.° 14797-2347.

(N.° 31.) *Norme per la trasmissione alle autorità giudiziarie degli atti di onoraria giurisdizione col mezzo degli agenti e segretarj dei comuni e nelle eredità di poca importanza.*

CIRCOLARE.

N.° 7219–968. G. L. Milano, 4 marzo 1846.

N.° 4081. A. V. Venezia, 4 marzo 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Previa intelligenza coll' imperiale regio senato lombardo-veneto del tribunale supremo di giustizia l' imperiale regia cancelleria aulica con ossequiato dispaccio 12 febbrajo prossimo passato, n.° 4189–343. ha trovato, in appendice dell' aulico decreto 20 gennajo 1842, n.° 1476–119, di determinare che gli agenti e segretarj dei comuni a fine di rendere esenti per quanto è possibile le eredità di poca entità da qualunque pagamento di competenza di viaggio, dovranno d' ora innanzi prevalersi pel trasporto gratuito degli atti di suggellamento e di inventario alle prime istanze dei cursori comunali e pedoni distrettuali all' occasione delle periodiche loro trasferte a luoghi di residenza delle prime istanze, oppure della posta; e che allora soltanto vi sarà luogo a

prevalersi *in via straordinaria* dell' opera dei cursori comunali verso il compenso di cui al § 56 delle istruzioni per le preture foresi in affari non contenziosi pel trasporto dei documenti suddetti e ben anche di altri documenti, di denari, di effetti e di carte di credito del defunto, *quando un' assoluta urgenza lo esiga*, ed in tal caso dovrà essere indicato sul piego *per espresso apposito*, e sull' atto che si spedisce si noteranno le dovute competenze da pagarsi senza riguardo alla maggiore o minore entità dell' asse ereditario.

Tanto si comunica alle imperiali regie delegazioni provinciali in addizione alla governativa circolare 15 febbrajo 1842, n.° 4929-419, colla quale venne partecipato il tenore del succitato aulico decreto 20 gennajo detto anno, n.° 1476-119, e ciò ad opportuna loro notizia, e perchè abbiano a renderne tosto di conformità edotti a conveniente loro norma i commissariati distrettuali, i quali dovranno rendere pure analogamente istrutti gli agenti, i segretarj, i cursori e pedoni comunali del rispettivo distretto.

(N.° 32.) *Sulla trasmissione degli atti di morte dei sudditi danesi.*

CIRCOLARE.

N.° 7787-939. G. V. Venezia, 6 marzo 1846.

N.° 7034-937. G. L. Milano, 14 marzo 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed a tutti gli Ordinariati.

Il governo regio danese col mezzo dell' eccelsa imperiale regia cancelleria intima di casa, corte e stato ha manifestato il desiderio, che nei casi di morte di sudditi danesi in questi imperiali regj stati vengano estese le relative fedi di morte, e siano trasmesse in via diplomatica alla competente autorità giudiziaria del defunto, accennando in tale occasione le particolari circostanze occorse, se ve ne fossero.

Con questa domanda il prefato governo danese ebbe contemporaneamente ad assicurare, che venne di già disposto l' occorrente per eguale procedura riguardo a tutti i sudditi austriaci mancati di vita negli stati danesi.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita di concerto colla sullodata eccelsa cancelleria intima ha trovato di aderire a tale richiesta nello stesso modo che venne adottato pei sudditi francesi e belgi coi dispacci

31 marzo 1836, n.° 8259 e 9 aprile 1841, n.° 10524, comunicati colle circolari governative 28 aprile 1836, n.° 13175 e 14 maggio 1841, n.° 16992, determinando che tali fedi di morte emesse in via d'ufficio sieno da trattarsi come esenti dal bollo, tanto all'atto di emissione, come pure intorno alla legalizzazione.

Dietro ricerca poi dello stesso intimo dicastero ha pure interessato l'eccelso imperiale regio supremo tribunale di giustizia a voler impartire gli opportuni ordini alle subalterne autorità giudiziarie, perchè negli accennati casi venga rilasciata da chi spetta la relazione sull'atto di suggellamento, o gli altri atti che occorressero di unire alle suddette fedi mortuarie.

In obbedienza di ossequiato dispaccio 12 febbrajo p.° d.°, n.° 2882-220 dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita si comunicano queste superiori disposizioni a tutti i reverendi ordinariati affinchè vogliano prestarsi all'osservanza delle medesime tanto per parte propria, quanto dal lato dei dipendenti parrochi e curati, ai quali vorranno rilasciare a tal uopo gli ordini opportuni.

Tanto si partecipa anche a cotesta regia delegazione provinciale per opportuna notizia, e perchè comunichi le stesse disposizioni ai capi e preposti delle comunità israelitiche e

cristiane non cattoliche, aventi registri civili, ordinando alle medesime di osservarle esattamente riguardo ai sudditi danesi seguaci delle rispettive religioni. A tale effetto cotesta regia carica non mancherà di esercitare la debita sorveglianza.

(N.° 33.) *Sulla franchigia della corrispondenza postale degli ordinariati diocesani, parrochi, vicarj, ecc. in affari d' ufficio.*

N.° 8471–1041. G. V. CIRCOLARE.

Venezia, 7 marzo 1846.

Alle imp. regie Deleg. provinc., ai Reverendi Ordinariati, al Rettorato dell' Università, alla Direzione generale dei ginnasj, all' Ispettorato in capo delle scuole elementari.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 17 febbrajo p.° d.°, n.° 5260–235 si compiacque di estendere di concerto coll' eccelsa imperiale regia camera aulica generale la franchigia di porto della quale gode la corrispondenza mandata colla posta-lettere degli ordinariati diocesani, vicariati, parrochi e cappellani in oggetti religiosi e scolastici, purchè sul plico sia scritta

l'indicazione: *in stricte officiosis* anco alla stessa corrispondenza, quando sia consegnata alla diligenza colle medesime indicazioni.

Ha fatto conoscere in pari tempo che l'imperiale regia amministrazione aulica delle poste ricevette già l'incarico dal sunnominato aulico dicastero camerale di renderne edotti di conformità gli uffici postali dipendenti.

Ciò si partecipa alle regie delegazioni provinciali, ai reverendi ordinariati, alla reggenza dell'imperiale regia università di Padova, alla direzione dei ginnasj e all'ispettorato in capo delle scuole elementari per opportuna conoscenza e norma e per analoga comunicazione ai dipendenti uffici e funzionarj ecclesiastici e secolari.

(N.° 34.) *Sul bollo delle ricette mediche prodotte a corredo di suppliche degl'impiegati od inservienti per conseguire un sussidio.*

N.° 8878-1035. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 13 marzo 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

Sull'interpellazione fattasi se le ricette mediche, le quali in occasione di suppliche di

impiegati e d'inservienti tendenti ad ottenere una sostentazione in causa di sofferte malattie vengono prodotte come allegati del conto dello speziale, siano da sottoporsi al bollo prescritto per gli allegati, l'imperiale regia camera aulica generale ha trovato di dichiarare che tali ricette non sieno esenti dal bollo.

Per risparmiare però alle parti spese inutili, l'imperiale regia cancelleria aulica riunita di concerto colla sullodata imperiale regia camera aulica generale ha partecipato al governo che all'atto della presentazione di suppliche per parte degl'impiegati ed inservienti per ottenere una sostentazione in causa di malattie sofferte, non sia assolutamente necessario di produrre anche le ricette mediche, ma che in prova della malattia delle spese da ciò cagionate basta la produzione dell'*attestato medico* e *del conto dello speziale.*

Ciò che si comunica a cotesto ufficio in obbedienza all'ossequiato dispaccio 26 febbrajo p.° p.°, n.° 5777-454 dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica per opportuna norma e per le ulteriori comunicazioni agl'impiegati ed inservienti dipendenti.

(N.° 35.) *Quale fra due o più impiegati che viaggino insieme abbia a produrre la specifica pel rimborso delle spese.*

CIRCOLARE.

N.° 8677-1022. G. L. N.° 5019-325. M. C. V.

Milano, 13 marzo 1846. Venezia, 9 maggio 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione del 3 febbrajo a. c. si è degnata di determinare, che fra due o più impiegati, che avessero da sostenere riuniti una commissione ufficiosa, quegli avrà da produrre il particolare delle spese di viaggio e da percepirne l'indennizzo che sarà di rango maggiore, e fra impiegati di rango eguale il più anziano. Se poi il rango relativo degl' impiegati in commissione non fosse determinato, in allora ne deciderà la classe delle diete.

Tanto si partecipa a cotesto ufficio per sua notizia e regola ed in adempimento all' ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita in data 25 febbrajo p.° p.°, n.° 6570-294.

(N.° 36.) *Esenti da bollo le istanze degli avvocati per esonero di curatele o rappresentanze ufficiose.*

CIRCOLARE.

N.° 5309-1138. M. C. V. N.° 2662-308. M. C. L.
Venezia, 13 marzo 1846. Milano, 11 marzo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imperiale regia aulica camera generale di concerto coll' eccelso supremo dicastero di giustizia ha dichiarato che le istanze degli avvocati per esonero dalle curatele o rappresentanze ufficiose di parti, delle quali essi vengono incaricati dalle autorità giudiziarie, vanno esenti da bollo a senso del § 64, n.° 2 della legge 27 gennajo 1840.

Ciò si rende noto per opportuna notizia e norma in ordine ad ossequiato aulico dispaccio 25 gennajo a. c., n.° 44836.

(N.° 37.) *Sull' esenzione dal dazio a favore di impiegati o servitori di persone aventi possesso o all' estero o nel territorio estradoganale.*

CIRCOLARE.

N.° 5150-1505. M.C.L. Milano, 17 marzo 1846.

N.° 5576-1137. M.C.V. Venezia, 28 marzo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In appendice alle disposizioni contenute negli aulici decreti 24 luglio 1839, n.° 29042-2010 e 4 ottobre 1844, n.° 35858-1217, partecipate colle circolari 28 agosto 1839, n.° 14389-2562 e 4 novembre 1844, n.° 19513-3090, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con riverito dispaccio 14 febbrajo pross.° pass.°, n.° 49180-4804 ha trovato di autorizzare le autorità dirigenti di finanza ad accordare a quegl' impiegati o servitori di persone aventi dei beni tanto all' estero od in territorio estradoganale, quanto nel territorio doganale, i quali, avendo ottenuto un impiego o mansione presso un possedimento dei loro signori posto nel territorio doganale, vi si trasferiscono a tale uopo dall' estero o da un territorio estradoganale, senza che essi possano a tenore dei

veglianti regolamenti considerarsi come stranieri che emigrando dall' estero vengono a stabilirsi nello stato, e senza che dall' altra parte si possa determinare la durata della loro dimora nel territorio doganale, l' esenzione dal dazio degli effetti d'ammobigliamento, attrezzi di casa e di cucina e biancheria sì da letto che del corpo e da tavola usati, avvertendosi che una tale autorizzazione viene impartita alle autorità distrettuali camerali (amministrazioni distrettuali camerali ed intendenze di finanza), in quanto il valore complessivo degli effetti che voglionsi introdurre non ecceda l' importo di *fiorini cinquanta*, ed alle autorità provinciali camerali (amministrazioni superiori camerali e magistrati camerali), in quanto i detti effetti non oltrepassino in valore i *fiorini duecento*.

Tanto si partecipa a cotesta intendenza per propria norma e per la corrispondente istruzione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 38.) *Sulla provvigione delle vedove d'inservienti di bassa categoria e dei loro figli.*

CIRCOLARE.

N.° 5609-755. M. C. V. N.° 9522-1097. G. L.
Venezia, 17 marzo 1846. Milano, 22 marzo 1846.

Alle imp. regie Intendenze prov.i di finanza, alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

Si sono stabilite dall'eccelsa aulica camera col riverito suo dispaccio 25 gennajo 1844, n.° 41733-4065 le norme da osservarsi nel determinare in taluni casi i sussidj di educazione pei figli minori di un impiegato capace a pensione.

Ora raffermando quelle disposizioni provvede l'aulico dicastero anche per le vedove d'inservienti di bassa categoria coi loro figli che si trovano in istato di provvigione. E per questi premettendo che non è in regola concesso che le dette vedove percepiscano una somma maggiore di quella che era assegnata al marito in istato di quiete pel mantenimento proprio e della intera famiglia, dispone con altro rispettato suo dispaccio 18 febbrajo pross.° pass.°, n.° 680-68 che in tutti i casi nei quali si trattasse di fare eccezione ad un tale principio

nell' accordare assegni di educazione, debban essere provocate le superiori sue deliberazioni.

Ricordando il magistrato camerale la propria circolare 26 marzo 1844, n.° 5994-880, comunica ad ogni dipendente ufficio, non che alla contabilità centrale, anche le nuove auliche prescrizioni per notizia e scrupoloso adempimento in quanto a cadauno appartiene.

(N.° 39.) *Confermate le tasse portate dal regolamento 3 novembre 1805 per gli architetti, periti e ragionieri.*

CIRCOLARE.

N.° 10128-1220. G. V. Venezia, 20 marzo 1846.

N.° 9346-1155. G. L. Milano, 19 marzo 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

L' eccelsa imp. regia aulica cancelleria riunita con ossequiato dispaccio 28 febbrajo prossimo passato, n.° 5808-472 ha partecipato al governo che S. M. I. R. A. si è degnata di confermare graziosamente con sovrana risoluzione 14 dello stesso mese le disposizioni emesse dall' imp. regia aulica camera generale col decreto 31 luglio 1843, n.° 24284-1979 intorno al pagamento delle tasse da pagarsi

secondo il regolamento 3 novembre 1805 per conseguire la patente d'architetto ingegnere, di perito agrimensore e di ragioniere.

Tanto si rende noto a cotest'ufficio per sua norma in aggiunta alla circolare governativa 3 ottobre 1843, n.° 38290-5812 colla quale venivano partecipate le disposizioni anzidette.

(N.° 40.) *Norme da osservarsi pel conferimento di promozioni o graduatorie di soldo fra gli impiegati degli uffici esecutivi di finanza.*

N.° 5148-1504. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 20 marzo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Con ossequiato decreto 11 febbrajo prossimo passato, n.° 52329-5135 l'eccelsa imp. regia camera aulica generale si è degnata di abbassare le seguenti norme da osservarsi pel conferimento di promozioni d'impiego o di graduatorie di soldo fra gl'impiegati degli uffici esecutivi in correlazione alle apposite direttive.

« Il diritto alla graduatoria degl'impiegati » appartenenti ad uno stato complessivo è so- » lamente condizionato, in quanto cioè il posto

» vacante non venga conferito ad un impiegato
» di rango superiore a quello dell' impiegato
» cui diversamente sarebbe toccata la gradua-
» toria. Pel principio poi che il rango degl' im-
» piegati degli uffici esecutivi è regolato dal-
» l'entità del loro stipendio, ne consegue che
» gli assistenti trovansi in confronto degli uf-
» ficiali godenti della stessa classe di stipendio
» in egual rango, e che per conseguenza nella
» determinazione del rango fra un ufficiale ed
» un assistente decide o l'epoca dalla quale
» essi trovansi nell' ultima classe di soldo,
» ovvero, se eventualmente questo tempo fosse
» eguale per ambedue, il precedente rango
» di servizio.

» Dalle premesse osservazioni e dalle vigenti
» direttive scaturisce che qualora un assistente
» venga nominato ad ufficiale, od un ufficiale
» ad assistente degli uffici esecutivi, semprechè
» non sia trasferito all' uno od all'altro di sif-
» fatti posti in via di punizione, tale impie-
» gato, per la circostanza che qui decide il
» solo rango e non già la classe delle diete,
» nè l' estensione delle mansioni di servizio,
» viene a seconda del suo rango compreso
» nella categoria degli assistenti e rispettiva-
» mente degli ufficiali degli uffici esecutivi,
» ed a seconda pure di un tal rango viene
» eziandio nelle contingibili vacanze di uno

» stipendio maggiore promosso giusta la so-
» vrana risoluzione 27 gennajo 1827, resa nota
» coll' aulico decreto 28 marzo detto anno,
» n.° 5146-484, alla classe di stipendio supe-
» riore. Parimente nell' aggregare altri impie-
» gati degli uffici esecutivi, per esempio rice-
» vitori e controllori, nello stato complessivo
» degli ufficiali e degli assistenti si deve pro-
» cedere nello stesso modo. »

Le presenti auliche determinazioni, delle quali si unisce l'occorrente numero di esemplari a stampa, verranno comunicate ai dipendenti uffici esecutivi ad opportuna intelligenza degl' impiegati pei futuri aspiri a promozioni.

(N.° 41.) *Soggette al bollo dei passaporti le licenze per importazione in questi stati di effetti dei viaggiatori o degli stranieri che quì vengono a stabilirsi.*

CIRCOLARE.

N.° 5249-1321. M. C. V. N.° 4803-568. M. C. L.
Venezia, 23 marzo 1846. Milano, 18 marzo 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imperiale regia aulica camera generale con ossequiato dispaccio 17 febbrajo a. c., n.° 4744, ha trovato di dichiarare, che a senso dell' aulico decreto 24 ottobre 1844, n.° 35276 sono soggette al bollo dei passaporti le licenze per l' importazione degli effetti dei viaggiatori e degli stranieri che vengono a stabilirsi in questi stati, accennati dal § 23, lettere *f* e *g* delle avvertenze preliminari alla tariffa dei dazj d' entrata e d' uscita, nel solo caso in cui si tratti di merci poste fuori di commercio, e le anzidette ricerche vengano rilasciate mediante appositi decreti.

Quest' obbligo del bollo non ha luogo all' incontro quando il ritiro degli effetti di cui si tratta viene concesso *brevi manu*, o la relativa licenza viene apposta sulla stessa dichiarazione delle merci.

Ciò si rende noto ai dipendenti uffici per opportuna conoscenza e norma, in seguito alla circolare 18 dicembre 1844, n.° 27777.

(N.° 42.) *Trattamento daziario delle così dette piattaforme servibili per le strade ferrate.*

N.° 6152-1817. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 31 marzo 1848.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Per opportuna norma di cotesta intendenza e per l'analoga istruzione ai dipendenti uffici le si partecipa come l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 12 corrente, n.° 3108-135 ha dichiarato non soggiacere ad alcuna difficoltà che le *piattaforme* introdotte dall'estero pel bisogno delle imprese privilegiate di strade ferrate e servibili a far cangiare la direzione delle locomotive sieno trattate rispetto al dazio come *parti di macchina.*

(N.° 43.) *Norme da osservarsi nell' amministrazione del fondo assegnato per giustizia punitiva.*

N.° 5654. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 2 aprile 1846.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

In esecuzione d' ossequiato aulico decreto 24 marzo p.° p.°, n.° 610 dell' eccelso senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, viene comunicata alle prime istanze da questo appello dipendenti, alle quali incumbe l' esercizio della punitiva giustizia, per direzione delle medesime l' annessa istruzione rilasciata dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita all' imperiale regio governatore in Venezia a norma dell' amministrazione del fondo della giustizia punitiva e dei reso-conti delle spese relative.

Al n.° 610 Aul.° Al n.° 5654 App.°

ISTRUZIONE

riflettente alcune massime da osservarsi nella liquidazione delle competenze dovute ai testimonj nell' amministrazione del fondo della giustizia punitiva e nei reso-conti delle spese per le inquisizioni criminali stata diramata dall' imp. regio Governo veneto per ordine dell' imp. regia cancelleria aulica riunita a quel Magistrato camerale ed alla Contabilità centrale dello stato in Venezia.

§ 1. In quanto alle competenze dovute nel regno lombardo-veneto agl' impiegati dei tribunali e delle preture per viaggi intrapresi in affari della punitiva giustizia nel rispettivo raggio giurisdizionale, ai periti, ai testimonj che sono sudditi austriaci, ed ai cursori, si dovrà, in pendenza della sovrana risoluzione sul progetto di una nuova norma, attenersi alle disposizioni attualmente vigenti, nonchè alla fin quì osservata pratica.

Per quanto concerne la commisurazione delle competenze dovute ai testimonj esteri chiamati a deporre in affari criminali si dovrà tenersi presente l' istruzione 31 dicembre 1844, n.° 3700 del supremo senato in Verona diramata all'appello veneto.

§ 2. Si dovrà invigilare rigorosamente, acciocchè da parte dei tribunali e delle delegazioni provinciali sia proceduto con tutta la circospezione ed esattezza nel decidere sulla necessità ed utilità degli atti da assumersi in affari penali, sul regolare procedimento da osservarsi, e sulla scelta, nonchè sul numero degl' impiegati, inservienti, periti e testimonj che vi hanno da intervenire.

Non meno sarà da invigilare che da parte dei dicasteri, cui incombe la controlleria, sia praticata la più rigorosa disamina di tutti i rispettivi conti, che loro debbono essere rassegnati debitamente documentati e forniti della vidimazione della competente autorità superiore. Dessi quindi non dovranno limitare la loro ispezione alla semplice revisione del calcolo e dei documenti giustificativi, ma la estenderanno anche alla verificazione: se compatibilmente coll'interesse del sovrano servigio, e colla osservanza delle norme vigenti, abbiasi avuto un conveniente riguardo alla maggior possibile economia, evitando però ogni conflitto, e tenendosi presente l'alta importanza dell'amministrazione giudiziaria.

Le anticipazioni per le occorrenti spese penali in avvenire, anzichè per due mesi, potranno venire assegnate alle autorità giudiziarie per tre mesi, nel quale caso anche i reso-conti rispettivi saranno da compilarsi e da rassegnarsi trimestralmente alla contabilità centrale dello stato.

§ 3. Trattandosi delle spese di viaggio, speciale attenzione sarà portata alla verificazione: se non fosse stato il caso di praticare nello stesso giorno più trasferte eseguibili lungo lo stesso stradale: se risulti bastantemente giustificato il farsi accompagnare da messi giudiziali, da guardie, da guide, o da altre persone: se trattandosi di atti da assumersi in un luogo distante meno di dieci miglia dalla residenza dell'impiegato, fosse indispensabile di pernottare nel luogo della commissione; se nei casi di semplici ispezioni oculari non fosse stato delegato un numero d'impiegati maggiore di quello strettamente necessario per la validità dell'atto intrapreso: e se finalmente in massima sia compatibile l'assunzione di assessori alle inquisizioni *verso l' abbuono delle spese di viaggio*, colla regola generale, che

l' opera degli assessori deve essere prestata gratuitamente, opera che è di tale indole da poter facilmente essere prestata dalle persone che si trovano nello stesso luogo della commissione.

§ 4. Trattandosi di commissioni continuate per più giorni, di regola dovrà essere dichiarata ultronea la esposizione di competenze per reiterati viaggi da parte di periti che non percepiscono salario dallo stato (sieno essi esperti di un' arte, o semplici artieri), semprechè però fosse conciliabile col riguardo dovuto alla economia rurale di servirsi dei periti domiciliati nel luogo della commissione, per cui non convenisse condurvi quelli residenti nel luogo del giudizio.

Ai periti (esperti di un' arte od artieri) sebbene non salariati dallo stato non è da concedersi alcun compenso nel caso, in cui la distanza dall' estrema periferia del luogo dove hanno domicilio, non ecceda un miglio italiano comune, a meno che tale retribuzione non avesse fondamento in una disposizione superiore.

§ 5. Riguardo alle competenze dei testimonj è precipuamente da vegliare a ciò che l' espressione usata nella tariffa = *testimonj possidenti* = non sia malamente interpretata a danno del regio erario, e che venendo chiamati a deporre dei testimonj non possidenti che vivono della giornaliera mercede, sia allontanato ogni pregiudizio dell' erario nel caso, in cui la distanza dal loro domicilio oltrepassi miglia quindici.

§ 6. In mancanza di superiore disposizione la misura di compenso introdottasi in Lombardia nei casi

a) di trasporto di effetti,
b) della custodia di cadaveri,
c) di fumicazioni,
d) di traduzioni dalla lingua tedesca,

e) di custodia e mantenimento di bestie derubate,

potrà trovare applicazione anche nel veneto.

Questa misura è la seguente:

Ad a) Nei casi in cui occorrono dei mezzi di trasporto la retribuzione sarà accordata in ragione di cent. 44 per una bestia da tiro, e di cent. 75 per due per ogni miglio geografico, dovendosi però concedere un aumento del 20 per 100 nei mesi d'inverno e per siti permanentemente fangosi. Se il trasporto viene effettuato per acqua, il noleggio delle barche sarà regolato sui prezzi locali.

Ad b) Alle guardie comunali sarà accordata la giornaliera mercede di lire 1, 50, e se il servigio prestato si estende a 24 ore sarà concedeto un aumento di cent. 50.

Ad c) Sarà adoperato esclusivamente cloruro venale da pagarsi in ragione di una lira ogni libbra, e non già il cloruro medico, di cui nella tariffa medicinale.

Ad d) Traduzioni dal tedesco, semprechè non possano essere prestate a norma delle vigenti prescrizioni gratuitamente da individui stabilmente assunti con giuramento, verranno di regola retribuite nella ragione di cent. 75 per ogni pagina di 28 righe e 36 lettere la riga.

Traduzioni a voce prestate da individui che non furono assunti con giuramento in via stabile, sono da compensarsi per ogni citazione colla diaria di cent. 75, sino a lir. 3 a seconda della durata dell'opera prestata.

Ad e) Sarà a carico della pubblica amministrazione l'abbuono delle spese di custodia e mantenimento assolutamente indispensabili unicamente nel caso, in cui il proprietario della bestia derubata fosse ignoto, o non potesse prestare egli stesso questa rifusione di spese per essere miserabile.

(N.° 44.) *Modalità da osservarsi onde i grani da foraggio possano godere dell'esenzione dal dazio.*

CIRCOLARE.

N.° 6855-2026. M.C.L. N.° 8265-1653. M.C.V.

Milano, 9 aprile 1846. Venezia, 18 aprile 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In appendice all'ossequiato aulico decreto 15 novembre p.° p.° l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 16 marzo p.° p.°, n.° 1480-61 si è degnata di significare che i grani da foraggio perchè possano godere dell'esenzione dal dazio nel caso contemplato dall'annotazione sottoposta alla rubrica 242 della tariffa doganale del 1838 « foraggio », debbono essere separatamente imballati, e questa circostanza essere indicata anche nelle dichiarazioni delle merci e nei registri d'ufficio.

Tanto si partecipa a cotesta intendenza provinciale in aggiunta alla circolare 23 dicembre p.° p.°, n.° 23071-3348 per propria norma, e per la corrispondente istruzione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 45.) *Sono soggetti al proporzionale bollo gli atti divisionali fra più coeredi per una massa indivisa.*

N.° 2970-632. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 16 aprile 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

A scioglimento di un dubbio promosso il magistrato camerale trova di dichiarare che gli atti di divisione fra coeredi per una massa indivisa devono per la loro natura ritenersi compresi tra i documenti contemplati dal § 7 della sovrana patente 27 gennajo 1840, e soggetti quindi a bollo proporzionale.

Ciò si rende noto ai dipendenti uffici per norma opportuna.

(N.° 46.) *Sul trattamento degl' invalidi o mezzi invalidi adoperati in un ufficio civile come diurnisti.*

CIRCOLARE.

N.° 12714-1076. G. L.

Milano, 18 aprile 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

In occasione d' una interpellazione fattasi sul trattamento de' militari invalidi, i quali vengono provvisoriamente chiamati ai posti di servizio presso le autorità, S. M. con venerata risoluzione 2 dicembre 1845 si è degnata di stabilire quanto segue:

Siccome il secondo paragrafo del normale sanzionato colla risoluzione sovrana 14 giugno 1844 comprende chiaramente anche impieghi provvisorj, ai quali va unito un pagamento giornaliero, segue da ciò, che il godimento contemporaneo del soldo degl' invalidi e delle competenze per l' impiego non può aver luogo.

In quanto che poi ciò non ostante tali invalidi si trovassero presentemente ancora in tale godimento contemporaneo, S. M. si è graziosamente degnata di permettere che per la loro persona siano in esso mantenuti in quanto e fino a tanto essi non ottengono degl' impieghi con soldo stabile.

L'applicazione come diurnisti non può però ritenersi come impiego, e quindi eziandio non avere di conseguenza la cessazione del soldo degl'invalidi pei militari invalidi applicati come diurnisti.

La presente determinazione, partecipata allo scrivente dall'eccelsa imp. regia cancelleria aulica unita con ossequiato decreto 28 marzo prossimo passato, n.° 9572-725 viene comunicata a cotesta delegazione per la corrispondente osservanza.

(N.° 47.) *Ogni contravvenzione al divieto di dividere in quote il prezzo determinato per ciascuna polizza di lotteria deve essere punita a tenore del § 451 della legge penale di finanza.*

N.° 8274-1108. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 20 aprile 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Giusta le direttive approvate da S. M. I. R. A. in merito ai diritti, che derivano da una sovrana concessione di eseguire un giuoco di lotto, è vietato di dividere in quote il prezzo determinato per ciascheduna polizza, emettendo

per ogni quota una polizza parziale. Stabilito questo principio, ogni contravvenzione a siffatto divieto dev' essere punita a tenore del § 451 della legge penale di finanza, siccome quello che contempla qualsiasi altra deviazione dall' ottenuto permesso di giuoco che non sia compresa negli antecedenti §§ 448 e 450.

Questa dichiarazione, contenuta in rispettato dispaccio dell' eccelsa imp. regia camera aulica generale 10 marzo scorso, n.° 34106-608, viene comunicata a cotest' imp. regio ufficio per opportuna conoscenza e relativo contegno in quanto possa appartenergli, soggiungendo, che a fine di garantire il pubblico dalle frodi che si potessero commettere, d' ora in poi ciaschedun individuo autorizzato ad una lotteria sarà tenuto di comprendere nel piano relativo, in relazione al summentovato § 451, l'espresso divieto di emettere e vendere polizze per parte soltanto del prezzo stabilito per le polizze autorizzate.

Lo stesso dicasi della vendita delle polizze di compagnia che si deve intendere egualmente vietata quando il numero degl' individui componenti la compagnia medesima sia maggiore del numero delle polizze che la medesima vuole comperare.

(N.° 48.) *Sul concorso dei comuni nelle spese di culto nei casi in cui la parrocchia estenda la propria giurisdizione alle frazioni di varj comuni.*

CIRCOLARE.

N.° 13974-1943. G. L.

Milano, 23 aprile 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Chiamato il governo a riprendere in esame le disposizioni vigenti in Lombardia in punto al concorso dei comuni nelle spese di culto, ha dovuto riconoscere che le massime stabilite nella precedente sua circolare 27 maggio 1822, n.° 7070-844, pel caso che la parrocchia estenda la sua giurisdizione alle frazioni di varj comuni, non sono in armonia col disposto dagli art. 29 e 32 del regolamento sui conti preventivi e consuntivi annesso all'altra governativa circolare 20 luglio 1821, n.° 17680-2234 e divergono altresì dalla pratica seguita nelle provincie del governo veneto.

Analogamente quindi a rispettato decreto 14 andante aprile, n.° 5103 di S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè il governo a parziale deroga della citata circolare 27 maggio 1822 trova di stabilire quanto segue:

1.° Sta fermo il principio proclamato dal § 3.° del decreto italico 5 gennajo 1808 e pel quale i comuni non possono essere chiamati a concorrere nelle spese di culto se non nella assoluta mancanza od insufficienza di altri mezzi, e per le sole spese indispensabili onde il culto cattolico sia decentemente esercitato.

2.° Quando in un caso pratico sia dalla competente autorità riconosciuta la precisa concorrenza degli estremi pel sussidio comunale, e la parrocchia per la quale è richiesto serva a più comuni o frazioni di essi, la spesa di culto dovrà ripartirsi sugli stessi comuni in ragione della rispettiva popolazione soggetta alla parrocchia.

3.° Seguita la divisione della spesa secondo il dato indicato nel precedente § 2.°, le quote rispettive dovranno entrare a formar parte delle spese incumbenti alla massa di ciascun comune ond' essere ripartite sull' estimo a termini dei generali regolamenti di amministrazione comunale.

4.° Non è coi precedenti paragrafi tolto l' effetto delle convenzioni o legittime consuetudini anteriori alla circolare 27 maggio 1822 su rammentata e per le quali le spese di culto dovessero sostenersi da determinati corpi o persone ovvero ripartirsi in altra maniera.

5.° S' intende da sè che la presente declaratoria di riforma non porta l' effetto di sovvertire i casi definitivamente decisi e compiuti sotto l'impero della più volte citata circolare 27 maggio 1822: detta riforma però si applicherà non solo a tutti i casi futuri, ma ben anco a tutti i casi di un contributo continuativo, e che rinnovandosi d' anno in anno dev' essere necessariamente regolato dalle norme ora più rettamente sostituite.

Il che si porta a conoscenza di cotesta delegazione provinciale per la dovuta osservanza e per la comunicazione a chi spetta.

(N.° 49.) *Soluzione del quesito in materia di bollo allorquando occorra il cambio di un foglio intermedio d' atto già bollato.*

N.° 3495. A. V. CIRCOLARE,
Venezia, 23 aprile 1846.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Sopra quesito stato proposto, se possa ammettersi al cambio il primo foglio, od un foglio interno di carta con bollo spettante ad un atto, documento o scritto composto di più fogli, l' imperiale regio magistrato camerale

veneto, come da sua circolare 9 gennajo 1846, n.° 29-9 bollo carta, ha deciso per l'affermativa, sotto però la stretta osservanza delle seguenti modalità:

Al presentarsi pel cambio di un primo foglio o di un foglio interno appartenenti all'accennata categoria, l'incaricato deve prima di tutto ripetere la produzione dell'atto, documento o scritto per intero, nell'intero numero di fogli di cui esso è composto. Deve poi esaminare se dal senso del medesimo apparisca che si trattasse di un atto di oggetto compiuto, anche per la sottoposizione delle firme chiamate dalla qualità dell'atto. Se apparisce integralmente l'atto compiuto, il cambio deve rifiutarsi; se no, lo si può verificare con questo, che l'incaricato deve dichiarare sotto al foglio cambiato di aver veduti gli altri fogli interni appartenenti al capofoglio o il capofoglio e gli altri interni spettanti all'atto cui il cambio si riferisce. Ciò però quando si tratti di un atto o scritto di recente data, o che non abbia le intere formalità necessarie alla natura dell'atto stesso, o manchi di data, o se trattisi d'istrumento cui manchi il numero del repertorio notarile. Quante volte poi si trattasse di fogli spettanti ad uno scritto di antica data, o che avesse il numero del repertorio notarile, si deve prima esigere dalla

parte la produzione dell'atto stato completato o sostituito onde verificare o negare il chiesto cambio a seconda delle risultanze che presentasse l'esame da farsi del medesimo.

Relativamente poi al metodo da osservarsi nell'unione all'elenco della carta cambiata dei fogli come sopra ammessi a cambio, su di che pure fu fatto altro quesito, si dispone, che ove si trattasse del cambio di molti fogli componenti nell'insieme un solo atto o documento, l'unione di questi deve esser fatta nell'elenco della classe del bollo maggiore portato dal capofoglio, mentre nell'altro elenco proprio dei fogli di bollo di minor classe basta un'annotazione del numero ed importo relativi con riferimento all'unione di già fatta nell'elenco del capofoglio che contiene anche i subalterni.

Ciò si comunica alle dipendenti prime istanze per loro norma e direzione all'evenienza del caso.

(N.° 50.) *Norme da aversi presenti nei capitoli d'appalto d'opere pubbliche rispetto ai lavori addizionali.*

CIRCOLARE.

N.° 13490-1556. G. L.

Milano, 27 aprile 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Con ossequiato dispaccio 1.° andante, n.° 7638-659 l'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita dopo avere riconosciuto meno opportuno il metodo seguito in qualche provincia, di obbligare cioè gli appaltatori di opere pubbliche a prestarsi senza compenso a quei lavori addizionali il cui importo non oltrepassasse il 2 per 100 del prezzo d'appalto, e dopo d'averne quindi ordinata la cessazione, ha soggiunto quanto segue:

Per massima restano rigorosamente proibite tutte le opere addizionali, a meno che non fosse ricercata ed ottenuta previamente l'autorizzazione di quell'ufficio che aveva approvato il primitivo progetto.

Possono bensì verificarsi dei casi straordinarj nei quali per la somma urgenza e per un concorso di circostanze altrettanto pericolose quanto imprevedute fossero imperiosamente domandate delle opere addizionali, e che l'indugio

nel procurarsi il preliminare assenso dell'autorità competente potesse recare dei danni gravissimi ed irreparabili. Tali casi però sono rarissimi, e qualora realmente si verificassero, il direttore dei lavori ne farà immediatamente documentato rapporto tanto alla rispettiva delegazione provinciale, quanto alla direzione generale delle pubbliche costruzioni, e questi due uffici ordineranno di concerto le misure che sull'istante dovranno essere prese, restando in pari tempo fermo l'obbligo di avanzare contemporanea ben circostanziata relazione all'autorità superiore per essere munita della correlativa sanatoria.

Il che si partecipa a cotesto imperiale regio ufficio per propria norma, osservando che il direttore dei lavori dovrà rassegnare il doppio rapporto col mezzo dell'ufficio tecnico provinciale da cui dipende.

Si nota che l'imperiale regia cancelleria aulica ha ordinato all'imperiale regio governo di non accordare giammai la liquidazione ed il pagamento dei lavori addizionali eseguiti in contravvenzione alle suddette disposizioni.

(N.° 51.) *Bollo da applicarsi ai conti che si presentano alle autorità ed uffici.*

N.° 12865-815. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 27 aprile 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato decreto 6 marzo pross.° pass.°, n.° 689-27, pervenuto colla nota 29 detto mese, n.° 5919-736 dell'imp. regio magistrato camerale, si è degnata di comunicare le seguenti dichiarazioni concernenti il trattamento di bollo dei conti che vengono rassegnati alle autorità ed uffici.

Allorchè i conti degli artefici, fornitori, ecc. vengono prodotti alle autorità ed uffici con apposite istanze dirette ad ottenerne il pagamento, in tal caso essi si caratterizzano come allegati delle istanze con cui vengono prodotti, e debbono munirsi del bollo prescritto per gli allegati. Qualora però presso alcuni uffici od autorità sia permesso in forza delle vigenti prescrizioni di produrre dei conti all'uopo del relativo pagamento, vale a dire d'insinuarli al protocollo degli esibiti, di munirli del rispettivo numero e d'inoltrarli pel pagamento, senza che essi siano accompagnati

da una apposita istanza contenente la domanda del pagamento, e senza quindi ch'eglino figurino come allegati di queste istanze, sia perchè la domanda del pagamento vi venga aggiunta alla stessa a modo di allegato, o sia perchè la si supponga dalla sola presentazione del conto, non deve siffatto modo di procedere tornare in pregiudizio dei diritti di bollo, ed i conti che in tal caso tengono luogo di esibito o d'istanza debbono venir muniti del bollo legale prescritto per le istanze.

Qualora però presso i singoli uffici od autorità vigesse la regola o l'uso, che i conti degli artefici o dei fornitori relativi à opere od a prestazioni da essi eseguite in seguito a commissioni e fatture, venissero raccolti *brevi manu* da impiegati appositamente di ciò incaricati, come da economi, magazzinieri, ecc., e quindi da uno di questi impiegati inoltrati per le pratiche d'ufficio e pel pagamento, in tal caso non debbono questi conti trattarsi, per ciò che risguarda il bollo, come istanze, ma bensì come semplici conti o note, le quali, come già per gli anteriori decreti è noto, non soggiacciono a bollo, nel che s'intende per sè che siffatti conti, allorchè vi vien soprascritta dalle parti l'accusa del ricevuto pagamento, debbono munirsi del bollo prescritto per le quitanze. Le specifiche delle spese di malattia

che vengono rassegnate dagli spedali alle regie autorità pel bonifico delle spese stesse sono esenti da bollo, allorchè lo spedale che addomanda il bonifico appartiene alla categoria degli stabilimenti pubblici, sia egli o no dotato dalla finanza, giacchè giusta la partecipazione fatta al magistrato camerale in data 29 ottobre 1840, n.° 41061-3772 gli stabilimenti e fondi pubblici godono nella loro corrispondenza colle autorità ed uffici pubblici, e quindi anche rapporto alle loro istanze, dell'esenzione dal bollo. Viceversa se lo spedale appartiene alla categoria di uno stabilimento privato, in tal caso le relative specifiche delle spese di malattia soggiacciono come tutte le altre istanze di privati a bollo. La stamperia imperiale di Milano figura sicuramente giusta l'avviso del magistrato camerale come uno stabilimento pubblico. Nel caso però ch' essa entri in corrispondenza con persone private per commissioni di lavoro, od in generale per oggetti attinenti al di lei esercizio e spaccio, e riceva istanze e note, queste ultime non dovranno nel senso del § 81, n.° 2 (§ 64, n.° 2 del testo italiano) della legge sul bollo e sulle tasse sottoporsi al bollo delle' istanze.

In quanto per lo passato non si fosse proceduto in conformità alle presenti istruzioni, vi si dovrà sorpassare, e non s' incamminerà

alcuna procedura penale, nè si esigerà un bollo suppletorio, ma si avrà cura che le presenti norme vengano per l'avvenire debitamente osservate.

Ciò si partecipa a cotesta imp. regia delegazione provinciale per propria norma e direzione e per quelle partecipazioni che saranno del caso agli uffici da essa dipendenti.

(N.° 52.) *Metodo da seguirsi nel daziato delle merci avvolte intorno ad assicelle, cilindri, rocchetti e simili.*

CIRCOLARE.

N.° 9118-1815. M. C. V.

Venezia, 27 aprile 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia aulica camera generale con ossequiato dispaccio 19 marzo prossimo passato, n.° 1294-47, viste le difficoltà che si frappongono alla verificazione dell'effettivo peso netto di alcuni articoli che vengono avvolti ad *assicelle* ed altri oggetti di egual natura, come sarebbero *le seterie, le merci di lana e di cotone* di qualità più fine, *i nastri* e *le frange*, ecc., trovò di concedere che per

quelle merci le quali sogliono avvilupparsi secondo gli usi commerciali ad *assicelle, cilindri, rocchetti,* ed altri oggetti, possano le dette assicelle, cilindri, rocchetti e simili su dei quali è avvolta la merce venir compresi nel peso netto di essa, tanto nelle dichiarazioni, come nei rilievi da farsi per l'assegnamento e pel daziato, ben inteso che si dovrà sempre nelle prime e nei ricapiti d'ufficio far espressamente cenno di tale circostanza, indicando esattamente la qualità dell'oggetto intorno al quale s'avvolge la merce.

Sarà quindi libero alle parti (eccettuati i casi di una espressa prescrizione della tariffa come alla rubrica suddetta 340) di dichiarare la merce o nel modo suespresso o secondo il suo peso netto effettivo, escluso l'oggetto al quale si avvolge la merce medesima, e di richiedere il trattamento daziario sulla stessa base, ed in tal caso si separeranno i ripetuti oggetti dalle merci onde determinare l'effettivo peso netto delle medesime.

La presente dovrà servire di norma agli uffici esecutivi ed essere affissa presso i medesimi nei luoghi consueti per istruzione delle parti, e gli uffici predetti dovranno usare una speciale attenzione affinchè non venga abusato d'una tale concessione per commettere ed occultare qualche contravvenzione alle vigenti prescrizioni.

Tanto si partecipa a cotesta regia intendenza per opportuna sua notizia e norma, e perchè lo diffonda ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 53.) *Sul trattamento di pensione accordabile ai commessi postali.*

CIRCOLARE.

N.° 9112-1229. M. C. V.

Venezia, 28 aprile 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito, se i commessi postali nel regno lombardo-veneto sieno capaci di trattamento normale, piacque a S. M. I. R. A. di ordinare con venerata sua sovrana risoluzione 31 marzo ultimo passato, che abbiasi di volta in volta a decidere secondo i veglianti regolamenti, con facoltà tuttavia agli uffici di poter in casi meritevoli di speciale riguardo avanzare proposte di grazia a favore di taluni dei detti commessi postali, loro vedove ed orfani, mediante valutazione eccezionale dei prestati servigi.

Partecipata questa sovrana risoluzione al magistrato con rispettabile decreto 20 andante, n.° 4826 di S. A. I. il serenissimo arciduca

vicarè, viene da esso recata a conoscenza della regia direzione delle poste, della regia contabilità centrale e delle imperiali regie intendenze affinchè serva loro di contegno alla evenienza dei casi, ed in quanto possa a cadauna rispettivamente appartenere.

(N.° 54.) *Disposizioni da adottarsi in confronto alle guardie di finanza che incontrassero matrimonio senza il previo permesso dell'autorità.*

CIRCOLARE.

N.° 8236-774. M. C. V.

Venezia, 28 aprile 1846.

Alle imp. regia Intendenze provinciali di finanza.

Nel caso che un individuo della guardia di finanza incontrasse matrimonio senza aver riportato il previo permesso dalla competente autorità superiore, non dovrà contro di lui farsi luogo alla dimissione *in via di pena* colle relative conseguenze, come sembrerebbe accennare il § 246 del regolamento organico della guardia di finanza, ma soltanto dovrà esso individuo essere allontanato dal servizio con decreto di sollevamento.

Ciò si partecipa a cotesta intendenza per sua norma ed in relazione ad ossequiato decreto dell'eccelsa imperiale regia camera aulica 22 marzo p.° p.°, n.° 11651-626.

(N.° 55.) *Misure da adottarsi contro quegl' impiegati degli uffici esecutivi aventi custodia di danaro erariale che anticipassero i pagamenti senza superiore autorizzazione.*

N.° 9233-1836. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 29 aprile 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito a dei casi ripetutamente avvenuti, l'eccelsa imp. regia aulica camera generale con ossequiato suo dispaccio 26 marzo passato, n.° 5550-602 ha trovato di significare che gli impiegati presso gli uffici esecutivi, i quali hanno in loro custodia danaro erariale, si rendono colpevoli della gravissima trasgressione di servigio di cui al § 337, n.° 1, lett. a delle istruzioni per gli uffici esecutivi, anche nel caso che corrispondano senza superiore autorizzazione gli assegni sistemizzati avanti del giorno in cui scadono, tanto per loro stessi, quanto a

favore d'altri impiegati od inservienti, e senza distinzione se tale irregolare operato debbasi nello stesso tempo considerare e trattare a tenore del codice generale penale come delitto o grave trasgressione di polizia, o meno.

Tale superiore disposizione si comunica all'imp. regia intendenza per sua notizia e norma degli uffici ed impiegati di finanza.

(N.° 56.) *Sono esenti dal bollo gli esibiti prodotti ai comandi dei reggimenti ungheresi e transilvani quantunque stazionati nelle provincie nelle quali è in vigore la legge sul bollo e sulle tasse.*

CIRCOLARE.

N.° 10048-2183. M. C. V.

Venezia, 7 maggio 1846.

N.° 9163-1184. M. C. L.

Milano, 13 maggio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia aulica camera generale di concerto coll'eccelso imperiale regio consiglio aulico di guerra, ed in appendice ai suoi decreti 19 settembre 1844, n.i 26850 e 47046, dei quali il magistrato camerale ne fece

comunicazione coi proprj n.i 24011 e 24188, 29 ottobre e 4 novembre 1844, ha trovato di dichiarare con ossequiato dispaccio 7 aprile anno corrente, n.° 12909 che « gli esibiti pro-
» dotti ai comandi dei reggimenti ungheresi o
» transilvani stazionati nelle provincie in cui
» ha vigore la legge sul bollo sono *esenti da*
» *bollo* a senso della patente di promulgazione
» di detta legge, senza distinzione se chi li
» produce sia suddito dei paesi soggetti o di
» quelli non soggetti a bollo, dappoichè i
» comandi dei reggimenti ungheresi o transil-
» vani devono considerarsi in quanto all'uso
» del bollo come autorità militari ungheresi
» o transilvane, nè questa loro qualità subisce
» alcuna alterazione per l'accidentale circo-
» stanza che sono stazionati in una provincia
» soggetta all'obbligo del bollo. »

Questa superiore disposizione si rende nota ai dipendenti uffici per loro norma opportuna.

(N.° 57.) *Trattamento daziario delle assi di rovere.*

CIRCOLARE.

N.° 7602-2269. M. C. L.

Milano, 8 maggio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra dubbio promosso il magistrato camerale, in relazione a quanto l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale si degnò di determinare con ossequiato dispaccio 13 settembre 1844, n.° 32154-1075, comunicato con circolare 9 ottobre detto anno, n.° 18049-2849, dichiara che alle assi di rovere dev' essere applicato il trattamento daziario portato dalla rubrica 323 della vigente tariffa.

Tanto si partecipa a cotest' intendenza per propria norma e per la conveniente istruzione ai dipendenti uffici daziarj.

(N.° 58.) *Esenti da bollo le quitanze per importi di elemosine in causa di celebrazione di messe.*

CIRCOLARE.

N.° 15578-990. G. L. N.° 17553-2067. G. V.

Milano, 9 maggio 1846. Venezia, 9 maggio 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed agli Ordinariati diocesani.

S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 1.° corrente maggio, n.° $\frac{\text{ten}}{\text{V.I.}}$ si è degnata di partecipare che in seguito alla sovrana risoluzione 21 marzo prossimo passato le quitanze per importi ricevuti a titolo di elemosine in causa di celebrazione di messe dovranno ritenersi esenti da bollo.

Con tale sovrana determinazione viene derogato alle contrarie dichiarazioni precedentemente diramate in tale argomento.

(N.° 59.) *Metodo da tenersi dalle autorità giudiziarie per le requisitorie da spedirsi nel gran ducato di Toscana.*

N.° 7726. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 12 maggio 1846.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Tutte le requisitorie da spedirsi nel gran ducato di Toscana dovranno in ogni caso inviarsi direttamente alla corte regia residente in Firenze, sola autorità colà costituita per autorizzare l'esecuzione di cosiffatte estere requisitorie.

In esecuzione dell'aulico decreto 5 maggio corrente n.° 708 dell'imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia se ne rendono intese le dipendenti istanze giudiziarie per loro norma e direzione.

(N.° 60.) *Facilitazioni accordate alle fabbriche privilegiate di sapone nei porti franchi di Venezia e Trieste nei casi di spedizione entro il territorio doganale.*

N.° 8609-1712. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 13 maggio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Per opportuna sua intelligenza le si rimette copia del decreto rilasciato all' imperiale regia intendenza in Venezia, sotto pari numero e data, relativamente alle nuove disposizioni e rispettivamente facilitazioni accordate dall' eccelsa imperiale regia camera aulica con ossequiato suo dispaccio 23 marzo p.°, n.° 44582 alle fabbriche nei porti franchi di Venezia e Trieste, osservandosi che queste disposizioni avranno effetto col 1.° p.° v.° luglio 1846.

Copia di decreto dell' imp. regio Magistrato camerale veneto n.° 8609-1712 diretto all' imp. regia Intendenza delle finanze in Venezia datato 13 maggio 1846.

L'eccelsa imp. regia camera aulica con ossequiato suo dispaccio 23 marzo anno corrente, n.° 44582-4318 si è determinata di stabilire per le fabbriche

privilegiate di sapone esistenti nei porti franchi di Venezia e Trieste che si abbiano ad osservare le seguenti disposizioni per togliere la difformità riscontrata in quelle sin ora vigenti.

Il sapone lavorato in una fabbrica privilegiata, tanto di Venezia che di Trieste, deve portare, com'è già in pratica, la marca di fabbrica che indichi il nome del fabbricatore ed il luogo in cui si trova la rispettiva fabbrica, Trieste o Venezia.

Per eseguire spedizioni al territorio doganale, invece dei certificati sin ad ora usatisi, dovrà il fabbricatore presentare alla dogana regolare dichiarazione, la quale però conterrà tutti gli estremi che si richiesero pei certificati di origine, e sulla quale si apporrà lo stesso suggello a colore che applicasi ai singoli pezzi di sapone. L'impiegato poi della controlleria della fabbrica legalizzerà d'ufficio la dichiarazione stessa, che così autenticata viene presentata alla dogana, la quale in appoggio di questo documento eseguirà le ulteriori pratiche di metodo pel daziato, ovvero pel relativo assegnamento dei saponi, ritenuto fermo il disposto dalla circolare 29 maggio 1843, n.° 12097-1988 per mantenere in continua evidenza i saponi di Venezia e di Trieste secondo la loro rispettiva procedenza.

(N.° 61.) *Bollo da applicarsi alle istanze pei permessi di lotterie.*

CIRCOLARE.

N.° 9485-1247. M. C. L.

Milano, 13 maggio 1846.

N.° 10482-2274. M. C. V.

Venezia, 13 maggio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 21 aprile p.° p.°, n.° 14177-987 ha trovato di dichiarare che le istanze per ottenere la licenza dell'estrazione a sorte di oggetti di qualsivoglia natura soggiacciono nel senso del § 70, n.° 1 (testo tedesco) e § 53, n.° 1 (testo italiano) al bollo di carantani 30 per foglio, senza distinzione se nella stessa ed identica istanza s'invochi la licenza dell'estrazione a sorte di oggetti in una o più estrazioni di lotto, dichiarando in pari tempo la sullodata eccelsa camera aulica, che qualora in tale proposito si fosse per l'addietro proceduto diversamente, non si dovrà pel passato far luogo nè alla percezione di un bollo suppletorio, nè all'incominciamento di una procedura penale.

Tanto si partecipa a cotesta imp. regia intendenza provinciale per sua intelligenza e norma.

(N.° 62.) *È abrogata la legge italica 20 gennajo 1813 relativa alla fabbricazione e detenzione di forbici da zecca, laminatoj e torchj, ecc.*

N.° 16384-2360. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 13 maggio 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all'imp. regia Direzione gen. della Polizia.

L'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita con rispettato decreto 29 aprile prossimo passato, n.° 14005-1364, e previa intelligenza presa coll'imp. regia camera aulica delle miniere, mentre trovò di non dar corso alla proposizione che le era stata subordinata per la sostituzione di una nuova legge nel regno lombardo-veneto in vece di quella del 20 gennajo 1813 relativa alla fabbricazione e detenzione di forbici da zecca, laminatoj, torchj, strettoj, ecc., dichiarò contemporaneamente che quella legge italica si deve ritenere abrogata come la si ritenne nel veneto territorio per la successiva legislazione austriaca, soggiungendo, che provvedono ai casi di abuso gli art. 103 e 106 del codice penale, parte I, e gli art. 84 e 85 del codice suddetto, parte II.

Di ciò si rende informata cotest. . . . . per conveniente sua norma.

(N.° 63.) *Trattamento daziario delle frutta ordinarie cotte nell' acqua o nei forni.*

N.° 9705-2875. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 14 maggio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sovra quesito proposto in merito al trattamento daziario da applicarsi alle frutta ordinarie cotte nell' acqua o nei forni, l' eccelsa imp. regia camera aulica generale col rispettato dispaccio 2 corrente mese, n.° 13017-525 si è degnata determinare che le frutta in detta guisa preparate a modo che non possano evidentemente considerarsi siccome frutta fresche, debbano daziarsi giusta la rubrica n.° 6 (*) della distinta di nuove determinazioni daziarie per frutta, uva, ecc. portata dall' aulico decreto 10 settembre 1839, n.° 39732-1450 e stata pubblicata colla governativa notificazione 12 dicembre detto anno, n.° 42711-5356, e previamente dal circolare decreto del magistrato camerale 31 ottobre detto anno, n.° 17128-3028.

(*) Veggasi la circolare 7 luglio 1846, n.° 13687-4023 dell' imperiale regio magistrato camerale di Lombardia che corresse l' errore incorso nella presente, sostituendo la rubrica n.° 6 a quella n.° 11 originariamente indicata.

Tanto si partecipa a cotesta intendenza per opportuna sua norma e conveniente istruzione ai dipendenti uffici.

(N.° 64.) *Casi nei quali torna applicabile il § 263 del regolamento sulle dogane per lo zuccaro, il caffè ed altre spezierie introdotte in questi stati.*

CIRCOLARE.

N.° 10452-2109. M. C. V.

Venezia, 15 maggio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito ad ossequiato aulico dispaccio 4 marzo p.° p.°, n.° 2817-299 le si partecipa che le disposizioni del § 263 del regolamento sulle dogane e privative dello stato sono applicabili soltanto nei casi in cui lo zucchero, il caffè od altre spezierie sono destinate per l' esercizio del commercio, oppure vengono introdotte dai privati in tali quantitativi da essere per la loro stessa quantità soggetti a controlleria, ovvero (trattandosi di quelle spezierie che propriamente non appartengono alle merci soggette a controlleria) da soggiacere appunto per la loro quantità alle stesse determinazioni, come le merci sottoposte a controllo.

Sino a tanto che rimangono in vigore le altre disposizioni di controlleria concernenti lo zucchero, il caffè e le altre spezierie, l'eccelsa imperiale regia aulica camera generale non ha trovato nè di ordinare, nè di proporre a S. M. una modificazione circa l'applicazione del detto § 263 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato.

Cotesta regia intendenza ne darà analoga istruzione ai dipendenti uffici esecutivi per l'esatta osservanza, ed avrà per revocata la circolare 5 giugno 1837, n.° 13181-2033.

(N.° 65.) *È vietato agl' impiegati di qualsivoglia ramo dell' amministrazione camerale l'acquistare dai denuncianti le loro quote d' invenzione.*

CIRCOLARE.

N.° 9783-911. M. C. V.

Venezia, 15 maggio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Con ossequiato dispaccio 1.° aprile p.° d.°, n.° 5925-654 l'eccelsa imperiale regia aulica camera generale trovò di vietare espressamente e rigorosamente a tutti gl' impiegati di finanza

dipendenti dalle autorità camerali, sia che appartengano alle autorità dirigenti gli affari di finanza, sia che si trovino addetti agli uffici di contabilità di finanza, oppure alle casse, oppure al corpo della guardia di finanza, oppure agli uffici esecutivi, di farsi cedere comperando dai denuncianti le loro quote nelle invenzioni, e ciò senza distinzione e senza riguardo alle epoche delle scadenze.

Significandosi all' intendenza un tale divieto onde ne dia comunicazione la più estesa agli impiegati ed uffici dipendenti per loro norma, si aggiunge che il sullodato aulico dispaccio dichiara inoltre:

a) che la trasgressione al divieto medesimo si dovrà punire, avuto riguardo alle circostanze che accompagnassero ciascun caso, sempre severamente; ed anzi qualora essa sia ad imputarsi ad individui della guardia di finanza, si dovrà fare l' applicazione del § 339 del regolamento organico e di servizio;

b) che in pari tempo si dovrà prendere in esame per ognuna di simili trasgressioni, se essa non costituisca un' azione punibile secondo le leggi penali generali, e non sia quindi da rimettersi l' affare alla competenza dei tribunali.

(N.° 66.) *Norme da aversi presenti nella collocazione degli alunni che trovinsi in parentela col capo d'ufficio.*

CIRCOLARE.

N.° 16837-1893. G. L.

Milano, 22 maggio 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

Sopra un caso particolare dell'ammissione negli uffici commissariali in qualità di alunno in candidatura di un figlio del regio commissario dirigente, l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 1.° maggio corrente, n.° 13566-1321 ha rimarcato che quantunque la sovrana risoluzione 27 novembre 1838, pubblicata colla governativa notificazione 15 febbrajo 1839, concernente la parentela degl'impiegati nell'istesso ufficio, non parli che d'individui collocati in effettivo impiego, pure l'autorità alla quale compete di esaudire le domande per l'ammissione alla pratica d'esperimento può e deve nella destinazione dell'ufficio rispettivo aver riguardo anche a quelle circostanze personali che possono influire nel servizio e nell'ingenuità delle informazioni che in seguito possono decidere sul collocamento dell'individuo in effettivo impiego.

Il che si comunica a cotesta delegazione per opportuna norma e direzione.

(N.° 67.) *Sulle competenze dovute ai cursori comunali per le intimazioni di atti giudiziarj allorquando la parte esibente è esente dal bollo per miserabilità.*

CIRCOLARE.

N.° 8625. A. V. Venezia, 26 maggio 1846.

N.° 7278. A. L. Milano, 28 maggio 1846.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

In esaurimento della consulta 26 giugno 1845, n.° 10191 di questo appello l'imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con aulico decreto 22 maggio 1846, n.° 3767 ha rescritto: che l'istruzione abbassata coll'aulico decreto 5 aprile 1842, n.° 735, e diramata colla circolare appellatoria 12 detto mese, n.° 5539, relativa al modo di esigere le competenze dovute ai cursori pei loro viaggi in oggetti contenziosi civili, debba applicarsi anche quando la parte dalla cui istanza procede l'intimazione fosse esente dal bollo per miserabilità regolarmente giustificata; non che al procuratore di essa parte, quando non sia

munito del decreto del giudice pel patrocinio ufficioso della medesima.

In esecuzione dell' aulico decreto 22 maggio predetto ciò si comunica per norma alle prime istanze, alle quali viene raccomandato di far col mezzo dei rispettivi uffici di spedizione possibilmente agevolare ai cursori ed alle parti le intimazioni coll' accumularne diverse compatibilmente alla natura degli atti da intimarsi.

(N.° 68.) *Non si fa luogo a prenotazione presso le casse dello stato della cessione d' una quota di pensione se non vi concorra il decreto dell' autorità giudiziaria.*

CIRCOLARE.

N.° 10452-1298. M. C. L.

Milano, 27 maggio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Con ossequiatissimo dispaccio 29 aprile scorso, n.° 13329-1249 l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale si è degnata di richiamare alla più scrupolosa osservanza le veneratissime prescrizioni sovrane 20 ottobre 1829, n.° 39250-3541, giusta le quali non può nè deve farsi luogo alla prenotazione presso le

casse dello stato della cessione *quantunque volontaria* di una quota di pensione sopra semplice domanda della parte, senza intervento della competente autorità giudiziaria; dovendosi poi annullare ogni azione trasgressiva di dette prescrizioni e punirla nel colpevole.

Tanto si comunica a cotest' imperiale regio ufficio per opportuna sua norma e per l'esecuzione in quanto può appartenergli.

(N.° 69.) *Schiarimento alla circolare 29 gennajo 1845 sulle modalità per la prestazione della cauzione richiesta per alcuni impieghi.*

N.° 10045-750. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 28 maggio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Non fu giammai revocata la sovrana risoluzione 18 febbrajo 1837, resa nota con circolare 9 giugno di allora, n.° 11213, per cui si ritiene che pel conseguimento d'impieghi ai quali sia annesso l'obbligo di prestare cauzione due soli mezzi restano fissati, quelli cioè o di deposito con effettivo danaro, o di una legale garanzia ipotecaria.

In conseguenza di tale dichiarazione deve essere rettificato il circolare decreto di questo magistrato camerale 29 gennajo 1845, n.° 28439, richiamante la circolare precedente 27 aprile 1842, n.° 6834, in quanto riguarda un terzo mezzo ivi accennato di prestar sicurtà mediante obbligazioni dello stato, mentre ciò che indicava quella circolare sull'argomento doveva riferirsi o a cauzioni prestate da funzionarj anteriormente alla sovrana risoluzione del 1837, od a cauzioni per appalti secondo la circolare n.° 15707, 18 settembre 1841.

(N.° 70.) *Bollo da applicarsi ai compromessi ed alle sentenze arbitramentali.*

CIRCOLARE.

N.° 18196-1142. G. L.
Milano, 30 maggio 1846.

N.° 9483-1246. M. C. L.
Milano, 13 maggio 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 18 aprile prossimo passato, n.° 8773-594 ha trovato di dichiarare quanto segue:

Il contratto col quale le parti convengono di rimettere la decisione delle loro controversie ad un arbitro, come pure il contratto a ciò relativo che si stipula coll'arbitro stesso è a termine del § 6 della legge sul bollo e sulle tasse soggetto a bollo, e sottosta a senso del § 23 della stessa legge al bollo di 50 cent. Se il compromesso vien stipulato non in via di contratto estragiudiziale, ma le parti s'accordano fra di loro mediante una dichiarazione protocollare insinuata presso il giudizio, in allora convien distinguere, se questa dichiarazione venga insinuata durante il corso del processo giudiziario in oggetti contenziosi ovvero in oggetti non contenziosi.

Nel primo caso la dichiarazione soggiace a bollo a termini del § 33 della legge sul bollo e sulle tasse; nel secondo caso soggiace a bollo a termini del § 45 della stessa legge.

Le sentenze arbitramentali soggiacciono a bollo a termini del § 20 della stessa legge.

Gli atti che si consegnano dalle parti agli arbitri non costituiscono un oggetto di bollo.

Il che si comunica a cotesta regia delegazione provinciale per opportuna sua norma e per l'ulteriore istruzione degli uffici dipendenti.

(N.° 71.) *Norme da osservarsi relativamente al bollo per le domande di prenotazione, inscrizione o rinnovazione ipotecaria insinuate dalle autorità regie.*

CIRCOLARE.

N.° 11606-2513. M. C. V.

Venezia, 30 maggio 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

A fine d'introdurre un metodo regolare ed uniforme nell'adempimento delle disposizioni portate dalla circolare 12 maggio 1845, n.° 9422 il magistrato camerale ha trovato d'illustrarne l'effetto col far sentire che riguardo alle domande di prenotazione, inscrizione o rinnovazione ipotecaria insinuate dal regio fisco o da altre autorità regie nei casi contemplati dalla circolare medesima si debba procedere nella guisa ordinata dal § 83, n.° 2 della sovrana patente 27 gennajo 1840.

Le accennate domande saranno quindi emesse in carta semplice e prodotte alle rispettive regie conservazioni delle ipoteche, ogni qual volta la relativa carta bollata occorrente non sarà stata presentata dalla parte, cui ne incumberà la somministrazione, nel termine che le sarà stato assegnato all'uopo con analogo

eccitamento ad essa diretto a tempo congruo, sotto la comminatoria delle conseguenze di legge. In calce delle domande sarà fatto cenno del motivo della mancanza del bollo.

Quelle autorità ed uffici non camerali da cui partissero simili domande ne daranno contemporaneo avviso alla rispettiva regia intendenza di finanza. Le regie intendenze di finanza poi, sia nel caso di tale ricevuto avviso, sia nel caso in cui producano direttamente le domande di cui si tratta, dovranno invitare la parte interessata alla produzione dei corrispondenti fogli bollati, ed in caso di mancanza, dopo trascorsi quattordici giorni, faranno luogo contro la medesima alla procedura penale a norma di legge e delle loro attribuzioni.

Presentati finalmente dalle parti i detti fogli bollati, le regie intendenze li rimetteranno alla rispettiva regia conservazione delle ipoteche, che procederà riguardo all'unione dei medesimi nel modo prescritto dal § 88 della prefata sovrana patente.

Tanto si comunica a cotesto regio ufficio per opportuna norma avvenire, coll'avvertenza che le regie conservazioni delle ipoteche riceveranno analoga istruzione dalla loro immediata superiorità.

(N.° 72.) *Sull' applicazione a favore dei poveri civili e militari dei legati disposti da un testatore a favore dei poveri in genere.*

CIRCOLARE.

N.° 18337-1187. G. L. N.° 21033-563. G. V.
Milano, 31 maggio 1846. Venezia, 5 giugno 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Con sovrana risoluzione del 31 passato marzo abbassata all' imperiale regio consiglio aulico di guerra, ed al governo comunicata dall' imp. regia cancelleria unita mediante dispaccio 16 cadente mese, n.° 15910-619, S. M. I. R. A. ha trovato di clementissimamente stabilire: « che » da quì innanzi i legati disposti a favore dei » poveri quando il testatore non li ha più » davvicino precisati, quantunque esso abbia » appartenuto alla giurisdizione civile o mili- » tare, debbano venir sempre aggregati al » fondo locale di beneficenza del testatore. »

L' eccelsa cancelleria unita nel render nota al governo questa sovrana risoluzione aggiunge « che quindi nel sovvenire i poveri » locali si debbano trattare i bisognosi militari » egualmente come quelli appartenenti allo » stato civile. »

Ciò serve a cotesta imperiale regia delegazione provinciale di opportuna norma per la relativa esecuzione all'evenienza dei casi.

(N.° 73.) *Rettificazione dei* §§ 163 *e* 236 *del regolamento sulle dogane e privative.*

N.° 10982-3264. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 2 giugno 1846.

N.° 12236-2476. M. C. V.

Venezia, 5 giugno 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Dipendentemente dalla verificata non corrispondenza del testo italiano col testo tedesco dei §§ 163 e 236 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 10 maggio p.° p.°, n.° 11634-1214 si è degnata di dichiarare, che nel principio del § 163 invece dell'espressione « bolletta di transito » si dovrà leggere semplicemente « bolletta », e nel 1.° punto del § 236 « e di dichiarare per la riesportazione degli oggetti » anzichè l'espressione « e di far daziare d'uscita degli oggetti. »

Tanto si partecipa a cotesta intendenza per propria norma e per la conforme istruzione ai dipendenti uffici, non occorrendo la pubblicazione di tale determinazione risguardante unicamente la rettificazione di un equivoco di traduzione.

(N.° 74.) *Trattamento daziario degli uccelli così detti civette.*

CIRCOLARE.

N.° 11204-3328. M. C. L.

Milano, 6 giugno 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Dietro un dubbio emerso sull' applicazione del dazio d'entrata agli uccelli così detti *civette*, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con rispettato dispaccio 20 maggio p.° p.°, n.° 11877-473 si è degnata di dichiarare che il trattamento daziario di tali uccelli debba regolarsi secondo la rubrica 643 del testo italiano (232 testo tedesco) della vigente tariffa in parità di quanto è stabilito pei piccoli uccelli non nominati a parte.

Ciò si rende noto a cotesta intendenza per opportuna sua norma ed istruzione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 75.) *Regolamento per gli archivj dello stato e per le registrature politiche e camerali esistenti nel regno lombardo-veneto.*

N.° 18419-2076. G. L. N.° 17683-1164. G. V.
Milano, 12 giugno 1846. Venezia, 12 giugno 1846.

CIRCOLARE.

Dietro i concerti presi fra l'imp. regia camera aulica generale, l'imp. regia cancelleria aulica riunita e l'imp. regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ed in obbedienza agli ordini abbassati dalla sullodata imp. regia cancelleria aulica con ossequiato dispaccio 22 aprile p.° p.°, n.° 12868-1266 si dichiara, in conseguenza dell'attivazione della sovrana patente 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse, abolito il regolamento *provvisorio* adottato colla circolare governativa 3 giugno 1825, n.° 6528-2095 e sostituito al medesimo il seguente

REGOLAMENTO GENERALE

per gli archivj dello stato e per le registrature degli uffici politici e camerali esistenti nel regno lombardo-veneto.

Art.° 1.° Le carte e gli atti esistenti negli archivj politici e camerali non possono essere comunicati a privati petenti nè per copia, nè per semplice

visione senza preventiva ed espressa autorizzazione della competente autorità.

2.° Delle carte e degli atti esistenti negli archivj di deposito giudiziario potrà accordarsi copia ed anche semplice visione ai privati petenti dal direttore capo dell'archivio rispettivo, semprechè non si tratti di atti interni d'ufficio riservati o risguardanti materie criminali: in questi casi, come anco in tutti gli altri che il direttore o capo suddetto giudicasse dubbj, sia per la natura degli atti richiesti, come per la qualità dei petenti, dovrà il direttore o capo medesimo chiederne prima, col mezzo della direzione generale degli archivj, l'autorizzazione superiore.

3.° Agl' impiegati dei suddetti archivj è vietato rigorosamente il permettere qualunque ispezione o comunicazione degli atti e delle carte ivi custodite senza la regolare autorizzazione come sopra riportata e senza il previo pagamento dei diritti quì sotto prescritti.

4.° Si esigeranno per le ispezioni e comunicazioni:

a) Sotto il titolo di ricerca delle carte i seguenti diritti, cioè:

Se l'atto richiesto è dell'anno corrente .	lir.	—	50
Se di un anno già decorso, ma non anteriore al 1800	»	—	75
Se del secolo dal 1800 al 1700	»	1	—
Se del secolo dal 1700 al 1600	»	2	—
Se dal 1600 a qualunque epoca retro .	»	3	—

b) Il diritto di ricerca è regolato in ragione delle epoche alle quali si riferiscono gli atti. Qualora però fossero richiesti più atti, e questi si trovassero nella stessa filza o fascetto, il diritto suddetto sarà esatto sull'atto di data più remota, limitando rispettivamente alla sola metà quello sugli altri atti giusta le progressioni suaccennate.

c) Non trovandosi l'atto richiesto, si pagherà ciò non ostante il diritto della ricerca nel limite corrispondente all'epoca del medesimo indicata dalla parte. Se quest' epoca però non fosse stata dalla parte indicata con precisione, si esigerà il diritto dell'epoca più rimota cui sull'indicazione della parte stessa si sarà effettivamente dovuto spingere la ricerca.

d) Ove sia, a richiesta, concessa la semplice visione di qualche atto, oltre il diritto di ricerca, dovrà esigersi per detta visione una tassa eguale alla metà dell'importo del suaccennato diritto di ricerca. Questa tassa però non si esigerà qualora dell'atto medesimo, di cui fu concessa la visione, sarà immediatamente richiesta e riportata la copia.

e) Per le copie di scritture indistintamente si esigeranno i soli diritti di bollo, a termini della sovrana patente 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse § 59; cioè le dette copie dovranno essere stese sopra carta col bollo da lir. 1. 50 per foglio compresa l'autenticazione dell'archivista e col sigillo, senza altri diritti o tasse di scritturazione.

f) Abbisognando alle parti un attestato di non essersi rinvenuto qualche atto, questo verrà rilasciato sopra carta munita del bollo di lir. 1. 50 a termini del § 21 della sullodata sovrana patente 27 gennajo 1840, oltre il pagamento del solo diritto di ricerca regolato come ad *a*).

5.° La carta bollata per le copie e gli attestati che si richiedono deve somministrarsi dalla parte istante, cui incumbe altresì l'obbligo di depositare preventivamente l'importo dei diritti di ricerca di cui sopra.

6.° Gli stabilimenti di pubblica beneficenza sono ammessi all'esenzione dal bollo della carta e dai diritti di ricerca, se ed in quanto gli stabilimenti

medesimi siano dotati in tutto od in parte dal regio erario a norma delle superiori declaratorie riportate nella circolare dell'imp. regio magistrato camerale lombardo 17 novembre 1840, n.° 18888-3617, inserita nella raccolta degli atti ufficiali.

L'anzidetta esenzione dal bollo e dai diritti di ricerca è pure accordata alle persone miserabili per quelle copie d'ufficio che venissero dalle medesime richieste per documentare le loro petizioni o risposte giudiziarie in sede contenziosa, e ciò semprechè giustifichino che le loro ricerche sono dirette a questo scopo e che furono regolarmente ammesse all'esenzione dal bollo per le cause relative.

7.° I diritti, sia di ricerca, che di bollo contemplati dal suddetto art. 4.° devono indistintamente applicarsi per tutte le edizioni e comunicazioni di atti esistenti presso quest' imp. regj archivj dello stato politici o giudiziarj, essendone eccettuati gli archivj notarili dipendenti dal tribunale d'appello, pei quali rimangono in osservanza i regolamenti particolari ai medesimi.

8.° La detta tariffa si osserverà del pari per tutte le comunicazioni che sotto le discipline legalmente vigenti nei rispettivi uffici si accorderanno dalle registrature dell'imp. regio governo, dell'imp. regio magistrato camerale, delle imp. regie delegazioni provinciali, delle imp. regie direzioni, delle imp. regie intendenze di finanza e di ogni altro pubblico ufficio dello stato sì politico che camerale, come anche dagli archivj dei precedenti uffici che si trovano aggregati o dati in custodia alle registrature suddette.

9.° Le disposizioni del presente regolamento nulla innovano circa alla competenza stabilita a favore dei cancellieri, ora imp. regj commissarj distrettuali, giusta l'art. 251 delle istruzioni pubblicate colla

governativa notificazione 12 aprile 1816, la quale competenza nella misura ivi accennata potrà essere tuttavia riscossa dagl' imp. regj commissarj predetti per l'edizione dei certificati e delle copie da quelle istruzioni contemplate.

Il premesso regolamento viene quindi recato a cognizione di tutti gli uffici pubblici per loro intelligenza ed affinchè ciascuno, nella parte che lo concerne, ne curi la più esatta e costante osservanza disponendo i versamenti ed i conti delle tasse o diritti da introitarsi a favore del regio erario, a tenore delle discipline in proposito già vigenti, o che saranno per essere in seguito diramate dalla competente autorità camerale, ed avendo pur cura che un esemplare della presente circolare rimanga sempre ostensibile nei rispettivi archivj o registrature ai privati petenti per loro norma ed istruzione.

(N.° 76.) *In quali casi può farsi luogo a limitare l'intervento degli aspiranti alle aste per lavori pubblici.*

CIRCOLARE.

N.° 19583-2221. G. L.

Milano, 13 giugno 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Invocate le sovrane risoluzioni sul dubbio se il principio della libera concorrenza alle intraprese di opere pubbliche debba indistintamente valere per tutti i casi, o si abbia invece ad ammettere l'eccezione che pei casi d'importanti opere, specialmente idrauliche, limita l'intervento alle aste a quelli che per cognizione d'arte, loro notoria probità e sufficienza di mezzi inspirano la fondata fiducia di una lodevole esecuzione, S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 16 maggio ora scorso si è degnata di decidere che dagl'intraprenditori di opere pubbliche non sono in generale da richiedersi fuorchè le condizioni e giustificazioni prescritte dai regolamenti veglianti; che però, in quanto per l'esecuzione di speciali opere importanti si dovesse aver riguardo alle speciali qualità degl'intraprenditori, resti in facoltà degli uffici cui spetta l'approvazione del contratto per

l'appalto delle opere di statuire le prescrizioni opportune.

Il che si partecipa a cotesto ufficio a conveniente sua intelligenza e norma ed in adempimento di ossequiato decreto 3 andante, n.° $\frac{7519}{V.R.}$ di S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè.

(N.° 77.) *Quali privilegi competono agli esercenti nei comuni del diritto erariale di una pesa pubblica.*

CIRCOLARE.

N.° 15646–995. G. L.

Milano, 14 giugno 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Prendendo motivo da un caso particolare, l'eccelsa imperiale regia camera aulica ha trovato di dichiarare, con incarico d'impartire analoghi ordini alle autorità dipendenti, che il diritto erariale della pesa, là dove ne esistono, non è un diritto coercitivo in modo che ognuno sia tenuto a servirsi della pesa stessa, ma che con un tale diritto però non è compatibile che una terza persona lo eserciti nello stesso luogo pesando le merci altrui verso compenso.

Per conseguenza di ciò il prefato eccelso aulico dicastero ha invitato il governo a tutelare gli appaltatori contro i soprusi di persone non debitamente autorizzate; il che si raccomanda a cotesta regia delegazione provinciale per l'evenienza di simili casi.

(N.° 78.) *Ribasso sulle competenze daziarie e trigesimali dei lavori da calzolajo.*

N.° 11312–3359. M. C. L. CIRCOLARE.
Milano, 16 giugno 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In appendice alla circolare 1.° aprile p.° p.°, n.° 6168–1825 si partecipa a cotesta intendenza che S. M. con sovrana risoluzione del 27 aprile scorso si è graziosamente degnata di approvare il ribasso delle competenze daziarie e trigesimali per lavori di calzolajo nel commercio oltre la linea daziaria intermedia, introdotto in via provvisoria dall'eccelsa presidenza dell'imp. regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 17 marzo prossimo passato, n.° 2210.

(N.° 79.) *Schiarimenti intorno alla pratica applicazione del § 23, lett. g delle avvertenze preliminari alla tariffa daziaria relativamente agli stranieri che si trasportano per emigrazione negli stati austriaci.*

CIRCOLARE.

N.° 11867-3527. M. C. L.

Milano, 23 giugno 1846.

N.° 13055-2633. M. C. V.

Venezia, 22 giugno 1846.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito ad alcuni dubbj sull'intelligenza ed applicazione del trattamento esente stabilito dal § 22, lettera *g* delle avvertenze preliminari alla tariffa, e dal decreto aulico 4 ottobre 1844, n.° 35856-1217, comunicato colla circolare 4 novembre detto anno, n.° 19513-3090, che il magistrato camerale subordinava alla superiore decisione, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale emetteva le rispettate sue dichiarazioni graziosamente trasmesse da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè mediante ossequiatissimo decreto del 6 giugno corrente, n.° $\frac{7589}{V.R.}$ acciocchè il tenore delle medesime serva di norma nei contingibili casi.

Tali dichiarazioni sono le seguenti:

Non possono considerarsi come emigranti, ai quali a termini delle vigenti disposizioni si compete il trattamento esente dei loro effetti nella misura in esse indicata, che quegli stranieri immigranti negli stati austriaci, i quali provano l' acquisto della cittadinanza austriaca, ovvero fanno conoscere la decisa loro intenzione d' acquistarla e di sottomettersi a tutti gli obblighi ad essa inerenti.

La prova quindi dell'abbandono dello stato estero non si qualifica come un requisito incondizionato per lo scopo anzidetto, non essendo una tal prova nemmeno sempre necessaria per l'acquisto della cittadinanza austriaca, e le parole del § 23, lettera *g* delle summentovate avvertenze preliminari alla tariffa « emigrando dall'estero » non sono certamente a prendersi nel significato che sia necessaria una prova ufficiale dell' emigrazione, ma si riferiscono piuttosto all' intenzione fatta conoscere dall' emigrante col complesso de' suoi atti. In quali casi poi trattandosi di cittadinanza non ancora acquistata possano risguardarsi come sussistenti gli estremi dell'emigrazione, non lo si può determinare in generale, e non si può quindi pei contingibili casi di dubbio suggerire alle autorità camerali altra norma che quella di rivolgersi prima di tutto alle autorità politiche pei relativi schiarimenti, e di

invocare quindi ove occorresse la decisione superiore.

Egli è però manifesto che la sola prova di aver presa a pigione un'abitazione, e di aver ottenuta licenza dalla polizia per una dimora temporanea non bastano per far considerare uno straniero come emigrante, e per concedergli i favori accordati a questi ultimi, tanto più se dalle sue dichiarazioni o circostanze appaja l'intenzione di voler rimanere straniero e trattenersi soltanto provvisoriamente come ospite nella monarchia.

Per questi stranieri osserva l'eccelsa aulica camera come esaurivano ogni equitativo riguardo le agevolezze ad essi applicabili stabilite pei viaggiatori dal § 23, lettere *f* ed *h* delle avvertenze preliminari alla tariffa, e dal decreto aulico 6 febbrajo 1839, n.° 44429-3034 (comunicato in copia dal magistrato camerale col n.° 4017-674), non che quelle portate dal decreto aulico 24 luglio 1839, n.° 29042-2010 (circolare del magistrato camerale 28 agosto 1839, n.° 14389-2552) per l'uso temporaneo di effetti esteri soggetti a dazio.

Da ultimo aggiungeva ancora la sullodata aulica camera generale che possano bensì verificarsi dei casi eccezionali nei quali lo spatriamento di uno straniero non qualificantesi come emigrazione sarebbe per prevalenti

motivi di pubblico riguardo a trattarsi come quello dei veri emigranti per quanto concerne gli effetti importati per proprio uso e già aventi le tracce dell' uso fattone, ma che l'accordare siffatte eccezioni resta riservato di caso in caso alla decisione superiore, a meno che non trattisi di determinati casi, pei quali siasi già provveduto col decreto aulico 14 febbrajo anno corrente, n.° 49180-4804 (circolare del magistrato camerale 17 marzo 1846, n.° 5150-1505).

A tutte queste prescrizioni dovrà esattamente attenersi nei rispettivi casi cotesta intendenza, la quale viene poi prevenuta per quelli che dovesse richiedere schiarimenti all'autorità politica, che mentre si fece la comunicazione all' imperiale regio governo delle premesse auliche dichiarazioni, lo si ebbe anche ad interessare di farle conoscere alle imperiali regie delegazioni provinciali.

(N.° 80.) *Nuovo compartimento territoriale delle provincie venete.*

CIRCOLARE.

N.° 22735-2581. G. V.

Venezia, 26 giugno 1846.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali. (*)

Si rimettono esemplari n.° . . . del nuovo compartimento territoriale delle venete provincie con incarico di farne tenere un esemplare a cadaun comune e ad ogni commissariato distrettuale.

Se l' avverte poi che le autorità giudiziarie e camerali ne saranno provvedute dalle rispettive superiorità.

(*) Per il territorio di Lombardia veggasi la governativa notificazione 1.° luglio 1844.

COMPARTIMENTO TERRITORIALE

DELLE PROVINCIE

DIPENDENTI

DALL' I. R. GOVERNO VENETO

COMPARTIMENTO TERRITORIALE

DELLA

PROVINCIA DI VENEZIA

DISTRETTI

I. VENEZIA
II. MESTRE
III. DOLO
IV. CHIOGGIA
V. LOREO
VI. ARIANO
VII. SANDONÀ
VIII. PORTOGRUARO

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
VENEZIA	I. VENEZIA	VENEZIA	VENEZIA	.....	.....	.....
				Burano	.....	.....
				Murano	.....	.....
					Malamocco	.....
	II. MESTRE			Mestre	.....	.....
						Chirignago
						Favero
						Marcon
						Martellago
						Spinea
						Zellarino

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Giudecca e sue isole . .	99479	796807	31	Venezia	Venezia
Cavallino, Mazzorbo, Torcello, Treporti	5576	111494	5	*idem*	*idem*
Santerasmo, Vignole . . .	4494	94442	2	*idem*	*idem*
Alberoni, Lido, Poveglia .	880	63972	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ . .	110429	4066713			
Bottenigo, Brendole, Carpenedo, Marghera, Marano alla destra del Dese, Gazzara, Perlan e Piraghetto	6790	415424	2	Mestre	Venezia
Asseggiano, Cadene, Villabona	2165	111208	1	*idem*	*idem*
Campalto con Portegrandi, Campaltone, Dese di quà e di là, Terzo e Tessera	1418	146254	3	*idem*	*idem*
Gajo	668	73541	2	*idem*	*idem*
Maerne	2452	156689	2	*idem*	*idem*
Crea, Fornace, Orgnan, Rossignano, Villafranca .	1625	126055	1	*idem*	*idem*
Trivignano	1289	119273	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ . .	16407	1148444			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
VENEZIA	III. DOLO			Dolo	.....	.....
					Campolongo	Campagna .....
						Camponogara
						Fiesso Fossò
				Gambarare	.....	.....
						Mira Oriago
						Stra Vigonovo
	IV. CHIOGGIA		Chioggia	.....	.....	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Arino I, Arino II, Isola-Sambruson, Sambruson.	5503	172575	3	Dolo	Venezia
Lova, Lughetto	1146	131393	3	*idem*	*idem*
Bojon, Boscodisacco, Cazzolo, Liettoli, Soracornio	2962	186002	3	*idem*	*idem*
Campoverardo, Isola di Vighizzolo, Premaore, Prozzolo	1997	151687	4	*idem*	*idem*
Serraglio	1475	44842	1	*idem*	*idem*
Sandon	1290	90614	2	*idem*	*idem*
.....	3843	395826	1	*idem*	*idem*
Boldene, Molinella	1492	54874	1	*idem*	*idem*
Borbiago, Maran, Malpago, Rugoletto, Sorbole, Tresiegoli	1521	82149	2	*idem*	*idem*
Fossalovara, Paluello ...	1857	62648	3	*idem*	*idem*
Galta, Salmazza, Tombelle, Villanova	2155	101374	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ...	25241	1473984			
Sottomarina, Valli di Chioggia, Terreni di Chioggia, Santanna, Cavanella d'Adige, Cabianca con porzione di Civè, Conche.....	26702	597131	7	Chioggia	Chioggia

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
VENEZIA	IV. CHIOGGIA			Cavarzere	.....	.....
						Cona
				Pellestrina	.....	.....
	V. LOREO			Loreo	.....	.....
					Contarina	.....
					Donada	.....
						Rosolina
	VI. ARIANO				Ariano	.....
					Corbola	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Rottanova, Pettorazza Papafava a sinistra d'Adige.	10075	380434	3	Cavarzere	Chioggia
Conetta, Pegolette, Foresto, Cantarana, Concadalbero con parte di Villadelbosco	1815	181554	4	*idem*	*idem*
Sampierinvolta, Portosecco.	7041	128906	3	Chioggia	*idem*
TOTALITÀ ..	45633	1288025			
Belvedere, Borattini, Canegra, Caodemarina, Cavanella di Pò, Fornaci, Pillastro, Rettinella Tornova	2890	96256	1	Loreo	Chioggia
Capisani, Maistra, Villaregia	3473	77935	3	*idem*	*idem*
Cacappello, Monti, Portolevante, Specchione, Taglio	2670	74234	2	*idem*	*idem*
Cadiedo, Camocenigo, Cavanella d'Adige a destra, Portocaleri, Portofossone, Portopozzatini.....	1714	72557	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	10747	320982			
Gorino, Rivà, Santamaria.	3159	50110	2	Ariano	Chioggia
.....	2121	43183	1	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI A		
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	sen zio
				consiglio com	
VENEZIA	VI. ARIANO				
	VII. SANDONÀ				San

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Donzella, Tolle	3237	74729	3	Ariano	Chioggia
Mazzorno a destra.....	1955	46395	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	10472	214417			
Capodisile a sinistra, Mussetta, Passarella di sopra.	4839	229178	1	Sandonà	Venezia
Cortellazzo, Marina, Passarella di sotto, Piavenuova, Piavevecchia, Salse	1903	136022	1	*idem*	*idem*
Grassaga di Motta, Grassaga di Oderzo	1769	111932	2	*idem*	*idem*
.....	2032	83788	1	*idem*	*idem*
Grisolera di sotto	1130	144426	1	*idem*	*idem*
Capodarzere, Losson....	1898	120630	2	*idem*	*idem*
Capodisile a destra, Musile porzione, Santacroce..	1555	102153	2	*idem*	*idem*
Lampol, Romanziol, Sabbionera, Tessera di Grassaga	2749	134810	1	*idem*	*idem*
Portegrandi porzione, Trepalade.....	939	82249	2	*idem*	*idem*
Boccadifossa, Fiumicino, Santelena, Staffolo, Tezze.	1244	82620	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	20058	1227808			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc
				consiglio comunale		genera
VENEZIA	VIII. PORTOGRUARO		Portogruaro	.....	.....	.....
					Annone	.....
						Caor
						Cin
						Concor di qu
						Fossa
					Gruaro	.....
						Lugugr

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in soudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Campeggio, Casaiditau, Fusine, Giussago, Lison, Mazzolada, Nojare, Portovecchio, Pradipozzo, Rivago, Sambiagio, Selvamaggiore con Nogaredo, Sumaga, Villastorta, Villastortadelgallo, Volpare.	6520	436318	8	Portogruaro	Venezia
Boschetto, Faè, Giaidisaccone, Giaidispadacenta, Graonetto, Lontron, Melon, Oltrefossa, Spadacenta	1771	100997	1	*idem*	*idem*
Brian, Cacattoni, Sangaetano, Sangiorgio.....	1585	76687	3	*idem*	*idem*
Bandoscudelle, Forestier, Ronco dei Gesuati, Settimo, Stradata	1284	79763	1	*idem*	*idem*
Bandoquerele, Concordia di là, Diesime, Frattuzza, Levada, Pontecasali, Sangiusto, Spareda.....	1992	126473	1	*idem*	*idem*
Alvisopoli, Boada, Boscato, Colombara, Fratta, Gorgo, Perarutto, Saciletto, Stiago, Tesabrusada, Vado, Villanova....	2148	169539	1	*idem*	*idem*
Bagnara, Boldara, Giaidellasega	1487	110168	2	*idem*	*idem*
Bevazzana, Cesariolo, Pineda a destra.....	1083	113972	2	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc general
				consiglio comunale		
VENEZIA	VIII. PORTOGRUARO					Pramagg
					Sanmichele	.....
					Sanstino	.....
						Tegh

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Barazzetto, Belfiore, Bisciola, Blessaglia, Bova, Campagnalarga, Cedrugno, Giarosa, Pizzo, Prabedoi, Roverato, Salvarollo, Stagnimbecco, Villalta di sopra, Villalta di sotto.....	1616	75429	2	Portogruaro	Venezia
Malafesta, Sanfilippo, Sangiorgio, Sanmauretto, Sanmauro, Villanova...	3404	189866	3	*idem*	*idem*
Biverone, Corbolone, Grumello, Musil di sopra, Musil di sotto, Sanstino di sotto.....	3054	238449	3	*idem*	*idem*
Cintello	1026	68436	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	26970	1786097			

RIASSUNTO

DISTRETTI	Num.° dei comuni per distretto	Numero dei Comuni aventi					Montare per distr.°	
		Congregazione municipale	Ufficio proprio	senza ufficio proprio	Consiglio comunale	Convocato generale	della popolazione.	dell'estimo in scudi
Venezia.....	4	1	2	1	4	»	110429	4066715
Mestre.....	7	»	1	6	1	6	16407	1148444
Dolo.....	11	»	2	9	3	8	25241	1473984
Chioggia	4	1	2	1	3	1	45633	1288025
Loreo.....	4	»	1	3	3	1	10747	320982
Ariano.....	4	»	»	4	2	2	10472	214417
Sandonà.....	10	»	»	10	1	9	20058	1227808
Portogruaro..	12	1	»	11	5	7	26970	1786097
		3	8	45	22	34		
		56			56			
Totalità	56						265957	11526472

COMPARTIMENTO TERRITORIALE

DELLA

PROVINCIA DI VERONA

DISTRETTI

I. VERONA
II. VILLAFRANCA
III. ISOLADELLASCALA
IV. SANGUINETTO
V. LEGNAGO
VI. COLOGNA
VII. ZEVIO
VIII. SANBONIFACIO
IX. ILLASI
X. BADIACALAVENA
XI. SANPIERINCARIANO
XII. CAPRINO
XIII. BARDOLINO

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
VERONA	I. VERONA	VERONA	VERONA	.....	.....	.....
						Avesa
				Bosco	.....	.....
				Bussolengo	.....	.....
						Buttapietra
						Cadidavid
						Casteldarzáno
						Cerro
					Erbezzo	

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in spudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Campomarzo extra, Castelsanfelice, Chievo, Santacaterina, Lazzaretto, Pestrin, Sangiacomo della rogna, Santalucia, Santamaria Organis extra, Sannazzaro extra, Sampancrazio destro, Sampancrazio sinistro, Sanstefano extra, Tomba, Tombetta.....	51436	1554545	17	Verona	Verona
.....	1522	68882	1	*idem*	*idem*
Frizzolone ossia Chiesanuova Lughezzano, Valdipozzo.....	2431	42712	3	*idem*	*idem*
Cadicapri, Sanvito del mantico.....	2545	98307	1	*idem*	*idem*
Bovo, Bovolin, Cadellafiera, Cademarchesini, Canova, Feniletto; Magnano, Melegan, Piombazzo, Ramuscello, Scuderlando, Sanstino, Tor, Trinità, Zera, Zeretta..	865	65354	1	*idem*	*idem*
Cadaprili, Cadiraffaldo, Cadiriboldi, Capraro, Fracazzole, Sanfermo..	1119	39485	1	*idem*	*idem*
Beccacivetta, Cadinovaglia, Cadirobbi, Caditavoli, Caditinaldi.....	652	51864	2	*idem*	*idem*
Premagri.....	632	5535	1	*idem*	*idem*
Finalvero di Figarolo, Allaborra di Clocego...	939	18669	1	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca general
				consiglio comunale		
VERONA	I. VERONA			Grezzana	.....	.....
						Marrell
						Mizzo
						Montor
						Paron
						Pestren
					Quinto	.....
						Quinz
						Santam in stel
						Sanmart hionalbe
						Sanmass
					Sanmichele	.....
					Sona	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Alcenago, Casale, Corubio, Lugo fino alla vetta e Tajanguilla, Lumiago, Rosano, Roccasopralnogo, Romagnano, Rosaro, Stallavena.....	3295	95596	5	Verona	Verona
.....	1074	73583	1	*idem*	*idem*
Cancello, Moruri, Pigozzo, Frezzolano.....	1411	68127	5	*idem*	*idem*
Olivè.....	1593	173216	1	*idem*	*idem*
Arbizzano, Novane.....	1484	79733	2	*idem*	*idem*
Piovezzano, Poldipastrengo.....	1006	47558	2	*idem*	*idem*
Clocego, Marzana, Pojano.	1379	86402	3	*idem*	*idem*
.....	1475	53176	1	*idem*	*idem*
Celorediseran, Lavorenti Rinaldi, Resente, Novaglie, Sezan di Valpantena, Vendri.....	1064	61943	3	*idem*	*idem*
Cadelferro, Campalto, Centagnan, Formighè, Lavorenti Zenobio, Mambrotte, Mariona.....	1073	140779	2	*idem*	*idem*
Chievo.....	2125	143636	2	*idem*	*idem*
Finallaroggia, Rosella...	3378	206572	1	*idem*	*idem*
Lugagnano, Mancalacqua, Messedaglia, Sangiorgio-insalici, Santagiustina di Palazzolo, Sanrocco....	2980	195639	4	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	85478	3371315			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convo gener
				consiglio comunale		
VERONA	II. VILLAFRANCA			Villafranca	.....	.....
						Mozze
						Noga
						Poveg
						Somm pag
				Valleggio	.....	.....
	III. ISOLA DELLA SCALA				Isola della scala	.....
				Bovolone	.....	.....
						Erl
						Saliz
						So
						Treve
						Vig

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Quaderni, Rosegaferro, Ganfardine, Casellefiorio, Dossobuono, Calzoni, Alpo, Dosdegà, Cadallora, Cadifontana, Ognissanti.....	6888	160247	4	Villafranca	Verona
Grezzano, Sanzeno in Mozzo, Tormene.....	1564	60799	4	*idem*	*idem*
Bagnol di Nogarole, Cadivarana Pradelle di Nogarole.....	1046	119970	2	*idem*	*idem*
.....	1598	95500	1	*idem*	*idem*
Custosa, Ganfardine Giovanelli.....	2509	156309	2	*idem*	*idem*
Borghetto, Salionze.....	4965	151836	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ..	18570	744661			
Pellegrina, Tarmassia...	4111	390712	3	Isola dellascala	Verona
Villafontana.....	3216	165908	2	*idem*	*idem*
.....	1263	79785	1	*idem*	*idem*
Bionde di Visegna, Ingazzà.....	2169	174991	3	*idem*	*idem*
Bonferraro, Pontepossero, Pampuro.....	1975	154289	3	*idem*	*idem* (*)
Fagnano, Roncolevà....	1673	134241	3	*idem*	*idem*
.....	1707	178211	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ..	16114	1278137			

(*) Meno la frazione di Pampura che sta soggetta alla conservazione di Mantova.

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc genera
				consiglio comunale		
VERONA	IV. SANGUINETTO				Sanguinetto	.....
						Casalec
				Cerea	.....	.....
						Concam
						Corre
						Gazz
						Nogar
						Sampie rubi
	V. LEGNAGO			Legnago	.....	.....
						Angia
						Bevilac
						Bonavi
						Boschisan
					Castagnaro	.....
					Minerbe	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
.....	2285	70681	1	Legnago	Verona
Sustinenza.....	2361	165526	2	*idem*	*idem*
Aselogna, Asparetto	5509	299463	3	*idem*	*idem*
.....	717	44511	1	*idem*	*idem*
Maccacari	2184	75210	2	*idem*	*idem*
Roncanova, Pradelle, Sampierinvalle	1932	185919	4	*idem*	*idem*
Campalano.....	3153	204403	2	Isola della scala	*idem*
Malavicina, Borgo di Malavicina	1974	97810	3	Legnago	*idem*
TOTALITÀ ..	20115	1143523			
Portolegnago, Sampietro di Legnago, Vigo, Vangadizza, Canove, Terranegra, Sanvito	9933	537145	5	Legnago	Verona
.....	1616	87569	1	*idem*	*idem*
Marega	1149	80030	2	*idem*	*idem*
Orti	1754	100002	2	*idem*	*idem*
Boschisanmarco	1219	42789	1	*idem*	*idem*
.....	2384	76650	1	*idem*	*idem*
Sanzenone, Stopazzolo, Gazzolo, Lavorenti Faelli di Cadelbosco, Lavorenti Faelli in Preara..	2929	197690	2	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc genera
				consiglio comunale		
VERONA	V. LEGNAGO				Roverchiara	.....
				Terrazzo	.....	.....
				Villabortolamea	.....	.....
	VI. COLOGNA		Cologna	.....	.....	.....
				Albaredo	.....	.....
					Cucca	.....
					Pressana	.....
						Rovere
					Zimella	.....
					.....	.....
	VII. ZEVIO			Zevio	.....	.....
						Isolapo carizz

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Roverchiaretta	2710	143779	2	Legnago	Verona
Begosso, Nichesola	2589	120589	3	*idem*	*idem*
Carpi, Spinimbecco.....	3085	97244	3	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ...	29348	1483523			
Balderia, Sabbion, Spessa.	6081	288660	4	Cologna	Verona
Coriano con Beccacivetta.	3311	101244	2	*idem*	*idem*
Sangregorio, Miega, Michelorie, Bonaldo in parte	3015	66545	4	*idem*	*idem*
Caselle	2218	94010	2	*idem*	*idem*
.....	1135	63175	1	*idem*	*idem*
Sanstefano, Volpino, Bonaldo in parte	2421	88570	3	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ...	18181	702204			
Zevio a destra ed a sinistra d'Adige, Santamaria con Pontoncello, Persacco, Volon, Bosco.	5252	396405	1 e 4 Curazie	Verona	Verona
.....	1988	102872	1	Isola-dellascala	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc
				consiglio comunale		genera
VERONA	VII. ZEVIO					Oppea
						Palù
						Ronc
						Sangiova Lupato
	VIII. SANBONIFACIO			Sanbonifacio	.....	.....
					Arcole	.....
					Gambellara veronese	.....
					Montecchia	.....
				Monteforte	.....	.....
					Roncà	.....
				Soave	.....	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Cadeglioppi, Mazzagatta con Bagnolo, Vallese ..	2072	173236	3	Isola della Scala	Verona
.....	523	114253	1	*idem*	*idem*
Albero, Scardevara, Tombasusana	3367	244057	4	*idem*	*idem*
Cadimazzi, Cadimacini, Pozzo Pampaluna, Sorio, Santandrea di Palazzino, Raldon.....	2145	69424	2	Verona	*idem*
TOTALITÀ...	15347	1100247			
Lobia, Selva di Sanbonifacio, Villabella.....	4224	135031	3	Soave	Verona
Gazzolo	1869	82968	1	*idem*	*idem*
Terrossa.....	1490	26918	2	*idem*	*idem*
Brentone	1781	72835	1	*idem*	*idem*
Brognoligo, Costalunga..	3476	79269	3	*idem*	*idem*
Santamargarita	2155	58929	1	*idem*	*idem*
Castelcerino, Costeggiola.	3541	118471	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	18536	574421			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc genera
				consiglio comunale		
VERONA	IX. ILLASI				Illasi	.....
						Belfior porcil
						Caldie
					Cazzano	.....
					Colognola	.....
					Lavagno	.....
					Mezzane di sotto	.....
	X. BADIACALAVENA				Badiacalavena	.....
					Roverdivelo	.....
					Saline	.....
					Selvadiprogno	.....
					Tregnago	.....
					Velo	.....
					Vestenanova	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Cellore d'Illasi, Gasparino, Sorcè.....	2316	114716	1	Soave	Verona
Bionde, Zerpa.....	1058	92684	1	*idem*	*idem*
Boccare, Rotta.....	1888	112806	2	*idem*	*idem*
.....	1172	40830	1	*idem*	*idem*
.....	3063	181177	1	*idem*	*idem*
Busolo, Lepia, Tordibusolo, Vago, Villabroggio.	1666	103741	2	*idem*	*idem*
Castagnè, Mezzane di sopra, Postuman.....	1147	58663	3	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	12310	704617			
Sprea, Pernigo, Santandrea.....	1862	13717	1	Tregnago	Verona
Piegara, Porcara, Sanvitale in Arco, Sanfrancesco	1598	18092	2	*idem*	*idem*
Centro, Corno, Tavernole.	758	13837	2	*idem*	*idem*
Campofontana, Giazza Sambartolommeo	2267	10373	4	*idem*	*idem*
Cogolo, Marcemigo.....	2288	54336	2	*idem*	*idem*
Azzarino, Camposilvano, Garzon.....	930	9332	1	*idem*	*idem*
Bolca, Castelvero, Vestenavecchia	2366	19667	4	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	12069	139354			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
VERONA	XI. SANPIERINCARIANO				Sanpierincariano	.....
					Breonio	.....
					Dolcè	.....
					Fumane	.....
					Marano	.....
						Negarine
				Negrar	.....	.....
				Pescantina	.....	.....
					Prun	.....
					Santambrogio	.....
	XII. CAPRINO			Caprino	.....	.....
						Affi
						Belluno
						Brentino

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Burre, Santasofia, Semonte.	2030	160193	2	Sanpier-incariano	Verona
Cona con Alfaedo	1992	19220	2	*idem*	*idem*
Ossenigo, Peri, Volargne.	1668	43418	4	*idem*	*idem*
Cavolo, Mazzurega	1939	45623	3	*idem*	*idem*
Valgatara.....	1544	62963	2	*idem*	*idem*
Settimo	1135	65612	1	*idem*	*idem*
Sanvito	2295	107596	1	*idem*	*idem*
Ospedaletto, Santalucia di Pol	3746	41550	1	*idem*	*idem*
Prun fino alla valle di Cento, Cerna, Fane, Mazzan, Torbe.....	2092	32829	4	*idem*	*idem*
Gargagnago, Monte, Ponton, Sangiorgio Ingannapoltron	2855	70850	4	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	21296	649854			
Ceredello, per la porzione soggetta alla parrocchia di Caprino, Lubiara con Pazzone, tranne la piccola parte soggetta alla parrocchia di Ferrara, Pesina.	4807	162799	3	Caprino	Verona
Incaffi	620	52911	1	*idem*	*idem*
.....	530	9494	1	*idem*	*idem*
Preabocco, Rivalta	628	17919	2	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc genera
				consiglio comunale		
VERONA	XII. CAPRINO					Castio sopra Ga Cavajo Costerm Ferrara Monteb Montagn Monteba Rivoli
	XIII. BARDOLINO				Bardolino	.....
					Garda	.....
				Lazise	.....	.....
					Torri	.....
				Malcesine	.....	.....
				Castelletto di Brenzone	.....	.....
					Castelnovo	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Marciaga.....	681	32375	2	Caprino	Verona
.....	1106	48411	1	*idem*	*idem*
Albare di Gardesana ...	741	39207	1	*idem*	*idem*
Pazzone per la piccola parte soggetta alla parrocchia di Ferrara ...	538	13296	1	*idem*	*idem*
.....	587	16530	1	*idem*	*idem*
Canal, Ceredello per la piccola porzione soggetta alla parrocchia di Rivoli, Gajun, Zuanne, Valdoneghe.....	951	48708	3	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	11189	441650			
Calmasino, Cisano.....	2265	112602	3	Caprino	Verona
.....	1150	45965	1	*idem*	*idem*
Colà, Pacengo	2455	164085	3	*idem*	*idem*
Albisano, Pai.....	983	26890	3	*idem*	*idem*
Cassone	1949	51398	2	Malcesine	*idem*
Castello, Brenzone	1712	31406	3	*idem*	*idem*
Cavalcaselle, Sandrà....	2936	168517	3	Villafranca	*idem*
TOTALITÀ...	13450	600863			

RIASSUNTO

DISTRETTI	Num.° dei comuni per distretto	Numero dei Comuni aventi					Montare per distr.°	
		Congregazione municipale	Ufficio proprio	senza ufficio proprio	Consiglio comunale	Convocato generale	della popolazione.	dell'estimo in scudi
Verona	22	1	3	18	8	14	85478	3371315
Villafranca ..	6	"	2	4	2	4	18570	744661
Isola della Scala.	7	"	1	6	2	5	16114	1278137
Sanguinetto ..	8	"	1	7	2	6	20115	1143523
Legnago.	10	"	3	7	6	4	29348	1483487
Cologna.	6	1	1	4	5	1	18181	792204
Zevio	6	"	1	5	1	5	15347	1100247
Sanbonifacio ..	7	"	3	4	7	"	18536	574421
Illasi	7	"	"	7	5	2	12310	704617
Badiacalavena.	7	"	"	7	7	"	12069	139354
Sampierincariano	10	"	2	8	9	1	21296	649854
Caprino	10	"	1	9	1	9	11189	441650
Bardolino	7	"	3	4	7	"	13450	600863
		2	21	90	62	51		
		113			113			
Totalità	113						292003	12934333

COMPARTIMENTO TERRITORIALE

DELLA

PROVINCIA DI UDINE

DISTRETTI

I. UDINE
II. SANDANIELE
III. SPILIMBERGO
IV. MANIAGO
V. AVIANO
VI. SACILE
VII. PORDENONE
VIII. SANVITO
IX. CODROIPO
X. LATISANA
XI. PALMA
XII. CIVIDALE
XIII. SAMPIETRO
XIV. FAEDIS
XV. MOGGIO
XVI. PALUZZA
XVII. RIGOLATO
XVIII. AMPEZZO
XIX. TOLMEZZO
XX. GEMONA
XXI. TRICESIMO

RIASSUNTO

DISTRETTI	Num.° dei comuni per distretto	Numero dei Comuni aventi					Montare per distr.°	
		Congregazione municipale	Ufficio proprio	senza ufficio proprio	Consiglio comunale	Convocato generale	della popolazione.	dell'estimo in scudi
Verona	22	1	3	18	8	14	85478	3371315
Villafranca ..	6	»	2	4	2	4	18570	744661
Isola della Scala.....	7	»	1	6	2	5	16114	1278137
Sanguinetto ..	8	»	1	7	2	6	20115	1143523
Legnago.....	10	»	3	7	6	4	29348	1483487
Cologna.....	6	1	1	4	5	1	18181	702204
Zevio	6	»	1	5	1	5	15347	1100247
Sanbonifacio ..	7	»	3	4	7	»	18536	574421
Illasi	7	»	»	7	5	2	12310	704617
Badiacalavena.	7	»	»	7	7	»	12069	139354
Sampierincariano	10	»	2	8	9	1	21296	649854
Caprino	10	»	1	9	1	9	11189	441650
Bardolino	7	»	3	4	7	»	13450	600863
		2	21	90	62	51		
		113			113			
Totalità	113						292003	12934333

COMPARTIMENTO TERRITORIALE

DELLA

PROVINCIA DI UDINE

DISTRETTI

I. UDINE
II. SANDANIELE
III. SPILIMBERGO
IV. MANIAGO
V. AVIANO
VI. SACILE
VII. PORDENONE
VIII. SANVITO
IX. CODROIPO
X. LATISANA
XI. PALMA
XII. CIVIDALE
XIII. SAMPIETRO
XIV. FAEDIS
XV. MOGGIO
XVI. PALUZZA
XVII. RIGOLATO
XVIII. AMPEZZO
XIX. TOLMEZZO
XX. GEMONA
XXI. TRICESIMO

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc genera
				consiglio comunale		
UDINE	L UDINE	UDINE	UDINE	.....	.....	.....
					Campoformido	.....
					Feletto	.....
					Lestizza	.....
					Martignacco	.....
					Meretto di Tomba	.....
					Mortegliano	.....
					Pagnacco	.....
					Pasian di Prato	.....
					Pasian Schiavonesco	.....
					Pavia	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Casali-Cormor, Sanrocco, Santosvaldo, Gervasutta, Baldasseria, Planis, Beivars, Chiavris, Cussignacco, Godia, Paderno e Vat, Sanbernardo.	23168	622965	11	Udine	Udine
Basaldella, Bressa	1579	67615	1	*idem*	*idem*
Branco, Colugna	1596	31443	»	*idem*	*idem*
Carpenedo, Galleriano, Nespoledo, Santamaria-Sclaunico, Sclaunico, Villacaccia.....	3112	112609	2	*idem*	*idem*
Ceresetto, Faugnacco, Nogaredo di Prato, Torreano	2498	111594	1	*idem*	*idem*
Pantianicco, Plasencis, Sanmarco, Savalons, Tomba di Meretto....	2160	86753	2	*idem*	*idem*
Chiasiellis, Chiasottis, Lavariano	3252	128060	3	*idem*	*idem*
Castellerio e Zampis, Fontanabona con Liola e Modoletto, Lazzaeco, Plaino	1631	64274	1	*idem*	*idem*
Colleredo di Prato, Passons, Casamatta.....	1339	41134	2	*idem*	*idem*
Basagliapenta, Blessano, Orgnano, Variano, Villaorba, Vissandone...	2967	130673	3	*idem*	*idem*
Cortello, Lanzacco, Lumignacco, Percotto, Persereano, Risano, Muris.	3375	229279	4	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc
				consiglio	comunale	genera
UDINE	I. UDINE				Pozzuolo	.....
					Pradamano	.....
					Reana	.....
					Tavagnacco	.....
	II. SANDANIELE			Sandaniele	.....	.....
					Colloredo di Montalbano	.....
					Coseano	.....
					Dignano	.....
					Fagagna	.....
					Majano	.....
					Moruzzo	.....
					Ragogna	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Cargnacco, Sammardenchia, Terrenzano, Zugliano	2735	119108	2	Udine	Udine
Lovaria	1198	60840	1	*idem*	*idem*
Cortale, Qualso, Ribis, Ritzolo, Valdelrojale, Vergnacco, Zompitta.....	2682	91526	3	*idem*	*idem*
Adegliacco, Cavallico...	1262	52607	"	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	54554	1950480			
Villanova.....	4611	139575	1	Sandaniele	Udine
Avosacco, Caporiacco, Codugnella, Laipacco, Lauzana e Pradis, Mels.	1715	76464	4	*idem*	*idem*
Barazzetto, Cisterna, Coseanetto, Maserìs, Nogaredo di Corno	1804	61534	2	*idem*	*idem*
Bonzicco, Carpacco, Vidulis.....	1776	49642	1	*idem*	*idem*
Battaja, Ciconicco, Madrisio, Villalta.....	3175	127331	4	*idem*	*idem*
Farla, Pers, Alpizzo e Santeliseo, Sansalvatore, Susans.....	3338	102112	3	*idem*	*idem*
Inicco, Brazzacco con Santamargherita di Graagnis, Mazzanins, Lavia, Modotto.....	1544	63629	2	*idem*	*idem*
.....	2849	59910	2	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc genera
				consiglio comunale		
UDINE	II. SANDANIELE				Rivadarcano	.....
					Santodorico	.....
					Sanvito di Fagagna	.....
	III. SPILIMBERGO			Spilimbergo	.....	.....
					Castelnovo	.....
					Clausetto	.....
					Forgaria	.....
					Medun	.....
					Pinzano	.....
					Sangiorgio	.....
					Sequals	.....
					Tramonti di sopra	.....
					Tramonti di sotto	.....
					Travesio	.....

ZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
eriore, Arcano, Giavons, Pozvotta, Rodeano.	1484	63160	2	Sandaniele	Udine
.....	1209	37844	2	*idem*	*idem*
Silvella	813	26422	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	24318	807623			
Baseglia, Gajo radisca, Istrano, Tauriano.	4770	149353	5	Spilimbergo	Udine
.....	2495	19464	»	*idem*	*idem*
.....	2012	27759	1	*idem*	*idem*
on Sanrocco, ...	2762	16042	1	*idem*	*idem*
Toppo.....	3152	46428	2	*idem*	*idem*
Manassons...	2123	32761	1	*idem*	*idem*
sa, Damanins, auscedo	2417	106884	2	*idem*	*idem*
limbergo, Va-	2445	55295	3	*idem*	*idem*
.....	1297	16182	1	*idem*	*idem*
i mezzo, Cam-	2290	19292	1	*idem*	*idem*
.....	1390	18926	1	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc genera
				consiglio comunale		
UDINE	III. SPILIMBERGO				Vitodasio	.....
	IV. MANIAGO			Maniago	.....	.....
					Andreis	.....
					Arba	.....
					Barcis	.....
					Cavasso	.....
					Cimolais	.....
					Claut	.....
					Erto e Casso	.....
					Fanna	.....
					Frisanco	.....
					Vivaro	.....
	V. AVIANO			Aviano	.....	.....

AZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Canal di Sanco, Fratta, Pa-	2574	35146	»	Spilimbergo	Udine
TOTALITÀ ..	29727	543532			
ibero.....	4164	110744	2	Maniago	Udine
.....	1001	6922	1	*idem*	*idem*
.....	1155	19968	1	*idem*	*idem*
.....	1241	22133	1	*idem*	*idem*
nese.....	2128	34040	1	*idem*	*idem*
.....	727	14270	1	*idem*	*idem*
.....	1354	30523	1	*idem*	*idem*
.....	1195	8109	1	*idem*	*idem*
.....	1717	37097	1	*idem*	*idem*
Casasola.....	2819	29802	2	*idem*	*idem*
, Tesis	1669	49654	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	19170	363262			
.....	5555	97370	4	Aviano	Udine

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca general
				consiglio comunale		
UDINE	V. AVIANO				Montereale	.....
					Sanquirino	.....
	VI. SACILE			Sacile	.....	.....
					Brugnera	.....
					Budoja	.....
					Caneva	.....
					Polcenigo	.....
	VII. PORDENONE			Pordenone	.....	.....
					Azzano	.....
					Cordenons	.....
					Fiume	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Grizzo, Malnisio, Sanleonardo, Sammartino...	3098	58432	5	Aviano	Udine
Sanfoca, Sedrano.....	2354	54209	3	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	11007	210101			
Cavolano, Sangiovanni del Tempio, Santodorico.....	4471	167526	3	Sacile	Udine
Ghirano, Marone, Tamai, Sancassiano di Livenza.	3235	125314	4	*idem*	*idem*
Dardago, Santalucia....	2634	33591	1	*idem*	*idem*
Sarone, Fratta, Vallegher e Stevanà.....	4222	115892	3	*idem*	*idem*
.....	3319	79344	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	17881	521667			
Rorai grande, Torre....	5971	128128	3	Pordenone	Udine
Corva, Fagnigota, Fiumesino, Piagno, Tiezzo, Villacricola.....	3864	168175	4	*idem*	*idem*
.....	3552	53699	1	*idem*	*idem*
Bannia, Borgodicusano, Cimpello, Marzinis, Pescincanna, Praturlone.	2504	116374	5	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
UDINE	VII. PORDENONE				Fontanafredda	.....
					Pasiano	.....
					Porcia	.....
					Prata	.....
					Roveredo	.....
						Vallenoncelle
					Zoppola	.....
	VIII. SANVITO			Sanvito	.....	.....
					Arzene	.....
					Casarsa	.....
					Chions	
						Cordovado

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Vigonovo	2726	58856	2	Pordenone	Udine
Azzanello, Cecchini, Rivarotta, Visinal	3751	156913	4	*idem*	*idem*
Palse, Pieve, Roraipiccolo, Tajedo di Porcia	2728	67676	2	*idem*	*idem*
.....	1702	47557	1	*idem*	*idem*
.....	1160	13571	1	*idem*	*idem*
Villanova	879	32688	2	*idem*	*idem*
Castions, Ceoraja, Cusano, Orcenico di sopra, Orcenico di sotto	3460	140313	3	*idem*	*idem*
TOTALITÀ	32297	985930			
Carbona, Gleriis, Prodolone, Rosa di là, Savorgnano	6754	212376	3	Sanvito	Udine
Sanlorenzo	1217	56800	2	*idem*	*idem*
Comunale, Boscato, Sanfloriano, Sangiovanni di Casarsa, Verzuta, Villasil	2328	85177	2	*idem*	*idem*
Villabiesa, Basedo, Sbrojavacca, Tajedo, Villafranca, Villalta, Villotta, Villutta	2162	129041	4	*idem*	*idem*
Belveder, Sacudello, Suzzolins	1374	51471	1	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocat generale
				consiglio comunale		
UDINE	VIII. SANVITO				.....	.....
						Pravisdom
					Sanmartino	.....
					Sesto	.....
						Valvason
	IX. CODROIPO			Codroipo	.....	.....
					Bertiolo	.....
					Camino di Codroipo	.....
					Passeriano	.....
					Sedegliano	.....
					Talmassons	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Bando, Morsan, Bolzan, Mussons, Saletto, Sanpaolo	2382	106473	2	Sanvito	Udine
Barco, Frattina, Panigai	1264	61093	2	*idem*	*idem*
Arzenuto, Postonzicco	1195	62741	1	*idem*	*idem*
Bagnarolla, Braidacurti, Marignano, Mure, Ramuscello, Stallis, Venchiaredo, Versiola	2901	127055	2	*idem*	*idem*
Tabina, Casamatta	1382	54993	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ	22959	947220			
Biauzzo, Gorizizza, Jutizzo, Pozzo, Zompicchia.	3951	115986	3	Codroipo	Udine
Pozzecco, Sterpo, Virco veneto, Virco austriaco.	2485	80078	1	*idem*	*idem*
Bugnis, Glaunicco, Gorizzo, Pieve di rosa, Sanvidotto, Straccis	1292	68532	2	*idem*	*idem*
Beano, Lonca, Muscletto, Sanmartino, Sanpietro, Revidischia, Rivolto	2994	123928	2	*idem*	*idem*
Coderno, Gradisca, Grions, Sanlorenzo, Redenzicco, Rivis, Turrida	3000	97406	4	*idem*	*idem*
Flambro, Flumignano, Santandrat	2537	99407	2	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca general
				consiglio comunale		
UDINE	IX. CODROIPO				Varmo	.....
				Latisana	.....	.....
	X. LATISANA					Muzzan
						Palazzol
						Pocenia
						Precenic
					Ravignano	.....
						Ronchi
					Teor	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Belgrado, Canussio, Cernazzai, Gradiscutta, Madrisio, Romans, Roveredo, Santamarizza...	2503	120658	3	Codroipo	Udine
TOTALITÀ ..	18762	705995			
Bevazzana a sinistra, Gorgo, Latisanotta, Masato, Pertegada, Picchi, Pineda a sinistra, Volta, Voltuzza.....	3872	140684	1	Latisana	Udine
.....	898	98768	1	*idem*	*idem*
Piancada.....	1200	108742	1	*idem*	*idem*
Paradiso, Rivalta, Torsa e Roveredo.....	1587	93348	1	*idem*	*idem*
Titiano	1016	30296	1	*idem*	*idem*
Ariis, Flambruzzo, Sella, Sivigliano.....	2201	125025	3	*idem*	*idem*
Fraforeano	1283	88838	1	*idem*	*idem*
Campomolle, Chiarmacis, Driolassa, Rivarotta...	1821	44541	3	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	13878	730242			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca general
				consiglio comunale		
				Palma	.....	.....
					Bagnaria	.....
					Bicinicco	.....
						Carlin
UDINE	XI. PALMA				Castions di strada	.....
					Gonars	.....
						Maran
					Porpetto	.....
					Sangiorgio di Nogaro	.....
						Santama la lon
						Trivigna
	XII. CIVIDALE			Cividale	.....	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Jalmicco, Palmada, Ronchis, Sanlorenzo, Sottoselva.....	3625	123655	2	Palma	Udine
Campolonghetto, Castions di Smurghin, Privano, Sevegliano	2272	163425	2	*idem*	*idem*
Cuccana, Felletis, Gris .	1319	78597	»	*idem*	*idem*
Casino, Sangervasio	671	54697	1	*idem*	*idem*
Morsano	2019	115725	1	*idem*	*idem*
Fauglis, Ontagnano.....	2781	65868	2	*idem*	*idem*
.....	873	8009	1	*idem*	*idem*
Castelporpetto, Corgnolo, Pampaluna	1420	37723	1	*idem*	*idem*
Chiarisacco, Malisana, Villanova, Zurcola, Torredizuino.....	2570	132286	3	*idem*	*idem*
Meretto di Capitolo, Ronchiettis, Sanstefano Tissano.....	1878	156964	2	*idem*	*idem*
Claujano, Mellarolo, Merlana.....	2088	134301	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ . .	21516	1073250			
Carraria, Collisantanna, Darnazacco, Gagliano, Grumpignano, Purgessimo, Rualis, Rubignacco Sanguarzo.....	6532	183691	9	Cividale	Udine

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
UDINE	XII. CIVIDALE				Buttrio in piano	.....
					Castelmonte	.....
					Corno di Rosazzo	.....
					Manzano	Ipplis .....
					Moimacco	.....
					Premariacco	.....
					Prepotto	.....
					Remanzacco	.....
					Sangiovanni di Manzano	.....
					Torreano	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Buttrio in monte, Caminetto, Camino, Orsaria in monte, Paderno di Orsaria, Visinale.....	2799	117399	2	Cividale	Udine
Marcolino, Obborza, Podpecchio Prepotischis, Sampietro di Chiazzacco.....	777	15241	1	*idem*	*idem*
Gramogliano, Noax, Santandrat, Visinale.....	1296	46449	1	*idem*	*idem*
Azzano, Leproso.....	864	25642	1	*idem*	*idem*
Case, Manzinello, Oleis, Rosazzo, Sanlorenzo, Soleschiano.....	2316	104053	2	*idem*	*idem*
Bottenicco.....	1030	46000	1	*idem*	*idem*
Firmano.....	1142	48470	1	*idem*	*idem*
Albana, Cladrecis, o Canaldeljudri, Croaretto, Novacuzzo.....	920	24008	1	*idem*	*idem*
Bergum, Cerneglons, Marsura, Orzano, Selvis, Zivacco.....	2321	99537	2	*idem*	*idem*
Bolzano, Dolegnano, Jassico alla destra del Judri, Mediuzza, Villanova.....	2099	103084	1	*idem*	*idem*
Canalutto, Masarolis, Prestento, Reant, Ronchis, Togliano.....	2429	46718	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	24525	860292			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca general
				consiglio comunale		
UDINE	XIII. SAMPIETRO				Sampietro	.....
					Drenchia	.....
					Grimaceo	.....
					Rodda	.....
					Sanleonardo	.....
					Savogna	.....
					Stregna	.....
					Tarcetta	.....
	XIV. FAEDIS				Faedis	.....
					Attimis	.....
					Nimis	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Azzida, Clenia, Ponteacco, Sorzento, Vernassino, Vernasso.....	2605	41577	1	Cividale	Udine
.....	1268	2169	1	*idem*	*idem*
Costnè, Tepolò.....	1455	9278	»	*idem*	*idem*
Brischis, Mersino.....	1392	12093	»	*idem*	*idem*
Altana, Clastra, Cosizza, Cravero, Jainich, Merso di sotto.....	2061	25070	1	*idem*	*idem*
Cepletischis, Montemaggiore.....	1687	5935	»	*idem*	*idem*
Oblizza, Tribil di sopra, Tribil di sotto, Pastregna.	1375	9351	»	*idem*	*idem*
Biacis, Casali di Montefoschia, Erbezzo, Lasiz, Pegliano.....	1815	15869	»	*idem*	*idem*
TOTALITÀ..	13658	121342			
Campeglio, Canaldigrivò, Canebola, Caneve, Costalunga, Costapiana, Pedrasa, Ronchis.....	3292	48854	2	Cividale	Udine
Canalutto, Clap, Forame, Partistagno, Pojana, Porzus, Racchiuso Subit....	2444	31189	»	Tarcento	*idem*
Cergneu di sopra, Cergneu di sotto, Chialminis, Montediprato, Pecolle, Remandolo, Torlano, Valdimontana...	3371	37564	1	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca general
				consiglio comunale		
UDINE	XIV. FAEDIS				Platischis	.....
					Povoletto	.....
	XV. MOGGIO				Moggio di sotto	.....
					Chiusa	.....
					Dogna	.....
					Pontebba	.....
					Raccolana	.....
					Resia	.....
					Risiutta	.....
	XVI. PALUZZA				Paluzza	.....
					Arta	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Debellis, Monteaperta, Montemaggiore, Prossenico, Taipana.....	2312	20373	"	Tarcento	Udine
ellazoja, Belveder, Grionsditorre, Magredis, Marsura, Premulacco, Ravosa, Salt, Savorgnanditorre, Sciacco	2573	86581	1	Cividale	*idem*
TOTALITÀ...	13992	224561			
Moggio di sopra, Ovedasso.	3317	19378	1	Moggio	Udine
.....	1056	3551	1	*idem*	*idem*
.....	1253	6715	1	*idem*	*idem*
.....	1823	7332	1	*idem*	*idem*
.....	1461	5931	"	*idem*	*idem*
Gniva, Oseacco, Sangiorgio, Stolvizza.....	2739	15696	1	*idem*	*idem*
.....	709	3798	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	12358	62401			
Cleulis, Rivo, Timau, Nannina, Englaro, Casteons.....	2197	24528	1	Tolmezzo	Udine
Avvosacco, Cabbia, Cedarchis, Loveca, Piano, Rivalpo, Valle.....	1891	13026	2	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	Congregazione municipale	COMUNI AVENTI con uffizio proprio senza uffizio proprio consiglio comunale	Convocat generale
UDINE	XVI. PALUZZA			Cercivento superiore	.....
				Paularo	.....
				Suttrio	.....
				Treppo	.....
					Ligosull
				Zuglio	.....
	XVII. RIGOLATO			Rigolato	.....
				Comeglians	.....
				Forniavoltri	.....
				Mione	.....
				Ovaro	.....
				Prato	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Cercivento inferiore	754	6651	1	Tolmezzo	Udine
Cavaso, Chiaulis, Dierico, Sallino, Trelli, Villadimezzo, Castoja, Laubruga, Tavella, Villadifuori	999	22680	1	*idem*	*idem*
Nojariis, Prjola	1473	8837	1	*idem*	*idem*
Siajo, Zenodiis, Tausia..	1473	8090	1	*idem*	*idem*
.....	327	4705	»	*idem*	*idem*
Fielis, Formeaso, Sezza..	960	7636	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	10074	96153			
Givigliana, Ludaria, Magnanins e Valpicetto, Vuezzis e Gracco.....	1049	9131	1	Tolmezzo	Udine
Calgaretto, Mielis, Povolaro, Taulis, Nojaret, Runchia	1160	10203	1	*idem*	*idem*
Collina, Frazenetto e Sigiletto	808	14547	1	*idem*	*idem*
Agrons e Cella, Entrampo, Luincis, Luint, Muina, Ovasta, Cella.....	1218	10341	1	*idem*	*idem*
Chialina, Clavais, Claudinicco, Lenzone, Liariis.	1125	9100	1	*idem*	*idem*
Avausa, Osais, Pesariis, Pieria, Sostasio, Truja, Pradumbli.....	1898	12500	1	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc genera
				consiglio comunale		
UDINE	XVII. RIGOLATO				Ravascletto	.....
					Sappada	.....
	XVIII. AMPEZZO				Ampezzo	.....
					Enemonzo	.....
					Fornidisopra	.....
					Fornidisotto	.....
						Preon
					Raveo	.....
					Sauris	.....
					Socchieve	.....
	XIX. TOLMEZZO			Tolmezzo	.....	.....
					Amaro	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Campivolo, Monajo, Zovello, Palù, Stalis, Solars.	909	10050	1	Tolmezzo	Udine
Sesis.....	1144	15492	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	9311	91364			
Oltris, Voltois.....	1765	12924	1	Tolmezzo	Udine
Colza, Esemondisotto, Majaso, Quinis, Fresis...	1407	10725	1	*idem*	*idem*
.....	1488	8591	1	*idem*	*idem*
.....	1531	9503	1	*idem*	*idem*
.....	606	4068	1	*idem*	*idem*
Esemondisopra.....	528	5218	1	*idem*	*idem*
.....	573	4927	1	*idem*	*idem*
Diliguidis, Feltrone, Luincis, Midiis, Nonta, Priuso, Viaso.....	1893	16670	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	9791	72626			
Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Fusèa, Illegio, Imponzo, Lorenzaso, Terzo.....	3574	39411	2	Tolmezzo	Udine
.....	876	9432	1	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca general
				consiglio comunale		
UDINE	XIX. TOLMEZZO				Cavazzo	.....
					Cesclans	.....
					Lauco	.....
					Verzegnis	.....
					Villa	.....
	XX. GEMONA			Gemona	.....	.....
					Artegna	.....
					Bordano	.....
				Buja	.....	.....
					Montenars	.....
					Osoppo	.....
					Trasaghis	.....
					Venzone	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
.....	779	13004	1	Tolmezzo	Udine
Mena, Somplago.....	676	4960	»	*idem*	*idem*
Alliguidis, Avaglio, Buttea, Trava, Vinajo....	2135	14317	»	*idem*	*idem*
Villa, Chiaulis, Intissans.	1694	11244	1	*idem*	*idem*
Invillino.....	790	10099	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	10524	102467			
Ospedaletto.....	6248	80261	1	Gemona	Udine
.....	2554	51155	1	*idem*	*idem*
Interneppo	722	5634	»	*idem*	*idem*
.....	3931	75855	1	*idem*	*idem*
Flaipano, Pers	1448	14007	1	*idem*	*idem*
.....	1696	35478	1	*idem*	*idem*
Allesso, Avasinis, Braulins, Oncedis, Peonis..	2772	34924	»	*idem*	*idem*
Pioverno, Portis.....	2874	21693	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	22245	319007			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
UDINE	XXI. TRICESIMO				Tricesimo	.....
					Magnano	.....
					Cassacco	.....
					Ciseriis	.....
					Collalto	.....
					Lusevera	.....
					Tarcento	.....
					Treppo-grande	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Adorgnano, Arra, Felettano, Fraelacco, Laipacco, Leonacco, Luseriacco, Monastetto...	2840	87375	1	Udine	Udine
Bueriis, Billerio, Prampero.....	1445	27372	»	Tarcento	*idem*
Conoglano, Montegnacco, Raspano.....	1463	47380	1	Udine	*idem*
Coja, Sammardenchia, Sedilis, Stella, Zomeais..	2406	17323	»	Tarcento	*idem*
Loneriacco, Segnacco, Villafredda.....	1196	22910	»	*idem*	*idem*
Pradielis, Villanova.....	1841	14125	»	*idem*	*idem*
Noglareda.....	2756	33986	1	*idem*	*idem*
Chiarvacco e Salla, Treppopiccolo, Vendoglio, Zegliano, Zeglianutto..	1304	41540	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	15251	292011			

RIASSUNTO

DISTRETTI	Num.° dei comuni per distretto	Numero dei Comuni aventi					Montare per distr.°	
		Congregazione municipale	Ufficio proprio	senza ufficio proprio	Consiglio comunale	Convocato generale	della popolazione.	dell'estimo in scudi
Udine	15	1	»	14	15	»	54554	1950480
Sandaniele	11	»	1	10	11	»	24318	807623
Spilimbergo	12	»	1	11	12	»	29727	543532
Maniago	11	»	1	10	11	»	19170	363262
Aviano	3	»	1	2	3	»	11007	210101
Sacile	5	»	1	4	5	»	17881	521667
Pordenone	11	»	1	10	10	1	32297	983950
Sanvito	10	»	1	9	7	3	22959	947220
Codroipo	7	»	1	6	7	»	18762	705995
Latisana	8	»	1	7	3	5	13878	730242
Palma	11	»	1	10	7	4	21516	1073250
Cividale	12	»	1	11	11	1	24525	860292
Sanpietro	8	»	»	8	8	»	13658	121342
Faedis	5	»	»	5	5	»	13992	224561
Moggio	7	»	»	7	7	»	12358	62401
Paluzza	8	»	»	8	7	1	10074	96153
Rigolato	8	»	»	8	8	»	9311	91364
Ampezzo	8	»	»	8	7	1	9791	72626
Tolmezzo	7	»	1	6	7	»	10524	102467
Gemona	8	»	2	6	8	»	22245	319007
Tricesimo	8	»	»	8	8	»	15251	292011
		1	14	168	167	16		
		183			183			
Totalità	183						407798	11079546

COMPARTIMENTO TERRITORIALE

DELLA

PROVINCIA DI PADOVA

DISTRETTI

I. PADOVA
II. MIRANO
III. NOALE
IV. CAMPOSAMPIERO
V. PIAZZOLA
VI. TEOLO
VII. BATTAGLIA
VIII. MONTAGNANA
IX. ESTE
X. MONSELICE
XI. CONSELVE
XII. PIOVE

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
PADOVA	I. PADOVA	PADOVA	PADOVA	.....	.....	.....
						Abano
						Albignasego
						Cadoneghe

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Altichiero con Fossalta, Ponte di Vigodarzere, Torre con Arcella, Martise Brusegana con Brentelle di sotto, Voltabrusegana con Bassanello, Mandria, Saracinesca, Camino con Lavezzolo, Granze di Camino, Granze di Sangregorio, Santorsola, Olmeo e Valdicamino, Sangregorio, Terranegra, Villaruffina, Vigo, Bragano, Zirotti, Chiesa nuova con Brentelle di sopra, Piovego, Montà con Ponterotto, Pontedibrenta, Sanlazzaro con Arzere, Salboro con Guizze, Pozzoveggiano, Spassano, Voltadelbarozzo . .	52001	1591393	31	Padova	Padova
Bagni con Campagnadabano, Ferioledabano, Montiron, Sandaniele in monte, Sanlorenzodabano, Sammartino, Santamaria, Stradabano	2644	170998	1	*idem*	*idem*
Bugazzi, Cazzego, Callalta, Carpanedo, Chiusura, Lion, Mandriola, Roncon.	2532	175736	4	*idem*	*idem*
Bagnoli, Bragni di Megianiga, Megianiga	1214	44230	2	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca general
				consiglio comunale		
PADOVA	I. PADOVA					Casalser
						Limen
						Maseri
						Mestrin
						Novent
						Pontesana
						Ruban
					Saonara	.....
						Selvazza

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Cadelbosco, Caferrante, Casaloltrefossa, Ronchidicasale, Trecase, Vocastellano	1411	102716	2	Padova	Padova
Limenafuori, Limenadentro, Maralde, Parolo, Tavello.....	1219	74420	1	*idem*	*idem*
Bertipaglia, Bolzani, Camurà, Patriarcà, Villalbarella.....	2014	141324	2	*idem*	*idem*
Arlesega, Esenti, Cazeno, Lizzaro, Vanzo.....	1975	111913	3	*idem*	*idem*
.....	1375	49088	1	*idem*	*idem*
Rio, Desena di Scandolò, Roncaglia, Roncajette di sopra, Roncajette di sotto.....	1756	112706	4	*idem*	*idem*
Bibano, Bosco di Rubano, Cadesetto, Guizze del Bosco di Rubano, Sarmeola, Villaguattera, Strapelosa e Vernise..	1447	82920	4	*idem*	*idem*
Brentasecca, Granzetta di Legnaro, Sabbioncello, Villatorra con Villafora, Villanova, Frassendo..	2087	132800	2	*idem*	*idem*
Cantone, Caselle, Montecchia, Santamaria Quarta, Selvazzano fuori, Tencarola, Vegridibarca.....	1764	128405	2	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca general
				consiglio comunale		
PADOVA	I. PADOVA					Vigodara
					Vigonza	.....
	II. MIRANO			Mirano	.....	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Bragni, Brombeo, Conchelle, Salgaro, Saletto con Busiagonuovo, Busiagovecchio, Busiagovecchio sotto Saletto, Fornare, Tao, Vanzomussato, Sorriva	2407	114479	3	Padova	Padova
Peraga con Peragaesente, Codivernardo, Codiverno, Santatrinità, Santamaria di Peraga, Saraggi di Perarolo, Boaro, Carpanè, Granzegrimani porzione, Perarolo, Pionca, Salgarelle, Sanvito oltre Brenta	3462	226499	6	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	79308	3259627			
Bastia dentro, Bastia fuori, Camenzago, Casette di Cacastello, Covenzago, Granzagiustiniana, Granzamolina, Granzapesara, Granzasagreda, Granzaventura Marcugiago, Viasene, Campocroce, Canaceo, Caorliego, Scaltenigo con Abbaziatrevisana, Cacogoli ossia Fornigo, Ballò Frattе, Vettrego, Zianigo con Castelliviero, Campoceriano, Scortegara.....	6210	281196	6	Mirano	Padova

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
PADOVA	II. MIRANO					Pianiga
						Santamaria di Sala
	III. NOALE				Noale	.....
					Piombino	.....
					Salzano	.....
					Scorzè	.....
					Trebaseleghe	.....
					Zerobranco	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Albarelle, Balluello, Albarea, Cozzago esente con Cozzaghetto, Granzacodognola, Mellaredo con Consorti di Vigonza, Granzagrimana porzione, Rivale.....	2023	112204	4	Mirano	Padova
Santangelo di Sala, Mazzacavallo, Piovegalda, Rivaletto, Stigliano, Veternigo, Vianuova, Caltana con Caselledeiruffi, Cognaro, Romanie, Sangiovanni di Lusor, Santamaria di Lusor, Zinalbo.....	2934	159576	5	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	11167	552976			
Briana, Cappelletta, Moniego.....	3305	208599	4	Mirano	Padova
Levada, Ronchi di Piombino, Torreselle.....	3388	188816	3	Camposampiero	*idem*
Robegano.....	2493	146174	2	Mirano	*idem*
Cappella, Gardigiano, Peseggia, Riosammartino.	3478	222477	5	*idem*	*idem*
Fossalta, Santambrogio, Silvelle.....	3460	208831	4	Camposampiero	*idem*
Santalberto, Scandolara..	2615	164223	3	Mirano	*idem*
TOTALITÀ...	18939	1139120			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc genera
				consiglio comunale		
PADOVA	IV. CAMPOSAMPIERO				Campo-sampiero	.....
					Campo-darsego	.....
						Loreggi
						Massanza
					Santeufemia	.....
					Sangiorgio delle pertiche	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Albarelle, Bancamarin, Zorziporzione, Canove, Cantone, Contrada Zacca, Corso porzione, Malcantone, Pissintorno, Rustega, Sanmarco di Camparcone, Villapitocca, Villavettura, Sparella	2622	129950	3	Campo-sampiero	Padova
Bosco del vescovo, Busiago, Ronco, Campolin, Marcello, Fiumicello, Masetto, Pirani, Puotti di fiumicello porzione, Reschigliano, Ronchetti Campanigalli, Ronchi Campanigalli, Ronchinuovi, Santandrea di Codiverno, Serraglie, Bronzola	2154	140639	2	*idem*	*idem*
Bancamarin Zorzi porzione, Boscalto intiero, Carpanè, Pitocche di Loreggia, Riondello...	2457	103953	1	*idem*	*idem*
Malcanton, Sandono, Zeminiana	1352	72357	3	*idem*	*idem*
Borgoricco, Castellaro, Desmano, Esentialsole, Favariego, Granza Andronica, Ronchi Santeufemia, Straelle	1939	76935	2	*idem*	*idem*
Caselle, Torrediburri, Villarapadi Sangiorgio, Arsego, Cavindellarsego Oltrarsego	2197	102195	2	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca general
				consiglio comunale		
PADOVA	IV. CAMPOSAMPIERO				Santagiustina in colle	.....
						Sanmiche delle badess
						Villadelco
						Villano
	V. PIAZZOLA			Piazzola	.....	.....
						Campolo

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Borghetto padovano, Castelletto in Riobianco, Fontanebianche, Frattе, Granzasoranza, Riobianco, Roara, Tergola, Tergolina, Tremarende, Villarapa di Santagiustina	2142	89014	2	Camposampiero	Padova
Sangiuliano	982	25219	1	*idem*	*idem*
Abbaziapisani, ossia Abbazia di Santeufemia, Borghetto in Abbazia, Santeufemia, ossia Granzedabbazia, Esenti, Granze di Santeufemia, Rostello, ossia Capodilista.	1762	97601	2	*idem*	*idem*
Mussolini, Pieve di Sanprosdocimo, Puotti di Villanova porzione, Murelle, Caltana di Murelle, ossia Zerbo di Murelle.	1453	52079	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	19060	889942			
Boschiera, Piazzola di mezzo, Piazzola di sotto, Toleo, Tremignon, Vaccarino, Pressina con Carturetto, Carturo di sopra, Carturo di sotto, Isola di Carturo, Santacolomba..	4530	223183	6	Piazzola	Padova
Bevador	1072	68729	2	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca general
				consiglio comunale		
PADOVA	V. PIAZZOLA				Camposanmartino	.....
						Curtaro
						Grantor
						Sangiorgi bosco
						Villafran
	VI. TEOLO				Teolo	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Camposanmartin a destra, Camposanmartin a sinistra, Busiago, Busiagomarsango, Marsango Mussato	1826	59510	3	Piazzola	Padova
Canove, Ronchi di Curtarolo, Santamaria di Non, Villabozza, Vanzo Muzzato	1664	74377	2	*idem*	*idem*
Canfriolo, Sangiorginbrenta con Bolzanella.	1545	74793	2	*idem*	*idem*
Cogno, Granze di Cabembo, Lobia, Paviola, Persegara, Saunicolò Villaramusa	2623	131030	4	*idem*	*idem*
Cigogna, Esenti Cazen, Granzadi Villafranca, Almeo, Ronchi di Campanile, Sanmichiel val di Brun, Scalona, Teggì di sopra, Teggì di sotto, Villaranza	2008	113869	5	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	15268	745491			
Bresseo, Castelnovo, Granzacavalli, Granzanosegeo Sottoteolo, Granzenosegeo sotto Villaditeolo, Selva, Villa presso Teolo, Tramonte con Brè ossia Ceriole, Casalvadega, Castellaro, Monterosso, Praglia, Villa del bosco, Monteortone	2887	129498	5	Teolo	Padova

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca generale
				consiglio comunale		
PADOVA	VI. TEOLO					Cervare
						Rovolon
						Saccolon
						Torreglia
						Veggian
					Vo	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Santacroce con Frassenella, Granza, Forzadura, Granza Pimbiola, Montemerlo, Pimbiola, Sanmartino	1582	86810	2	Teolo	Padova
Bastia, Carbonara, Contrada Costigliana, ossia Costigiola, Granza Frassanella sotto Rovolon, Granza Santagiustina sotto Rovolone, Granza di Vegrolongo, Vegrolongo del Bosco	1819	118076	3	*idem*	*idem*
Cadicreola, Cafure, Creola, Pontedicreola.....	1603	93101	2	*idem*	*idem*
Luvigliano, Castelletto...	1487	84927	2	*idem*	*idem*
Boccadibosco, Cervarese Santamaria, Piovega, Reolda, Sanlorenzo Trambacche, Sanmarco Trambacche, Sanzeneo.	1332	95542	3	*idem*	*idem*
Boccon Cortellà, Granze di Santagiustina, Seraggi di Vo, Seraggi di Zovon, Zovon.....	2253	105307	3	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	12963	713261			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Conv
				consiglio comunale		gener
PADOVA	VII. BATTAGLIA				Battaglia	.....
						Arq
						Carr Sangio
						Car Sanst
					Galzignano	.....
						Pernu
	VIII. MONTAGNANA		MONTAGNANA	.....	.....	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Cattajo, Esenzion Barbè, Granze di Mezzavia, Montenovo con Ritratti di Montenovo, Pigozzo, Pizzone porzione, Selvatico, Sampietro Montagnone con Montegrotto.....	2716	118423	2	Monselice	Este
.....	906	51802	1	*idem*	*idem*
Mezzavia, Pontemanco, Terradura con Sampelagio.....	1673	95059	2	Padova	*idem*
Cornegliana con Figaroli, Prati di Saletto	1000	103862	2	*idem*	*idem*
Regazzon, Ritratti, Valsanzibio.....	1751	81956	2	Monselice	*idem*
Granze, Masseralino.....	2083	104629	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	10129	555731			
Agnola, Agusparo, Alberi quartier, Arzerin della rosa, Belfiore, Bevilacqua, Borgosanmarco, Borgosanzeno, Brancaglia, Calmaore, Calmegliadino, Camperiano, Candiega, Canoghera, Canove, o Canova, Cautarana, Canton, Cantondibuoso, Carpaneo, Cattani, Carron, Cendron, Chisogno, Cigogna, Cognaro, Corneolo,					

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca generale
				consiglio comunale		
PADOVA	VIII. MONTAGNANA					

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Crosara, Figgin o Ziggin, Fornace, Fornasetta di Rovenega, Fossadibuoso, Fossavecchia, Frassene, Frassinara, Garzariola, Graessara, Guenizzo, Lagomorto o Lagomoria, Lagozorzi, Lovara, Luognolo, Lupia, Macella o Marcella, Maragoldo, Martaro, Mazzuoliegatto, Monestiero, Palonghe o Palonga, Palù, Palusanzeno, Pescara porzione, Pontesello, Pozzadelzon, Pradariola, Pradellagnolo, Praterin grande, Pressagno, Ragagnela, Ranzolina, Roaro, Sottocapo di Megliadino, Roncheggian, Ronchi, Rosa e Novolea, Ravenega e Motta, Rovera, Rugiera o Ruggiero, Santamaria di fuori, Sampolo, Salgarelli, Saoncello, Sperona, Tornadura, Torracin, Trecontrà, Valdellalbero, Valmesserina, Vaondi Rovenega, Viadellemonache, Villa della Bevilacqua, Villa di Borgosanmarco, Zancon, o Stangon	7563	459706	3	Montagnana	Este

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca general
				consiglio comunale		
PADOVA	VIII. MONTAGNANA				Casale	.....
					Masi	.....
					Megliadino Sanfidenzio	.....
					Megliadino Sanvitale	.....
					Merlara	.....
					Saletto	.....
					Santa-margherita	.....
					Urbana	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Casale con Boschetti, Caldicasale, Pozza.....	2687	151851	1	Montagnana	Este
Campigiarosi fuori Dellarzarin.....	2182	95300	1	*idem*	*idem*
Capo di Megliadino, Cavazzocchi o Cavazzocche, Frassenara, Lupia Sanfenzo, Pescara porzione, Poise porzione, Pradibotte, Roaro, Territorio detto del Capo di Montagnana formato da Calarzere.....	2260	156617	1	*idem*	*idem*
Bolleborgo, Bragge, Cagnolina, Crosara, Gatto, Giaonara, Granza ora detta Grama, Gualdo porzione, Mandria, Pontesello, Perarolo, Scaggion, Seraggi porzione.	1962	116981	1	*idem*	*idem*
Merlara porzione, Ronconovo, Perarolo.....	2221	149915	1	*idem*	*idem*
Arzarella, ossia Pezzamala, Cavaizza, Dozzelotti, Garzara, Lonea, Lupia, e Poise porzione.....	2611	89727	1	*idem*	*idem*
Gualdo porzione, Passeggiano, Seraggi porzione.	2353	105165	1	*idem*	*idem*
Arzarini o Pontesello, Bighese, Fratta, ossia Molinello, Colurbana o Valmala, Preazzole di là o					

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocati generale
				consiglio comunale		
PADOVA	VIII. MONTAGNANA				Castelbaldo	.....
	IX. ESTE		Este	.....	.....	.....
					Baone	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Crosarezze, Preazzole di quà o Precatole, Puellelo, Sanselvaro, Vegrà ossia Laghi e Marabia, Viadurbana Contrà, Villadurbana Contrà.....	1314	114638	2	Montagnana	Este
Campi sottoposti all'acqua, ossia Gorgazzi	2239	129510	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	27382	1569410			
Borgofuro, Caldevigo, Canevedo, Casette, Deserto, Fossarotta, Gambina, Gazzolo, Lovara, Motta, Murlongo, Pilastro, Pozzetto, Prà, Rana, Restara, Riva di Fiume, Sanmartino di Este, Sampietro, Schiavonia, Settabile, Sgalmarella, Sostegno porzione, Farnello, Torre, Vigo della torre, Villazotta	9890	353215	6	Este	Este
Baon di sopra in piano con Baon di sopra in monte, Baon di sotto, Granze di Montebuso, Montebuso, Terralba, Valdisopra in piano, Valdisopra Madonna Daria in piano, Valdi-					

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
PADOVA	IX. ESTE					Barbona
						Carceri
					Cinto	.....
						Lozzo
					Ospedaletto	.....
						Piacenza
					Ponso	.....
					Santelena	.....
						Santurbano

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
sotto Madonna Daria in monte, Calaone con Rivadolmo.....	1834	138255	3	Este	Este
Lusia.....	1281	91868	2	*idem*	*idem*
Cancello, Gazzo delle Carceri, Piagnola porzione o Forcella, Santamaria delle Carceri, Santamaria del Tresto porzione, Versolevalli.....	1408	93616	1	*idem*	*idem*
Cornoleda, Faeo, Fontanafredda, Rusta, Valnogaredo.....	1578	72363	5	*idem*	*idem*
Chiavegon, Valbona....	2199	199447	1	*idem*	*idem*
Arzerini, Boccadispino, Campolongo e Caselle, Dozzi, Galletto, Palugana, Piagnola porzione, Santamaria del Tresto porzione, Santacroce di Campolongo, Valancon.....	2694	212234	2	*idem*	*idem*
Arzerini, Vallimocenighe.	1938	115535	2	*idem*	*idem*
Bresega, Contradelspin, Versolavallugo.....	1573	90385	2	*idem*	*idem*
.....	1203	84949	1	*idem*	*idem*
Baldovina fra i due Canali, Vallurbana, Carmignano, o Valgrande con Villa di Carmignano.	3146	346984	3	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
PADOVA	IX. ESTE				Vescovana	.....
						Vighizzolo
					Villadivilla	.....
	X. MONSELICE			Monselice	.....	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Conca di rane, Granze di Vescovana.....	3568	316935	2	Este	Este
Vighizzolo di là del fiume con Valgrande, Vighizzolo di quà del fiume.	1174	117330	1	*idem*	*idem*
Mottarelle.....	2134	166048	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	35620	2399164			
Albare, Albarelle, Arzerdimezzo, Borgocosta, Calcinara, Campestrino, Camestrino, Capodiponte, Carpanedo, Spin, Zerbecè, Gambarare, Carubbio, Fragose, Camerane, Pozzoveggiani, Isola verso Marendole, Isola verso Monte, Costaldolo, Solana, Montericco, Moraledemo, Piazza, Arzerino, Sambartolommeo, Fossa Trevisan, Sangiacomo, Pozzocatena Sanmartino, Vallesella, Savellon di Molini, Savellon di Bagnarolo, Rivella, Bagnarolo, Savellon di Ritratto, Stortola, Sangusmè, Vetta, Sanselvaro, Vodebuffi, Marendole oltre il Canale con Motta di Marendole, Granzetta di Schiavonia.....	8910	504318	6	Monselice	Este

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convo gener
				consiglio comunale		
PADOVA	X. MONSELICE				Boara	.....
					Pozzonovo	.....
					Sampiervi-minario	.....
					Solesino	.....
					Stanghella	.....
	XI. CONSELVE				Conselve	.....
						Agr
						Anguil
						Arr
						Bagr
					Cartura	.....
						Pontec
						Terr

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMÒ in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
.....	2272	125850	1	Monselice	Este
.....	1890	157940	1	*idem*	*idem*
Reoso, Vanzo di Pernumia o Granze, Parocchia di Vanzo, o Vanzo di Monselice.....	1420	116214	2	*idem*	*idem*
Broglio, Vallinfernello...	2064	89841	1	*idem*	*idem*
.....	2866	152267	5	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	19422	1146430			
Palù.....	4008	223353	1	Conselve	Padova
Conapadovana, o porzione di Cona, Dogado, Fossonovo, Frignano..	1971	166155	1	*idem*	*idem*
Camatte, Borgoforte.....	3224	156396	2	*idem*	*idem*
.....	1296	104041	1	*idem*	*idem*
Bagnoli di sotto, Bagnoli di sopra, Sansiro.....	2455	317545	2	*idem*	*idem*
Boscodicartura, Gazzo, Gorgo, Mottadicartura, Mottadipernumia, Cagnola con Gazzetto...	2184	135146	3	*idem*	*idem*
Candiana.....	1773	182710	2	*idem*	*idem*
Terrazza non esente con Arzerdecavalli, Granze di Campolongo, Guizza, Rena di Terrazza, Ronco di Terrazza, Terrazza esente.....	1253	121359	3	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca general
				consiglio comunale		
PADOVA	XI. CONSELVE				Tribano	.....
	XII. PIOVE			Piove	.....	.....
						Arzergra Bovolen
					Brugine	.....
					Codevigo	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Olmo, Vanzo.....	3265	185813	1	Conselve	Padova
TOTALITÀ...	21429	1592518			
Arzerdebandelli, Arzerdidonnana, Caldevazzo, Cortefiumicello, Piovega, Pozzobon, Riomaggiore, Santagiustina Sannicolò, Scordovaro, Sponda, Sanvito, Vianova, Tognona....	6326	272708	9	Piove	Padova
Vallonga.....	1758	93008	2	*idem*	*idem*
Bovolenta di sopra con Bovolenta di sotto, Frescà, Granzadonada, Isolabernù, Polverarola, Riviera, Roncaolo, Santagnese o Viadimezzo di sopra, Viadimezzo di sotto.....	2830	165080	1	*idem*	*idem*
Ardoneghe, Arzordibrusene, Brusenedarzere, Campagnola, Paludibrusene, Porto.....	2451	159445	2	*idem*	*idem*
Albarella, Cadimezzo, Castellaro, Santamargarita di Calcinara, Villafranca, Rosara con Cambroso, Conche.....	1753	194774	4	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convo gener
				consiglio comunale		
PADOVA	XII. PIOVE					Corre
					Legnaro	.....
						Polve
						Pontel
						Santan

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Brentadellabbà con Borghetto di Calcinara, Brentadicalcinara, Civè, Valdifora porzione, Concadalbero con Brealto, Valdifora porzione, Villadelbosco...	2735	265451	5	Piove	Padova
Abbà con Boccadorsara, o Boccadorsaro, Borghetto di Legnaro, Caovilla di Legnaro, Legnaro del Vescovo, Ronchi di Legnaro, Scandolò di Legnaro	2792	132034	1	*idem*	*idem*
Fossalunga, Isoladellabbà, Riviera di Polverara, Sanfenzo, Santamargherita della riviera, Viadelfango, Viadimezzo, Viadimezzo di sopra	1177	121483	2	*idem*	*idem*
Pontelongo di sopra con Pontelongo di sotto, Ronchi di Catrevisan, Terranova.....	1805	69293	2	*idem*	*idem*
Borghetto, Caselle, Celesèo, Chiesadoneghe porzione, Sanpolo, Vigorovea.....	2229	113846	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	25856	1587122			

RIASSUNTO

DISTRETTI	Num.° dei comuni per distretto	Numero dei Comuni aventi: Congregazione municipale	Ufficio proprio	senza ufficio proprio	Consiglio comunale	Convocato generale	Montare per dista.: della popolazione.	dell'estimo in scudi
Padova.	15	1	»	14	3	12	79308	3259627
Mirano.	3	»	1	2	1	2	11167	552976
Noale	6	»	»	6	6	»	18939	1139120
Camposampiero.	10	»	»	10	5	5	19060	889942
Piazzola	7	»	1	6	2	5	15268	745491
Teolo.	7	»	»	7	2	5	12963	713261
Battaglia	6	»	»	6	2	4	10129	555731
Montagnana. . .	10	1	»	9	10	»	27382	1569410
Este	14	1	»	13	8	6	35620	2399164
Monselice.	6	»	1	5	6	»	19422	1146430
Conselve	9	»	»	9	3	6	21429	1592518
Piove.	10	»	1	9	4	6	25856	1587122
		3	4	96	52	51		
		103			103			
Totalità	103						296543	16150792

COMPARTIMENTO TERRITORIALE

DELLA

PROVINCIA DI VICENZA

DISTRETTI

I. VICENZA
II. CAMISANO
III. CITTADELLA
IV. BASSANO
V. MAROSTICA
VI. ASIAGO
VII. TIENE
VIII. SCHIO
IX. MALO
X. VALDAGNO
XI. ARZIGNANO
XII. LONIGO
XIII. BARBARANO

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc genera
				consiglio comunale		
VICENZA	I. VICENZA	VICENZA	VICENZA	.....	.....	.....
						Altavil
					Arcugnano	.....
					Bolzano	.....
					Brendola	.....
					Bressanvido	.....
					Caldogno	.....
						Costabis
						Creazz
					Dueville	.....
					Gambugliano	.....
					Longare	.....

ZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
mene, Campefelice Sanfor-antacroce, Lalegge, Savianvito e Santaiera, Camisaesina, Bertesiecà, Sampierin-Longara con	32747	1300497	17	Vicenza	Vicenza
.....	1346	102345	2	*idem*	*idem*
Pilla, Lapio, ana, Pianezze	2977	153414	5	*idem*	*idem*
.....	1758	229675	2	*idem*	*idem*
.....	2485	175362	2	*idem*	*idem*
.....	1511	75093	2	*idem*	*idem*
ettorgole.....	1906	135364	3	*idem*	*idem*
.....	1196	106885	2	*idem*	*idem*
.....	1316	75623	1	*idem*	*idem*
Vivaro	2403	154202	3	*idem*	*idem*
renzo, Monte-	1413	81248	3	*idem*	*idem*
umiguano	2134	128724	3	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Conv
				consiglio comunale		gene
VICENZA	I. VICENZA			Montecchio-maggiore	.....	.....
						Monte preca
						Monti del Co
						Sovi
	II. CAMISANO				Camisano	.....
						Carmi
						Gaz
						Grisi
						Gru delle
						Monte
						Monteg
						Qui
					Sampierengù	.....
						Torr quarte

RAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
.....	4601	208822	1	Vicenza	Vicenza
.....	1650	100400	1	*idem*	*idem*
le, Vigardolo ...	1215	89601	3	*idem*	*idem*
ezzo	1655	101420	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	62323	3218675			
aria, Seghe, Vandalspinoso, Ram-	2982	238233	2	Vicenza	Vicenza
ole, Ospitaldia	1192	90385	1	Cittadella	*idem*
, Grossa, Gran, Gajanigo.....	1996	161013	2	Vicenza	*idem*
, Savalon, Canton, a di Granfion	1422	122052	2	*idem*	*idem*
Sarmego, Fava- Vancimaglio.....	1491	113700	2	*idem*	*idem*
.....	1740	120931	2	*idem*	*idem*
.....	1054	90594	1	*idem*	*idem*
.....	1479	159603	1	*idem*	*idem*
ola, Calonega, Bar-	1582	160481	1	*idem*	*idem*
, Marola.....	1611	156518	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	16549	1413510			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc general
				consiglio comunale		
VICENZA	III. CITTADELLA			Cittadella	.....	.....
						Fontani
						Gallie
						Tombol
					Sanmartino di Lupari	.....
	IV. BASSANO	BASSANO	Bassano	.....	.....	.....
						Cartiglia
					Cassola	.....
					Cismon	.....
					Musselente	.....
					Pove	.....
					Roman	.....
					Rosà	.....
						Rossan
					Sanmazzario	.....
					Solagna	.....
					Tezze	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
.....	6670	171874	1	Cittadella	Bassano
Santacroce Bigolina.....	1760	56349	2	*idem*	*idem*
.....	2274	60325	1	*idem*	*idem*
Ouara.....	2126	81725	2	*idem*	*idem*
Monastiero, Borghetto...	4387	187543	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ...	17217	557816			
Angarano, Quartiere Revoltella, Quartiere Villa, Quartiere Prè con porzione dei Quartieri Baggi, Cadolfin, Travetore.	11684	394725	2	Bassano	Bassano
.....	1526	57648	1	*idem*	*idem*
Sanzeno...	1482	101761	2	*idem*	*idem*
Primolano.....	1724	33907	2	*idem*	*idem*
Casoni.....	1959	116767	2	*idem*	*idem*
.....	1344	47867	1	*idem*	*idem*
Romandisotto	2125	129479	1	*idem*	*idem*
Quartierchiesa, Quartiercusinati, Quartier Cadolfin, Baggi, Travetore.	3768	244679	1	*idem*	*idem*
.....	2444	106709	1	*idem*	*idem*
Carpanè.....	2206	41175	1	*idem*	*idem*
.....	1488	48500	1	*idem*	*idem*
Confine, Granella.....	2518	152455	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ...	34268	1475672			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca general
				consiglio comunale		
VICENZA	V. MAROSTICA			Marostica	.....	.....
					Molvena	.....
						Nove
						Pianezz
						Schiavo
				Breganze	.....	.....
					Farra	.....
						Mason
					Mure	.....
						Pozzo
				Sandrigo	.....	.....
	VI. ASIAGO			Asiago	.....	.....
					Campolongo	.....
					Conco	.....
					Crosara	.....
				Enego	.....	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Roveredobasso	3343	144024	1	Bassano	Bassano
Villaraspa, Villa.....	1556	110673	3	*idem*	*idem*
.....	1862	76136	1	*idem*	*idem*
.....	771	41458	1	*idem*	*idem*
Longa.....	1392	139323	2	*idem*	*idem*
Maragnole, Casteletto, Riva, Porciglia.....	3168	248317	1	Tiene	*idem*
Castegnamoro, Fortelongo.	1996	82315	2	*idem*	*idem*
.....	1172	85524	1	*idem*	*idem*
Salcedo, Costavernese...	1496	42600	2	*idem*	*idem*
Friola.....	1190	96420	2	Vicenza	*idem*
Ancignan, Lupia, Soella, Lupiola	3009	254103	3	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	20955	1320893			
Sasso	5480	44107	1	Asiago	Schio
Campese.....	1473	7925	2	*idem*	*idem*
Santacaterina, Dossanti..	2849	5558	1	*idem*	*idem*
Sanluca	2038	5371	2	*idem*	*idem*
.....	2994	18384	1	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
VICENZA	VI. ASIAGO				Fozza	.....
					Gallio	.....
						Lastebasse
				Lusiana	.....	.....
					Roana	.....
					Rotzo	.....
						Treschèconca
					Vallonara	.....
						Valrovina
					Valstagna	.....
	VII. TIENE			Tiene	.....	.....
					Caltrano	.....
						Calvene
					Carrè	.....
					Cogollo	.....
					Lugo	.....
						Marano

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
.....	1802	7651	1	Asiago	Schio
Stoccaredo.....	2436	19527	1	*idem*	*idem*
.....	600	5841	1	*idem*	*idem*
Lavarda, Covolo.....	3657	19704	3	*idem*	*idem*
Canove, Cesuna, Camporovere.....	3267	19772	3	*idem*	*idem*
Pedescala, Sampietro....	1803	15749	3	*idem*	*idem*
.....	571	1869	1	*idem*	*idem*
Valsanfloriano, Predipaldo.	1513	3670	2	*idem*	*idem*
Rubbio.....	850	3467	1	*idem*	*idem*
Colesello, Oliero.....	2712	15934	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	34045	194579			
.....	5157	206782	1	Tiene	Schio
.....	1442	47526	1	*idem*	*idem*
.....	878	20862	1	*idem*	*idem*
Chiuppano.....	1575	56373	2	*idem*	*idem*
.....	1363	42625	1	*idem*	*idem*
.....	1627	40358	1	*idem*	*idem*
.....	1954	113280	1	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
VICENZA	VII. TIENE				Sarcedo	.....
					Villaverla	.....
					Zanè	.....
					Zuggiano	.....
	VIII. SCHIO			Schio	.....	.....
				Arsiero	.....	.....
					Cavallaro	.....
					Forni	.....
					Magrè	.....
					Santorso	.....
					Piovene	.....
				Posina	.....	.....
					Torrebelvicino	.....
					Tretto	.....
				Valdeisignori	.....	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
.....	1550	103427	1	Tiene	Schio
Novoledo.....	1868	124021	2	*idem*	*idem*
.....	1227	29307	1	*idem*	*idem*
Centrale, Grumolo.....	1714	97856	3	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	20355	882717			
Giavenale	5811	195390	1	Schio	Schio
Castana, Riofreddo	2987	76294	1	*idem*	*idem*
Laghi.....	787	8390	1	*idem*	*idem*
Tonezza, Montecimone ..	1537	21468	2	*idem*	*idem*
Montedimagrè.....	1629	48772	2	*idem*	*idem*
Timonchio.....	1887	68244	1	*idem*	*idem*
.....	1348	48167	1	*idem*	*idem*
Bagattini, Doppio, Fusine, Zamboni.....	2577	42489	1	*idem*	*idem*
Enna, Pieve	2377	41994	3	*idem*	*idem*
Santacaterina, Sanrocco..	2577	26651	3	*idem*	*idem*
Bariola, Costapiana, Staro, Valdeiconti	4643	65743	1	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca generale
				consiglio comunale		
VICENZA	VIII. SCHIO				Velo	.....
	IX. MALO			Malo	.....	.....
					Isoladimalo	.....
					Montedimalo	.....
					Sanvito	.....
	X. VALDAGNO				Valdagno	.....
					Brogliano	.....
					Castelgomberto	.....
					Cornedo	.....
					Novale	.....
				Recoaro	.....	.....
					Trissino	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Meda, Seghe	1679	54161	1	Schio	Schio
TOTALITÀ ..	29819	697763			
Santomio, Molina	4184	206794	3	Schio per Malè e Santomio Tiene per Molina	Schio
Castelnovo, Ignago, Torreselle	3125	155048	3	Vicenza	*idem*
Priabona	2151	81947	2	Schio	*idem*
Leguzzano	1324	45189	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	10784	488978			
Castelvecchio, Cerealto, Piana	5450	128525	4	Valdagno	Vicenza
Quargnenta	258	43832	2	*idem*	*idem*
.....	2330	83888	1	*idem*	*idem*
Cereda, Muzzolon	3227	122531	3	*idem*	*idem*
.....	1481	42401	1	*idem*	*idem*
Rovegliana.....	4827	66223	3	*idem*	*idem*
Selvaditrissino	3454	126639	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	22027	613239			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convec
				consiglio comunale		genera
VICENZA	XI. ARZIGNANO			Arzignano	.....	.....
					Altissimo	.....
					Chiampo	.....
					Crespadoro	.....
					Montorso	.....
					Nogarole	.....
					Sangiovannilarione	.....
					Sampiero-mussolin	.....
					Zermeghedo	.....
	XII. LONIGO		Lonigo	.....	.....	.....
						Aguglia
						Alont
						Campigl
				Montebello	.....	.....
				Noventa	.....	.....
				Orgiano	.....	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
llo di Arzignano....	7295	237941	2	Arzignano	Vicenza
.....	1800	22613	1	*idem*	*idem*
.....	3091	112683	1	*idem*	*idem*
), Saccodidurlo	2220	30964	2	*idem*	*idem*
.....	1465	57837	1	*idem*	*idem*
.....	900	20674	1	*idem*	*idem*
.....	3220	68634	1	*idem*	*idem*
.....	652	15776	1	*idem*	*idem*
.....	452	22510	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	21095	589632			
olo, Monticello.....	7389	364463	3	Lonigo	Vicenza
ascheda.....	924	105554	1	*idem*	*idem*
ınzone	656	55143	2	*idem*	*idem*
.....	1341	63351	1	*idem*	*idem*
;liana	3692	179530	2	*idem*	*idem*
.....	4219	189332	1	*idem*	*idem*
liano.....	2656	135136	2	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convo
				consiglio comunale		gener
VICENZA	XII. LONIGO				Pojana	.....
					Sarego	.....
					Sorio	.....
	XIII. BARBARANO				Barbarano	.....
						Albett
						Castagn
					Grancona	.....
						Mossa
						Naut
					Sossano	.....
					Villaga	.....
						Zovenc

AZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
.....	2596	202385	1	Lonigo	Vicenza
.....	2118	136116	2	*idem*	*idem*
ıra vicentina....	1342	67134	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	26933	1498144			
.....	1707	91464	1	Barbarano	Vicenza
o, Lovolo.....	1358	123149	2	*idem*	*idem*
;erla	1163	62983	2	*idem*	*idem*
ngo, Sangermailadelferro.....	2379	111831	4	*idem*	*idem*
.....	1188	52105	1	*idem*	*idem*
anto.....	1155	57625	2	*idem*	*idem*
.....	1861	127052	1	*idem*	*idem*
Toara.....	1469	79923	3	*idem*	*idem*
.....	676	18436	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	12956	724568			

RIASSUNTO

DISTRETTI	Num.° dei comuni per distretto	Numero dei Comuni aventi					Montare per distr.°	
		Congregazione municipale	Ufficio proprio	senza ufficio proprio	Consiglio comunale	Convocato generale	della popolazione.	dell'estimo in scudi
Vicenza	16	1	1	14	10	6	62323	3218675
Camisano	10	»	»	10	2	8	16549	1413310
Cittadella. ...	5	»	1	4	2	3	17217	557816
Bassano	12	1	»	11	10	2	34268	1475672
Marostica	11	»	3	8	6	5	20955	1320893
Asiago	15	»	3	12	12	3	34045	194579
Tiene.....	11	»	1	10	9	2	20355	882717
Schio	12	1	4	8	12	»	29819	697763
Malo	4	1	1	3	4	»	10784	488978
Valdagno	7	»	1	6	7	»	22027	613239
Arzignano	9	»	1	8	9	»	21095	589632
Lonigo	10	1	3	6	7	3	26933	1498144
Barbarano	9	»	»	9	4	5	12956	724568
		3	19	109	94	37		
		131			131			
Totalità	131						329326	13676186

COMPARTIMENTO TERRITORIALE

DELLA

PROVINCIA DI TREVISO

DISTRETTI

I. TREVISO
II. ODERZO
III. MOTTA
IV. CONEGLIANO
V. SERRAVALLE
VI. CENEDA
VII. VALDOBBIADENE
VIII. MONTEBELLUNA
IX. ASOLO
X. CASTELFRANCO

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convo gener
				consiglio comunale		
TREVISO	I. TREVISO	TREVISO	TREVISO	.....	.....	.....
					Breda	.....
						Caniza
						Carbo
						Casa
						Casie
					Istrana	.....
						Maser
						Melm
				Mogliano	.....	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Santabona con parte del Duomo, Sangiuseppe con Santagnese, ed altra parte del Duomo, Santambrogio della Fiera, Santantonino con Sanpancrazio e parte di Sanmartino, Santamariadellarovere con Sanbartolommeo, Santommaso, Sanlazzaro di Ghirada con parte di Sanmartino, Sanpalè o Sampelagio.....	18979	707734	12	Treviso	Treviso
Pero, Saletto, Sanbartolommeo di Villadelbosco.	2573	146135	3	*idem*	*idem*
Santangelo.....	1030	75538	2	*idem*	*idem*
Pezzandimelma, Sangiacomo di Musestrelle, Vascon.....	1616	115718	4	*idem*	*idem*
Conscio, Lughignano....	2386	136053	3	*idem*	*idem*
Dosson di Sanlazzaro....	1236	89113	2	*idem*	*idem*
Ospedaletto, Pezzan di Campagna, Sala, Villanova.....	1923	124919	5	*idem*	*idem*
Candelù, Cimadolmo pel solo Colmello di Salettuol a destra del Piave, Varago, Saltore...	1620	107929	3	*idem*	*idem*
Cendon, Santelena.....	1739	113157	3	*idem*	*idem*
Bonisiol, Campocroce, Zerman	3265	27741	4	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocat generale
				consiglio comunale		
TREVISO	I. TREVISO					Monastie
						Morgan
						Padernell
					Paese	.....
						Ponzano
						Povegliar
						Preganzi
						Quinto
				Roncade	.....	.....
						Sambiagi di Callall
						Sperceni
					Spresiano	.....
					Villorba	.....
					Zenson	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
.....	2108	162002	1	Treviso	Treviso
no, Zeriol, Badoere.	1554	84544	1	*idem*	*idem*
lengo, Postioma....	1294	84641	3	*idem*	*idem*
gnole, Monigo.....	2469	127548	3	*idem*	*idem*
ngo, Paderno.....	1583	85045	3	*idem*	*idem*
lò, Santandrà.....	1537	67509	3	*idem*	*idem*
rughè, Santrovaso..	1879	139005	3	*idem*	*idem*
cristina del Tiveron.	1603	119754	2	*idem*	*idem*
stre, Sancipriano, llio.....	3091	221287	4	*idem*	*idem*
e, Roverè	1956	147372	3	*idem*	*idem*
ade, Sanfloriano di lalta	1706	123557	3	*idem*	*idem*
lina, Visnadello....	2601	103376	3	*idem*	*idem*
ne, Lancenigo	2700	169814	3	*idem*	*idem*
è, Santandrea di barana a destra del ve.....	2822	153154	3	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	65270	3682645			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocat generale
				consiglio comunale		
TREVISO	II. ODERZO			Oderzo	.....	.....
						Cimadolt
						Fontanel di Oderz
						Mansuè
					Ormelle	.....
						Piavon di M
					Pontedi-piave	.....
					Portobuffolè	.....
						Salgarec
					Sampolo	.....
	III. MOTTA			Motta	.....	.....
						Cessalt
						Chiaran di Mott
						Gorgo

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Camin, Colfrancui, Faè, Rustignè, Fratta.....	5336	293445	6	Oderzo	Treviso
Sanmichele	1174	48574	2	*idem*	*idem*
Fontanelle di Portobuffolè, Lutran di Oderzo, Lutran di Portobuffolè.....	2415	151623	2	*idem*	*idem*
Basalghelle	2491	141693	2	*idem*	*idem*
Roncadelle, Tempio.....	1879	96632	3	*idem*	*idem*
Piavon di Oderzo	1188	66895	1	*idem*	*idem*
Santandrea di Barbarana a sinistra del Piave, Busco, Levada, Negrisia, Sannicolò.....	2949	175722	5	*idem*	*idem*
Settimo.....	750	36514	1	*idem*	*idem*
Campobernardo, Campo di pietra.....	2792	186795	3	*idem*	*idem*
Sangiorgio, Rai di Oderzo con Rai di Collalto.	2295	109753		*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	23269	1307646			
Lorenzaga, Villanova...	4032	229283	3	Motta	Treviso
Campagna, Santanastasia.	2723	199722	3	*idem*	*idem*
Chiarano di Oderzo, Fossaltamaggiore	2114	153375	2	*idem*	*idem*
Cavalier, Navolè.....	1990	148326	3	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
TREVISO	III. MOTTA			Meduna	.....	.....
	IV. CONEGLIANO		CONEGLIANO	.....	.....	.....
					Codognè	.....
				Gajarine	.....	.....
					Godega	.....
					Maren	.....
						Orsago
						Refrontolo
					Sanfiordi-sopra	.....
						Santalucia
					Sampietro-di Feletto	.....
					Sanven-demmiano	.....
						Susigana
					Vazzola	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Corte dell'Abà, Brische, e Lovere, Lorenzaga friulana con Quartarezza, Malgher, Mure di Meduna	1337	69418	2	Motta	Treviso
TOTALITÀ	12196	800124			
Campolongo, Collalbrigo, Costa, Ogliano, Scomigo.	6303	249897	8	Conegliano	Treviso
Cimetta	2393	117904	2	*idem*	*idem*
Albina, Campomolino, Francenigo, Roverbasso.	3595	145387	5	*idem*	*idem*
Bibano, Pianzano con Baver	2470	117392	3	*idem*	*idem*
Sanmichele di Ramera, Soffratta	2729	144563	3	*idem*	*idem*
Bavaroi, Bosco	1333	88824	1	*idem*	*idem*
Barbisano, Collalto	2007	70306	3	*idem*	*idem*
Castelroganziol, Sanfiordisotto	2116	89596	3	*idem*	*idem*
Sarano	1917	87500	2	*idem*	*idem*
Santamaria di Feletto	1750	64929	2	*idem*	*idem*
Zoppè	2083	118379	2	*idem*	*idem*
Colfosco	2566	118052	2	*idem*	*idem*
Tezze, Visnà	3199	140559	3	*idem*	*idem*
TOTALITÀ	34461	1553288			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocat generale
				consiglio comunale		
TREVISO	V. SERRAVALLE			Serravalle	.....	.....
					Cappella	.....
				Cisone	.....	.....
					Follina	.....
				Fregona	.....	.....
					Lago	.....
					Revine	.....
					Sarmede	.....
	VI. CENEDA			Ceneda	.....	.....
					Colle	.....
				Cordignano	.....	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Fadalto	5305	132904	1	Serravalle	Treviso
Anzano	1156	57325	2	*idem*	*idem*
Rolle con Zuel, Tovena, Gai	3170	91354	3	*idem*	*idem*
Follinetta alla destra del Follina, Farò, Maren.	2890	68411	3	*idem*	*idem*
Osigo	2411	110381	1	*idem*	*idem*
Santamariadilago	733	20110	1 con Curazia in S. M. dipendente dalla parrocchia di Tarzo	*idem*	*idem*
	1103	20456	1	*idem*	*idem*
Montanaro	1907	68857	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ	18675	569798			
Pozzuolo, Sanlorenzo di Montagna, Sangiacomo-diveglia, Carpesica, Formeniga	7875	226777	5	Ceneda	Treviso
Sanmartindicolle	2009	86203	2	*idem*	*idem*
Pinidello di Cordignano, Pinidello di Serravalle, Villadivilla, Pontedellabinda	3728	150229	2	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc general
				consiglio comunale		
TREVISO	VI. CENEDA			Pievedisoligo	.....	.....
					Tarzo	.....
	VII. VALDOBBIADENE			Valdobbiadene	.....	.....
					Farra	.....
					Miane	.....
					Moriago	.....
					Sanpietro di Barbozza	.....
					Segusino	.....
					Sernaglia	.....
					Vidor	.....
	VIII. MONTEBELLUNA			Montebelluna	.....	.....
					Arcade	.....
						.....
					Cornuda	.....
						Fossalong
					Nervesa	.....

RAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
di Solighetto	2475	74424	1	Ceneda	Treviso
, Arfanta, Corbanese.	2899	80538	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	18986	618171			
10, Sanvito	3821	136596	3	Valdobbiadene	Treviso
1martino, Soligo...	2956	151888	3	*idem*	*idem*
1i	2732	72309	2	*idem*	*idem*
30	1538	57665	2	*idem*	*idem*
Sanstefano di Valbiadene	2500	93436	3	*idem*	*idem*
.....	1401	39088	1	*idem*	*idem*
lipiave, Fontigo...	2025	71392	3	*idem*	*idem*
taldo	1412	67420	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	18385	689794			
n, Visnà, Pieve, eriva, Castellier e rda, Biadene, Caoa.....	5793	329391	3	Montebelluna	Treviso
1ana, Giavera	2251	153345	3	*idem*	*idem*
.....	1225	62737	1	*idem*	*idem*
Nogarè	2980	170643	3	*idem*	*idem*
1drea di Cavassagra.	1656	87043	2	*idem*	*idem*
a	2876	138027	2	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convo
				consiglio comunale		gener
TREVISO	VIII. MONTE-BELLUNA			Pederobba	.....	.....
						Trivig
						Volp
	IX. ASOLO			Asolo	.....	.....
					Altivole	.....
					Borso	.....
					Castelcucco	.....
					Cavaso	.....
					Crespano	.....
					Fonte	.....
					Maser	.....
						Monfu
					Paderno	.....
					Possagno	.....
					Sanzenone	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Covolo, Onigo	3504	141069	3	Montebelluna	Treviso
Falzè, Musan, Signoressa.	2164	115741	4	*idem*	*idem*
Selva con Lavajo, Venegazzù	3683	200240	3	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	26132	1398236			
Pradazzi, Villadasolo e pertinenze, Pagnano ..	4475	208788	2	Asolo	Treviso
Caselle, Sanvito	1982	112179	3	*idem*	*idem*
Santeulalia, Semonzo....	2791	106865	3	*idem*	*idem*
.....	1364	58112	1	*idem*	*idem*
Pieve, Castelcies, Caniezza, Obledo, Costalunga, Granigo, Pavion, Virago	2480	96923	1	*idem*	*idem*
.....	2113	84656	1	*idem*	*idem*
Farradisopra, Farradisotto, Villapiana, Sanmartino.	2244	104028	1	*idem*	*idem*
Maliparte, Coste, Crespignaga.....	2179	144752	3	*idem*	*idem*
Castelli.....	923	47302	1	*idem*	*idem*
Fieta	1923	67249	1	*idem*	*idem*
.....	1480	50347	1	*idem*	*idem*
Mezzodisopra, Mezzodisotto, Sopracastello, Caozocco, Liedolo	2545	133594	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	26499	1214795			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convo generi
				consiglio comunale		
TREVISO	X. CASTELFRANCO			Castelfranco	.....	.....
						Albar
						Gode
					Loria	.....
						Resa
					Riese	.....
						Salvar
						Santam oltre il
					Vedelago	.....

ıZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
.....	4100	198994	3	Castelfranco	Treviso
Casacorba, San-	2072	120223	4	*idem*	*idem*
.....	2532	135813	1	*idem*	*idem*
ıstiglion, Ramon.	3043	180991	4	*idem*	*idem*
:o, Fratta.....	2437	162979	2	*idem*	*idem*
, Spineda con no, Vallà	2915	172036	4	*idem*	*idem*
da, Sanfloriano pagna.....	1497	101221	3	*idem*	*idem*
.....	2010	126247	2	*idem*	*idem*
Fonziolo pel lo di Barcon...	1710	106434	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ..	22316	1304938			

RIASSUNTO

DISTRETTI	Num.° dei comuni per distretto	Numero dei Comuni aventi					Montare per distr.°	
		Congregazione municipale	Ufficio proprio	senza ufficio proprio	Consiglio comunale	Convocato generale	della popolazione.	dell'estimo in scudi
Treviso	24	1	2	21	9	15	65270	3682645
Oderzo.....	10	»	1	9	5	5	23269	1307646
Motta	5	»	1	4	2	3	12196	800124
Conegliano ...	13	1	1	11	9	4	34461	1553288
Serravalle ...	8	»	3	5	8	»	18675	569798
Ceneda.....	5	»	3	2	5	»	18986	618171
Valdobbiadene.	8	»	1	7	8	»	18385	689794
Montebelluna.	9	»	2	7	5	4	26132	1398236
Asolo.....	12	»	1	11	11	1	26499	1214795
Castelfranco..	9	»	1	8	4	5	22316	1304938
		2	16	85	66	37		
		103			103			
Totalità	103						266189	13139435

COMPARTIMENTO TERRITORIALE

DELLA

PROVINCIA DI ROVIGO

DISTRETTI

I. ROVIGO
II. ADRIA
III. LENDINARA
IV. BADIA
V. MASSA
VI. OCCHIOBELLO
VII. CRESPINO
VIII. POLESELLA

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocati generale
				consiglio comunale		
ROVIGO	I. ROVIGO	ROVIGO	ROVIGO	.....	.....	.....
					Arquà	.....
					Boara	.....
						Borsea
						Buso
						Concadirar
					Ceregnano	.....
					Costa	.....
					Grignano	.....
					Santapollinare	Senmartin .....
					Villadose	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Roverdicrè	11748	229734	3	Rovigo	Rovigo
Ritratto Bertuzzato sotto Arquà, Ritratto Borsea sotto Arquà, Ritratto di Bosaro Valdemolin	2478	124761	1	*idem*	*idem*
Mardimago	3143	102715	2	*idem*	*idem*
Bresega di Borsea, Ritratto di Borsea	1031	67358	1	*idem*	*idem*
Sarzano, Sarzano in Bresega	1664	86662	2	*idem*	*idem*
Grompo	1146	63814	1	*idem*	*idem*
Ritratto di Ceregnano, Canale, Cartirago, Villatelle, Selvasotto Ceregnano	2007	82249	2	*idem*	*idem*
Borgosangiovanni porzione della Parrocchia di Costiola, Costiola	2273	99326	2	*idem*	*idem*
Ritratto di Grignano	1975	68921	1	*idem*	*idem*
Beverare	3298	131135	1	*idem*	*idem*
Ritratto di Santapollinanare, Fenildelturco, Selva Santapollinare	2095	87716	1	*idem*	*idem*
Ritratto di Santagiustina, e di Campagnavecchia.	2393	69017	1	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
ROVIGO	I. ROVIGO				Villamarzana	.....
	II. ADRIA		ADRIA	.....	.....	.....
					Bottrighe	.....
						Fassina
					Papozze	.....
						Pettorazza
	III. LENDINARA			Lendinara	.....	.....
					Castelguglielmo	.....
					Fratta	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Frattesina porzione della parrocchia di Villamarzana, e Gognano, Gognano, Ritratto Bertuzzato sotto Villamarzana.	1388	94836	2	Rovigo	Rovigo
TOTALITÀ...	36631	1308244			
Amolara Baricetta con Valiera, Pezzolidadria con Stella, e Cartirago, Smergoncino, Canani fino alla punta Stramazzo.....	11075	281436	2	Adria	Rovigo
Mazzorno a parte sinistra, Bellombra, Panarella..	3947	174564	3	*idem*	*idem*
Bovina, Catron.....	1426	58826	1	*idem*	*idem*
Borgo.....	2351	47629	1	*idem*	*idem*
Pettorazzapapafava.....	1677	51139	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ..	20476	613594			
Caselledisopra, Caselledisotto, Sambiagio, Valdentro	5326	239382	2	Lendinara	Rovigo
Castelguglielmo a destra, Castelguglielmo a sinistra.....	1918	100331	1	*idem*	*idem*
Bragolaraimonda, Vespara, Frattesina porzione della parrocchia di Fratta, Ramedello....	2552	147977	1	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoca general
				consiglio comunale		
ROVIGO	III. LENDINARA				Lusia	.....
					Ramodigalo	.....
					Saguedo	.....
						Sambellin
					Villanova-delgobbo	.....
	IV. BADIA			Badia	.....	.....
					Bagnolo	.....
					/	Baruchell
						Canda
					Crocetta	.....
						Giaccian
					Salvaterra	.....
				Trecenta	.....	.....
						Villabon

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Cavazzanadisopra, Cavazzanadisotto	2176	82511	2	Lendinara	Rovigo
Rasa, Carmignola	2055	118305	2	*idem*	*idem*
Barbuglio	1103	50175	2	*idem*	*idem*
Presaquirina, Presciane di sopra, Presciane di sotto	1206	86541	2	*idem*	*idem*
Bornio	1507	78822	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	18843	904044			
Villafora	4510	128989	2	Badia	Rovigo
Runzi	1857	53400	1	Schio	*idem*
Baruchella a destra di Castagnaro, Baruchella a sinistra di Castagnaro.	1074	39877	1	*idem*	*idem*
.....	1521	90463	1	*idem*	*idem*
Pissatola	1569	56824	2	*idem*	*idem*
Zelo	1783	26712	2	*idem*	*idem*
.....	669	44655	1	*idem*	*idem*
Sariano	3720	93113	2	*idem*	*idem*
.....	1244	39006	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ...	17947	573039			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
ROVIGO	V. MASSA				Massa	.....
					Bergantino	.....
					Calto	.....
					Castelnovo	.....
					Ceneselli	.....
					Melara	.....
					Salara	.....
	VI. OCCHIOBELLO				Occhiobello	.....
					Ficcarolo	.....
					Fiesso	.....
						Gaiba
					Stienta	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
.....	2883	77888	1	Massa	Rovigo
.....	2489	53392	1	*idem*	*idem*
.....	1525	47575	1	*idem*	*idem*
Bariano, Sampierinvalle.	3557	96325	1	*idem*	*idem*
.....	2433	78523	1	*idem*	*idem*
.....	2384	72617	1	*idem*	*idem*
.....	1816	68608	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	17087	494928			
Gorzone, Santamariamaddalena	3252	181576	3	Occhiobello	Rovigo
.....	2943	97594	1	*idem*	*idem*
Bagnacavallo, Ospedaletto Bonificazione, Ospedaletto Veneto, Sandonato, Tessarolo.....	3078	203812	1	*idem*	*idem*
Bonello, Caselle, Tommaselle.....	1467	56211	1	*idem*	*idem*
Sangenesio.....	2524	91064	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	13264	630257			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocat generale
				consiglio comunale		
ROVIGO	VII. CRESPINO			Crespino	.....	.....
					Gavello	.....
						Pontecchi
						Villanov marchesa
	VIII. POLESELLA				Polesella	.....
					Bosaro	.....
					Canaro	.....
						Frassinel
						Guardav neta
					Pincara	.....

AZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Crespino	3856	161442	1	Crespino	Rovigo
elva di Gavello.	1845	75613	1	*idem*	*idem*
.....	1216	86015	1	*idem*	*idem*
o.....	1768	72036	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	8685	395106			
la, Racano, Sel-	3207	90044	1	Crespino	Rovigo
monaco, Bosco- o.....	1366	40387	1	*idem*	*idem*
Paviole, Viezzo.	2308	153331	2	Occhiobello	*idem*
.....	1108	113672	1	*idem*	*idem*
.....	1812	110463	1	Crespino	*idem*
.....	1823	110541	1	Occhiobello	*idem*
TOTALITÀ...	11624	618438			

RIASSUNTO

DISTRETTI	Num.° dei comuni per distretto	Numero dei Comuni aventi					Montare per distr.°	
		Congregazione municipale	Ufficio proprio	senza ufficio proprio	Consiglio comunale	Convocato generale	della popolazione.	dell'estimo in scudi
Rovigo.....	13	1	»	12	9	4	36631	1308244
Adria.....	5	1	»	4	3	2	20476	613594
Lendinara....	8	»	1	7	7	1	18843	904044
Badia.....	9	»	2	7	5	4	17947	573059
Massa.....	7	»	»	7	7	»	17087	494928
Occhiobello ..	5	»	»	5	4	1	13264	630257
Crespino	4	»	1	3	2	2	8685	395106
Polesella	6	»	»	6	4	2	11624	618438
		2	4	51	41	16		
		57			57			
Totalità	57						144557	5537650

COMPARTIMENTO TERRITORIALE

DELLA

PROVINCIA DI BELLUNO

DISTRETTI

I. BELLUNO
II. LONGARONE
III. PIEVEDICADORE
IV. AURONZO
V. AGORDO
VI. FELTRE
VII. FONZASO
VIII. MEL

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc generi
				consiglio comunale		
BELLUNO	I. BELLUNO	BELLUNO	Belluno	.....	.....	.....
					Capodiponte	.....
					Ciesdalpago	.....
					Farradalpago	.....
					Limana	.....
					Pievedalpago	.....
					Puosdalpago	.....
					Sedico	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Castion, Cusighe, Sergnana, Bolzano, Tisoi, Orzes, Salce, Sanfermo, Parte di Libano.....	12144	292695	10	Belluno	Belluno
Lastreghe, Cugnan, Coldicugnan, Losego, Quatin, Roncan, Vich, Arsiè, Casan, Socher, Cadola, Polpel.....	2679	61353	1	*idem*	*idem*
Codenzan, Lamosan, Alpaos, Montanes, Funes, Irighe.....	1438	22802	2	*idem*	*idem*
Spert, Santacroce.....	1189	55055	1	*idem*	*idem*
Canè, Centore, Polentes, Triches, Dussoi, Villa, Cesa, Navenze, Tibolla, Ceresera, Navasa, Giaon.	1666	51894	1	*idem*	*idem*
Tignes, Villa, Torch, Garna, Torres, Quers, Plois, Curago, Schiucaz.	1734	35153	1	*idem*	*idem*
Cornei, Valzella, Sitran.	1184	22832	2 Mansioneria dipendente da Pieve d'Alpago	*idem*	*idem*
Bribano, Longano, Triva e Pasa, Cugnach, Carmegn, Pojan, Landris, Villa, Libano, Mas e Canal.....	2977	101283	2	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convo generi
				consiglio comunale		
BELLUNO	I. BELLUNO				Sospirolo	.....
					Tambredalpago	.....
	II. LONGARONE				Longarone	.....
					Castellavazzo	.....
					Fornodisoldo	.....
					Santiziano	.....
						Sovere

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Regolanova, Camolin, Gron, Pis, Susin, Maras, Sanzenon, Oregne, Mis.....	2160	38651	1	Belluno	Belluno
Tambruz, Civit, Borsoi, Lavina, Pianon, Fullin, Valturcana, Broz, Valdinogher.....	1335	94576	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ..	28506	776294			
Dogna, Fortogna, Igne, Pirago, Provagna, Rivalta, Roggia, Soffranco.	2494	51554	1	Belluno	Belluno
Coddisago, Olantreghe, Podenzoi.....	1820	12159	1	*idem*	*idem*
Foppa, Fornesighe, Ligont, Majer, Pieve, Pra, Pradel, Sommariva colla stabilita porzione di Collampietro, Sottorogno, Villa.....	3264	31509	1	*idem*	*idem*
Brusadas, Chiesa, Col, Costa, Cordelle, Fusine, Gavaz, Iral, Mareson, Molin, Peccol, Pianaz, Sannicolò, Sorammaè.....	1451	18764	2	*idem*	*idem*
.....	366	3308	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ..	9395	117294			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
BELLUNO	III PIEVEDICADORE				Pievedicadore	.....
					Borca	.....
					Calalzo	.....
					Cibiana	.....
					Domegge	.....
					Perarolo	.....
					Selva	.....
					Valle	.....
					Sanvito	.....
						Ospitale
					Vodo	.....
						Zoppè

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Nebbiù, Pozzale, Sottocastello, Tai con Visnà e Damos	2458	6283	1 in consorzio con Calalzo	Pievedicadore	Belluno
Villanova, Cançia	929	4347	1	*idem*	*idem*
Regios	1178	1698	1 in consorzio con Pieve	*idem*	*idem*
Pianezze, Masariè	986	2672	1	*idem*	*idem*
Vallesella, Grea	2022	10324	1	*idem*	*idem*
Sacco, Caralte, Canale	1085	2733	1	*idem*	*idem*
Pescul	966	2511	2	*idem*	*idem*
Gian, Suppiane, Nogarè, Vallesina, Venas	2506	7520	2	*idem*	*idem*
Vallesella, Resinego, Serdes, Costa, Chiapuzza	1371	5042	1	*idem*	*idem*
Davestra, Rivalgo, Termine	638	1232	1	*idem*	*idem*
Vinigo, Peajo	2057	5394	2	*idem*	*idem*
.....	407	741	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ	16603	50497			

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
BELLUNO	IV. AURONZO			Auronzo	.....	.....
					Comelico Superiore	.....
					Comelico Inferiore	.....
						Danta
					Lorenzago	.....
					Lozzo	.....
					Sannicolò	.....
					Sampietro	.....
					Vigo	.....
	V. AGORDO				Agordo	.....
					Alleghe	.....
					Cencenighe	.....
					Falcade	.....
					Forno di canale	.....
					Gosaldo	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Villagrande, Pause, Reane, Ricciò, Giralba, Villapiccola, Santacaterina, Cella.....	3534	13442	1	Auronzo	Belluno
Candide, Sopalù, Dazzamasagno, Dosoledo, Sacco, Padola	2923	18287	1	*idem*	*idem*
Sanstefano, Tambre, Trensacqua, Campolongo, Costalissojo, Casada, Ronco.....	1656	15448	1	*idem*	*idem*
.....	333	3297	aggregata a Sanni-polò	*idem*	*idem*
Villagrande, Villapiccola.	866	4803	1	*idem*	*idem*
.....	1336	6691	1	*idem*	*idem*
Campedello, Gera, Costa..	620	3297	1	*idem*	*idem*
Costalta, Valle, Prezenajo.	1460	11232	1	*idem*	*idem*
Lajo, Pelos.....	1678	11289	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	14406	87786			
Parech.....	2501	27449	1	Agordo	Belluno
Caprile.....	1026	7379	2	*idem*	*idem*
.....	1315	5883	1	*idem*	*idem*
Sappade.....	2054	13997	1	*idem*	*idem*
Fregona.....	1264	15773	1	*idem*	*idem*
Tiser.....	2501	16110	2	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
BELLUNO	V. AGORDO				Lavalle	.....
					Riva	.....
					Rocca	.....
					Santommaso	.....
					Taibon	.....
					Vallada	.....
					Voltago	.....
	VI. FELTRE			Feltre	.....	.....
					Alano	.....
					Cesio	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
.....	1392	10735	1	Agordo	Belluno
.....	1665	4190	1	*idem*	*idem*
Laste, Calloneghe.....	1649	10190	3	*idem*	*idem*
.....	909	7005	1	*idem*	*idem*
.....	1322	11024	1 Mansioneria Succursale di Agordo	*idem*	*idem*
.....	920	11472	1 Mansioneria Succursale di Canale	*idem*	*idem*
Frassenè	991	13418	2	*idem*	*idem*
TOTALITÀ ..	19509	154625			
Farra, Tomo con Croci, Villaga, Sanzansuperiore, Mugnai.....	4944	105552	2	Feltre	Feltre
Campo con Colmirano ed Uson, Fener.....	2546	72744	3	*idem*	*idem*
Cesiomaggiore con Cesiominore, Pez con Anzaven, Busche e Sangabriele, Can con Cullogne e Toschian, Marsiai con Montebello, Soranzen, Tassiù con Calliol, Cossalter, Dorgnan e Pullir.....	2975	85764	1	*idem*	*idem*

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
BELLUNO	VI. FELTRE				Santagiustina	.....
					Sangregorio	.....
					Pedevena	.....
					Quero	.....
					Seren	.....
						Vas
					Villabruna	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Santagiustina con Santamargherita e Sartena, Formegan con Campo e Salzan, Mean con Dussan, Cassol e Calibago, Ignan con Colvago, Sanmartin, Cergnai con Campel, Lasserai con Villadipria, Bivai con Salmenega..	3050	97392	1	Feltre	Feltre
Sangregorio con Carazzai, Saltoi, Barp, Comaroi, Mujach, Fumach, Loncoi e Vellos, Paderno con Alconis e Luni.....	1296	32786	1	*idem*	*idem*
Sega con Murle e Carpene, Norcen, Facen con Canaletto, Teven, e Travagola.....	2164	49547	1	*idem*	*idem*
Quero con Carpen, Cilladon, Santamaria, Schievenin.....	1770	58216	1	*idem*	*idem*
Seren colla Valle, Rasai con Caupo, e Porcen.	3269	54798	2	*idem*	*idem*
Vas con Caovera, Marciai, Scalon	908	29071	1	*idem*	*idem*
Villabruna con Umin e Grun, Lamen con Pren,					

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convoc genera
				consiglio comunale		
BELLUNO	VI. FELTRE				Zermen	.....
	VII. FONZASO				Fonzaso	.....
					Arsiè	.....
					Lamon	.....
					Servo	.....
	VIII. MEL			Mel	.....	.....

FRAZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
Altin e Cardenzan, Arson con Virgnui, Lasen, Foen.....	2555	76556	3	Feltre	Feltre
Zermen con Vellai e Cart, Anzù con Cellarda, Sanzaninferiore, Canalnemeggio con Pont.....	2007	64079	3	*idem*	*idem*
TOTALITÀ..	27484	726505			
Arten.....	3454	59119	2	Feltre	Feltre
Rocca, Mellame, Rivai, Fastro, Sanvito.....	4804	50050	6	*idem*	*idem*
Arina, Sandonato.....	5189	32589	3	*idem*	*idem*
Anne, Salzen, Faller, Sorriva, Zorzoi.....	3032	45007	5	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	16479	186765			
Marcador, Col, Vagogna, Farra, Zottier, Pellegai, Samprogno, Carve, Campo, Tremea, Conzago, Gus, Fol, Signa, Valmaor, Nave, Sterco, Sancandi, Tallandino, Cordellon, Penagol, Corte, Bardies, Villadivilla, Tiago.....	5452	182282	2	Belluno	Belluno

PROVINCIA	DISTRETTO	CITTÀ regia	COMUNI AVENTI			
			Congregazione municipale	con uffizio proprio	senza uffizio proprio	Convocato generale
				consiglio comunale		
BELLUNO	VIII. MEL			Cesana	.....	.....
					Trichiana	.....

ZIONI	Popolazione	ESTIMO in scudi	Numero delle Parrocchie	LUOGO ove risiede la regia	
				Pretura	Conservazione delle ipoteche
schi di Lenrù, Boschi di Canai, Stabie, onchena, Vil-	2071	85416	1	Belluno	Belluno
nfos, Cavasfagnoi, Morntin, Santan- Tortal, San- Casteldardo..	2064	55322	1	*idem*	*idem*
TOTALITÀ...	9588	323020			

RIASSUNTO

DISTRETTI	Num.° dei comuni per distretto	Numero dei Comuni aventi					Montare per distr.°	
		Congregazione municipale	Ufficio proprio	senza ufficio proprio	Consiglio comunale	Convocato generale	della popolazione.	dell'estimo in scudi
Belluno.....	10	1	»	9	10	»	28506	776294
Longarone....	5	»	»	5	4	1	9395	117294
Pievedicadore.	12	»	»	12	10	2	16603	50497
Auronzo.....	9	»	1	8	8	1	14406	87786
Agordo	13	»	»	13	13	»	19509	154625
Feltre.....	11	»	1	10	10	1	27484	726505
Fonzaso	4	»	»	4	4	»	16479	186765
Mel	3	»	2	1	3	»	9588	323020
		1	4	62	62	5		
		67			67			
Totalità	67						141970	2422786

RIASSUNTO GENERALE

PROVINCIE	Numero dei Distretti	Numero dei Comuni	Numero delle Città regie	Numero dei Comuni aventi Congregazione municipale	Ufficio proprio	senza Ufficio proprio	Consiglio comunale	Convocato generale	Montare per prov.a della popolazione	dell' Estimo in Scudi
Venezia.	8	56	1	3	8	45	22	34	265957	11526472
Verona.	13	113	1	2	21	90	62	51	292003	12924333
Udine.	21	183	1	1	14	168	167	16	407798	11079546
Padova.	12	103	1	3	3	97	52	51	296543	16150792
Vicenza.	13	131	2	3	19	109	94	37	229326	13676186
Treviso.	10	103	1	2	16	86	66	37	266189	13139435
Rovigo.	8	57	1	2	4	51	41	16	144557	5537650
Belluno.	8	67	1	1	4	62	62	5	141970	2422786
				17	89	708	566	247		
				813			813			
Totalità	93	813	9						2144343	86467200

ELENCO

dei Comuni aventi il titolo di Città regia.

PROVINCIA	COMUNE
VENEZIA.....	Venezia
VERONA.....	Verona
UDINE.....	Udine
PADOVA.....	Padova
VICENZA.....	Vicenza
"	Bassano
TREVISO.....	Treviso
ROVIGO.....	Rovigo
BELLUNO....	Belluno

ELENCO

dei Comuni aventi il titolo di Città non regia.

PROVINCIA	DISTRETTO	COMUNI con Congregazione Municipale	COMUNI senza Congregazione Municipale	DISPACCIO GOVERNATIVO Data	DISPACCIO GOVERNATIVO Numero
VENEZIA	Chioggia	Chioggia	»		
		Porto-gruaro	»	1835 26 novembre	40662
VERONA	Cologna	Cologna	»	1834 16 dicembre	44210
UDINE	Sacile	»	Sacile	1833 3 febbrajo	1899
	Pordenone	»	Pordenone	1840 30 gennajo	3639
	Cividale	»	Cividale	1842 1 dicembre	41618
PADOVA	Montagnana	Montagnana	»	1826 4 febbrajo	4502
	Este	Este	»	1829 5 giugno	19616
VICENZA	Schio	»	Schio	1817 26 settembre	31786
	Lonigo	Lonigo	»	1832 30 agosto	30438
TREVISO	Conegliano	Conegliano	»	1835 13 marzo	7762
	Ceneda	»	Ceneda	» 23 luglio	25751
	Asolo	»	Asolo	1844 22 aprile	10229
	Serravalle	»	Serravalle	» » »	»
	Oderzo	»	Oderzo	» » »	»
ROVIGO	Adria	Adria			
	Lendinara	»	Lendinara	1816 31 ottobre	38375
	Badia	»	Badia	1817 7 maggio	14555
BELLUNO	Feltre	»	Feltre	1840 11 dicembre	47492